

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	30
GIUSTIZIA (II) .....	»	95
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	112
DIFESA (IV) .....	»	113
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	119
FINANZE (VI) .....	»	134
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	154
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	171
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	185

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

---

---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	Pag.	200
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	212
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	240
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	267
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	276
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	283
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	285
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	289
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	291
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	293
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	294
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	295

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione*) .

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, sottolinea come il testo, approvato lo scorso anno in prima lettura dalla Camera, sia stato in più punti modificato nel corso del suo esame al Senato. In proposito, esprime il suo rammarico per il fatto che, all'articolo 1, sia stata soppressa la disposizione in base alla quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi nel ter-

mine previsto pena la decadenza dall'esercizio della delega. In proposito, ricorda infatti che tale disposizione era stata inserita a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera – al fine di recepire un rilievo in tal senso del Comitato per la legislazione – di un emendamento con il quale veniva espunto il così detto meccanismo dello scorrimento automatico dei termini per l'esercizio dei termini di delega e, al fine di rafforzare l'obbligo per il Governo di attenersi ai termini stabiliti, si stabiliva che essi dovessero essere rispettati a pena di decadenza. Pur non intendendo formulare uno specifico rilievo sul punto, auspica che l'eliminazione della disposizione in oggetto non determini, nei fatti, la trasformazione del termine per l'esercizio della delega da perentorio in ordinatorio.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2617-B limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 dicembre 2014;

rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risultano in molti casi meglio precisati i principi e i criteri

direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, e che, in relazione alla procedura delineata per tale esercizio, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l'obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall'esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo;

osservato che, all'articolo 7, comma 4, dove si prevede l'adozione di un decreto ministeriale "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge", viene utilizzata una formulazione che genera incertezza circa il termine per l'adozione del citato decreto ministeriale, salvo che, nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti), non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di "ultimo decreto legislativo", che consenta di dissipare tale incertezza;

constatato inoltre che l'articolo 10 prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, contestualmente demandando allo statuto la definizione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché degli strumenti e delle modalità di funzionamento della Fondazione, limitandosi a prevedere, alla lettera *c*) del comma 3, "la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore"; osservato peraltro che il medesimo articolo 10 stabilisce che, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si prevede che lo statuto sia adottato, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

rilevato infine che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il periodico aggiornamento di tali

attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, e, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto. ».

Andrea GIORGIS, *Presidente*, concordando con la proposta di parere del relatore, ritiene anch'egli che l'eliminazione, da parte del Senato, della previsione in base alla quale il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere debba essere rispettato a pena di decadenza, di fatto indebolisca la stessa previsione del termine per la trasmissione degli schemi dei decreti alla Camera. La tematica è a suo avviso di tutto rilievo considerato anche che l'articolo 76 della Costituzione pone l'individuazione di un termine certo tra i presupposti necessari per il conferimento del potere legislativo delegato al Governo.

Venendo poi alla condizione formulata dal relatore, deve constatare come si assista sempre più a fenomeni di delegificazione mediante fonti atipiche sulla base di procedure anomale accompagnati da fenomeni di rilegificazione di materie disciplinate da fonti secondarie.

Marilena FABBRI, condividendo anch'ella i contenuti della proposta di parere

del relatore e le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta nel dibattito, ritiene che il fenomeno che desta più preoccupazione sia quello della rilegificazione di settori disciplinati da fonti secondarie del diritto. A tal proposito, ritiene che siano maturi i tempi per una riflessione sulla

disciplina contenuta nella legge n. 400 del 1988.

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

**La seduta termina alle 9.50.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	6
COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	6

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.20 alle 14.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del

giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

#### **COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI**

Il Comitato si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00178</i> ) .....	7
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo proposto dal deputato Rizzo</i> ) .....	10
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00178).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 22 dicembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno iniziato la discussione della risoluzione il 13 maggio 2015, svolgendo il 30 giugno 2015 l'audizione informale di rappresen-

tanti del Comitato carabinieri ausiliari in congedo. Ricorda, inoltre, che nella stessa seduta del 13 maggio dello scorso anno il Governo ha chiarito la propria posizione rispetto agli impegni contenuti nella risoluzione. In particolare, il Governo ha dichiarato di considerare non accoglibili tutti gli impegni, con l'eccezione di quello di cui alla lettera *d*), ma solo limitatamente alla parte relativa al riconoscimento ai volontari di truppa congedati senza demerito dei requisiti professionali per l'idoneità a guardia particolare giurata, mentre non è per il Governo accoglibile la parte di tale impegno relativa al riconoscimento agli stessi dei requisiti per l'iscrizione all'albo prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico.

Gianluca RIZZO (M5S) presenta un nuovo testo della propria risoluzione (*vedi allegato 1*), che, da una parte, formula meglio l'impegno che il Governo ritiene accoglibile (impegno 2)) e, dall'altra parte, comprende due nuovi impegni (3) e 4)),

finalizzati all'introduzione di modifiche normative alla disciplina sul reclutamento dei militari che hanno prestato servizio di leva senza demerito in qualità di ausiliari nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in vista della possibilità, per gli stessi, di accedere ai concorsi per le Forze di polizia e sicurezza, con particolare riferimento alle polizie locali.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ricorda che nella seduta del 22 dicembre 2015 il Governo si è dichiarato disponibile a valutare una nuova formulazione della risoluzione.

Osserva, quindi, che il nuovo testo prevede l'enunciazione di quattro impegni, il primo dei quali risulta articolato in ulteriori quattro impegni. Entrando nel merito, per quanto riguarda l'impegno 1), esprime parere di non accoglibilità sulle lettere *a)*, *b)* e *c)*, rimandando integralmente alle ragioni già esposte nella seduta del 13 maggio 2015. In merito alla lettera *d)*, sentito il Ministero dell'interno, esprime parere contrario, attesa la specificità del programma formativo previsto per gli operatori addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Rileva infatti che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009, il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo ha a oggetto, tra le altre, le aree tematiche relative alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio, alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di primo soccorso sanitario: tutti elementi che non sembrano rientrare nel patrimonio formativo degli appartenenti alle Forze armate.

Quanto all'impegno 2), chiarisce che il nuovo testo appare condivisibile a condizione che vengano aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbliga-

torio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia». L'aggiunta si rende opportuna al fine di eliminare possibili discriminazioni. Fa presente, per inciso, che la Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non ha ancora ultimato i lavori per la predisposizione della bozza di decreto in materia di formazione professionale delle Guardie particolari giurate.

Passando agli impegni 3) e 4) del nuovo testo, afferma che gli stessi non risultano accoglibili per le ragioni già dette nel precedente intervento del 13 maggio 2015, ossia in quanto porterebbero a una stabilizzazione di personale ormai ben oltre i requisiti di età ottimali per il servizio nelle Forze di Polizia. Le richieste di modifica della legge n. 226 del 2004 si pongono in controtendenza rispetto alla necessità di conseguire una struttura del personale militare più giovane, snella e flessibile, da cui scaturirà necessariamente una riduzione delle immissioni in servizio permanente, nonché maggiori fuoriuscite verso la società civile. Anche il Ministero dell'interno si è pronunciato nel senso della inaccoglibilità di questi impegni, che ridurrebbero ulteriormente le aliquote destinate ai candidati provenienti dalla vita civile. Le disposizioni, peraltro, sembrerebbero del tutto inefficaci con riferimento ai concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato, atteso che i soggetti eventualmente interessati non potrebbero comunque partecipare a detti concorsi, avendo superato il limite di età previsto per la partecipazione alle selezioni concorsuali in parola.

Fa presente, infine, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è di avviso contrario a ogni intervento legislativo volto a un innalzamento dei limiti di età previsti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nella considerazione che l'età media del personale in servizio risulta già particolarmente elevata.

Gianluca RIZZO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del

Governo riferita al secondo degli impegni previsti nel nuovo testo dell'atto di indirizzo.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) comprende le argomentazioni espresse dal sottosegretario Rossi, ma vorrebbe capire se vi sia o meno, da parte del Governo, la volontà di sanare davvero una situazione che si trascina da ormai oltre un decennio. Chiede, quindi, al rappresentante dell'Esecutivo se, formulando il terzo e il quarto impegno in maniera meno cogente, il Governo sia disposto a trovare una soluzione alla problematica dei carabinieri ausiliari.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma che il Governo non ritiene accoglibili gli impegni 3) e 4), ribadendo che l'età media del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile è già molto elevata e che non è possibile incidere sulla parte di quota delle assunzioni riservata ai volontari delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Gianluca RIZZO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità e il deputato Artini per il contributo fornito alla definizione del nuovo testo, chiede alla presidenza di procedere alla votazione dell'atto di indirizzo per parti separate, distinguendo le parti sulle quali il Governo è favorevole da quelle su cui è contrario.

Elio VITO (FI-PdL) prende atto che si conclude oggi un lavoro cominciato un anno fa, sotto la sua presidenza. Ritene che lo sforzo compiuto dal Governo sia da considerarsi minimo, soprattutto se si tiene conto delle esigenze accresciute di sicurezza del Paese a seguito della minaccia terroristica. Ribadisce la posizione già espressa a suo tempo, ossia che i carabinieri ausiliari sono persone che hanno servito il Paese e che dovrebbero essere aiutate a ricollocarsi. In ogni caso, ritiene giusto accettare quello che il Governo offre. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, sia sugli impegni accolti dal Governo, sia su quelli non accolti.

Le Commissioni approvano le premesse e l'impegno 2) del nuovo testo della risoluzione, così come integrato sulla base delle indicazioni del Governo (*vedi allegato 2*); quindi, con altra votazione, respingono gli impegni 1), 3) e 4) del nuovo testo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso l'esame della risoluzione.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

## ALLEGATO 1

**7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.****NUOVO TESTO PROPOSTO DAL DEPUTATO RIZZO**

Le Commissioni I e IV,

premessi che:

nel 1917 (decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917) 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi vennero assunti con la denominazione di « carabinieri ausiliari », necessari a coprire le necessità dell'Arma durante il periodo di guerra in essere;

nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945) venne disposto il reclutamento « volontario » di carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei carabinieri stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le legioni allievi, godessero del trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (lire 50.000);

la legge 11 febbraio 1970, n. 56, aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella « dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio »;

in seguito alla sospensione del servizio di leva con la legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano, e del successivo 28

gennaio in quella di Benevento, sono terminati i corsi dei carabinieri ausiliari;

ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, è riservato ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno (ovvero in rafferma annuale) in servizio o in congedo. Invece un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso la stessa Arma dei carabinieri, non può partecipare ai concorsi banditi da quest'ultima;

tale disparità di trattamento derivante direttamente dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, risulta per i firmatari del presente atto irragionevole ed illogica onde risulta costituzionalmente di dubbia legittimità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

la legge n. 226 del 2004 come è noto, è ispirata dalla volontà di snellire i ranghi delle forze armate e al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria;

in quest'ottica è stato ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei carabinieri e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela a giudizio dei firmatari del presente atto palesemente irragionevole in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza;

in data 11 febbraio 2014 è stata assegnata alle Commissioni I e IV della Camera dei deputati la petizione n. 521 presentata dal signor Simone Donazio in qualità di portavoce nazionale del comitato carabinieri ausiliari con la quale si chiede di poter equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate;

in data 13 ottobre 2014 è stata assegnata in Commissione IV della Camera dei deputati la petizione n. 751 presentata dal signor Maurizio Taccola con la quale si chiede l'immissione in servizio del personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto;

in passato sono già state presentate diverse interrogazioni parlamentari, mozioni ed emendamenti da diversi schieramenti politici con l'intenzione di rivendicare quanto denunciato dai carabinieri ausiliari in congedo, pur senza mai aver ottenuto riconoscimenti di nessun tipo in termini di equiparazione giuridica ed in palese contrasto con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in deroga alla vigente normativa;

il secondo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 8 del 2014, prevede che il Ministro dell'interno, con proprio de-

creto, sentite le regioni, provveda all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e che costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate,

impegnano il Governo:

1) ad attivarsi immediatamente per dare la possibilità agli uomini e alle donne che hanno servito la patria di aver riconosciuto quanto segue:

a) accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);

b) riserve nella partecipazione a concorsi pubblici;

c) reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo la loro partecipazione anche in corsi di formazione e apprendistato;

d) riconoscimento, secondo quanto previsto dal C.O.M., ai volontari di truppa congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione per l'iscrizione all'albo prefettizio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 del Ministero dell'interno;

2) ad attivarsi immediatamente per riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata (requisiti la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno dal vigente secondo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931) non solo a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un anno come volontari di truppa delle Forze armate, come previsto dalla citata disposizione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche,

espressamente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari;

3) ad apportare, entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, ove necessario ad incrementare la sicurezza delle aree urbane in particolare come forma di contrasto al terrorismo, le opportune modifiche alla legge 226/2004 circa le modalità di reclutamento di cui all'articolo 16 e 18, con particolare riferimento alle polizie locali, finalizzate all'esaurimento delle liste dei militari che hanno prestato servizio di leva, senza demerito, in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordi-

namento civile e a ordinamento militare, in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta, nella misura non superiore ai 500 all'anno;

4) ad apportare, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto, le opportune modificazioni legislative finalizzate alla possibilità, per i militari che hanno prestato servizio di leva, senza demerito, in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti, di accedere ai concorsi per le Forze di polizia e sicurezza, con particolare riferimento alle polizie locali.

## ALLEGATO 2

**7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni I e IV,

premessi che:

nel 1917 (decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917) 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi vennero assunti con la denominazione di « carabinieri ausiliari », necessari a coprire le necessità dell'Arma durante il periodo di guerra in essere;

nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945) venne disposto il reclutamento « volontario » di carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di leva nell'Arma dei carabinieri stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di tre mesi presso le legioni allievi, godessero del trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (lire 50.000);

la legge 11 febbraio 1970, n. 56, aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella « dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio »;

in seguito alla sospensione del servizio di leva con la legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano, e del successivo 28

gennaio in quella di Benevento, sono terminati i corsi dei carabinieri ausiliari;

ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, è riservato ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno (ovvero in rafferma annuale) in servizio o in congedo. Invece un militare congedatosi senza demerito dopo avere prestato servizio per un anno presso la stessa Arma dei carabinieri, non può partecipare ai concorsi banditi da quest'ultima;

tale disparità di trattamento derivante direttamente dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, risulta per i firmatari del presente atto irragionevole ed illogica onde risulta costituzionalmente di dubbia legittimità in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

la legge n. 226 del 2004 come è noto, è ispirata dalla volontà di snellire i ranghi delle forze armate e al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria;

in quest'ottica è stato ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei carabinieri e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela a giudizio dei firmatari del presente atto palesemente irragionevole in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione, all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza;

in data 11 febbraio 2014 è stata assegnata alle Commissioni I e IV della Camera dei deputati la petizione n. 521 presentata dal signor Simone Donazio in qualità di portavoce nazionale del comitato carabinieri ausiliari con la quale si chiede di poter equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate;

in data 13 ottobre 2014 è stata assegnata in Commissione IV della Camera dei deputati la petizione n. 751 presentata dal signor Maurizio Taccola con la quale si chiede l'immissione in servizio del personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto;

in passato sono già state presentate diverse interrogazioni parlamentari, mozioni ed emendamenti da diversi schieramenti politici con l'intenzione di rivendicare quanto denunciato dai carabinieri ausiliari in congedo, pur senza mai aver ottenuto riconoscimenti di nessun tipo in termini di equiparazione giuridica ed in palese contrasto con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e in deroga alla vigente normativa;

il secondo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 8 del 2014, prevede che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le regioni, provveda all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e che costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate,

impegnano il Governo

ad attivarsi immediatamente per riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata (requisiti la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno dal vigente secondo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931) non solo a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un anno come volontari di truppa delle Forze armate, come previsto dalla citata disposizione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma anche, espressamente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia.

**(8-00178)** « Rizzo, Cozzolino, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Basilio ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 15

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro dell'Economia e delle Finanze Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.**

**Atto n. 295.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore* per la II Commissione, avverte che sono pervenute ulteriori osservazioni della

Consob sul provvedimento in discussione, che sono messe a disposizione dei componenti delle Commissioni. Fa presente, altresì, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha rappresentato l'interesse ad essere audito in merito allo schema di decreto legislativo in titolo. Al riguardo, d'intesa con il Presidente della VI Commissione e del relatore per la medesima Commissione, rileva che la ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere e gli altri impegni delle Commissioni II e VI non consentono di poter procedere a delle audizioni. Per tale ragione verrà chiesto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti di trasmettere alle Commissioni delle note scritte, che verranno poi messe a disposizione dei deputati. Nel rammentare, inoltre, che le Commissioni dovranno esprimere il parere entro mercoledì 25 maggio prossimo, invita i gruppi a far pervenire eventuali osservazioni entro martedì 17 maggio prossimo venturo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) .....

16

ALLEGATO 1 (*Proposta di documento finale*) .....

21

ALLEGATO 2 (*Proposta di documento finale*) .....

24

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale*) .....

26

ALLEGATO 4 (*Proposta di documento finale*) .....

28

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori (*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

18

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 13.40

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa. (COM(2015)192final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno.

(COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico.

(COM(2015)633 final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale.**

(COM(2015)634final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni.**

(COM(2015)635final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome del collega Basso, presenta una proposta di documento finale relativa alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final) (*vedi allegato 1*) e una proposta di documento finale relativa alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) (*vedi allegato 2*). Sottolinea, in particolare, i profili relativi alla tutela dei minori e alla linguistica computazionale, anche al fine di implementare il livello di fiducia che, come emerso dalle audizioni, risulta un elemento fondamentale e ineludibile per lo sviluppo del commercio elettronico. Ritiene che le Commissioni abbiano svolto un lavoro proficuo e di grande interesse, e che, anche grazie alle audizioni, abbiano potuto approfondire e affrontare puntualmente una serie di questioni di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra le proposte di docu-

mento finale relative rispettivamente alla proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015) 627 final) (*vedi allegato 3*), alla Comunicazione sui contratti nel settore digitale per l'Europa (COM(2015) 633 final) e alla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) (*vedi allegato 4*). Con riferimento a quest'ultima, sottolinea che i relatori hanno inteso porre una condizione che auspica sia tenuta nella massima considerazione dal Governo italiano e rappresentata nelle sedi europee, volta ad escludere la pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di *profiling*, sottolinea che il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo *on-line* – di chiedere un consenso informato e libero. Osserva altresì che si deve prestare la massima attenzione alla tutela dei minori, secondo la migliore tradizione giuridica italiana. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 3, comma 1 della direttiva, nella parte in cui prevede che i contenuti digitali possano essere forniti anche in cambio di una controprestazione « non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato », potrebbe consentire ai genitori o ai soggetti che hanno la patria potestà di cedere dati di minori che potranno essere oggetto di pratiche commerciali. Ritiene, al riguardo, che potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito, vietando, in ogni caso, la possibilità di trasferimento o cessione di dati relativi a minori, a prescindere dalla titolarità del contratto.

Paolo COPPOLA (PD) ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto e li invita, al fine di rendere più efficace il mercato digitale, a valutare l'inserimento, all'in-

terno delle proposte di documento finale, di due elementi: il primo relativo alla possibilità, da parte del consumatore, di effettuare un controllo e una comparazione dei prezzi dei prodotti, effettuabile grazie alla sempre maggiore standardizzazione dei relativi parametri, al fine di metterlo nelle condizioni di operare una scelta maggiormente consapevole; il secondo relativo alla possibilità di utilizzare, per la distribuzione delle merci nel cosiddetto ultimo miglio, dispositivi a guida automatica, come già sperimentato in altri Paesi.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che gli atti in esame pongono questioni molto delicate in termini di sicurezza dei dati forniti e di *privacy* che ritiene debbano essere richiamati dai relatori nelle proposte di parere in esame.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, chiede al collega Coppola di voler trasmettere una proposta di integrazione relativamente alla prima questione sollevata di carattere molto tecnico. Sottolineata la rilevanza delle osservazioni del deputato Vico, riterrebbe utile inserire nelle proposte di documento finale un invito al Governo a tenere conto in sede europea delle osservazioni e delle condizioni poste.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, in ordine alle considerazioni svolte dal collega Vico, fa presente che all'interno della strategia complessiva per il mercato unico digitale i temi della *cyber security* e della *privacy* costituiscono elementi di grande rilievo, sui quali è in corso di definizione la normativa a livello di Unione europea. Ritiene pertanto che, in relazione agli atti che saranno adottati, potranno essere opportunamente segnalate le questioni evidenziate dal collega Vico.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.**

**C. 3564 Tentori.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva il collega Catalano relatore per la IX Commissione. Invita pertanto il deputato Senaldi, relatore per la X Commissione, ad intervenire per svolgere eventuali ulteriori considerazioni.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, comunica ai colleghi della IX Commissione Trasporti che presso la Commissione Attività produttive ha iniziato l'esame congiunto di alcune proposte di legge in materia di *home restaurant* e di *bed sharing*. Al riguardo, sottolinea come vi siano profili fiscali da affrontare per la disciplina di tali attività che sono connessi ai contenuti dell'articolo 5 della proposta di legge in esame che, a suo avviso, deve costituire la cornice entro cui inquadrare le disposizioni recate da altri provvedimenti di carattere settoriale sull'economia della condivisione in esame presso altre Commissioni.

Mattia FANTINATI (M5S) sottolinea l'importanza di una regolamentazione quadro della cosiddetta *sharing economy* al fine di disciplinare in modo più puntuale le specifiche attività di *home restaurant* e di *bed sharing*. Al riguardo, ritiene opportuno regolare tali attività dal punto di vista fiscale industriale e commerciale all'interno di una cornice normativa in cui siano definite le disposizioni comuni ai diversi aspetti della *sharing economy*, al fine di evitare un'eccessiva e pernicioso frammentazione della legislazione in materia.

Veronica TENTORI (PD), pur riconoscendo la rilevanza di una regolamentazione fiscale della *sharing economy*, ritiene siano prioritarie le questioni definitorie e quelle relative all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina così come disciplinate dall'articolo 2 della proposta di legge a sua prima firma.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dalla collega Tentori, ritiene necessario un intervento normativo a carattere organico relativo alla cosiddetta economia della condivisione che presenza aspetti trasversali a più settori produttivi difficilmente riconducibili ad unità. Appare opportuno, pertanto, definire preliminarmente l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, evidenziando i profili che occorre regolamentare, fra i quali vi sono senz'altro i temi della sicurezza del lavoro, della salute e della disciplina fiscale. Ciò al fine di evitare un'eventuale frammentazione della legislazione sulle attività riconducibili all'economia della condivisione. Ritiene infine opportuno svolgere alcune audizioni per approfondire gli aspetti più rilevanti della proposta di legge in esame.

Vincenzo GAROFALO (AP), osserva che il tema oggetto della proposta di legge in esame è attuale e si configura come un elemento di grande rilievo per il futuro, tale da condizionare gran parte dell'economia dei prossimi anni. Osserva che, oltre alla proposta in esame, ci sono

numerose iniziative in discussione relative a singoli servizi, che dimostrano l'attenzione del Parlamento al riguardo. Giudica assai rilevante il tema della regolamentazione fiscale, affinché non si affaccino sul mercato operatori che si pongano in concorrenza con altri operatori che prestano i medesimi servizi, non sottostando però alle medesime regole. Giudica necessario determinare esattamente il perimetro della proposta di legge, definendo esattamente cosa si intende per economia condivisa e prevedendo una regolamentazione che garantisca una concorrenza leale, soprattutto attraverso l'imposizione di regole fiscali applicabili in maniera uniforme a tutti gli operatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel concordare sul carattere trasversale a più settori produttivi della disciplina che le Commissioni si accingono ad esaminare, evidenzia la necessità di prevedere norme a tutela dei cittadini consumatori e concorda con la proposta avanzata di svolgere un breve ciclo di audizioni. Potranno altresì essere individuati alcuni soggetti ai quali chiedere un contributo scritto utile ai fini dell'approfondimento delle tematiche inerenti il provvedimento in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene opportuno che le Commissioni possano condividere gli elementi conoscitivi e la documentazione raccolta nell'esame dei provvedimenti di rispettiva competenza che trattano aspetti specifici riconducibile alla materia dell'economia della condivisione.

Ivan CATALANO (Misto), *relatore per la IX Commissione*, giudica opportuno che le Commissioni procedano ad effettuare un numero limitato di audizioni, potendo chiedere ai soggetti che non interverranno in audizione di inviare memorie scritte con proposte e suggerimenti utili a precisare il testo in esame. Ritiene in ogni caso opportuno sentire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita i

rappresentanti dei gruppi a segnalare ai relatori e alle segreterie delle Commissioni i soggetti da chiamare in audizione entro il prossimo giovedì 19 maggio. Si potrà successivamente prevedere un ufficio di

presidenza congiunto in cui definire il programma delle audizioni. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Strategia per il mercato unico digitale in Europa » COM(2015)192;

considerato che:

la comunicazione si inserisce nell'ambito della Strategia Europa 2020, che ha introdotto l'Agenda digitale europea come una delle sette iniziative faro, con l'obiettivo di definire una strategia per il mercato unico del digitale basato su Internet superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo entro il 2020 l'accesso a velocità di Internet superiori tramite reti di nuova generazione (NGA);

la comunicazione si prefigge di creare le condizioni per cui i cittadini e le imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online*, in condizioni di concorrenza leale e con standard elevati di protezione dei consumatori e dei dati personali;

in particolare, si prefigura l'abbattimento delle barriere che inibiscono l'attività *online* transfrontaliera, tra cui le differenze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché i diversi regimi IVA applicati;

nelle previsioni della Commissione, dalla realizzazione della Strategia potrebbe derivare un aumento del PIL europeo di 415 miliardi di euro;

la Commissione stima che nel prossimo decennio la maggior parte delle attività economiche si svolgeranno in ambiente digitale per cui, affinché le imprese dell'UE possano mantenere la loro competitività, sarà necessario procedere sulla strada della digitalizzazione di tutti i settori;

gli obiettivi indicati dalla Commissione europea appaiono pienamente condivisibili; tali obiettivi debbono, tuttavia, tradursi in misure puntuali che ne consentano la concreta attuazione;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

*con le seguenti osservazioni:*

a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra veloce, anche attraverso finanziamenti a valere sul bilancio dell'Unione europea;

b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti *big data* (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di *marketing*), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne *social*, di *marketing*, di profilazione, di *direct e-mail marketing*, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;

c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo;

d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l'*e-commerce*, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione *online* delle imprese, anche transfrontaliere;

e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente

per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello *Small Business Act*; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i *big data*) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;

f) per prodotti quali ad esempio l'*e-book*, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali;

g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;

h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali;

i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla

conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già

previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;

j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole *value gap* tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (*provider*, motori di ricerca, aggregatori, *social network*) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni COM(2015)635;

considerato che:

le vendite al dettaglio *online* sono in costante aumento: già oggi circa il 50 per cento dei consumatori dell'UE effettua acquisti *online* per i vantaggi che offrono in termini di mezzi e di ampiezza dell'offerta disponibili, sebbene la percentuale vari significativamente da paese a paese;

la proposta di direttiva mira ad armonizzare integralmente la normativa dell'Unione europea applicabile alla vendita *online* e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative difformi, superando così le differenze attualmente esistenti nei diversi ordinamenti. Mentre, infatti, le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore, quali i criteri di conformità, i rimedi diversi dal recesso e le modalità per il loro esercizio, sono regolati in termini diversi dagli Stati membri;

tali differenze costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle vendite *online* per cui i consumatori, riponendo scarsa fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, optano per l'acquisto entro il territorio nazionale, in tal modo disponendo di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi;

al fine di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, viene stabilito che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale;

rispetto alla normativa vigente, i consumatori vengono favoriti perché non si prevede più a loro carico l'obbligo di denunciare il difetto del bene entro il termine di due mesi, mentre l'onere a carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali;

la proposta prevede, inoltre, una gerarchia di opzioni a disposizione dell'acquirente che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore di rifiutare di pagare qualsiasi parte del prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti-

vamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;

b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri, dischi, soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di *design*, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;

c) va valutato se le tutele a favore del consumatore, previste dagli articoli 9 e seguenti, che subordinano la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto alla preventiva

richiesta di riparazione o sostituzione del prodotto, costituiscano effettivamente un progresso delle garanzie rispetto a quanto previsto nell'ordinamento nazionale dall'articolo 1492 del codice civile, in base al quale il compratore, in caso di vizi, può scegliere tra riduzione del prezzo e risoluzione del contratto;

d) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;

e) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;

f) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;

g) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno COM(2015)627;

considerato che:

la rapida diffusione dei servizi di contenuti *online* e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti *online* anche oltre le frontiere nazionali;

sussistono ancora molti ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori che si trovino temporaneamente in altro Stato membro, derivanti essenzialmente dalle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi;

l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi *online* e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti;

la proposta intende garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* e prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba

garantire a un abbonato che si trovi temporaneamente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne;

la proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dai portatori di interesse: non impone l'obbligo di assicurare la portabilità ai fornitori che prestano servizi a titolo gratuito senza la verifica dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbliga i fornitori a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lascia le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento;

ai fini della localizzazione della prestazione del servizio la proposta prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente in materia di diritto d'autore;

la proposta prevede l'inapplicabilità tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, delle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti-

vamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva,

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* è opportuno definire il concetto di presenza « temporanea » dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;

*b)* in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qua-

lità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;

*c)* considerato che il regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;

*d)* occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;

*e)* in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.

ALLEGATO 4

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final);**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).**

### PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni IX e X,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico COM(2015)633 e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale COM(2015)634;

considerato che:

il mercato dei prodotti a contenuto digitale nell'UE è in rapida espansione, in particolare per quanto riguarda i settori delle applicazioni mobili, della musica e dei videogiochi;

tuttavia attualmente circa il 56 per cento di coloro che accedono a contenuti online transfrontalieri incontra difficoltà di accesso o di *download*;

allo stato attuale, non ci sono rimedi specifici a livello UE per i difetti del prodotto a contenuto digitale. In particolare, gli utenti non sono adeguatamente tutelati quando non riescono a scaricare i prodotti, quando i prodotti sono incompatibili con altri *hardware/software* ovvero

quando gli stessi non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il computer; tali limiti discendono in larga parte dal fatto che per lo più si tratta di contratti per adesione tipizzati;

i contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di servizio, di locazione, di vendita), e prevedono rimedi diversificati a tutela del consumatore, tali da ingenerare incertezze sul piano giuridico nelle imprese che intendano operare a livello transfrontaliero riguardo ai loro obblighi e negli utenti in merito ai loro diritti;

la proposta reca disposizioni sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi;

la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, *download* effettuato dal consumatore, trasmissione in *streaming*);

è previsto che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali;

nell'ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633);

esprimono altresì una valutazione positiva sulla proposta di direttiva (COM(2015)634),

*con la seguente condizione:*

relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto *profiling* commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di « etichettare » il cliente, mediante operazioni di classifica-

zione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di *profiling*, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo *on-line* – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione « non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato », potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;

b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	32
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisciocchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3709, 3788 e 3811</i> ) .....	36
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i> .....	50
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica</i> ) .....	37
Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
AVVERTENZA .....	45

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.**

**C. 2937, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 2937, già approvata all'unanimità dal Senato il 4 marzo 2015 e non modificata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia

l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

Osserva che l'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo articolo 601-*bis*.

Il primo comma del nuovo articolo 601-*bis* punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Il secondo comma del nuovo articolo 601-*bis* punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte: l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi; la pubbliciz-

zazione o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico. L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

L'articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 del codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*bis*, del codice penale), di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L'articolo 3 del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-*bis* della legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-*bis* (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto. L'articolo 22-*bis*, comma 1, punisce la condotta di colui che svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Andrebbe, a suo avviso, valutato se tale fattispecie risulti assorbita dall'ampia formulazione del nuovo articolo 601-*bis* del codice penale, che copre anche le condotte di quanti, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procurano o trattano organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Infine, l'articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del

1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge introduce e modifica fattispecie penali, ed è dunque riconducibile alla materia « ordinamento penale », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi**

**Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato il 22 gennaio 2014, e concernente un intervento sul Testo Unico in materia di edilizia con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.

La riforma conferma, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema a doppio binario, che vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio,

ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell'autorità giudiziaria, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, l'articolo 1 del provvedimento novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, cosiddetto Codice del paesaggio).

L'individuazione di alcuni criteri di priorità costituisce una prassi operativa già in uso presso alcune Procure della Repubblica. Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione (articolo 1, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo n. 106 del 2006, così come modificato): agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera *d*) e delle specificità del territorio di competenza, la priorità dovrà essere attribuita – di regola – agli immobili in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati (articolo 1, nuovo comma *6-bis*), del decreto legislativo n. 106 del 2006). Al riguardo, va rilevato che il testo non precisa se le tre fasce prioritarie (numeri 1), 2) e 3)) siano indicate in ordine decrescente oppure stiano tra loro sullo stesso piano. Specialmente nel primo caso (ordine decrescente), infatti, potrebbe rilevare, ai fini di una valutazione di ragionevolezza, la collocazione nella seconda fascia degli immobili costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità rispetto alla collocazione nella prima fascia di altri immobili (per esempio, gli immobili costruiti su area demaniale).

L'articolo *1-bis*, introdotto dalla Commissione giustizia, sostituisce l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La riforma conferma che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere al prefetto, ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la riforma aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione; la riforma estende, peraltro, la possibilità prevista per il prefetto di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione, anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione. L'articolo *1-ter*, anch'esso introdotto in sede referente, istituisce presso il

Ministero delle infrastrutture un fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali, previo parere della Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti. L'erogazione delle risorse finanziarie dovrà essere garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle somme entro 10 anni. L'articolo 1-*quater*, infine, costituisce presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali (oneri calcolati in 10 milioni di euro per il 2016). Tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del testo unico dell'edilizia e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. Rammenta che l'articolo 31, comma 4-*bis*, del testo unico in materia di edilizia stabilisce che l'autorità competente, constatata l'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale

nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. La gestione della banca dati è attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale, che dovrà garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie ordinamento penale e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione) e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). La giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011). Con riferimento all'articolo 1-*quater*, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione). Fa notare che all'articolo 1-*quater*, comma 3 andrebbe valutata, sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.**

**C. 2800 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che l'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Paesi e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche.

L'Accordo è finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Con riferimento al contenuto, il testo si compone di un breve preambolo e 19 articoli.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. L'articolo 4, infine, di-

spone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.**

**C. 3260 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan a livello dei rispettivi Ministeri dell'interno, firmato a Roma il 5 novembre 2012, è conforme al modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con altri Paesi extraeuropei. L'accordo individua e definisce le diverse tipologie di reati che mira contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo e fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. Anche i reati contro il patrimonio culturale dei due paesi sono oggetto dell'Accordo in esame.

L'Analisi di impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge evidenzia come il contesto internazionale richieda l'intensificazione della collaborazione di polizia in un'area strategica quale può essere considerata quella in cui è ubicato l'Azerbaijan, che costituisce un

crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di vario tipo nel territorio europeo, per non parlare dei capitali che potrebbero affluire nelle casse di gruppi terroristici. L'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan è composto di 12 articoli.

Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra i Ministeri dell'interno di Italia e Azerbaijan, fatto a Roma il 5 novembre 2012, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 57.861 euro annui a decorrere dall'anno 2015; di questi, 36.207 euro costituiscono oneri valutati, mentre 21.654 euro sono oneri autorizzati. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015-2017, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si segnala a riguardo l'opportunità dell'aggiornamento della copertura. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009 ), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie Politica estera e rapporti internazionali dello Stato e Ordine pubblico e sicurezza, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed h) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.25.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disciplina dei partiti politici.**

**Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini,**

C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3709, 3788 e 3811).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge: C. 3709 a prima firma del deputato Parrini recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche », C. 3788 a prima firma del deputato Cristian Iannuzzi recante « Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » e C. 3811 a prima firma del deputato Pisicchio recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato della proposta di legge C. 2839 Marco Meloni e abb., recante « Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », è scaduto alle ore 10 di mercoledì 11 maggio.

Comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Avverte, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti articoli aggiuntivi: Caparini 6.04, che dispone l'abolizione dell'assegno vitalizio dei membri del Parlamento, dei consiglieri regionali in

carica e già cessati dal mandato; Invernizzi 6.06, che prevede per i sindacati l'obbligo di pubblicazione del bilancio d'esercizio; Invernizzi 6.05, che vieta ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

Fa, altresì, presente che sono stati presentati gli articoli aggiuntivi Invernizzi 3.01 e 3.02, che apportano modifiche alla legge n. 52 del 2015 recante « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati ». In particolare l'articolo aggiuntivo Invernizzi 3.01 elimina il riferimento ai capilista bloccati, mentre l'articolo aggiuntivo Invernizzi 3.02, modifica i presupposti per il ricorso al ballottaggio, nonché i meccanismi di ripartizione dei seggi elettorali.

Ricorda, a tal proposito, che nella seduta della Commissione del 19 aprile scorso, facendo seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che l'esame del provvedimento debba restare circoscritto alla materia dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e ai connessi profili, disciplinati dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, presenti in alcune delle proposte di legge abbinata, relativi ai requisiti e alle modalità per la presentazione delle liste di candidati anche con riferimento al rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Nella medesima seduta si è altresì convenuto che non rientrano nell'ambito di esame della Commissione ulteriori e diversi profili di modifica della disciplina elettorale e che sarebbero state dichiarate inammissibili proposte emendative non rientranti nel perimetro sopra definito. Alla luce di quanto sopra riportato ritiene che debbano essere considerati inammissibili gli articoli aggiuntivi Invernizzi 3.01 e 3.02.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della**

**Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone alla Commissione, a seguito delle valutazioni svolte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di chiedere al Governo di trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, una relazione tecnica, relativa alla quantificazione finanziaria degli oneri recati dal progetto di legge in esame. Sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sentito il rappresentante del Governo, propone di chiedere che la relazione tecnica sia trasmessa alla Commissione entro il 15 giugno 2016.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una commissione di inchiesta monocratica sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.**

**Doc. XXII, n. 65 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 5 maggio scorso, si conclude l'esame preliminare della proposta di legge in oggetto e che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato al prossimo lunedì 16 maggio alle ore 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.**

**C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**

**C. 3558 Dambruoso.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, desidera esprimere innanzitutto sottolineare la sua volontà di accostarsi alla materia oggetto della proposta di legge Dambroso, Manciuoli e altri « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista » (A.C.3558) – con la cautela e il rispetto dovuti quando si affronta un tema che certamente investe la contemporaneità, ma lo fa con implicazioni culturali, politiche, storiche e religiose. Anche per questo sottolinea come senta in modo particolare la responsabilità del ruolo di relatrice e il suo primo impegno sarà discutere con la Commissione e con il Presidente il percorso più favorevole a conseguire la condivisione più ampia sul testo che si sarà in grado di adottare. Crede che serviranno un confronto serio in Commissione assieme – ed è una richiesta che anticipa – a una scelta qualificata di esperti, esponenti del governo, delle istituzioni e associazioni interessate e personalità da ascoltare proprio per consentire alla Commissione l'approfondimento dei diversi profili (politico-sociale, religioso, culturale, e ovviamente costituzionale) della disciplina che avvia qui il suo esame. Sulla base di questa premessa esporrà nella sua relazione le linee di fondo della proposta di legge, ma ritiene altresì utile provare a collocare quegli indirizzi in una cornice e un contesto che ne motivino innanzitutto la natura e il merito.

Rileva che quando si parla del terrorismo di matrice jihadista non si evoca semplicemente una minaccia possibile. Con quella definizione l'Europa descrive oggi un attacco che non ha precedenti alla sicurezza delle nostre popolazioni e ad alcuni valori della nostra civiltà. L'assalto del 7 gennaio di un anno fa alla redazione parigina di Charlie Hebdo, e poi quello del 13 novembre scorso, sempre a Parigi, con la strage del Bataclan dove è rimasta uccisa la nostra Valeria Soresin, sono solo gli ultimi attentati progettati e condotti a termine nel perimetro europeo. Assai più lungo sarebbe l'elenco delle tragedie se si rivolgesse lo sguardo a Paesi che da molto più tempo sono oggetto di un conflitto per

l'egemonia su regioni strategiche negli equilibri globali (è dell'altro ieri l'ultima ennesima strage di civili in Iraq).

Ricorda che alcuni mesi fa Papa Francesco ha riassunto questa realtà nell'immagine brusca di un mondo immerso in una « terza guerra mondiale a pezzi ». Di questo conflitto l'estremismo e il fondamentalismo jihadista sono certamente uno degli interpreti più pericolosi e aggressivi. Ma proprio questa consapevolezza deve indurre governi e parlamenti a una linea di prevenzione senza la quale contrasto e repressione possono non bastare.

Da questo punto di vista ha ragione chi sostiene che in questa guerra « non basta vincere, bisogna soprattutto convincere ». Affermazione che sollecita una prima distinzione essenziale tra fenomeni di radicalizzazione – presenti, anche se per fortuna in forme ancora marginali – e quell'estremismo jihadista che, seppure con gradazioni diverse, è parte integrante del fenomeno terroristico. Tornerà più avanti sulla risposta che l'Unione europea ha scelto di attrezzare, in anni recenti, su entrambe queste dimensioni. Ma ripete che nel tratteggiarne i profili questa è la prima distinzione da avere presente se vogliamo circoscrivere ambiti e destinatari della legge che stiamo discutendo.

Impostata così, è evidente che la nostra riflessione non può né deve racchiudersi nella sintesi di un « conflitto di civiltà » tra Occidente e Islam. Bisogna sempre ricordare che la minaccia nei nostri confronti non viene genericamente dall'Islam, ma da una sua componente ideologicamente armata e operativamente violenta. È un punto da non rimuovere fosse solo perché parliamo di una popolazione – quella musulmana – che ammonta a circa un miliardo e mezzo di persone nel mondo. Il che significa la seconda religione più diffusa sul pianeta, dopo i due miliardi di cristiani. Dinanzi a numeri simili è doveroso riferirsi non a un Islam generico, ma a Islam molto diversi, con differenze profonde che investono l'approccio al testo del Corano, le pratiche giuridiche e la stessa etica individuale nella vita quotidiana.

L'ultima considerazione di ordine più generale che desidera svolgere riguarda un elemento temporale. L'estremismo jihadista si è manifestato con maggiore virulenza negli ultimi tre o quattro decenni. In particolare sul terreno religioso (o politico-religioso) non saremmo, quindi, alle prese con un fondamentalismo ispirato da un « ritorno alle origini », ma al contrario da una contrapposizione alle matrici originarie della tradizione islamica.

Rileva come queste prime rapide considerazioni aiutano a cogliere il senso di una prevenzione per fenomeni di radicalizzazione che, senza equiparazione con l'estremismo jihadista, rappresentano un pericolo e un'insidia per la qualità della nostra convivenza. Lo si coglie facilmente anche dal fatto che molto si è discusso – e non a caso – sulle radici dei responsabili degli attentati più recenti a Parigi e Bruxelles. Parliamo quasi sempre di giovani o giovanissimi nati e cresciuti in quelle stesse città oggetto del loro odio. Si tratta dunque di immigrati di seconda o terza generazione reclutati al terrorismo jihadista dopo un percorso di avvicinamento e fidelizzazione che può generare la scelta di un vero e proprio arruolamento. Per altro è solo dell'altro ieri la notizia dell'arresto a Bari di un gruppo di giovani sospettati di appartenenza e affiliazione allo jihadismo. A commento di quel fatto alcuni esperti hanno richiamato il pericolo di un incremento della fascia che potremmo definire dei « simpatizzanti » dell'Isis.

Naturalmente bisogna aggiungere che a ogni nazione corrisponde una diversa evoluzione storica. Ciò significa che se parliamo di integrazione dell'immigrazione musulmana numeri e politiche applicati dai diversi Stati riflettono quelle differenze. Per quanto riguarda il nostro Paese, la modesta proiezione coloniale dell'Italia – per altro indirizzata verso territori scarsamente abitati come fu nel caso della Libia – non è paragonabile agli effetti di lungo periodo della colonizzazione francese. E anche questa diversa biografia delle nazioni ha generato realtà sociali e sentimenti collettivi ancora a noi parzialmente estranei.

Desidera su questo punto aprire una parentesi, evidenziando che l'ultimo numero di *Limes* (la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo) è dedicato interamente al tema delle periferie e ad alcune implicazioni che esso ha anche sulle nostre tematiche. Nell'editoriale si rammenta un episodio per molti versi simbolico e rivelatore di queste differenze. L'episodio è quello del 6 ottobre del 2001, quando allo *Stade de France*, l'incontro di calcio tra Francia e Algeria – il primo di sempre – venne sospeso a qualche minuto dalla fine perché – cita – « migliaia di spettatori francesi, ma di origine nordafricana, che già avevano fischiato la Marsigliese, invasero il campo al grido « Algeria! Algeria! ». Alcuni tra loro inneggiando a Osama bin Laden ». Sottolinea che 6 ottobre del 2001 significa meno di un mese dopo le Torri Gemelle. Quell'incidente turbò profondamente l'opinione pubblica francese che della sua mescolanza (*mixité*) – nella società come nello sport – aveva fatto a lungo un esempio di integrazione virtuosa lungo il modello definito « assimilazionista ».

Forse alcuni dei componenti della Commissione sanno che quello stadio è situato nel comune di Saint-Denis a poca distanza da Parigi. Si tratta di una storica roccaforte operaia che dalla metà degli anni sessanta si è trasformata per la presenza crescente di un forte insediamento etnico nordafricano. Oggi quell'area viene descritta come un enorme agglomerato periferico – alcuni la qualificano una *banlieue-monde* – di fatto crocevia dei collegamenti tra Parigi e Bruxelles.

Si tratta di un territorio dove hanno trovato appoggi e copertura alcuni terroristi della cellula franco-belga protagonisti degli attentati del 13 novembre dell'anno scorso a Parigi e del 22 marzo di quest'anno a Bruxelles. Naturalmente sarebbe un errore fare derivare da singoli episodi o contesti una equazione tra periferie e radicalizzazione o reclutamento all'estremismo jihadista. Molto più assennato è misurarsi col rilievo di strategie di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione con una attenzione particolare agli ambiti

sociali dell'integrazione nelle grandi aree urbane, alla dimensione culturale dell'educazione nelle scuole e nelle università, alla prevenzione e recupero dei detenuti di religione musulmana nelle carceri. Questa appena esposta è almeno in parte la cornice che delimita la riflessione e iniziativa all'esame della Commissione. Riflessione e iniziativa che, come accennato, si inseriscono nel processo avviato da organismi e istituzioni europee e internazionali con una serie di misure destinate, soprattutto in una materia come questa, a funzionare da bussola per gli indirizzi e le scelte del legislatore nazionale.

Pensa al solco tracciato dalla risoluzione 2.178 adottata con voto unanime dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014. In quella risoluzione venne posto l'accento sull'azione di contrasto dell'estremismo violento e sul bisogno di fondere le misure repressive con un approccio preventivo. Soprattutto venne posta la necessità di farlo in una collaborazione stretta con i soggetti della società civile e le comunità di riferimento. Come accennato, anche l'Europa si è mossa nel tempo per attrezzare una strategia condivisa sull'emergenza sicurezza e prevenzione. In particolare, già nel 2005 il Consiglio Europeo aveva adottato una strategia antiterrorismo centrata su quattro pilastri: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta. Quella strategia è stata successivamente aggiornata con un'attenzione specifica rivolta al contrasto di fenomeni di radicalizzazione e reclutamento. Le priorità indicate per un'azione a livello europeo sono: promuovere la sicurezza, la giustizia, le pari opportunità per tutti; fare in modo che la voce dell'opinione maggioritaria prevalga su quella dell'estremismo; sostenere campagne e messaggi antiterrorismo; contrastare radicalizzazione e reclutamento nelle file del terrorismo *online*; formare e coinvolgere esperti in prima linea in ambiti e settori diversi; aiutare le persone e la società civile a essere più resilienti; sostenere iniziative di disimpegno dalla radicalizzazione; promuovere ricerche e studi sull'andamento del reclutamento.

L'altra priorità della strategia antiterrorismo dell'Unione Europea è la protezione dei cittadini e delle infrastrutture. Per il perseguimento di queste finalità, l'Unione Europea si è concentrata su alcuni settori: rafforzare le capacità di risposta a livello nazionale; migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra polizia e autorità giudiziarie; contrastare le fonti di finanziamento del terrorismo; prepararsi, in uno spirito di solidarietà, a gestire e minimizzare gli effetti di eventuali attacchi sul territorio europeo. Il 28 aprile 2015 la Commissione Europea ha presentato un'Agenda europea sulla sicurezza 2015-2020 che individua la prevenzione al terrorismo e la lotta alla radicalizzazione come una delle sfide più urgenti (assieme alla lotta alla criminalità organizzata e a quella alla criminalità informatica). Successivamente, in occasione della riunione informale dei capi di Governo del 12 febbraio di quest'anno, all'indomani degli attentati di Parigi, si è sottolineata l'urgenza di un approccio globale con una dichiarazione che ha chiesto di adottare, in conformità alle Costituzioni nazionali, misure adeguate: per individuare e rimuovere dalla Rete contenuti di promozione del terrorismo; promuovere campagne a sostegno della tolleranza, non discriminazione, libertà fondamentali, dialogo interreligioso; attivare iniziative in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro, integrazione sociale; predisporre azioni e iniziative nelle carceri, adattate alle circostanze nazionali e alle necessità dei soggetti coinvolti; sviluppare strumenti per individuare segni precoci di radicalizzazione, scambi di informazioni, supporto di operatori sociali, rappresentanti religiosi, programmi di riabilitazione.

È necessario aggiungere che il 25 novembre dell'anno scorso il Parlamento europeo ha adottato una propria risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei. In quel testo si invitava la Commissione a definire un piano d'azione per il contrasto a tali fenomeni e si invitano gli Stati membri a coordinare le loro strategie anche attraverso una condivisione delle

informazioni e la creazione di reti di esperti. Si indicavano, tra le altre scelte, gli obiettivi di una relazione annuale sullo stato di sicurezza in Europa, lo scambio di buone pratiche tra i diversi Stati anche per contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri, la formazione specializzata del personale penale, religioso, delle ONG, che interagiscono coi detenuti, e infine programmi educativi volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società. Per altri dettagli di questo e di altri provvedimenti rimanda alla scheda tecnica predisposta dagli uffici della Camera.

In questo quadro l'Italia ha svolto una funzione importante come si è avuto modo di verificare nel corso del dibattito in Aula e nelle Commissioni con audizioni e interventi di Ministri, soggetti preposti alla sicurezza, operatori e studiosi. Una funzione maturata forse anche per l'esperienza accumulata negli anni di contrasto al terrorismo interno e nella lotta a mafie e criminalità, in parte vinta e in parte ancora da debellare. Nel corso di questa legislatura, in particolare, è giusto segnalare la conversione in legge del decreto-legge numero 7 del 2015, recante norme di contrasto al terrorismo, anche internazionale, di coordinamento delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Anche in questo caso per una più completa ricostruzione del contenuto di quell'importante decreto rinvio alla scheda tecnica. Con questo quadro sistemico della legislazione europea e internazionale, passa ad esaminare il merito della proposta di legge Dambruoso, Manciuoli e altri che si propone di integrare norme e misure per meglio contrastare i rischi di radicalizzazione e l'allargarsi dell'estremismo jihadista. Come è scritto nella relazione di accompagnamento la proposta di legge sceglie di intervenire in modo specifico sulla fase della prevenzione ritenuta essenziale per un contrasto efficace e duraturo nel tempo.

La proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge nel disciplinare misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista sulla base degli eventi terroristici su scala internazionale. Nel comma 2 viene indicato il compito della Repubblica nel favorire la de-radicalizzazione e il recupero sociale, culturale e professionale dei soggetti coinvolti.

L'articolo 2 prevede attività di formazione specialistica per gli appartenenti alle Forze di polizia da individuare con decreto del Ministero dell'interno, con lo scopo di coadiuvare il personale a riconoscere e a interpretare i segnali di simpatia alla radicalizzazione o di disponibilità all'estremismo.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, sistema nel quale è previsto confluiscano tutte le informazioni su soggetti e situazioni da monitorare per un contrasto adeguato dei fenomeni terroristici.

La proposta di legge interviene poi sulle misure di prevenzione tra i più giovani in ambito scolastico, con linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso assieme al monitoraggio sulle iniziative delle istituzioni scolastiche.

In particolare si intende favorire l'accesso di studenti e docenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con studenti e docenti di altre nazionalità.

L'articolo 5 prevede interventi per l'inserimento dei soggetti a rischio, individuati dal Sistema informativo, nel mondo del lavoro prevedendo un accesso a cooperative sociali e percorsi specifici di inserimento.

L'articolo 6 affronta il tema della propaganda jihadista tramite la Rete e prevede un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo finalizzato anche a promuovere una informazione corretta sui temi oggetto di campagne di prevenzione. Crede vada sottolineato l'impegno a utilizzare tale portale anche per diffondere il principio dell'u-

guaglianza di genere sancito dalla nostra Costituzione. E lo dice sapendo quanto il tema della condizione delle donne, dei diritti umani e personali in particolare delle bambine e delle ragazze, sia parte fondante di quel dialogo che tutti devono promuovere e radicare. Infine si affronta la questione del trattamento penitenziario teso alla rieducazione di soggetti condannati e internati per reati di questa natura.

Concludere con due brevi considerazioni più personali. La prima è che desidera ringraziare deputati e deputate che hanno proposto l'esame di questo testo che, comunque la si pensi, induce ad accelerare un programma d'azione e ad affinare ragionamenti e proposte su come oggi la Repubblica, le istituzioni, tenendo fermi principi e valori costituzionali, debbano fare convivere uno spirito laico, la libertà e la sicurezza, nel solco delle migliori virtù civiche del nostro Paese, avendo ben chiara la rotta tracciata in anni recenti dalla Carta Europea dei Diritti della Persona. Si tratta di temi enormi per l'Occidente e per quell'Europa dove ogni modello mostra oggi i suoi limiti.

La seconda considerazione è che questa proposta, come sempre, è perfezionabile, integrabile, migliorabile. La sua opinione è che possa divenire lo spicchio di un insieme (fatto di pensiero, studi, norme) necessario per aiutare a riflettere e ad agire. Del resto è quanto sta accadendo in Francia dopo il rapporto del deputato Sébastien Pietrasanta, intitolato « La deradicalizzazione: strumento di lotta contro il terrorismo ». E come sta avvenendo in Inghilterra, Germania e altri Paesi. Da questo punto di vista è certa che saranno d'aiuto comparazione e schede del Servizio Studi della Camera.

Aggiunge che questa può essere anche l'occasione per riaprire il capitolo, complesso ma decisivo, delle intese religiose, magari sperimentando la strada di intese limitate alle associazioni e comunità già ora disponibili a sottoscrivere una carta dei valori comune. Anche così si faciliterebbe un'azione di prevenzione e recupero nelle carceri con l'ingresso selezionato di operatori e Imam e si discuterebbe forse

in modo più sereno e condiviso anche il nodo controverso della costruzione di nuove moschee sul territorio nazionale. Crede sia una strada di saggezza anche per dare maggiore forza a quella larga maggioranza musulmana aperta, dialogante e disponibile a una condivisione dei principi di civiltà e tolleranza.

Diceva all'inizio della sua relazione che siamo un Paese finora meno esposto alla contaminazione e penetrazione di cellule fondamentaliste. E questo è anche il frutto della nostra storia oltre che di periferie sociali e fisiche forse meno esplosive che altrove. Ma ritiene che bisogna fare attenzione, perché questo è lo stesso Paese che può risultare molto permeabile alle mode, quelle belle e quelle drammaticamente brutte e cupe.

Da questo punto di vista crede sarà interessante capire quanto siano catturabili – e non solo nelle periferie – giovani spinti all'incognito da un vuoto di senso, da solitudini, da « cattivi maestri ». L'attrazione verso la radicalizzazione si contrasta anche con la risposta a quella domanda di senso. E lo si fa con luoghi aperti, cultura, scuola, progetti collettivi, sport.

Su questo piano – valutando le migliori esperienze realizzate in altri paesi – va costruito un Osservatorio nazionale aperto ad associazioni, esperti e istituzioni preposte, con compiti di analisi, ricerca e monitoraggio sociale e culturale dei fenomeni di radicalizzazione. Un Osservatorio che proprio per le sue caratteristiche e funzioni deve coltivare uno sguardo interdisciplinare non schiacciato unicamente su un approccio di tipo repressivo.

E ciò anche allo scopo di mantenere una rigorosa distinzione tra la sfera, costituzionalmente tutelata, della libera espressione di opinioni e convincimenti individuali e l'espressione di radicalizzazioni che rientrano nella sfera oggetto di una necessaria azione di prevenzione dell'estremismo e della violenza.

Aggiunge un'ultima nota che le sta particolarmente a cuore. C'è un enorme campo d'azione (prevenzione e formazione) che riguarda le donne e le giovani

donne. Quelle donne che da sempre sono l'antidoto più potente a ogni fondamentalismo. E dunque tanto più è un dovere nostro contrastare le libertà violate di quelle nostre « sorelle » e « figlie » che nell'ansia di una identità negata preferiscono il *burqa* o la follia estremista. Ecco perché solo la prevenzione può salvarci da mali peggiori. Prevenzione qui, prevenzione nei territori delle guerre e di popoli affamati, prevenzione nella sicurezza e nel dialogo. Se ci si mette nello spirito di corrispondere a queste esigenze, non dubita che il percorso che si sta per intraprendere guiderà verso soluzioni e scelte ragionevoli, giuste, condivise.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Doc. XXII, n. 42 Coppola.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2016.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lunedì 9 maggio scorso, alle ore 14. Comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 1 e che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.1 e 2.2 (*vedi allegato 5*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 1.1, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*); esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 1.2 e parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 1.4, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Cozzolino 1.7 e 1.5. Sottanelli 1.8 e Boccadutri 1.6 in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Cozzolino 1.4, se riformulato; altrimenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Danilo TONINELLI (M5S), in qualità di cofirmatario, riformula gli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.4 e ritira gli emendamenti Cozzolino 1.7 e 1.5.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.4 così come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cozzolino 1.1 (nuova formulazione) (*vedi allegato 5*), respinge l'emendamento Cozzolino 1.2 e approva gli emendamenti Cozzolino 1.3 e 1.4 (nuova formulazione) (*vedi allegato 5*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cozzolino 1.4 (nuova formulazione), sono assorbiti gli emendamenti Sottanelli 1.8 e Boccadutri 1.6.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, illustra i propri emendamenti 2.1 e 2.2, di carattere tecnico, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.1 e 2.2 del relatore (*vedi allegato 5*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Atto n. 291.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili*

*C. 2244 Plangger e C. 3064 Sberna.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento penale e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione) e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni ( articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

preso atto che l'articolo 1 del provvedimento novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di

priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

considerato che nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione (articolo 1, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo n. 106 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del testo in esame): agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione;

rilevato in proposito che il testo non precisa se i richiamati criteri di priorità siano indicati in ordine decrescente oppure stiano tra loro sullo stesso piano e rilevato altresì che, nel caso siano indicati in ordine decrescente, andrebbe valutata, sotto il profilo della ragionevolezza, la collocazione degli immobili costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità come secondo criterio di priorità rispetto alla collocazione come primo criterio di

priorità degli immobili costruiti su area demaniale, indicati tra gli altri alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento;

osservato, quindi, che l'articolo 1-*quater*, comma 1, costituisce presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali, prevedendo, al comma 3, che tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati;

precisato che il richiamato articolo 1-*quater*, al comma 3, stabilisce che il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva, e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente;

richiamata l'esigenza di valutare tale disposizione alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa atteso che non vi è corrispondenza tra

destinatario dell'obbligo di immissione dei dati e soggetto tenuto al pagamento della sanzione;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a) si chiarisca se i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili siano indicati in ordine decrescente oppure siano posti sullo stesso piano, valutando, nel primo caso, la ragionevolezza dell'ordine di priorità alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

b) all'articolo 1-*quater*, comma 3, sia valutata sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 (C. 2800 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2800 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012  
(C. 3260 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3260 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012»,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Disciplina dei partiti politici. (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio)**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.

2. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivide e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.

**1. 2.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle cittadine.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle cittadine.*

**1. 1.** Centemero.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con pari diritti e opportunità, alla formazione dell'indirizzo politico e alle decisioni pubbliche a carattere nazionale e locale, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

**1. 3.** Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.

1-ter. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivide e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.

**1. 4.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Personalità giuridica e statuto dei partiti politici).*

1. I partiti politici, nonché tutti i soggetti comunque denominati, che hanno l'obiettivo di concorrere a determinare la politica nazionale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.

3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

4. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici, il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la citata Commissione comunica alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla prefettura-UTG competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima Commissione trasmette alla prefettura-UTG competente ogni modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

**1. 01.** Mucci, Prodani.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Definizione di metodo democratico dei partiti e dei movimenti politici).*

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.

2. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivide e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.

3. Lo statuto del partito o del movimento politico deve conformarsi in modo chiaro e non diversamente interpretabile ai principi di uguaglianza, democrazia e partecipazione. Lo statuto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, definisce il progetto politico del partito o del movimento e ne disciplina l'organizzazione e l'ordinamento interni a base democratica stabilendo:

a) le modalità per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e la relativa iscrizione, ammissione, eventuali dimissioni o esclusione alla stessa;

b) le modalità di partecipazione attraverso le quali gli iscritti esercitano il proprio diritto per la determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito o del movimento e le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;

c) le modalità di selezione degli organi interni e dei candidati per le elezioni amministrative e politiche;

d) gli organi competenti ad assumere misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti;

e) la realizzazione di un sito *internet* che garantisca un'attività di diffusione delle attività e la possibilità per gli iscritti di confrontarsi per il raggiungimento di una politica condivisa; inoltre, il sito *internet* può essere utilizzato anche a fini di promozione pubblicitaria, limitatamente a scopo di autofinanziamento purché dichiarato;

f) che i contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, previo consenso alla pubblicità dei dati, possono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.

3. Elementi costitutivi del metodo democratico del partito o del movimento politico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono:

a) il riconoscimento, a ciascun iscritto all'anagrafe degli stessi diritti e degli stessi doveri;

b) l'attribuzione, a ciascun iscritto, del diritto di concorrere in uguale misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito o del movimento politico;

c) la partecipazione di ciascun iscritto agli organi collegiali secondo le modalità previste nello statuto;

d) il riconoscimento, a ciascun iscritto, del diritto di parola, di proposta e di voto nell'ambito degli organi collegiali di cui fa parte, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

e) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale;

f) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo;

g) gli organi di direzione politica e di rappresentanza legale, le rispettive competenze e le modalità di elezione degli stessi da parte degli iscritti.

## 2. 17. Cristian Iannuzzi.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. I cittadini possono concorrere alla determinazione della politica nazionale organizzandosi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati in conformità alla presente legge.

2. Le regole di funzionamento interno dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono determinati liberamente dagli iscritti e dagli aderenti. Salvo quanto diversamente previsto negli accordi associativi, ai partiti e gruppi politici organizzati si applicano le disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute, come integrate dalla presente legge.

3. In particolare, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

a) le decisioni sono adottate a maggioranza dall'assemblea degli associati o iscritti; tutti gli associati o iscritti devono essere convocati dall'organo amministrativo con congruo preavviso e informati degli argomenti all'ordine del giorno;

b) l'amministrazione è affidata a un organo amministrativo nominato dall'assemblea degli associati o iscritti con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla deliberazione;

c) le deliberazioni dell'assemblea degli associati o iscritti e degli altri organi sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del partito, movimento o gruppo politico o di qualunque associato o iscritto;

d) l'esclusione di un associato o iscritto è deliberata dall'assemblea, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dello statuto, dell'accordo associativo

o della presente legge, gli associati o iscritti a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati hanno sempre diritto di ricevere, su richiesta, copia dello statuto o dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché, ai fini dell'impugnazione delle delibere adottate dagli organi, copia della delibera impugnata, e di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, incluso l'elenco degli associati o iscritti aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione effettuata con strumenti informatici o telematici, devono essere messe a disposizione dell'associato o iscritto che intenda impugnare la deliberazione tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.

**2. 33.** Mazziotti Di Celso.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I cittadini si associano in partiti, movimenti e gruppi per concorrere a determinare la politica nazionale attraverso l'elaborazione di programmi per il governo del Paese e delle comunità locali, la formazione, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche.

**2. 32.** Naccarato.

*Al comma 1, sostituire le parole da: favorita fino alla fine del comma con le seguenti: anche dai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati.*

**2. 12.** Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 1, sostituire le parole: visioni ideali con le seguenti: culture politiche.*

**2. 35.** Roccella.

*Al comma 1, dopo le parole: comunità locali aggiungere le seguenti: regionali, nazionali e europee.*

**2. 18.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole: la formazione politica aggiungere le seguenti: , il periodico confronto con gli iscritti, i cittadini e i corpi intermedi.*

**2. 15.** D'Alia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.*

**2. 10.** Centemero.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , facendo anche ricorso ad elezioni primarie per la scelta delle candidature.*

**2. 16.** D'Alia.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 13.** Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'azione politica, l'organizzazione interna e il funzionamento dei partiti si fondano sul rispetto dei principi democratico e pluralista, sulla massima trasparenza interna e sulla contendibilità dell'indirizzo politico e delle cariche interne. È diritto degli iscritti partecipare, in modo uguale e senza discriminazioni, in tutti i livelli territoriali, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito e alle deliberazioni riguardanti: le modifiche statutarie, i diritti e doveri degli iscritti, l'organizzazione interna, le cariche di partito, la scelta delle candidature elettorali.

**2. 19.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Al comma 2, sostituire le parole da: La vita interna fino a: osservanza con le seguenti: Il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: assicurata con la parola: assicurato.*

**2. 14.** Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2, dopo le parole: iniziativa politica aggiungere la seguente: liberamente.*

**2. 36.** Sisto.

*Al comma 2, dopo la parola: improntate aggiungere le seguenti: al più ampio e attivo coinvolgimento di donne e giovani e.*

**2. 28.** Vargiu.

*Al comma 2, dopo le parole: metodo democratico aggiungere: e al rispetto dell'equilibrio di genere.*

**2. 6.** Centemero.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « ai sensi dell'articolo 49 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 49 e 51 ».

**2. 7.** Centemero.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I partiti e movimenti politici hanno natura di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Unitamente alla domanda di riconoscimento, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico del partito o del movimento politico.

**2. 20.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* dopo la lettera a), è inserita la seguente:

*a-bis)* sistema di garanzia democratica, ovvero previsione di primarie fra

tesserati del partito, ovvero assemblee con voto a maggioranza, o altra maggioranza qualificata fra membri del partito, per la nomina alle seguenti cariche interne ai partiti:

- 1) Segreteria;
- 2) Presidenza;
- 3) Organo di garanzia;
- 4) Tesoreria.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ove iscritti fino alla fine della lettera, con le seguenti: previa iscrizione obbligatoria nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto che deve essere conforme al sistema di garanzia democratica di cui alla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3;*

*sopprimere la lettera b);*

*alla lettera c), sostituire il comma 1-bis), con il seguente:*

*1-bis)* ricusa le liste presentate da partiti, o gruppi politici organizzati che non siano iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, o che abbiano depositato uno statuto non conforme a quanto previsto dalla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge;

*all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

*1-bis.* Le norme di trasparenza previste dal presente articolo si applicano anche in riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

*alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Senato*

della Repubblica, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

**2. 37.** Zaccagnini, Quaranta.

*Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:*

d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni di terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**2. 24.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:*

d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni che ne assicurano terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**2. 21.** Mucci, Prodani.

*Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d) sostituire la parola: accesso con la seguente: iscrizione.*

**2. 22.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

«f) le modalità e gli strumenti per promuovere e assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature, nelle cariche elettive e negli organismi collegiali e direttivi, a tutti i livelli, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione».

**2. 8.** Centemero.

*Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

«f) le modalità per assicurare la parità tra i sessi e la partecipazione dei giovani negli organismi collegiali e per le cariche elettive, anche in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».

**2. 29.** Vargiu.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*2. 11.** Centemero.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*2. 23.** Invernizzi.

*Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h) dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.*

**\*\* 2. 25.** Mucci, Prodani.

*Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h) dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.*

**\*\* 2. 26.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) le modalità con cui sono assicurate le risorse per l'attuazione e il sostegno dell'equilibrio di genere ».

## 2. 9. Centemero.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) le elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali ».

## 2. 30. Vargiu.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto dell'equilibrio di genere ».

## 2. 5. Centemero.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « al funzionamento interno » sono inserite le seguenti: « , all'equilibrio di genere »;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: « dei candidati », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e degli eletti »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte a sostenere la formazione, la rappresentanza e l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e alle campagne elettorali. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al presente comma ».

## 2. 4. Centemero.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il fondo è utilizzato per sostenere e accrescere la formazione, la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella vita politica. »;

b) al comma 5, dopo le parole: « sono annualmente suddivise » sono inserite le seguenti: « dalla Commissione »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 5 sono iscritte in un distinto capitolo del bilancio del partito; le spese sostenute attraverso l'utilizzo delle medesime risorse sono illustrate in apposito allegato al rendiconto di esercizio ».

## 2. 1. Centemero.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I partiti politici promuovono l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche

elettive, in modo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

## 2. 2. Centemero.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Al comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascuna lista di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali »;

b) al quarto periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

## 2. 3. Centemero.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

a) il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

## 2. 34. Mazziotti Di Celso.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico, il movimento politico o i gruppi politici organizzati e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di proprietà degli iscritti al partito politico, al movimento o al gruppo politico organizzato ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.

## 2. 01. Mucci, Prodani.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Funzionamento democratico e partecipazione degli iscritti).*

A garanzia del funzionamento democratico e della piena partecipazione degli iscritti alla vita e alle scelte del partito politico, lo Statuto deve indicare:

a) i principi e i valori che definiscono l'identità del partito, le forze sociali o gli interessi che si intendono rappresentare, gli obiettivi programmatici dell'azione politica, nonché gli strumenti interni che vincolino i suoi organi e rappresentanti al loro rispetto, in tutti i livelli territoriali;

b) le modalità di iscrizione al partito, comprensive di termini certi per l'accettazione della domanda, i casi di esclusione;

c) l'indicazione dell'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; c) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201; membri componenti della CONSOB;

d) strumenti a garanzia della pubblicità delle cariche interne, degli elenchi degli iscritti, dei sostenitori e dei finanziatori, dello stato patrimoniale del partito e dei suoi bilanci in tutte le sue articolazioni organizzative e territoriali;

e) i diritti e i doveri degli iscritti;

f) l'espresso riconoscimento del diritto: 1) ad una informazione completa e trasparente sulle modalità di partecipazione e sulle attività del partito; 2) di esprimere le proprie opinioni in tutte le fasi della formazione della volontà del partito; 3) di proporre documenti di indirizzo, mozioni e ordini del giorno; 4) di candidarsi alle cariche monocratiche o assembleari; 5) di votare, anche con scrutinio segreto: modifiche statutarie, mozioni congressuali, ordini del giorno; 6) di eleggere democraticamente: membri degli organismi assembleari, esecutivi, di garanzia, cariche di vertice, candidature alle elezioni; 7) di ricorrere all'organo di garanzia per violazioni dello statuto o dei regolamenti;

g) le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di violazione di diritti e doveri;

h) il rappresentante legale, il numero e la composizione degli organi del partito e delle cariche monocratiche, a livello nazionale e territoriale, delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità, con espressa indicazione: 1) delle modalità di elezione, convocazione, durata, rinnovo e revoca di ogni organo o carica; 2) dei doveri di pubblicità e rendicontazione periodica delle attività degli organi con funzioni esecutive e di rappresentanza; 3) delle misure a garanzia dell'imparzialità e l'indipendenza degli organi di garanzia rispetto agli organismi esecutivi e alle cariche rappresentative del partito; 4) delle procedure di controllo su poteri e funzioni degli organi esecutivi e di garanzia; 5) dell'incompatibilità fra funzioni di garanzia e ruoli esecutivi o cariche direttive o di vertice;

i) le procedure per la convocazione e la partecipazione libera e democratica de-

gli iscritti alle assemblee congressuali, la cadenza e le modalità di regolamentazione delle assemblee congressuali nazionali e locali, la garanzia di congrui intervalli temporali fra la previa celebrazione dei congressi locali e il congresso nazionale;

j) le procedure specifiche e aggravate per modificare lo Statuto, il simbolo, la denominazione del partito politico, quale esclusiva competenza dell'organismo assembleare degli iscritti;

k) i casi e le modalità di accesso agli organi di garanzia, in modo che siano assicurati celerità e trasparenza del procedimento, doppio grado di giudizio, diritto di difesa e contraddittorio fra le parti;

l) misure volte a garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi in tutti gli organismi del partito e nelle candidature per le competizioni elettorali, a tutti i livelli territoriali e istituzionali;

m) diritti delle minoranze e misure che ne garantiscono la rappresentanza proporzionale negli organismi di partito, nonché il riconoscimento della Presidenza negli organi di garanzia, in tutti i livelli territoriali;

n) procedure e criteri trasparenti e verificabili di selezione delle candidature per le elezioni in tutti i livelli territoriali, che assicurino il diritto di elettorato passivo e la partecipazione libera e attiva di tutti gli iscritti, da effettuarsi nel rispetto del massimo pluralismo democratico;

o) modalità e strumenti di finanziamento del partito, norme e procedure di rendicontazione e pubblicità interna della gestione finanziaria, partecipazioni esterne e collegamenti a fondazioni o altri soggetti che svolgano attività di formazione, promozione o informazione a carattere politico;

p) norme a garanzia dell'autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali e criteri di ripartizione delle risorse fra le strutture centrali e periferiche del partito;

q) i casi e le procedure di scioglimento, chiusura, commissariamento delle articolazioni territoriali e successivo rinnovo democratico delle cariche, da garantirsi in tempi certi e con modalità che ne garantiscano la massima trasparenza, partecipazione e controllo da parte degli iscritti.

**2. 02.** Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Istituzione di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati).*

1. È istituita, presso il Ministero degli Interni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la « Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati », di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, con il compito di individuare, entro sei mesi dall'istituzione della stessa, sistemi vincolanti di garanzia democratica all'interno dei partiti e gruppi politici organizzati, in particolare in riferimento all'elezione delle principali cariche interne, quali Segreteria, Presidenza, Organi di garanzia, nonché Tesoreria, che assicurino la piena conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della Costituzione in tema di trasparenza e democrazia interna ai partiti e ai gruppi politici organizzati.

3. Il Presidente e i componenti della Commissione sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro dell'interno.

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo.

**2. 03.** Zaccagnini, Quaranta.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).*

1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.

2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.

3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.

4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.

5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge

2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita sezione della Corte dei conti, di seguito denominata « Commissione », composta dai componenti del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

**2. 04.** Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).*

1. Al decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo delle Camere sono pubblicate entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento »;

b) all'articolo 5, comma 3:

1) le parole da: « Ai finanziamenti e ai contributi » fino a: « presente comma, » sono soppresse;

2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.000 »;

4) il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi;

c) all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 18.000 euro annui »;

d) all'articolo 10, comma 8, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 18.000 »;

e) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici »;

3) il comma 4-bis è abrogato;

4) al comma 6, le parole: « 30.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ».

**2. 05.** D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni.

**ART. 3.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3.**

*(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando il soggetto che ne ha la titolarità »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

il Ministero dell'interno trasmette tempestivamente copia dello statuto, depositata unitamente al contrassegno ai sensi del primo comma, alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che verifica la sussistenza nello statuto dei seguenti requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste:

1) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

3) le modalità di selezione delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati;

4) l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, i relativi partiti e gruppi politici organizzati devono presentare contestualmente ai loro statuti anche una dichiarazione congiunta nella quale sono indicate le modalità di selezione delle candidature comuni. Il Ministero dell'interno trasmette anche tali dichiarazioni alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei

rendiconti dei partiti politici per la relativa verifica.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici effettua le verifiche previste ai commi ottavo e nono entro 48 ore e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno »;

b) all'articolo 16:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro i medesimi termini comunica altresì l'esito della verifica di cui all'articolo 14 relativa alla sussistenza dei requisiti minimi di trasparenza nello statuto »;

2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici abbia rilevato che i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a modificarlo o a integrarlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso »;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a modificare o a integrare i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto ai sensi dell'articolo 14 »;

4) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e gruppo politico organizzato che depositi congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 14. In tale ipotesi, ove lo statuto di uno o più partiti o movimenti politici sia stato ritenuto non conforme ai predetti obblighi, gli altri sono tenuti a rendere una comunicazione entro le successive 24 ore al Ministero dell'interno con cui dichiarano che intendono comunque presentare la lista »;

c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o movimenti politici organizzati nel caso in cui i requisiti minimi di trasparenza nello statuto non siano risultati conformi alle disposizioni dell'articolo 14 ».

### 3. 8. Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i partiti fino alle parole: collegi plurinominali nonché con le seguenti:* Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra, nonché.

### 3. 1. Invernizzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: partiti aggiungere le seguenti: , i movimenti.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a):*

*al numero 1), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti: , del movimento;*

*al numero 2), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti: , del movimento.*

*Al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) ovunque ricorrano, le parole: « partito o gruppo politico organizzato » sono sostituite dalle seguenti: « partito, movimento o gruppo politico organizzato » e le parole: « partiti o gruppi politici organizzati » sono sostituite dalle seguenti: « partiti, movimenti o gruppi politici organizzati ».*

### 3. 2. D'Alia.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: partiti aggiungere la seguente: , movimenti.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), al punto 1) e al punto 2), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti: , del movimento.*

### 3. 11. Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: intendono presentare aggiungere le seguenti: , anche in forma aggregata,.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo:* Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di liste comuni di candidati, ciascuno dei relativi partiti e gruppi politici organizzati deve presentare il proprio statuto ovvero la dichiarazione di cui al precedente periodo e, per quanto riguarda il requisito di cui al n. 3), le modalità di selezione dei candidati comuni.

### 3. 14. Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* nei collegi plurinominali.

**3. 10.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* nei singoli collegi plurinominali *aggiungere le seguenti:* indicando il soggetto che ha la titolarità del contrassegno medesimo.

**3. 30.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* , ove iscritti nel registro *fino a:* notaio, *con le seguenti:* il proprio statuto, anche se non iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.

**3. 27.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* il proprio statuto *aggiungere le seguenti:* , con allegato l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti *internet* che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato.

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4) l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti *internet* che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato.

*Al medesimo comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole:* dello statuto *aggiungere le seguenti:* , con il relativo allegato;

*all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole:* dello statuto *aggiungere le seguenti:* , con il relativo allegato.

**3. 7.** D'Alia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio,.

**3. 12.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* ovvero, in mancanza, una dichiarazione.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b):*

*al punto 1) sostituire le parole:* la dichiarazione *con le seguenti:* lo statuto;

*al punto 2) sostituire le parole:* la dichiarazione *con le seguenti:* lo statuto.

**3. 13.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* dichiarazione *aggiungere le seguenti:* , al fine esclusivo di darne conoscenza all'esterno.

**3. 3.** D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* legale rappresentante *aggiungere le seguenti:* risultante dal proprio statuto,;

*Conseguentemente, dopo il n. 3) aggiungere il seguente:*

4) gli organi del partito o gruppo politico organizzato cui compete, in base allo statuto, l'eventuale modifica degli elementi minimi di trasparenza di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3).

**3. 28.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, ese-

cutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi;

**3. 29.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) l'organo interno del partito o gruppo politico organizzato responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale;

**3. 26.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque esplicitate attraverso un regolamento ispirato a criteri democratici e competitivi.*

**3. 18.** Vargiu.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.*

**3. 4.** Centemero.

*Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), aggiungere i seguenti:*

3-bis) l'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; c) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e) membri della Commissione nazionale per la società e la borsa;

3-ter) le modalità atte ad escludere i casi di conflitto di interesse.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Accesso ai benefici di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).*

Per l'ammissione dei partiti e dei gruppi politici organizzati ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è necessario che nello statuto o nella dichiarazione di trasparenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge ricorra quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 3-bis) dell'articolo 3.

**3. 24.** D'Attorre, Quaranta, Costantino.

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:*

3-bis) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale;

3-ter) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo;

3-quater) lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi.

**3. 17.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

3-bis) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale.

**3. 16.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:*

3-bis) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo.

**3. 15.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

4) il soggetto titolare del simbolo utilizzato come contrassegno elettorale, e, nel caso in cui il soggetto titolare del simbolo sia diverso dal partito o gruppo politico organizzato che presenta la lista, l'indicazione del titolo che ne consente l'utilizzo.

**3. 19.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

4) gli organi del partito o gruppo politico organizzato cui compete l'eventuale modifica degli elementi minimi di trasparenza di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3).

**3. 25.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 48 ore con le seguenti: cinque giorni.*

**3. 5.** Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 1, lettera b), n. 1) aggiungere in fine il seguente periodo: È esclusa qualsiasi valutazione di merito del Ministero dell'interno sul contenuto della dichiarazione di trasparenza.*

**3. 20.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 6.** Roccella.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis) dopo le parole: da partiti, aggiungere le seguenti: da movimenti.*

*Conseguentemente, al capoverso 1-ter), dopo le parole: da partiti, aggiungere le seguenti: da movimenti.*

**3. 21.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-bis), con il seguente:*

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici organizzati in assenza del deposito dello statuto in conformità all'articolo 14, primo comma.

**3. 22.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il presente articolo si applica anche in riferimento alla partecipazione alle elezioni del Senato della Repubblica.

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Camera dei deputati, inserire le seguenti: e del Senato della Repubblica.*

**3. 9.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione »;

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole: « tra quelli che non sono capolista »;

c) all'articolo 1, comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: « , dapprima i capolista nei collegi, quindi »;

d) all'articolo 2, comma 4 , capoverso comma 2, sopprimere le seguenti parole: « e il nominativo del candidato capolista »;

e) all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: « da un candidato capolista »;

f) all'articolo 2, comma 26, capoverso ART. 84, sopprimere le parole: « a partire dal candidato capolista e successivamente ».

**3. 01.** Invernizzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 1 », comma 2, dopo la parola: « ballottaggio » inserire le seguenti: « da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate »;

b) all'articolo 1, comma 8, capoverso « ART. 14-ter » sopprimere la parola: « non » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza ».

**3. 02.** Invernizzi.

**(Inammissibile)**

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il contrassegno depositato; se il soggetto titolare del simbolo utilizzato come contrassegno è diverso dal partito o gruppo politico organizzato che presenta la lista, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito o gruppo politico ad utilizzare il simbolo;

**4. 1.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* l'indicazione del soggetto che ne ha la titolarità.

**4. 2.** Misuraca.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati con la seguente:* depositato.

**4. 3.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

**4. 4.** Misuraca.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) l'elenco dei finanziatori del partito o movimento politico, risultanti negli ultimi 3 anni di esercizio antecedenti alle elezioni.

**4. 5.** Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) ove disponibile, il bilancio dell'ultimo anno e l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo

1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi.

**4. 6.** Vargiu.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 8.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: corredate del curriculum vitae di ciascun candidato ed il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.*

**4. 9.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il curriculum vitae di ogni singolo candidato, qualora depositato all'atto della presentazione della lista.*

**4. 10.** Vargiu.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.*

**4. 7.** Centemero.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituita dalla seguente:*

*« l) le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso lo svolgimento di elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province*

*autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; ».*

**4. 11.** Mucci, Prodani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*ART. 4-bis.*

*(Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la selezione delle candidature).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio plurinominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;*

*b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo misure per assicurare l'equilibrio di genere;*

*c) prevedere che ciascun partito politico definisca i requisiti per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni primarie;*

*d) stabilire che gli elettori partecipino alle elezioni primarie previa registrazione;*

*e) assicurare che la registrazione di cui alla lettera d) avvenga con modalità*

informatica tramite i meccanismi di identificazione personale digitali previsti dalla normativa vigente;

f) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

g) prevedere, al momento del voto, il riconoscimento dell'identità degli elettori nei seggi presidiati dotati di una postazione informatica adibita al voto;

h) prevedere la possibilità di stampare una scheda con il voto espresso da inserire in un'urna predisposta accanto alla postazione informatica di voto ai fini di un eventuale controllo successivo;

i) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il risultato del voto sia vincolante per la formazione delle liste dei candidati;

l) prevedere che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza e l'anonimato;

m) prevedere che lo scrutinio dei voti avvenga a livello centrale con modalità informatiche;

n) prevedere che in ciascun collegio plurinominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;

o) provvedere all'istituzione di una commissione di esperti presso l'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità tecniche di svolgimento delle procedure di registrazione e di elezione di cui al presente comma;

p) prevedere forme di controllo per la verifica della corrispondenza del programma informatico utilizzato nei seggi di votazione con quello stabilito in sede di definizione delle modalità tecniche dalla commissione di cui alla lettera o).

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del

Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

**4. 02.** Mucci, Prodani.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo svolgimento delle elezioni primarie quale facoltà per i partiti,

movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro dei partiti politici;

b) prevedere che le elezioni primarie si svolgano a livello di collegio plurinominale;

c) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, movimento o gruppo politico organizzato iscritto nel registro può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;

d) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

e) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominali nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

f) prevedere che tutte le elezioni primarie si svolgano nel medesimo giorno;

g) prevedere misure per assicurare l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica e garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52, aventi tale finalità;

h) stabilire, per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior numero di voti sia nominato capopolista nel collegio e che gli altri candidati seguano nella lista secondo la graduatoria dei voti;

i) prevedere che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

l) provvedere all'istituzione di un fondo per la copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28

dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

#### 4. 01. D'Alia.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Partecipazione dei giovani alla vita politica).*

1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari almeno al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.

2. Ai fini di cui al comma 1, i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quadruplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.

#### 4. 03. D'Alia.

ART. 5.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rispettivi siti internet aggiungere le seguenti: ove attivati.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: istituiscono con la seguente: possono istituire.*

**5. 3.** Sisto.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.*

*b) all'articolo 6, comma 9, sopprimere le seguenti parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.*

**5. 1.** De Menech.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1 e.*

**5. 2.** Famiglietti.

*Sopprimere il comma 2.*

**5. 4.** Dieni, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Per i partiti fino a: di un proprio statuto con le seguenti: Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.*

**5. 12.** Gasparini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: , sono pubblicate fino alla fine del comma con le seguenti: è pubblicata la dichiarazione contenente gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo*

*comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge.*

**5. 7.** Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

*Al comma 2, dopo le parole: selezione delle candidature aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio di genere.*

**5. 5.** Centemero.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.*

**\* 5. 6.** Centemero.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.*

**\* 5. 9.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.*

**5. 11.** Misuraca.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.*

**5. 14.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A tal fine si devono osservare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

**5. 10.** Mucci, Prodani.

*Aggiungere, in fine, i seguente commi:*

3. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati pubblicano, entro il 15 luglio di ogni anno, nella sezione « Trasparenza » del proprio sito *internet* l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti *internet* che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato. Tale elenco è altresì trasmesso alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

4. In caso di violazione del comma 3, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

**5. 8.** D'Alia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

**5. 13.** Ferrari.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio

della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, e che siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Per ottenere l'esonero dalla sottoscrizione di cui al comma 1, i partiti, movimenti o gruppi politici di cui al periodo precedente devono altresì essere costituiti in gruppo consiliare all'inizio della consiliatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ovvero devono aver conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con contrassegno che richiami in tutto o in parte quello depositato. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico ovvero da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. ».

**5. 01.** Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti: , ove attivato,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: è pubblicato con le seguenti: possono pubblicare.*

**6. 8.** Sisto.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati,.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Ambito di applicazione).*

1. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, commi 1, 9, 10 e 11, per partiti, movimenti o gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

**6. 2.** Francesco Sanna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla Camera dei deputati con le seguenti: al Parlamento.*

**6. 5.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le loro articolazioni politico-organizzative.*

**6. 1.** Dadone, Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.*

**\*6. 6.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.*

**\*6. 9.** Centemero.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, entro il 15 febbraio ed il 15 luglio di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1.

*1-ter.* In caso di violazione dei commi 1 e 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

*1-quater.* Nel caso in cui i dati dell'elenco di cui al comma 1 risultino incompleti o non corrispondenti al vero la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

**6. 4.** D'Alia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

**6. 3.** Ferrari.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis)* I contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, devono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.

**6. 7.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.*

*Conseguentemente:*

*1. al comma 8, capoverso 5-bis), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.*

*2. al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.*

*3. al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.*

**6. 27.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 8, capoverso comma 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000;*

*al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.*

**6. 10.** D'Attorre, Quaranta, Costantino.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad euro 5.000 con le seguenti: ad euro 1.000.*

**6. 12.** D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) ovunque ricorrano, sostituire le parole euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.*

*b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500.000 »;*

*b) all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro annui »;*

*c) all'articolo 10, comma 8, le parole « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500.000 ».*

**6. 73.** Parisi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: « euro 5.000 » con le seguenti: « euro 2.500 ».*

*b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*« 13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: “euro 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 450.000”;*

*b) all'articolo 10, comma 7, le parole: “ 100.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “ 450.000 euro annui”;*

*c) all'articolo 10, comma 8, le parole: “euro 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 450.000” ».*

**6. 72.** Parisi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) ovunque ricorrano, sostituire le parole « euro 5.000 » con le seguenti: « euro 2.500 ».*

*b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

*13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifica-*

zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 400.000 »;

b) all'articolo 10, comma 7, le parole « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 euro annui »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 400.000 ».

#### **6. 71. Parigi.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 350.000 »;

b) all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 350.000 euro annui »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 350.000 ».

#### **6. 70. Parigi.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 »;

b) all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro annui »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 ».

#### **6. 69. Parigi.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.

b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250.000 »;

b) all'articolo 10, comma 7, le parole: « 100.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 250.000 euro annui »;

c) all'articolo 10, comma 8, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250.000 ».

#### **6. 68. Parigi.**

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che contenga un'apposita sezione nella quale il soggetto erogante possa prestare il proprio consenso, con le modalità di cui agli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,*

alla pubblicazione dello stesso con le modalità di cui al comma 9.

**6. 15.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 13.** Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Toninelli, Cozzolino.

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) del comma 3.*

**6. 14.** Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati alle erogazioni di cui al primo periodo le erogazioni di corrispettivi per attività di pubblicità o di sponsorizzazione, di importo che nell'anno sia pari o superiore a 5.000 euro, in favore dei soggetti di cui al comma 3.*

**6. 11.** D'Alia.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e loro articolazioni organizzative o territoriali;

**6. 19.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti o gruppi politici organizzati.*

**6. 16.** Famiglietti.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti e gruppi politici organizzati.*

**6. 21.** D'Alia.

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: provinciali e comunali con le seguenti: provinciali, comunali e sindaci.*

**6. 18.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: provinciali,.*

**6. 17.** De Menech.

*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

\* **6. 23.** Invernizzi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera f).*

\* **6. 28.** Centemero.

*Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nonché candidati a capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.*

**6. 22.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e g).

**6. 24.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).

\* **6. 29.** Centemero.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

h) fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).

\* **6. 20.** Invernizzi.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) fondazioni.

**\*\* 6. 25.** Mucci, Prodani.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) fondazioni.

**\*\* 6. 26.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , ovvero fino alla fine del medesimo comma.

**6. 31.** Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

Al comma 4, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: cittadini italiani.

**6. 30.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero l'estratto conto.

**6. 32.** Invernizzi, Simonetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: congiunte di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.

**6. 33.** Marco Di Maio.

Al comma 6, sostituire le parole: entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione con le seguenti: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della percezione dell'erogazione.

**6. 35.** Centemero.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi dalla con le seguenti: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo alla.

**6. 78.** Invernizzi, Simonetti.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

**6. 37.** Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non è richiesta la delibera dell'organo sociale competente qualora il versamento delle somme sia eseguito secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. »

b) al comma 3, dopo le parole: « senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario » aggiungere le seguenti: « ovvero senza che sia garantita la tracciabilità dell'operazione ai sensi di quanto disposto dal secondo comma, ».

**6. 34.** Gregorio Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro ».

b) al comma 3, dopo le parole: « senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario » aggiungere le seguenti: « per i contributi superiori a cinquantamila euro, ».

**6. 38.** Sisto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sostituire le parole: « 100.000 euro » con le seguenti: « 200.000 euro ».

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.*

**6. 36.** Sisto.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 2, anche nelle forme previste dai commi 4 e 5. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, di importo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere rese pubbliche esclusivamente previo consenso del soggetto erogante prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**6. 40.** Famiglietti, De Menech.

*Al comma 7, sopprimere le parole: Nel rispetto delle norme del presente articolo.,*

**6. 39.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*6. 44.** Misuraca.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*6. 45.** Gregorio Fontana, Sisto.

*Al comma 8, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.*

**6. 42.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

*Al comma 8, capoverso 5-bis), dopo le parole: provenienza e inserire le parole: l'esatta identità dell'autore.*

**6. 47.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.*

**\*6. 43.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.*

**\*6. 46.** Cristian Iannuzzi.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Nella sezione del sito *internet* di ciascun partito politico denominata « Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure », sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 2, anche nella forma di cui al comma 4, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 5. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

**6. 52.** Roccella.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Nella sezione del sito *internet* di ciascun partito o movimento politico denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 500 percepite nel corso di ciascun anno. Per ciascuna erogazione sono pubblicati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

**6. 57.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti: , ove attivato,*

*Conseguentemente, al medesimo comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sono pubblicate con le seguenti: possono essere pubblicate.*

**6. 54.** Sisto.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: partito politico con le seguenti: partito, movimento o gruppo politico organizzato.*

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: ad euro 5.000 aggiungere le seguenti: degli stessi.*

**6. 50.** Naccarato.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: superiore ad euro 5.000 con le seguenti: pari o superiore ad euro 1.000.*

**6. 48.** Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: nel corso di ciascun anno, sono inserite le seguenti: dai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b).*

**6. 53.** Parisi.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: ciascun anno inserire le seguenti: oltre che i proventi derivanti da servizi di promozione pubblicitaria sul sito stesso a scopo di autofinanziamento.*

**6. 56.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.*

**\*6. 58.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.*

**\*6. 62.** Dadone, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: euro 5000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 1.000 ed euro 5.000.*

**6. 79.** Lattuca.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 30.000.*

**6. 55.** Misuraca.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 22, comma 12, e con le seguenti: di cui all'articolo.*

**6. 51.** Fabbri.

*Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le erogazioni superiori a euro 15.000 devono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma e non necessitano di un previo consenso da parte del soggetto erogante.*

**6. 60.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 63.** Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole:* di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* avviene entro il 30 giugno ed il 31 dicembre successivi alla trasmissione di cui al comma 6.

*Conseguentemente, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:*

10. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno è pubblicato, a cura della Commissione, in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* del Parlamento italiano l'elenco dei beneficiari dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 2, anche nelle forme di cui ai commi 4 e 5, con indicazione dei nominativi dei soggetti eroganti, dei relativi importi e dell'anno di riferimento.

11. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che abbiano omesso di pubblicare sui rispettivi siti *internet* le erogazioni ricevute ai sensi dei commi 2, 4 o 5, o le abbiano pubblicate per un ammontare inferiore al vero, la Commissione applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al doppio della differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello pubblicato sul sito *internet*.

**6. 59.** D'Alia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è soppresso il seguente periodo: « Gli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».

**6. 61.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Al comma 10, sostituire le parole:* 30 aprile *con le seguenti:* 15 luglio.

**6. 64.** Famiglietti.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* euro 30.000 *con le seguenti:* euro 100.000.

**6. 67.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* euro 30.000 *con le seguenti:* euro 50.000.

**6. 65.** Toninelli, Cecconi, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole:* pari alla differenza *con le seguenti:* pari al triplo della differenza.

**6. 80.** Dadone, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole:* pari alla differenza *con le seguenti:* pari al doppio della differenza.

**6. 66.** Mazziotti Di Celso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, le parole: « Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Alle

fondazioni, alle associazioni e ai comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o da soggetti iscritti al medesimo partito o movimento politico, nonché alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati».

**6. 77.** Mazziotti Di Celso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. I partiti, i movimenti o i gruppi politici non organizzati che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo, perdono il diritto ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 per tutta la durata della legislatura.

**6. 74.** Roccella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.

**6. 75.** Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

13. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposizioni in materia di

trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta altresì al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

**6. 76.** Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART. 6-bis – (Trasparenza degli enti che sostengono direttamente i partiti politici) –*

*1. Le associazioni, le fondazioni, gli organi di informazione e stampa e i siti internet che sostengono direttamente l'attività politica di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono soggetti agli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati dagli articoli 5 e 6, dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dall'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.*

**6. 02.** D'Alia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). –*

*1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.*

*2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.*

*3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano*

in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:

a) partiti e movimenti politici;

b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;

c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).

**6. 07.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

1. Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

2-bis. L'ammontare complessivo delle risorse corrispondenti alle opzioni espresse sono corrisposte in proporzione alle opzioni espresse ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4.;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « corrisposte ai partiti », inserire le seguenti: « in proporzione alle opzioni espresse ».

**6. 03.** D'Attorre, Quaranta, Costantino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.

**6. 04.** Caparini, Invernizzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6-bis.**

*(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).*

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le

modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

**6. 06.** Invernizzi, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Trattenute sindacali).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:* Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sinda-

cati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

**6. 05.** Invernizzi, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).*

1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo il numero 3) inserire il seguente: « 3-bis) ai consiglieri metropolitani ».

b) sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Articolo 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 3-bis), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e in un'apposita sezione sul sito *internet* istituzionale, per quanto riguarda i consigli metropolitani, provinciali e comunali su apposito bollettino e in un'apposita sezione sul sito *internet* istituzionale. ».

**6. 01.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7. 1.** Invernizzi, Simonetti.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** Invernizzi.

Sopprimerlo.

**\*7. 3.** Sisto, Centemero.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).*

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.

**7. 5.** Parisi.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: « Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo » con le seguenti: « Gli enti territoriali possono stipulare con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-*

*legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo, ».*

**7. 4.** Centemero, Sisto.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**7. 6.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: previa disciplina della materia con apposito regolamento.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

2. Con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sottoposto al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione e le disposizioni di dettaglio.

**7. 8.** Roccella.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono fornire aggiungere le seguenti: , in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: , in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.*

**7. 7.** Sisto, Centemero.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che siano iscritti fino a: n. 13.*

**7. 9.** Nuti, Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Toninelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 13 aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati.

**7. 10.** Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti uno o più schemi di convenzione che gli enti territoriali possono adottare ai fini di cui al comma 1.

**7. 11.** D'Alia.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Norme in materia di trasparenza in ordine al finanziamento di fondazioni e associazioni politiche).*

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».

2. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con con-

tributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.

4. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive, di cui al comma 1, di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al medesimo comma 1.

5. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.

6. I contributi a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbli-

che o che siano presiedute e dirette da persone titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma erogati, sono iscritti nei bilanci dei soggetti donatori.

7. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 8 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.

**7. 06.** Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).*

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente: « 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento po-

litico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive ».

**7. 05.** Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disciplina fiscale ed agevolazioni).*

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. Sono inoltre esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 »;

b) al comma 2, dopo il capoverso Articolo 27-ter, è inserito il seguente:

ART. 27-ter. – 1. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 »;

c) al comma 3, dopo il capoverso Articolo 11-ter, è aggiunto il seguente:

Art.11-quater. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 »;

d) al comma 6, le parole « in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere » sono sostituite dalle seguenti: « prevedono ».

**7. 04.** Parisi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 in materia di bilanci).*

1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse.

**7. 01.** Gasparini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Cauzione per la presentazione delle liste di candidati).*

1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni.

**7. 03.** Parisi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sottoscrizione delle liste di candidati).*

1. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel regi-

stro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello ».

**7. 02.** Parisi.

ART. 8.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:* al comma 4, secondo periodo, le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione » sono sostituite dalle seguenti: « una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione ».

**8. 1.** Centemero.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* la sanzione amministrativa pecuniaria *aggiungere le seguenti:* pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione.

**8. 4.** Invernizzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) al comma 5, le parole: « la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione

omessa non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione».

## 8. 2. Centemero.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: al comma 5, le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria» aggiungere le seguenti: fino a un ventesimo delle somme pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione.*

## 8. 5. Invernizzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le somme rinvenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai partiti ai sensi della presente legge e delle altre leggi in materia ivi richiamate sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

## 8. 3. Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dandone, Toninelli, Nuti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

### ART. 8-bis.

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i partiti politici).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina in materia di partiti politici e di attività politica;

b) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche con riguardo alle disposizioni sulla regolamentazione della comunicazione politica;

c) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;

d) obblighi in materia di trasparenza;

e) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

3. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

## 8. 01. D'Alia.

## ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**9. 1.** Invernizzi, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è sostituito dal seguente: « Gli oneri di pubblicazione di cui al presente comma hanno rilievo pubblicitario. Ad essi non può essere opposta la tutela della riservatezza dei singoli finanziatori ».

**9. 2.** Mucci, Prodani.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:*

## ART. 10.

*(Elezioni primarie).*

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di sindaco, di sindaco metropolitano, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, di presidente della giunta regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i partiti e movimenti politici e le coalizioni tra i medesimi possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per l'elezione della Camera dei deputati.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per l'elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

## ART. 11.

*(Applicabilità delle disposizioni vigenti).*

1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

## ART. 12.

*(Forme di elezioni primarie ed elettorato attivo e passivo).*

1. Le elezioni primarie possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici ovvero semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente a quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.

2. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti politici della coalizione organizzatrice ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti.

3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti politici o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.

5. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura « Elezioni primarie » e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data.

ART. 13.

*(Commissioni elettorali).*

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito o movimento politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali ed entro il settantesimo giorno per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 14.

*(Regolamenti).*

1. I regolamenti di cui all'articolo 13 disciplinano i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, di cui all'articolo 12, anche attraverso il sito *internet* istituzionale del partito o movimento.

2. I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie.

3. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

ART. 15.

*(Ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori).*

1. Ciascun iscritto e sostenitore può chiedere alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente la verifica della propria effettiva iscrizione negli appositi registri e proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente avverso l'eventuale mancata iscrizione.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

ART. 16.

*(Presentazione delle candidature alle elezioni primarie).*

1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito o movimento competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito o

movimento politico definito dal regolamento di cui all'articolo 13, con sottoscrizioni autenticate.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti o movimenti politici, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima elezione primaria.

ART. 17.

*(Esclusione delle candidature).*

1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 16.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1.

ART. 18.

*(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura).*

1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 17 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente, responsabile della esecuzione.

ART. 19.

*(Operazioni di voto).*

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 13 determinano i criteri e le modalità per la

fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

ART. 20.

*(Chiusura delle operazioni di voto).*

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

ART. 21.

*(Proclamazione dei candidati designati).*

1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni elettorali e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

2. I regolamenti di cui all'articolo 13 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

ART. 22.

*(Ricorso avverso la proclamazione dei designati).*

1. Avverso la proclamazione dei designati o in caso di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi soggetto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

ART. 23.

*(Elezioni primarie di coalizione).*

1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movi-

menti politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.

2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito o movimento politico aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale del partito o movimento politico per lo svolgimento delle elezioni primarie.

3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti o movimenti politici che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle disposizioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al citato comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dai rispettivi statuti.

#### ART. 24.

*(Elezioni primarie per la selezione del vertice esecutivo di un partito o movimento politico).*

1. Le disposizioni del presente capo possono applicarsi anche alla procedura di selezione della carica del vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con un altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale, dei partiti o movimenti politici.

#### 9. 02. Misuraca.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### ART. 9-bis.

*(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

- a) disciplina dei partiti politici;
- b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;
- c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento;
- c) indicazione esplicita delle norme abrogate.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

#### 9. 01. Mucci, Tabacci, Taricco, Prodani.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Organi esecutivi).*

1. Lo statuto del partito o del movimento politico prevede organi esecutivi monocratico e collegiale.

2. L'organo esecutivo monocratico è eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto e ad esso spettano la rappresentanza legale del partito o del movimento politico e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento stesso. Ha l'obbligo di presenziare all'assemblea degli iscritti.

3. L'organo esecutivo collegiale è scelto dall'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento politico, alla quale spettano la programmazione della linea politica e la formulazione delle candidature alle elezioni.

4. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi.

5. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da qualsiasi iscritto ma

deve essere sottoscritta da una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento.

**9. 04.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Anagrafe degli iscritti).*

1. Il partito o il movimento politico istituisce un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione o dominio del sito *internet* del partito o del movimento politico.

2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed è aggiornata mensilmente.

3. L'iscrizione nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito o del movimento politico.

4. Ogni iscritto ha il diritto di accedere all'anagrafe degli iscritti stessi.

**9. 03.** Cristian Iannuzzi.

## ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**  
**Doc. XXII, n. 42 Coppola.**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: per la durata di un anno, aggiungere le seguenti: non prorogabile,*

- 1. 1.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.

*Al comma 1, dopo le parole: per la durata di un anno, aggiungere le seguenti: non prorogabile,;*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: entro un anno dalla sua costituzione con le seguenti: al termine dei propri lavori e ovunque ne ravvisi la necessità;*

*all'articolo 5, comma 6, sostituire la parola: annui con le seguenti: , di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017,*

- 1. 1.** (nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente lettera:*

*Oa) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare con riguardo agli obiettivi prefissati ed al loro coronamento a decorrere dalla sua istituzione;*

- 1. 2.** Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: verificare aggiungere le seguenti: le risorse finanziarie stanziata ed il loro utilizzo, nonché.*

- 1. 3.** Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) valutare lo stato e la possibilità di utilizzo di software open source nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un maggior risparmio ed efficienza;*

- 1. 4.** Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) verificare lo stato di adozione delle procedure finalizzate al cosiddetto disaster recovery – recupero dal disastro – a protezione dei sistemi e dei dati informatici;*

- 1. 7.** Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) verificare lo stato di utilizzo degli opendata e dell'interconnessione dei database delle pubbliche amministrazioni;*

- 1. 5.** Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di *software open source*, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del *disaster recovery* e al livello di accettazione di pagamenti elettronici.*

- 1. 4.** *(nuova formulazione)* Cozzolino, Dandone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al livello di accettazione di*

pagamenti effettuati con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

- 1. 8.** Sottanelli.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: pubbliche amministrazioni statali e locali, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al livello di accettazione di pagamenti elettronici.*

- 1. 6.** Boccadutri.

## ART. 2.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a scrutinio segreto fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.*

- 2. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Alla rubrica, sopprimere le parole: e durata.*

- 2. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	110
Sull'ordine dei lavori .....	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio</i> ) ...	102
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	103
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	111
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	105

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	105

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul seguito del Simposio svolto a Istanbul, il 20 e 21 aprile 2016, sul tema «Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica» .....	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
---	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.**

**C. 2721 Tullo.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge C.2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti, è diretta alla riforma della materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328), e, inoltre, contiene disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (rubrica modificata in sede di esame in Commissione).

Ricorda che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto

del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).

Rammenta che la disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).

Fa, quindi, presente che la Commissione Giustizia dovrà esprimersi proprio sulla questione relativa alla responsabilità civile dei piloti.

Segnala che il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata » (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.

Ricorda che la proposta di legge in esame, che nella sua formulazione originaria constava di due articoli, è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione con l'introduzione di un ulteriore articolo 2-*bis*. L'articolo 1 consta di tre commi. Il comma 1 abroga l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che: il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose; il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dalla inesattezza

delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta; il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità. Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo: la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio; l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio; la possibilità, nell'ambito dei poteri di vigilanza dell'autorità marittima, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato; la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.

Fa presente che l'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). In particolare: la lettera *a*) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla

stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto; la lettera *b*) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima. Il principio contenuto nella disposizione propone di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspirante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio; la lettera *c*) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti; la lettera *d*) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

Rileva che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici. I servizi tecnico-nautici oltre al pilotaggio, sono il servizio di rimorchio, di ormeggio e di battellaggio. Osserva che si tratta di una disposizione che esula dalla responsabilità della Commissione Giustizia.

Rammenta che la competenza della Commissione Giustizia si incentra sul nuovo regime di responsabilità civile del pilota. Su tale punto vi è una perplessità di fondo che si intende sottoporre alla Commissione. La formulazione letterale del nuovo articolo 93, da un lato, estende

i danni per i quali si prevede un regime speciale di responsabilità dei piloti, includendovi, in aggiunta a quelli alla nave, altri danni a cose nonché i danni alle persone e, dall'altro, pone un limite (1 milione di euro) alla responsabilità indipendentemente dal numero dei danneggiati. Il limite della responsabilità viene meno in caso di dolo o colpa grave.

Ritiene che questo nuovo regime, che non prevede più la responsabilità solidale della corporazione dei piloti, non sarebbe condivisibile qualora si dovesse ritenere che escluda la responsabilità di altri soggetti per danni cagionati dal pilota qualora questi superino il limite previsto per la responsabilità del pilota. Ricorda che il nuovo regime di responsabilità non si limita più ai soli danni subiti dall'armatore, ma si estende anche ai danni subiti da terzi, come potrebbero essere, ad esempio, persone che si trovano sul molo ovvero persone legate da un rapporto contrattuale con l'armatore, come i membri dell'equipaggio ovvero i passeggeri. Tuttavia, ritiene che occorra tenere conto che, secondo i principi del diritto della navigazione, durante il periodo in cui il pilota ha il comando della nave, egli stesso ne è il capitano. Ciò significa che, in rapporto all'armatore, il pilota riveste la stessa posizione del capitano, per cui l'armatore risponde, per un danno cagionato da un pilota, nello stesso modo in cui risponde per i danni di cui è causa il capitano.

Fa presente che, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare, comunque, opportuno specificare esplicitamente che rimane ferma la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, all'esito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XII, giovedì 26 maggio prossimo avranno inizio le audizioni relative al provvedimento C. 3235, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Nel far presente che, in tale data, potranno avere luogo due audizioni per ciascun gruppo, invita i medesimi gruppi a far pervenire, in tempo utile, le relative indicazioni.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.**

**C. 3260 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (A.C. 3260).

In proposito, rammenta che il predetto Accordo, che si compone di dodici articoli, è conforme al modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con altri Paesi extraeuropei. L'accordo individua e definisce le diverse tipologie di reati che mira contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo e fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. Anche i reati contro il patrimonio culturale dei due paesi sono oggetto dell'Accordo in esame. L'Analisi di impatto della regolamentazione che accompagna il

disegno di legge evidenzia come il contesto internazionale richieda l'intensificazione della collaborazione di polizia in un'area strategica quale può essere considerata quella in cui è ubicato l'Azerbaijan, che costituisce un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di vario tipo nel territorio europeo, per non parlare dei capitali che potrebbero affluire nelle casse di gruppi terroristici.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 individua l'autorità competente per l'applicazione dell'Accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per l'Azerbaijan il Ministero degli affari interni.

Rammenta, altresì, che l'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende la lotta contro: il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, inclusi i migranti, i reati contro il patrimonio storico culturale, gli atti terroristici.

Rileva che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: scambio di informazioni e di esperienze e assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità (comma 1); attività che una Parte effettua su richiesta dell'altra Parte contraente, quali ricerca di latitanti e di persone scomparse, identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione nel territorio dell'altra Parte, ovvero in possesso di documenti falsi (comma 2); lo scambio di informazioni include, in maggior dettaglio, attività operative e di ricerca, strumenti legislativi e scientifici nel contrasto alla criminalità, intelligence sulle associazioni criminali e il loro *modus operandi*, nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativi precursori (comma 3). A sua volta lo scambio di esperienze può riguardare impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'applicazione di moderni mezzi tecnologici, specifici metodi per il contra-

sto ai traffici di persone e di migranti, tecniche di individuazione di passaporti e altri documenti falsi (comma 4). Ai sensi del comma 5 le Parti possono organizzare presso i rispettivi istituti di formazione attività a beneficio del personale dell'altra Parte contraente. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.

Osserva che l'articolo 4 disciplina, infatti, le procedure per le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi dell'eventuale rifiuto. È altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano comprometterne la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o gli impegni internazionali, o quando la loro esecuzione comporti costi non sopportabili per la Parte richiesta.

Relativamente al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in questione, segnala che lo stesso consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che nella seduta odierna si avvierà l'esame della proposta di legge C. 2874-B e che nella medesima seduta si concluderà l'esame preliminare, affinché nella seduta di martedì 17 maggio prossimo potranno essere esaminati gli emendamenti che eventualmente saranno presentati, e la Commissione, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, potrà concludere l'esame in sede referente entro giovedì 19 maggio e, quindi, in tempo utile rispetto alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo cui l'esame da parte dell'Assemblea inizierà lunedì 23 maggio prossimo.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, rammenta che la Commissione avvia oggi, in seconda lettura, l'esame della proposta di legge C. 2874-B, recante la « Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale », approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Si tratta, quindi, della quarta lettura complessiva del provvedimento.

Rileva che l'esame si limita, pertanto, alle sole parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura. Ricorda che la Camera in tale occasione aveva modificato il testo approvato dal Senato: eliminando sia le modifiche alla condotta di istigazione a

commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (il Senato restringeva questa condotta prevedendo che l'istigazione doveva essere pubblica) sia la riduzione da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale nonché modificando la cosiddetta aggravante del negazionismo. Il Senato, a sua volta, ha apportato alcune modifiche alla formulazione di tale aggravante, trasformandola, peraltro, in una fattispecie di reato autonoma.

In particolare, fa presente che il testo approvato dalla Camera introduceva all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata tra l'altro dalla cosiddetta Legge Mancino, il comma 3-*bis*, che prevedeva una ipotesi aggravata delle fattispecie previste dal medesimo articolo, relative alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero all'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 1, lettera *a*)), all'istigazione a commettere o alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 1, lettera *b*)) ovvero alla violazione del divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 3). L'aggravante sarebbe dovuta essere applicabile nel caso in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento fossero stati fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

Rammenta che il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera prevedendo che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Segnala che la prima modifica attiene alla determinazione della pena che viene prevista tra un limite minimo ed un limite massimo (reclusione da due a sei anni), anziché in relazione alla pena prevista dai reati base (l'aumento fino ad un terzo). Ritiene che sia opportuno sottolineare che da tale modifica non discende necessariamente una diversa qualificazione giuridica del fatto (reato autonomo anziché circostanza aggravante), in quanto vi sono anche altri dati da valutare per poter giungere ad una conclusione, dovendosi procedere ad una analisi « strutturale » della descrizione del precetto penale, per stabilire se via la pertinenza ad un'unica ipotesi di reato, secondo un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta.

Osserva che la modifica più rilevante consiste nella eliminazione della parola « pubblica », che si riferiva sia alla condotta di istigazione che a quella di incitamento. In sostituzione della pubblicità di tali condotte, il Senato ha previsto che l'istigazione e l'incitamento debbano essere « commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione ». Rileva come si tratti di una modifica che merita apprezzamento, in quanto, come è stato sottolineato nel corso del dibattito in Senato, si tratta di una espressione che rispetto a quella della pubblicità appare « più evoluta e costituzionalmente orientata ». Il reato sussiste solo nel caso in cui vi sia un « concreto pericolo di diffusione » dell'istigazione o dell'incitamento. Questo pericolo deve essere quindi accertato in concreto dal giudice non essendo sufficiente la

pubblicità della condotta. Nel caso concreto può accadere che si parli in pubblico in un contesto nel quale il pericolo di diffusione sia escluso. Il pericolo di diffusione costituisce un concreto pericolo che il giudice deve accertare.

Fa presente, inoltre, che la nuova formulazione consente di estendere la punibilità a casi ulteriori rispetto a quelli che avrebbe consentito l'utilizzazione della nozione di mera pubblicità. Cita a titolo di esempio, l'incitamento alla violenza o alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici (si pensi anche al terrorismo internazionale) che non viene fatto necessariamente pubblicamente ma può essere commesso, anche nel caso in cui non sia fatto pubblicamente, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

Rileva che l'ulteriore modifica fatta dal Senato è consistita nell'eliminare una clausola che aveva introdotto la Camera per meglio individuare i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, sulla cui negazione si incentrano le condotte di propaganda, istigazione e incitamento previste dalla disposizione in esame. La Camera aveva previsto che tali crimini si sarebbero dovuti individuare « tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ». Il Senato ha ritenuto che tale clausola avrebbe potuto comportare una serie di questioni interpretative che avrebbero potuto di fatto limitare l'applicabilità della norma. Fa presente, a fronte di tali perplessità e in considerazione del fatto che il provvedimento è in quarta lettura presso la Camera, l'opportunità di non ritornare al testo della Camera.

Prima di concludere, ritiene che sia opportuno fare due precisazioni: l'una sulla portata del provvedimento in esame, che sinteticamente viene definito come « la legge sul negazionismo », l'altra sui rapporti con un disegno di legge di recente

approvato dalla Commissione giustizia in congiunta con la Commissione Affari esteri.

Sotto il primo profilo, segnala che il provvedimento non punisce il negazionismo secondo il paradigma dei reati di opinione, la cui dubbia costituzionalità è a tutti nota. Ciò che viene punito è l'istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti che si fondi sul negazionismo e non la manifestazione di un proprio pensiero. Se manca l'istigazione a delinquere fatta con il concreto pericolo della sua diffusione, la negazione di un determinato genocidio non può essere punita. Non si vogliono colpire le opinioni, ma semplicemente coloro che, in nome anche di teorie negazioniste, istigano alla violenza o commettono e conducono degli atti di violenza. Insomma, si sanziona un comportamento, una condotta, non un'intenzione, un giudizio o un parere, per quanto ignobile e per quanto menzognero o falso esso possa essere.

Per quanto attiene alla seconda questione, ricorda che il 27 aprile scorso le Commissioni riunite I e III hanno approvato il disegno di legge C. 3084, recante la « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 », il cui articolo 3, comma 2, è di identica formulazione rispetto all'aggravante sul negazionismo approvata dalla Camera in prima lettura del provvedimento in esame.

Al fine di evitare sovrapposizioni normative, ritiene che sarà necessario procedere alla soppressione del predetto comma 2, una volta che sarà approvata definitivamente la proposta di legge in esame.

Walter VERINI (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni del collega Sarro.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare come il provvedimento in discussione, nel testo approvato dal Senato, presenti rilevanti profili di criticità sul piano tec-

nico-giuridico, manifesta contrarietà in ordine alle modifiche introdotte al capoverso 3-*bis* dell'articolo unico della proposta di legge, sia laddove è prevista l'applicazione della pena della reclusione, da due a sei anni, nel caso in cui la propaganda, l'istigazione o l'incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, sia nella parte in cui è soppresso il riferimento, contenuto nel testo licenziato dalla Camera, alla necessità che i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra siano accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali. In proposito ritiene, infatti, che le modifiche introdotte dalla Camera, prevedendo che l'istigazione e l'incitamento dovessero essere « pubbliche » e che i crimini in questione dovessero essere stati accertati da un organo di giustizia internazionale, avessero l'indubbio pregio di delineare la fattispecie penale con un maggiore grado certezza. Per tali ragioni, esprimendo profondo rammarico per le modifiche approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di proposte emendative al provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 16 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

**C. 3671 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 maggio scorso è stata rappresentata la possibilità di procedere allo stralcio dell'articolo 15 inerente all'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, al fine di abbinare il disegno di legge costituito da questo nuovo articolo alla proposta di legge C. 865 Abrignani, vertente anch'essa sulla materia dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, assegnato alle Commissioni riunite II e X. Ricorda, quindi, che le Commissioni hanno sospeso l'esame della proposta di legge C. 865 in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge del Governo sulla riforma del diritto fallimentare, che avrebbe contenuto anche una parte relativa alla riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria.

Fa presente, inoltre, che, a seguito dello stralcio, la Commissione Giustizia continuerebbe ad esaminare autonomamente il disegno di legge C. 3671 nella parte relativa alla riforma del diritto fallimentare, mentre le Commissioni riunite Giustizia ed Attività produttive esaminerebbero tale disegno di legge nella sola parte relativa all'amministrazione straordinaria (articolo 15) abbinandolo alla proposta di legge C. 865.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'osservare come l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, rappresenti una parte rilevante del provvedimento, manifesta perplessità in ordine all'eventuale stralcio di tale articolo, che dovrebbe essere proposto all'Assemblea. Richiamando l'attenzione sul rischio che l'esame congiunto con la X Commissione possa procedere non speditamente, manifesta, infatti, il timore che la Commissione Giustizia si accinga ad approvare una riforma fallimentare « monca », vale a dire priva delle disposizioni concernenti l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'assicurare al collega Bonafede che, d'in-

tesa con il presidente della X Commissione, l'esame dei due provvedimenti procederà certamente in parallelo, rammenta che la proposta di legge C. 865 Abrignani, era stata, in origine, assegnata alla sola X Commissione, che ha, successivamente, presentato richiesta alla presidenza della Camera di assegnazione congiunta con la II Commissione. Ricordando, quindi, che quella fallimentare è materia di stretta competenza della Commissione Giustizia, osserva che l'eventuale stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge in titolo concorrerebbe, peraltro, a scongiurare il rischio di creare precedenti, che possano modificare, per il futuro, i criteri attualmente utilizzati per l'assegnazione dei provvedimenti. Ciò premesso, preso atto che sulla questione appare esservi una sostanziale condivisione tra i gruppi, propone di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge C. 3671, con il nuovo titolo: « Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria » (C. 3671-*ter*). Per quanto attiene agli articoli da 1 a 14 e 16 del disegno di legge, osserva che lo stesso assumerebbe il seguente titolo: « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza » (C. 3291-*bis*).

La Commissione approva la proposta di richiedere all'Assemblea lo stralcio, nei termini indicati dalla presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire, in tempo utile, eventuali richieste di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**C. 3343 Fiano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l'opportunità che sul provvedimento in discussione la Commissione proceda allo svolgimento di audizioni, in particolare di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e delle Camere Penali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega Ferraresi, che sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994 approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere favorevole con due condizioni della I Commissione, il parere favorevole con quattro condizioni della VII Commissione, il parere favorevole con una osservazione della VIII Commissione ed il parere favorevole con due condizioni della Commissione per le questioni regionali. Fa presente, invece, che la V Commissione si riserva di esprimere il parere direttamente all'Assemblea. Ciò premesso, al fine di consentire al relatore di valutare approfonditamente il contenuto dei predetti pareri, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.**

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, esaminati i pareri trasmessi dalle Commissioni competenti, ritiene che possa essere accolta la condizione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla I Commissione, laddove si rileva la necessità di valutare,

all'articolo 1-*quater*, comma 3, del provvedimento, sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità amministrativa, la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, delle informazioni relative all'illecito. Quanto al parere espresso dalla VII Commissione, ritiene che non possano essere accolte le condizioni di cui ai numeri 1 e 4. In particolare, rileva come la soppressione di ogni riferimento al carattere « prioritario » dei criteri di cui all'articolo 1 della proposta di legge determinerebbe una sostanziale vanificazione degli obiettivi perseguiti dalla proposta stessa. Ritiene, invece, condivisibili le condizioni contenute ai numeri 2 e 3 del medesimo parere. Relativamente al parere espresso dalla VIII Commissione, rileva che l'osservazione ivi contenuta potrà, eventualmente, essere valutata, ove riproposta nei termini di emendamento nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di Comitato dei nove. Con riferimento al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ritiene di non accogliere la condizione ivi contenuta. Rileva, invece, quanto all'osservazione formulata nel medesimo parere, che la stessa risulta sostanzialmente coincidente con la condizione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla I Commissione, sulla quale ha testé espresso orientamento favorevole.

Ciò premesso, presenta gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100, 1.101 e 1-*quater*.100 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che nell'articolo 1-*bis*, introdotto nel testo a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Guerini 1.01, viene fatto riferimento al vincolo di inedificabilità di cui al comma 6 dell'articolo 31 del

Testo Unico sull'edilizia in un caso senza richiamare espressamente la normativa di riferimento e nell'altro richiamando anche il comma 5 del medesimo articolo che non prevede tale vincolo. Propone di modificare sul punto la formulazione dell'articolo 1-ter, capoverso « ART. 41 », inserendo al comma 1, dopo le parole « alla tutela » le parole « del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 » e sostituendo le parole « di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31 » con le parole « di cui al comma 6 dell'articolo 31 »

La Commissione, dopo aver approvato la proposta della Presidente, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Carlo Sarro, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.**

**C. 2937, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.**

**Atto n. 285.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare la necessità che la Commissione disponga di tempo ulteriore per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità di attendere la prossima settimana prima di emanare il decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto della richiesta della presidente, assicura che il Governo è disponibile ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità appena manifestata, invita i gruppi a far pervenire, entro mercoledì 18 maggio, eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.**

**Atto n. 288.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare la necessità che la Commissione disponga di tempo ulteriore per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità di attendere la prossima settimana prima di emanare il decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto della richiesta della presidente, assicura che il Governo è disponibile ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità appena manifestata, invita i gruppi a far pervenire, entro mercoledì 18 maggio, eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul seguito del Simposio svolto a Istanbul, il 20 e 21 aprile 2016, sul tema «Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica».**

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), segnala che il Seminario, organizzato dall'International Institute for Justice and the Rule of

Law (IIJ) e che ha dato seguito all'incontro del marzo scorso a Bruxelles, ha avuto come obiettivo: l'esame della legislazione antiterrorismo e delle cause primarie di tale fenomeno criminale; un dibattito sul sistema investigativo e sull'efficacia della giustizia nel contrasto al terrorismo; l'esame delle buone pratiche in materia di anti-terrorismo per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile; l'esame delle buone pratiche in materia di bilancio, supervisione e riservatezza.

Fa presente che ha aperto i lavori il Capo degli Affari Politici dell'Ue, Ireneusz Fidos, che ha sottolineato l'importanza di contrastare l'impunità e di implementare uno stato di diritto costituito sia da leggi nazionali che dalla trasposizione di disposizioni internazionali. L'Ambasciatore turco Tunc Ugdul ha sostenuto che il terrorismo è sempre esistito ma, a differenza del passato, oggi abbiamo più strumenti per affrontarne le minacce. Ha, inoltre, evidenziato la necessità di sviluppare un progetto a lungo termine e di adottare misure contraddistinte dall'inclusività. Anche se non è possibile sviluppare delle misure univoche per affrontare le minacce terroriste è importante far passare il messaggio univoco che i terroristi non rimarranno impuniti. Infine ha auspicato una revisione continua della legislazione dato che il terrorismo è in continua evoluzione. Ha preso quindi la parola il Vice Presidente del Parlamento turco, Ahmet Aydin, che, dopo aver sottolineato quanto il terrorismo danneggi tutte le nostre società e aver illustrato alcune misure antiterrorismo adottate dalla Turchia si è soffermato sull'importanza di contrastare l'islamofobia e la xenofobia, in quanto incentivi al reclutamento di terroristi. Ha quindi sostenuto la necessità: di identificare e congelare le fonti di finanziamento dei gruppi terroristi; di promuovere una riforma giudiziaria e incentivare il dialogo nella società; che il ricorso all'*intelligence* debba essere bilanciato con il rispetto della *privacy*. Ha concluso il suo intervento ricordando la responsabilità, che i parlamentari hanno nei confronti della società, di sviluppare e

promuovere una strategia di lungo termine nella lotta al terrorismo che preveda lo stanziamento di risorse adeguate.

Segnala che nella prima sessione della conferenza si è dibattuto sulla legislazione antiterrorismo, sulle cause primarie che portano all'emersione dei fenomeni terroristici ed in particolare sull'attuazione tempestiva degli strumenti internazionali contro il terrorismo nel diritto interno e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha aperto la sessione il Presidente della Commissione Interni del Parlamento turco, Celalettin Güven, che ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, in particolare in termini di intelligence, ed ha identificato tra le cause profonde del terrorismo le ingiustizie nella distribuzione della ricchezza e la mancanza di democrazia. Infine, visto il significativo uso di internet da parte dei gruppi terroristi e l'importanza di tale strumento per la radicalizzazione, ha auspicato che si possano stabilire delle relazioni con le maggiori compagnie del settore, come, ad esempio, Google e Yahoo.

Fa presente che l'onorevole Javier Nart, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, ha evidenziato come lo stato di diritto, il cuore del nostro sistema, sia stato in alcune occasioni messo in crisi dalla lotta al terrorismo (ad esempio: Patriot Act, extraordinary renditions, articolo 105 delle Rules of Procedure della Corte Generale (EU) che ammette l'utilizzo di prove segrete). Ha quindi sostenuto che per sconfiggere il terrorismo è necessario agire sulla struttura logistica, senza creare nuove leggi ma implementando quelle esistenti (es. lotta all'evasione, ai paradisi fiscali eccetera).

Riferisce di essere, quindi, intervenuto evidenziando il fatto che l'Italia ha già adottato una serie di provvedimenti legislativi per combattere efficacemente il terrorismo. In particolare, asserisce di essersi soffermato sull'attenzione che è stata rivolta alle attività svolte attraverso la rete internet, sulle specifiche misure adottate nel nostro Paese e sulle misure di *soft-law* adottate da altri Stati europei. Ha prose-

guito ricordando che l'Italia ha, inoltre, sviluppato dei corsi di formazione specifici per la polizia e promosso delle campagne di consapevolezza nelle scuole. Tra gli esempi virtuosi di lotta alla radicalizzazione, ha riportato l'importantissimo lavoro svolto in Europa all'interno della Radicalisation Awareness Network (RAN) ed ha auspicato un maggiore sforzo da parte di tutti i *partners* europei in materia di de-radicalizzazione, in quanto si tratta di punto essenziale per la sicurezza della nostra società. Infatti, nonostante le molteplici azioni e strategie messe a punto a livello europeo, ritiene che ci sia ancora molta strada da percorrere. Ha concluso quindi il suo intervento ricordando l'importanza di avere una strategia condivisa a livello europeo da declinarsi poi in maniera specifica per ogni paese.

Il rappresentante turco, Güvenç, ha sottolineato l'importanza di condividere le informazioni e di incontri di questo tipo.

Segnala che nel corso della prima sessione dei lavori sono poi emerse le seguenti questioni: la necessità di parlare di estremismo e non solo di estremismo violento, poiché le idee radicali portano ad azioni radicali; la necessità di coinvolgere le figure religiose nella lotta al terrorismo, considerato che il terrorismo sta sfruttando la religione per imporsi; la necessità di minare l'apparato logistico dei gruppi terroristi, di tracciare il traffico di armi e le fonti di finanziamento (es. in Mali il traffico di droga serve a finanziare l'acquisto di armi); il fatto che l'ipocrisia della comunità internazionale non fa altro che concedere tempo ai terroristi; la necessità di capire quali sono le radici profonde del terrorismo. Nella seconda sessione si è discusso sul sistema di indagini e sull'efficacia della giustizia ed in particolare sulla opportunità di: creare nuove istituzioni nel settore giustizia ed enti interagenzia; di sviluppare appositi strumenti di indagine; di promuovere norme di procedura penale, regole di prova e una riforma del sistema giustizia per affrontare le sfide rappresentate dal terrorismo. Ha preso la parola il Vice Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento

turco, Hakki Köylü, che ha affermato che la lotta al terrorismo non ha nulla a che vedere con la lotta agli altri crimini e che un sistema di sorveglianza, sia in caso di sospetti che nel caso di terroristi rilasciati, è imprescindibile. Ha poi sottolineato la necessità di implementare in maniera concreta la cooperazione tra paesi.

Riferisce che il rappresentante del Parlamento del Marocco, Abdellatif Berroho, ha ricordato che l'attacco a Casablanca nel 2003 ha indotto il governo marocchino ad intraprendere una serie di azioni. In particolare sono state promosse alcune riforme religiose, è stata attuata una armonizzazione delle leggi e sviluppata una maggiore collaborazione a livello parlamentare. Ha infine sostenuto che c'è bisogno di definire cosa si intende per terrorismo e di adottare un approccio olistico che preveda una rete di scambio di informazioni e migliori prassi.

Segnala che, nell'ambito di questa seconda sessione di lavori, è stata inoltre avanzata l'ipotesi (Benin) di costituire un tribunale penale internazionale per crimini terroristici e un forum globale o regionale per la lotta al terrorismo. Il rappresentante del Marocco ha auspicato un maggior coinvolgimento delle figure religiose nella lotta al terrorismo.

Fa presente che, nella sessione pomeridiana, sono state discusse le buone prassi per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile nella lotta al terrorismo. La sessione è stata introdotta dal rappresentante del Parlamento di Malta, Jason Azzopardi, che ha sottolineato la necessità di offrire opportunità e risorse affinché la società civile possa esprimersi ed ha evidenziato l'importanza di analizzare le cause profonde del terrorismo. Il parlamentare del Benin, Cokou Alexis Agbelesse, ha quindi fornito un quadro generale del suo Paese dando risalto al fatto che il Paese soffre di mancanza di strumenti normativi atti a prevenire e combattere il terrorismo. Nonostante ciò il Benin ha sviluppato forme di collaborazione in materia di lotta al terrorismo sia con Paesi vicini (es. Nigeria), sia con la società civile (es. la piattaforma « Justice Actors & Par-

liament »). Ha quindi preso la parola il parlamentare etiope Petros Woldesenbet Fara che ha evidenziato che: essendo la povertà una causa profonda del terrorismo, risulta fondamentale creare pari opportunità di sviluppo al fine di combattere il terrorismo; lo stato di diritto e l'implementazione di leggi e normative adeguate al problema è importante ma non sufficiente per combattere il terrorismo; la partecipazione della società civile è fondamentale sia nella fase di sviluppo delle normative che nella loro implementazione; è necessario rafforzare la cooperazione internazionale ed identificare appropriate risorse per la lotta al terrorismo.

Ha infine preso la parola il collega Khalid Chaouki il quale ha sottolineato che non basta rimuovere l'incitamento all'odio, ma è necessario proporre e promuovere delle narrative alternative. In questo senso, potrebbe essere opportuno creare un *network* tra le entità e gli attori che promuovono narrative alternative. L'onorevole Chaouki ha poi evidenziato che nella lotta al terrorismo è fondamentale lasciare spazio alla società civile per la costruzione di narrative alternative, che la comprensione delle cause profonde del terrorismo è essenziale per lo sviluppo di politiche atte a prevenire e contrastare il fenomeno e che l'educazione e la formazione devono giocare un ruolo fondamentale (es. Youtube, social media, etc.).

Rileva che, nel corso della sessione, si è anche discusso sulla importanza di scegliere con cura le parole quando si parla di terrorismo. Terrorismo, jihad, religione sono cose diverse. Si è sottolineata l'importanza dell'educazione per evitare che una generazione di futuri adulti (es. Siriani) sia esposta alla radicalizzazione ed è emerso che a livello africano si stanno costruendo delle piattaforme per le vittime del terrorismo con uno sguardo particolare alla riconciliazione, riabilitazione e de-radicalizzazione. La creazione di piattaforme e reti di scambio può essere uno strumento utile per massimizzare risorse limitate (es. osservatori nazionali, piattaforme di lavoro CVE, piani nazionali per contrastare CVE). È stata avanzata la

proposta di intendere per terrorismo gli atti di violenza contro i civili. Nella seconda giornata di conferenza si è discusso in materia di «buone pratiche per il bilancio, la supervisione e la riservatezza» ed in particolare: sull'allocazione di sufficienti risorse di bilancio per sostenere la lotta al terrorismo; sulla supervisione dei servizi di contrasto e di intelligence per garantire i diritti dei cittadini; sul bilanciamento tra le esigenze del segreto di Stato con i vantaggi della comunicazione al pubblico; sullo scambio interparlamentare di informazioni e cooperazione.

Riferisce che la sessione è stata aperta dal Presidente degli affari politici del Parlamento di Malta, Yaya Sangaré che ha sostenuto che i parlamentari necessitano di formazione per poter capire i budget, allocare le necessarie risorse alla lotta al terrorismo (che comprende investimenti sulla salute, l'educazione e i servizi di base) ed analizzare l'efficienza delle risorse allocate. Ha quindi auspicato, in questo senso, una maggiore cooperazione tra i parlamentari sia a livello nazionale che regionale e sub-regionale. È intervenuto quindi il rappresentante del Parlamento del Libano, Basem Shabb, che ha evidenziato che: il budget dovrebbe riflettere le priorità le quali, in Libano, sono decise in maniera preponderante dalle forze armate; il parlamento Libanese è efficiente nel macro-management e nell'*oversight* dalle forze armate; le banche Libanesi non fungono da deposito per i gruppi terroristi; non c'è cooperazione con i paesi vicini.

Segnala che, nell'ambito della sessione, si è discusso anche sulla necessità di mettere in pratica le leggi e le risoluzioni già esistenti. Dal rappresentante dell'*African Centre for the Study and Research on Terrorism* (ACSRT) è stato sostenuto che le misure di contro-terrorismo sviluppate finora si sono rivelate palesemente inefficaci (si è passati da Al-Qaeda a ISIS) e che bisogna cambiare approccio e fermare le fonti di finanziamento dei gruppi terroristi. Il seminario si è chiuso con l'intervento del Vice Presidente della Commissione per i diritti umani del Parlamento turco,

Fatma Benli, il quale ha sottolineato i seguenti elementi come fondamentali nella lotta al terrorismo: distinguere tra jihadismo e terrorismo; coinvolgere la società civile; promuovere una strategia olistica e multi-settoriale; tutelare la libertà di espressione e i diritti umani; promuovere la collaborazione e l'interazione, specialmente con riguardo ai migranti; ricordare che siamo tutti negativamente colpiti dal terrorismo ed è per questo fondamentale unire le forze per evitare alle nuove generazioni le sofferenze imposte dal terrorismo. In conclusione, osserva che si è condiviso che il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Una maggiore cooperazione internazionale è quindi fondamentale per affrontare il problema. Come parlamentari ritiene doveroso sviluppare e sostenere una politica estera più efficace in tal senso e che porti alla risoluzione dei conflitti in medio oriente. La condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali è essenziale anche se troppo spesso viene ostacolata da inadeguati meccanismi di cooperazione. I parlamentari possono aprire nuovi canali di dialogo con le controparti internazionali spesso con più flessibilità delle strutture esecutive. È stata quindi identificata come una buona prassi, per i parlamentari, quella di stabilire punti di contatto e scambio delle buone pratiche esistenti con altri Paesi; ciò anche in un'ottica di rispetto dei diritti umani e delle garanzie legali.

Infine, auspica che seguano altri incontri a quello di Istanbul e che le buone pratiche individuate possano tradursi in azioni concrete.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.2721,

rilevato che il nuovo regime di responsabilità civile dei piloti di cui all'articolo 93 del codice della navigazione, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, appare conforme ai principi dell'ordinamento, in quanto la limitazione di responsabilità del pilota, che opera comunque sulla base di determinati presupposti oggettivi e soggettivi, non esclude, secondo i principi del diritto della navigazione, la responsabilità dell'armatore per i danni causati a persone o a cose durante il periodo in cui il pilota ha il comando della nave, poiché in tale periodo il pilota, in rapporto all'ar-

matore, riveste la stessa posizione del capitano, dei cui danni l'armatore risponde;

considerato che per evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare comunque opportuno esplicitare nell'articolo 93 che rimane ferma la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

All'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 93 », secondo comma, dopo le parole: « dai tipi di sinistri occorsi » siano aggiunte le seguenti: « , ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e storico-artistico.*

**1. 100.** Il relatore.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, sostituire le parole: fascia oraria con la seguente: tipologia.*

**1. 101.** Il relatore.

ART. 1-*quater*.

*Al comma 3 sopprimere le parole da: l'obbligo a: n. 380, ed.*

**1-*quater*.100.** Il relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Nathalie Tocci, *Special Adviser* dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea sulla nuova Strategia Globale dell'Unione europea sulla Politica Estera e di Sicurezza (*Svolgimento e conclusione*) ... 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 112

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.*

#### La seduta comincia alle 9.05.

**Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.**

**Audizione di Nathalie Tocci, *Special Adviser* dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea sulla nuova Strategia Globale dell'Unione europea sulla Politica Estera e di Sicurezza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Nathalie TOCCI, *Special Adviser dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea sulla nuova Strategia Globale del-*

*l'Unione europea sulla Politica Estera e di Sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Gianni FARINA (PD), Manlio DI STEFANO (M5S), Marta GRANDE (M5S), Franco CASSANO (PD) e Andrea MANCIULLI, *presidente*.

Nathalie TOCCI, *Special Adviser dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea sulla nuova Strategia Globale dell'Unione europea sulla Politica Estera e di Sicurezza*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.55 alle 10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00179</i> ) .....	113
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

#### 7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00179).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 maggio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nell'ultima seduta la deputata Basilio ha riformulato l'atto di indirizzo introducendo due ulteriori impegni in accoglimento dei rilievi emersi nel corso della discussione. Il rappresentante

del Governo si è espresso sul testo riformulato. Quindi, su richiesta del deputato Artini, si è convenuto di rinviare la discussione per valutare una possibile riformulazione dell'impegno n. 2 che risulti accoglibile per il Governo.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede preliminarmente un chiarimento sulle ragioni per le quali il Governo ritiene non accoglibile l'impegno n. 2.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde che il Governo ritiene l'impegno n. 2 non accoglibile per le ragioni già chiarite nella precedente seduta, ossia perché l'attuale collocazione dello Stabilimento nell'ambito dell'Agenzia industrie difesa, e non alle dirette dipendenze del Ministero della difesa, è ciò che ha consentito all'ente di raggiungere obiettivi che non erano stati raggiunti prima e di interloquire con altri Ministeri, come avvenuto per la sperimentazione legata alla *cannabis*. In sostanza, lo Stabilimento ha raggiunto nuovi risultati di rilievo proprio perché l'inquadramento sotto l'Agenzia industrie difesa ha permesso di valorizzarlo.

Tatiana BASILIO (M5S) non ritiene del tutto convincenti le spiegazioni fornite dal

rappresentante del Governo. A suo giudizio, infatti, è soltanto uscendo dalla gestione dell'Agenzia industrie difesa che lo Stabilimento può diventare pienamente autonomo, aprendosi a nuovi ambiti di attività, come quello della farmaceutica per uso civile.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) propone di riformulare l'impegno n. 2 nel senso di impegnare il Governo « a valutare le opportune modificazioni legislative finalizzate al riconoscimento della strategicità dei compiti dello Stabilimento chimico farmaceutico militare per il conseguimento degli interessi nazionali ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che l'impegno proposto dal deputato Artini sarebbe accoglibile, per il Governo, a condizione che fosse formulato nei termini seguenti: « a valutare la necessità di eventuali modificazioni legislative finalizzate al mantenimento della strategicità dei compiti dell'Istituto chimico farmaceutico militare per il conseguimento degli interessi nazionali ». Sottolinea che è infatti di prioritaria importanza che lo Stabilimento continui a conseguire i risultati di prestigio fin qui raggiunti, nonché a incrementare ulteriormente la competitività e a mantenere il peculiare *know how* acquisito in più settori della medicina.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che un impegno al « mantenimento della strategicità » sarebbe importante, anche perché equivale a un riconoscimento del fatto che lo Stabilimento ha già ora un carattere strategico nazionale. Ciò premesso, non è possibile, a suo avviso, ammettere il carattere strategico dello Stabilimento e contemporaneamente mantenerlo sotto una logica imprenditoriale, di profitto. Nel momento in cui si riconosce il carattere strategico dell'ente, si dovrebbe sottrarlo al vincolo del pareggio di bilancio e alla dipendenza dall'Agenzia industrie difesa o quantomeno si dovrebbe sottrarre a tale vincolo e a tale dipendenza le attività non commerciali, vale a dire quelle di ricerca.

Tatiana BASILIO (M5S) presenta un nuovo testo della sua risoluzione (*vedi allegato*), che tiene conto del parere espresso dal Governo nella precedente seduta, tranne che sull'impegno n. 2, per il quale raccoglie la proposta del deputato Artini, nei termini suggeriti dal Governo nella seduta odierna.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) esprime soddisfazione, ringraziando la collega Basilio, per il risultato che si ottiene oggi, che è comunque un primo passo avanti nella direzione della valorizzazione dello Stabilimento.

Giorgio ZANIN (PD) osserva come, nonostante un dibattito approfondito, si giunga oggi alla votazione di un atto di indirizzo che, per quanto utile, manca l'obiettivo di tracciare in maniera netta e chiara l'identità dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. In particolare, la strategicità dell'ente comporta che le sue attività non possano dipendere esclusivamente dalla Difesa.

Segnala, quindi, che la prossima settimana – congiuntamente alla Commissione affari sociali – sarà avviato l'esame della risoluzione 7-00905, presentata dalla deputata Paola Boldrini sul medesimo ente, e auspica che, attraverso quest'altro atto di indirizzo, si possano fare ulteriori passi in avanti per la valorizzazione dello Stabilimento e delle conoscenze del personale da questo impiegato.

Paola BOLDRINI (PD) rileva come l'atto di indirizzo che la Commissione sta per votare abbia colto le necessità primarie dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, segnando un importante passo in avanti soprattutto con riguardo al tema delle risorse umane.

Condivide pienamente le considerazioni del collega Zanin e aggiunge che il lavoro fatto non può considerarsi esaustivo della questione e che occorre, invece, considerare il risultato di oggi come un punto di partenza. Esistono numerose attività, in grado anche di produrre importanti economie, che potrebbero essere sviluppate

dall'ente ed è, dunque, necessario ragionare rispetto a come si possa fare di più.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, a maggiore chiarimento della posizione del Governo, anche in vista della discussione della risoluzione della deputata Paola Boldrini, ritiene importante sottolineare che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare nasce come ente dell'amministrazione della difesa per servire a un'esigenza di quest'ultima. In seguito sono state attivate potenzialità collaterali e complementari, che hanno permesso allo Stabilimento di servire anche all'amministrazione della salute per esigenze della comunità civile, ma queste sono e devono restare potenzialità secondarie e residuali. La Difesa non è contraria a un'evoluzione della fisionomia dello Stabilimento, a condizione però che rimanga fermo che la sua funzione primaria è di servire ad esigenze

delle Forze armate. Diversamente, se si volessero affidare all'ente compiti finalizzati al soddisfacimento primario di esigenze della comunità civile, non si parlerebbe più dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, ma di una realtà diversa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione nel nuovo testo presentato dalla deputata Basilio (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze****RISOLUZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),  
premessi che:

una delegazione della Commissione difesa – formata dal presidente Francesco Saverio Garofani e dai deputati Tatiana Basilio, Francesca Bonomo, Elio Massimo Palmizio e Rosanna Scopelliti – ha svolto una missione a Firenze il 18 febbraio 2016 visitando lo Stabilimento chimico farmaceutico militare;

a ricevere la delegazione erano presenti il direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), ingegner Gian Carlo Anselmino, il direttore dello stabilimento, colonnello Antonio Medica, insieme ad altri ufficiali del medesimo stabilimento (il vice direttore, colonnello Flavio Paoli, il tenente colonnello Lorenzo Funaro e il tenente colonnello Stefano Mannucci);

la delegazione ha potuto verificare il ruolo importante ricoperto dallo stabilimento in questione sia per l’amministrazione della difesa sia per il sistema sanitario nazionale;

è utile ricordare come al fine di assicurare una gestione unitaria di tipo privatistico all’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, è stata istituita, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 22, l’Agenzia Industrie Difesa (AID) che opera secondo i principi del mercato e della libera concorrenza;

L’AID è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle unità industriali del Ministero della difesa. L’AID opera secondo

criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della difesa, con la missione di portare all’economica gestione gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività;

nel processo di riforma iniziato dal Ministero della difesa nel novembre del 2000 il Farmaceutico militare di Firenze, insieme ad altri 9 enti distribuiti sul territorio italiano, è stato inserito alle dipendenze di un’agenzia denominata Agenzia Industrie Difesa (decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, decreto ministeriale del 24 aprile 2001, decreto ministeriale del 24 ottobre 2001), perché ritenuto non più strategico, con la finalità di ridurre i costi di funzionamento e di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario seguendo criteri di economicità ed efficienza;

con i decreti ministeriali in data 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001 sono stati trasferiti alla gestione dell’AID ben otto strutture militari, tra cui appunto lo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, azienda che negli ultimi due anni ha raggiunto il pareggio di bilancio ed ha mantenuto un costante livello di esercizio, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2190 del codice dell’ordinamento militare;

la predetta struttura riveste una fondamentale importanza nel settore della ricerca e della sperimentazione farmacologica, posto che alla stessa è demandata fin dal 2014, in via esclusiva, la produzione di medicinali cannabinoidi, oltre che antidoti, farmaci, medicature e presidi

medico chirurgici in tutte le situazioni di emergenza nazionale quali il terremoto in Irpinia, il terremoto del Friuli-Venezia Giulia, l'alluvione nella Valnerina, il colera in Campania e l'influenza AH1N1;

in occasione dell'emergenza internazionale derivante dall'esplosione della centrale termonucleare di Chernobyl in sole 24 ore vennero prodotte e consegnate dallo Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze un milione di pastiglie di potassio ioduro, necessarie a prevenire gli effetti più devastanti sulla tiroide dall'esposizione alle radiazioni emesse dallo iodio radioattivo 131, mentre in tempi più recenti la struttura ha contribuito allo sviluppo del progetto Stop-shock di uso militare, rivelatosi efficace anche contro gli effetti più devastanti dell'Ebola, svolgendo di fatto e da sempre un ruolo operativo strategico e sociale, intervenendo prontamente come « organo tecnico dello Stato » in molte emergenze nazionali ed internazionali;

lo Stabilimento chimico militare di Firenze è l'unico ente farmaceutico di Stato in Italia che produce cosiddetti « farmaci orfani » senza scopo di lucro, farmaci che non vengono prodotti dalle aziende farmaceutiche private a causa dello scarso ritorno economico ma che sono dei « salvavita » per le migliaia di persone affette da malattie rare;

per peculiarità funzionali e operative del Farmaceutico militare, che più che uno stabilimento è un'istituzione, è impensabile trarre profitti economici dalle proprie produzioni;

come riportato dalla stessa relazione fatta alla Commissione difesa dal presidente Francesco Saverio Garofani « in conclusione del briefing, il colonnello Medica ha evidenziato i punti di forza e le criticità dello Stabilimento. Tra i punti di forza, c'è il fatto che lo Stabilimento è l'unica officina farmaceutica dello Stato: un'officina in grado di produrre farmaci in conformità con i più elevati standard di qualità, nonché di assicurare una risposta pronta e sicura, con una grande flessibi-

lità, che le consente di produrre medicinali in varie forme e a vari livelli di scala (da quello della farmacia a quello industriale). Punti di criticità sono invece: i costi necessari per mantenere pronti ed efficienti i reparti di produzione; l'età media del personale, che è elevata; il progressivo pensionamento senza sostituzione di personale altamente specializzato; l'incertezza dell'organigramma »;

recentemente inoltre la Fondazione FIRMO « Raffaella Becagli » impegnata nella ricerca sulle oltre 400 malattie dell'osso rare, ha allestito i suoi laboratori nelle stanze dell'Istituto farmaceutico militare segno di una importante collaborazione con le istituzioni di ricerca civili;

vista la valenza che riveste riguardo alle proprie particolari produzioni di interesse strategico-sociale per il Paese, lo SCFM non può più essere gestito dall'AID che, per assetto normativo e per le proprie peculiarità, va in contraddizione con le finalità del Farmaceutico. Dovendo quest'ultimo sottostare a dinamiche e piani economici, tipici degli stabilimenti di produzione e che di fatto comprometterebbero il futuro del Farmaceutico,

impegna il Governo:

1) a valutare la ridenominazione della struttura da « Stabilimento chimico farmaceutico militare » a « Istituto chimico farmaceutico militare », al fine di riportarlo nella giusta collocazione delle proprie funzioni operative;

2) a valutare la necessità di eventuali modificazioni legislative finalizzate al mantenimento della strategicità dei compiti dell'Istituto chimico farmaceutico militare per il conseguimento degli interessi nazionali;

3) a proporre soluzioni alternative e più efficaci nella gestione di tutte le otto unità produttive conferite all'Agenzia, prevedendo la possibilità di rinnovare le competenze/professionalità, specie nei settori produttivi di maggiore rilevanza strategica, compreso il Farmaceutico militare;

4) ad assumere iniziative per adeguare gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento dell'Istituto chimico farmaceutico militare;

5) a contrastare la perdita di professionalità e conoscenza di tutti gli Stabilimenti militari gestiti dall'Agenzia industrie difesa, compreso quello di Firenze, garantendo il necessario *turn over*, anche attraverso l'assunzione di personale giovane a tempo indeterminato, in misura coerente con le esigenze industriali e la disponibilità di un organico adeguato, anche in termini di efficienza e di competitività;

6) ad assumere nuove iniziative al fine di ottimizzare e valorizzare i laboratori del Farmaceutico, nonché le conoscenze del suo personale specializzato;

7) a preservare l'attuale consistenza organica dello Stabilimento, composta da

circa 80 unità di cui 30 militari, indispensabili per lo svolgimento delle crescenti attività specifiche dell'Ente, valutando anche la possibilità di reperire le necessarie professionalità tra i numerosi esuberanti esistenti tra gli organici sia del personale militare che civile della Difesa in posizione di distacco, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della vigente convenzione tra l'Agenzia industrie difesa e il Ministero della difesa, ovvero di altre pubbliche amministrazioni, qualora vi siano analoghe figure professionali.

**(8-00179)** «Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Parentela, Lupo, Gagnarli, L'Abbate, Baroni, Lorefice, Mantero, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	120
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .	121
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	121
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	123
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	133

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Nuovo testo C. 1994, approvato dal Senato.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, che necessitano l'effettuazione di una puntuale disamina, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la copertura finanziaria. In particolare, richiama l'attenzione sui contenuti dell'articolo 1-ter, che prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2016, volto ad integrare le risorse occorrenti per gli interventi di demolizione di

opere abusive da parte dei comuni. Su tale specifica disposizione, che rappresenta peraltro il nucleo qualificante dell'intero provvedimento, preannuncia la sostanziale contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, giacché mantenendo l'attuale formulazione della norma gli oneri graverebbero, in termini di saldo netto da finanziare, sul solo 2016, laddove si produrrebbero comunque effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, anche negli anni successivi, determinandosi in tal modo un disallineamento tra oneri e copertura incompatibile con quanto prescritto dal rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che, essendo il provvedimento in titolo già calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 16 maggio, la Commissione bilancio potrebbe esprimere il parere di propria competenza direttamente all'Aula.

Maino MARCHI (PD) chiede se non sia possibile individuare una soluzione alternativa, rispetto all'attuale formulazione del testo, tale da consentire di risolvere, già nel corso dell'esame presso la competente Commissione di merito, le criticità evidenziate dal Viceministro Morando.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel raccogliere positivamente la sollecitazione suggerita dal deputato Marchi, ribadisce tuttavia la necessità imprescindibile di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, fermo rimanendo che nella sua attuale definizione la norma relativa al citato Fondo di rotazione non appare assentibile, giacché la convenzione richiamata all'articolo 1-ter, comma 3, prevista a garanzia dell'erogazione delle risorse finanziarie, appare uno strumento inidoneo ad assicurare la restituzione delle risorse medesime.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.**

**Testo unificato C. 2656 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica in parola è stata predisposta dall'amministrazione interessata ma risulta ancora al vaglio dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso, anticipa che la predetta relazione tecnica ascrive tuttavia all'attuazione del provvedimento un onere pari a circa 5 milioni di euro e che tale elemento si pone di per sé in evidente contrasto rispetto alla asserita neutralità finanziaria del testo nel suo complesso, così come enunciata all'articolo 16 del testo medesimo.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, nel prendere atto degli elementi informativi testé resi dal Viceministro Morando, ritiene opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di attendere la trasmissione della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e valutarne i contenuti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.****Testo unificato C. 1504 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il tenore delle disposizioni recate da diversi articoli del provvedimento in esame inducono il Ministero dell'economia e delle finanze a richiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo, al fine di pervenire ad una puntuale quantificazione degli oneri, peraltro non irrilevanti, nonché ad una verifica della idoneità della copertura finanziaria individuata, che prevede l'abrogazione e la riduzione di talune esenzioni ed agevolazioni fiscali.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, concorda circa l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, anche alla luce delle diverse criticità comunque emerse, con riferimento ai profili di carattere finanziario, nel corso della precedente seduta.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.****Testo unificato C. 2236 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva che il progetto di legge in esame reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e risulta dall'unificazione di progetti di legge di iniziativa parlamentare. Avverte che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Agricoltura), integrato con le proposte emendative approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, che non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue. In merito agli articoli da 1 a 24, che recano disposizioni generali in materia di produzione e commercializzazione, ritiene opportuno acquisire conferma che le attività demandate dalle disposizioni in esame ai soggetti pubblici competenti possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento all'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, nonché ai compiti relativi al Registro nazionale delle varietà di viti e all'elenco nazionale dei produttori agroalimentari, peraltro già previsti dalla vigente normativa. Analogo chiarimento andrebbe acquisito in merito ai compiti attribuiti dall'articolo 8 (planimetria dei locali) al SIAN ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché agli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Riguardo agli articoli da 25 a 40, recante disposizioni sulle denominazioni di origine e sui consorzi di tutela, per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, che riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61 del 2010, non ha osservazioni da formulare, nel presuppo-

sto che le nuove previsioni non comportino sostanziali aggravii per le strutture interessate. Sul punto considera peraltro opportuno acquisire una conferma dal Governo. Ritiene andrebbe, altresì, acquisita conferma della neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 40, con riferimento alla prevista attività di vigilanza da parte dei consorzi: in particolare, poiché la norma reca una clausola di invarianza, ritiene che andrebbe confermato che gli emolumenti e i rimborsi spettanti agli agenti vigilatori rientrino fra i costi di vigilanza posti a carico dei soci dei consorzi. Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali profili onerosi derivanti dal comma 12-*bis* dell'articolo 40, con riferimento alla collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne le disposizioni relative al Comitato nazionale vini DOP e IGP, tenuto conto che la disciplina dettata dalla proposta in esame non differisce in modo sostanziale da quella già contenuta nel citato decreto legislativo n. 61 del 2010. Per quanto riguarda gli articoli 43 e 47, che recano norme sulla disciplina autorizzatoria e sui sistemi di controllo e tracciabilità, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 58, che reca disposizioni sul coordinamento degli adempimenti amministrativi, ritiene opportuno acquisire conferma che le attività derivanti dalla funzione di coordinamento posta in capo al Ministero dalla disposizione in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma ritiene necessaria con riferimento ai possibili riflessi dell'obbligo di inserimento nell'ambito dei sistemi del SIAN di tutti i dati e le informazioni

trasmesse dai produttori. In merito all'articolo 59, che reca disposizioni sul deposito fiscale, sulla circolazione all'interno dell'Unione europea e sull'esportazione, segnala che le semplificazioni introdotte, tra le quali l'esonero degli adempimenti in materia di deposito fiscale, potrebbero determinare effetti di riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo. In merito a tale possibilità ed alla presumibile entità dei relativi effetti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Inoltre, considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dar luogo alla costituzione dello « sportello unico per le esportazioni » nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli articoli da 63 a 65, in materia di controlli, pur prendendo atto di quanto stabilito dal comma 21 dell'articolo 64, che reca una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe chiarito se il sistema dei controlli delineato dalle norme in esame possa determinare – per i soggetti pubblici competenti – un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi, suscettibile di tradursi in aumenti di spesa. Con specifico riferimento ai compiti per i quali è prevista l'applicazione di specifiche tariffe (articolo 65), ritiene necessario verificare se l'imputazione ai produttori dei costi per lo svolgimento delle attività di controllo possa avvenire secondo modalità che garantiscano, oltre alla copertura integrale dei costi, l'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. In merito all'articolo 68, che reca norme sulla tutela delle produzioni e sulla trasparenza delle informazioni, osserva che le disposizioni prevedono attività a carico di organismi pubblici, senza prevedere una specifica copertura né una clausola esplicita di invarianza finanziaria. Considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che all'attuazione delle disposizioni possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente. Per quanto concerne gli articoli da 69 a 83, che disciplinano il sistema sanzionatorio, considera necessario confermare che l'assetto delle competenze in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni non determini aggravati di spesa per i competenti uffici. Inoltre, poiché i proventi delle sanzioni sono — anche in base al testo vigente del decreto legislativo n. 61 del 2010 — destinati al miglioramento dell'efficienza delle attività di controllo, andrebbe chiarito se il nuovo regime sanzionatorio sia idoneo a garantire risorse adeguate per tali finalità e comunque non inferiori a quelle previste in base alla vigente normativa.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame. A sostegno di tale considerazione, evidenzia infatti, da un lato, come una pluralità di disposizioni presentano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, dall'altro segnala come numerosi altri articoli del testo denotano criticità in ordine alla compatibilità delle norme recate rispetto all'ordinamento europeo, tali da determinare il rischio concreto dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, con potenziali riflessi negativi a carico del bilancio pubblico.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, conviene con la richiesta di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, testé formulata dal Viceministro Morando.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

**Atto n. 297.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che nell'ambito del complessivo intervento di riordino dell'amministrazione pubblica prefigurato dalla legge delega n. 124 del 2015, l'articolo 18 ha delegato il Governo a procedere al riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, da adottarsi al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e, in tal modo, anche la tutela e promozione della concorrenza. Osserva che l'obiettivo della semplificazione e della risistemazione della materia era da tempo divenuto sempre più necessario in presenza di una disciplina che, come risulta dal corposo elenco di abrogazioni contenuta nell'articolo 29 dello schema di decreto legislativo in esame, si è nel corso dell'ultimo decennio progressivamente accresciuta a seguito di interventi spesso tra loro disorganici, e tali da dar luogo ad un complesso quadro di regole rispetto alle quali il provvedimento in esame opera in termini di stabilizzazione normativa, rifondendole e rivisitandole in un testo unico. Venendo quindi alla disciplina proposta nello schema di decreto legislativo, fa presente quanto segue.

L'articolo 1 ne definisce l'oggetto, prevedendo che esso si applichi alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

L'articolo 2 detta le definizioni, tra le quali possono qui richiamarsi quella di società a partecipazione pubblica, termine che definisce le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Di specifico rilievo, attesa la necessità di chiarirne definitivamente i contenuti, sono poi la definizione di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale.

L'articolo 3 individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. Sulla base della disposizione in esame non saranno pertanto consentite le partecipazioni in soggetti con altra forma giuridica societaria, come, ad esempio, la società consortile e la società cooperativa. L'articolo medesimo reca inoltre disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle S.r.l. e delle S.p.A. a controllo pubblico. In particolare: per le S.r.l. a controllo pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle S.p.A. a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'articolo 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. Viene previsto un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante. Nell'ambito di tale principio generale, vengono specificate le attività di

produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, costituite: *a)* dalla produzione di un servizio di interesse generale; *b)* dalla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; *c)* dalla realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato; *d)* dall'autoproduzione di servizi strumentali all'ente pubblico partecipante; *e)* dai servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di appalti. Viene inoltre prevista una deroga al limite generale di partecipazione pubblica sopra-riportato, volta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Vengono infine fatte salve le possibilità di costituire società o enti in relazione alla costituzione di gruppi di azione locale per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, nonché per la costituzione di gruppi di azione locale nel settore della pesca.

L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni, introducendo analitici obblighi motivazionali. Fanno eccezione a tali obblighi i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Si prevede in particolare che l'atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, ed evidenzi le ragioni che giustificano la scelta di costituzione o di partecipazione parziale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità fi-

nanziaria, nonché in considerazione delle possibili scelte alternative. Lo schema di atto deliberativo dovrà essere inviato prima dell'adozione alla competente sezione della Corte dei conti che, in tal modo, viene ad esprimere un parere preventivo sullo schema di atto deliberativo di costituzione di una partecipata pubblica ovvero di acquisizione di partecipazioni da parte di una amministrazione pubblica, laddove la normativa vigente prevede la trasmissione alla Corte dei conti della deliberazione già approvata.

L'articolo 6 definisce gli elementi basilari dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, stabilendo, in primo luogo, che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, debbano adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. Tale norma è con tutta evidenza diretta a favorire un'effettiva trasparenza finanziaria nei rapporti tra l'ente pubblico e le imprese da questo controllate e, conseguentemente, evitare distorsioni della concorrenza. Viene poi introdotta la facoltà, per le società a controllo pubblico, di integrare, in presenza di taluni presupposti, gli ordinari strumenti di governo societario con regolamenti interni, con un ufficio di controllo interno nonché con codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi. Qualora tali strumenti non vengano adottati, la società è chiamata a motivare la scelta nella relazione stessa.

L'articolo 7 disciplina la forma, i contenuti (che integrano quelli statuiti all'articolo 5), i casi di mancanza o invalidità dell'atto con cui un'amministrazione pubblica delibera la costituzione di una società, le forme integrative della pubblicità dell'atto deliberativo, nonché la forma e i contenuti degli atti con i quali vengono sancite le più rilevanti vicende societarie; esso definisce, inoltre, le modalità di acquisizione delle partecipazioni private nella costituzione di società miste. Con riguardo a tale ultimo profilo, l'articolo in

esame stabilisce che i soci privati sono individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. È ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione. Si dispone infine che la forma e i contenuti rispettivamente definiti dall'articolo in questione per l'atto deliberativo di costituzione di una società partecipata valgano, altresì, per gli atti che sanciscono: le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che determinano un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione.

L'articolo 8 dispone che per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite si applichino i criteri e le regole dell'articolo 7, recanti disposizioni in materia, rispettivamente, di forma e di contenuti dell'atto deliberativo. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista: il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali; la Presidenza della regione per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche. In proposito esso dispone che i relativi atti deliberativi sono adottati con le stesse modalità previste dall'articolo 7 per la costituzione di società a participa-

zione pubblica. L'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali l'alienazione può tuttavia essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Viene fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 recano la disciplina – in più parti innovativa rispetto alle disposizioni vigenti – in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti (introducendo anche novità in materia di *governance* delle società a controllo pubblico) sia ai requisiti agli stessi richiesti, sia, infine, ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico. Quanto al numero dei componenti, l'articolo introduce una disposizione di natura generale, al comma 2, per cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, costituito da un amministratore unico. Tale figura costituisce pertanto la regola di governo delle società a controllo pubblico, facendo residuare il consiglio di amministrazione (da tre a cinque membri) ovvero la scelta dei possibili diversi sistemi di *governance* consentiti dal codice civile quali opzioni cui l'assemblea della società può ricorrere con decisione motivata in relazione a specifici criteri che saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ordine alla composizione degli organi societari di amministrazione e di controllo, vengono in rilievo i commi 1, 8, 4 e 15 dell'articolo 11 in esame, ai sensi dei quali, rispettivamente:

i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-

denza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;

si introduce la disposizione per la quale gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Qualora, inoltre, siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. La norma introduce pertanto nell'ordinamento l'incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente delle amministrazioni pubbliche. Sembra trattarsi di una incompatibilità che ha natura generale, senza che rilevi quale sia l'amministrazione di appartenenza del dipendente, vale a dire senza che rilevi se essa sia titolare o meno delle partecipazioni di controllo nella società in cui viene conferito l'incarico. Ad un primo esame non appare del tutto chiara la *ratio* di tale totale esclusione, sulla quale si coglie qualche perplessità anche nel parere del Consiglio di Stato;

si dispone che, qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale, lo statuto debba prevedere che nella scelta degli amministratori sia assicurato l'equilibrio tra i generi;

si sancisce l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (società *in house*) della disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 293 del 1994, a norma del quale gli organi scaduti possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni.

Quanto al contenimento dei compensi degli amministratori, il comma 6 dell'articolo 11 dispone, recependo disposizioni già introdotte dalla legge di stabilità 2015 che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti indicatori

dimensionali quantitativi e qualitativi che consentano la classificazione delle società a controllo pubblico in un numero di fasce fino a cinque. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 euro annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni. Inoltre il comma 10 dell'articolo in esame sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, prevedendo che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l'ipotesi di danno erariale. Quest'ultimo è definito – in coerenza con le posizioni della giurisprudenza contabile e di legittimità sull'individuazione della giurisdizione competente a conoscere del danno prodotto dai membri degli organi sociali delle società pubbliche – quale danno patrimoniale o non patrimoniale subito dagli enti partecipanti. In esso è compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano, con dolo o colpa grave, trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

L'articolo 13 detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo

pubblico, anche costituite nella forma di s.r.l. In particolare l'articolo prevede che ciascuna amministrazione pubblica socia di società a controllo pubblico, anche in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile – che attribuisce tale azione solo ai soci che rappresentino il decimo del capitale sociale – e quindi indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sia titolare, sia legittimata a presentare denuncia al tribunale di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori e tali da poter arrecare danno alla società.

L'articolo 14 stabilisce espressamente la sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alla disciplina fallimentare e regola le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o più indicatori della crisi stessa. Su tale materia l'articolo dispone in particolare che:

in situazioni di rischio di crisi aziendali l'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, e l'inerzia al riguardo da parte del medesimo organo costituisce grave irregolarità ai sensi della disciplina codicistica;

la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico costituisce provvedimento adeguato soltanto qualora accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti inequivocabilmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico;

è vietato alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) – salvo per le s.p.a. e per le s.r.l., nei casi in cui si verifica, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale, la riduzione di quest'ultimo al di

sotto del minimo stabilito – nei confronti delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano fatto ricorso a riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Tale divieto non si applica tuttavia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono comunque essere autorizzati i richiamati interventi a sostegno delle società partecipate nei casi in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata;

come ulteriore limite alla possibilità di costituzione di nuove società ovvero di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in società esistenti si dispone infine che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

L'articolo 15 istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.

L'articolo 16, dettando disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con alcune delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/

24/UE sugli appalti pubblici. A tale scopo l'articolo prevede che, nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi debba essere partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. La *ratio* della norma sembra consistere – in coerenza con la suddetta norma della direttiva – nell'evitare che l'aggiudicazione di un affidamento diretto – in assenza quindi di una procedura competitiva – determini un indebito vantaggio in favore di operatori economici privati, titolari di una partecipazione nel capitale della società partecipata, ai danni degli altri operatori economici concorrenti e, al contempo, nell'evitare di sfavorire quelle realtà in cui la presenza di soggetti privati sia resa obbligatoria da una norma di legge, a condizione che almeno siano rispettati i presupposti del controllo analogo della pubblica amministrazione.

Dopo aver definito i requisiti del controllo analogo esercitato da una singola amministrazione ovvero congiunto di più amministrazioni – vale a dire nelle società a partecipazione pubblica unipersonale ovvero pluripersonale –, l'articolo in esame conferisce agli statuti delle società *in house* la facoltà di derogare ad alcune disposizioni del codice civile in tema di esclusività della gestione di società: tali deroghe appaiono riconducibili al ruolo penetrante, in tema di direzione e gestione, svolto dall'amministrazione pubblica nei confronti dell'organo amministrativo societario, che si ha nei casi in cui sussiste il controllo analogo. Si dispone inoltre che gli statuti delle medesime società debbano prevedere che almeno l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia

consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

L'articolo 17 reca specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la realizzazione e gestione di un'opera ovvero per l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio. Tali disposizioni possono riepilogarsi nei termini seguenti:

la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento; inoltre la procedura di selezione pubblica del medesimo deve avere quale oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (cd. « gara a doppio oggetto »);

il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita, nonché i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, da specificare nel bando di gara unitamente al criterio di aggiudicazione;

la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è stata costituita;

gli statuti delle S.p.A. possono contenere clausole in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di amministrazione della società per le società con sistema di *governance* tradizionale, nonché in materia di consiglio di gestione per le società che abbiano optato per il sistema

di *governance* dualistico, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

gli statuti delle S.r.l. possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, prevedendosi che l'atto deliberativo debba essere corredato, quale contenuto obbligatorio, di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. In termini analoghi va adottato l'atto deliberativo anche nel caso della richiesta di ammissione alla quotazione. È comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di singole società a partecipazione pubblica, che sono soggette a regimi speciali in base a norme di legge.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

In ordine alle spese viene previsto che le amministrazioni titolari delle partecipazioni determinino con propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri con-

trattuali e delle assunzioni di personale. Dette determinazioni dovranno tener conto delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. I richiamati obiettivi di contenimento dei costi dovranno essere attuati dalle società a controllo pubblico con idonei provvedimenti, che – con riferimento al contenimento dei costi del personale – dovranno essere recepiti nella contrattazione di secondo livello.

L'articolo 20 prevede che – ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse – le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, eventualmente, anche un piano di riassetto ove ricorrano alcuni specifici presupposti.

Tanto i provvedimenti di analisi annuale dell'assetto societario quanto gli eventuali piani di riassetto devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia di cui all'articolo 15, incaricata, si rammenta, del controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto in oggetto, nonché alla Corte dei conti. Nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato il piano di riassetto, ai medesimi soggetti deve essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene adottato il piano di riassetto, la relazione sull'attuazione del piano, nella quale vengono evidenziati i risultati conseguiti. È prevista l'irrogazione di sanzioni nel caso in cui non vi sia stata l'adozione dei predetti provvedimenti. L'articolo mantiene inoltre ferma l'applicazione di alcune disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche. Nell'omettere di dettagliare in questa sede il contenuto delle disposizioni in questione, si segnala tuttavia, come meglio esposto nel *dossier* predisposto sullo schema in esame dagli uffici parlamentari, che alcuni degli adempimenti recati dalle

norme medesime, tenuto conto dell'iter di approvazione del testo unico e pertanto della sua entrata in vigore, potrebbero essere fra loro estremamente ravvicinati, ponendo in capo ai soggetti interessati l'onere di presentare piani di riassetto destinati ad avere un contenuto tendenzialmente analogo. L'articolo 20 in commento stabilisce infine che entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il conservatore del registro delle imprese cancelli d'ufficio, dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

L'articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, disponendo che, qualora dette società presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale importo è reso disponibile: in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione, ovvero il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti. L'articolo introduce poi misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30 per cento dell'importo percepito, e, inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni

consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Le misure in questione non trovano tuttavia applicazione agli amministratori di società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono rispettivamente:

che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, richiamandosi a tal fine la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2014;

una disposizione di rinvio alla disciplina dell'arbitrato prevista dal codice dei contratti pubblici nel caso di controversie relative a concessioni e appalti in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero controllata o collegata a una società a controllo pubblico, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici;

la clausola (cosiddetta di salvaguardia) che prevede l'applicazione delle disposizioni del testo unico in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 25 reca la previsione di un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, la cui finalità è con tutta evidenza di integrare e rafforzare il quadro delle misure di razionalizzazione delle stesse, contenuto negli articoli dello schema finora illustrati. A tale scopo esso dispone, come detto, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame non siano riconducibili

ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, ovvero non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, o, infine, ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione. Gli esiti della revisione delle partecipazioni, anche nel caso in cui non si rinvenissero situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere rese disponibili alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia di cui al precedente articolo 15. In presenza di partecipazioni rientranti nelle tipologie non conformi alle regole previste dal provvedimento in esame, si dovrà procedere all'adozione di un piano di riassetto (ai sensi del citato articolo 20) per la loro valorizzazione, fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione, ovvero direttamente all'alienazione.

L'articolo 26 reca la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che esse effettuino (entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto) una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti. Fino al 31 dicembre 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo al predetto elenco, ad eccezione di specifici casi di infungibilità espressamente autorizzati. La misura viene accompagnata dalla previsione che gli eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione di tale disciplina sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Gli articoli 27 e 28 recano le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente e, da ultimo, l'articolo 29 reca il corposo elenco delle abrogazioni conseguenti al confluire della

disciplina finora emanata in materia – salvo le parti espressamente lasciate vigenti – nel testo unico recato dallo schema di decreto in esame.

Rinvia infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte preliminarmente, anche al fine di fornire ai membri della Commissione un quadro circa l'andamento prossimo dei lavori, che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, sarà posto in deliberazione lo svolgimento di un'attività conoscitiva sullo schema di decreto legislativo in esame, da condursi congiuntamente alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, prevedendo l'effettuazione di un ampio ciclo di audizioni la cui definizione terrà naturalmente conto delle proposte e dei suggerimenti che dovessero provenire dai diversi gruppi parlamentari. Ciò, a suo avviso, consentirà di approfondire in maniera proficua la delicata e rilevante tematica oggetto del citato schema di decreto. Ricorda, inoltre, che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 giugno prossimo e che pertanto la Commissione avrà a disposizione un congruo margine di tempo per svolgere una disamina esaustiva delle varie questioni implicate dal provvedimento in titolo.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel prendere positivamente atto del programma dei lavori testé prospettato dal presidente Fanucci e delle rassicurazioni fornite in merito alle scadenze temporali dell'esame in Commissione, ritiene che la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica complessiva perseguita dallo schema di decreto legislativo appare suscettibile di determinare per il futuro, in linea di principio, un contenimento della spesa

pubblica, per quanto al momento non quantificabile. In tale quadro, reputa tuttavia opportuno procedere, nel corso della preannunciata attività conoscitiva, all'audizione in particolare di rappresentanti della Corte dei conti, ciò al fine di valutare in maniera adeguata le eventuali ricadute delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame sul sistema dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, attualmente affidati al citato organo costituzionale competente nelle materie di contabilità pubblica.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) prende atto delle rassicurazioni fornite dal presidente Fanucci circa il congruo tempo che la Commissione avrà a disposizione per esaminare nel merito, sin dalle prossime sedute, tale rilevante provvedimento. Ciò posto, ritiene comunque opportuno – anche alla luce del parere parzialmente critico espresso dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato l'incertezza degli effetti prodotti dalle norme contenute nello schema di decreto sul vigente sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, che a suo giudizio non debbono essere in alcun modo ridimensionati – che la Commissione proceda, nell'ambito della preannunciata attività conoscitiva, all'audizione anche di rappresentanti dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti. Si riserva peraltro, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, di indicare più avanti ulteriori soggetti da audire nell'ambito della predetta attività conoscitiva.

Maino MARCHI (PD) tiene ad evidenziare l'importanza del provvedimento in esame, volto ad un riordino complessivo ed organico della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza. Fa presente inoltre che la materia dei controlli relativi a tali partecipazioni, su cui si sono soffermati altri interventi, è quindi solamente una di quelle interessate dal provvedimento, che invece ha una valenza più

generale intervenendo su tutti gli aspetti relativi alla costituzione di società da parte di pubbliche amministrazioni, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni da parte delle medesime amministrazioni.

Rileva infine che le Commissioni competenti dispongano di un tempo ampiamente sufficiente ad assicurare un esame puntuale ed approfondito del provvedimento.

La Ministra Maria Anna MADIA, ringraziato il relatore per l'esaustiva illustrazione del provvedimento, ricorda che lo schema di decreto in oggetto si inserisce nel quadro della delega volta ad affrontare i numerosi profili della riforma della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sistematizzare organicamente in un testo unico una materia che nel corso dell'ultimo decennio ha visto susseguirsi interventi spesso disorganici e tali da dar luogo ad un complesso quadro di regole talvolta di incerta interpretazione ed applicazione.

Tiene ad evidenziare inoltre che una delle finalità principali del provvedimento è quella di porre un argine al proliferare delle società a partecipazione pubblica, che non sempre perseguono nella pratica un interesse generale e quindi non giustificano una partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni. Proprio per rendere più rigorosi i requisiti per la sussistenza di partecipazioni pubbliche in società, si introducono puntuali criteri per la costituzione di società o per l'acquisizione di partecipazioni societarie da parte di soggetti pubblici, prevedendo anche i casi in cui, venendo meno l'interesse generale per giustificare tale partecipazione, si deve adottare un piano di riassetto volto alla messa in liquidazione della società partecipata o all'alienazione della partecipazione pubblica. Inoltre, per garantire una puntuale applicazione di tale disciplina, si prevedono sanzioni e poteri sostitutivi per gli enti territoriali inadempienti.

Fa presente che, nell'ottica di rendere più rigoroso il procedimento per la costi-

tuzione di una società a partecipazione pubblica o per l'acquisizione di partecipazioni pubbliche, si prevede che il relativo atto deliberativo – che deve essere motivato con riferimento alla necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali – debba essere inviato prima dell'adozione alla competente sezione della Corte dei conti che, in tal modo, viene ad esprimere un parere preventivo sullo schema di atto deliberativo di costituzione di una partecipata pubblica ovvero di acquisizione di partecipazioni da parte di una amministrazione pubblica. Ciò dimostra che, al contrario di quanto paventato da alcuni commentatori, l'intento del Governo è quello di rafforzare le funzioni e il ruolo della Corte dei conti nella materia delle società a partecipazione pubblica, prevedendo una valutazione anche preventiva dei magistrati contabili ogni qualvolta si utilizzino risorse pubbliche per acquisire partecipazioni societarie.

In conclusione rileva che con il provvedimento in oggetto il Governo, tra l'altro, intende rafforzare i controlli sulla corretta acquisizione e gestione delle partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni. In questo quadro, assicura quindi la massima disponibilità ad apportare eventuali correttivi al testo per fare maggiore chiarezza, ove lo si ritenga necessario a seguito della discussione parlamentare, anche con riguardo allo specifico tema dei controlli della Corte dei conti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili .....	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	142
5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016 .....	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	144
5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche <i>in loco</i> e di contraddittorio con i contribuenti .....	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	146
5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie .....	136
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	149

##### INTERROGAZIONI:

5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto .....	137
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	151

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti .....	141
AVVERTENZA .....	141

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e il sottose-

gretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 13.45.**

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili.**

Edoardo FANUCCI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto, pur facendosi opportunamente chiarezza in merito alla situazione di quanti hanno dimenticato di compiere taluni adempimenti meramente formali, si indica purtroppo come non sia possibile sanare la situazione di tali soggetti.

**5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia per la risposta, che contribuisce a chiarire talune notizie di stampa, le quali risultavano assai poco tranquillizzanti, laddove invece le indicazioni fornite dal Sottosegretario consentono di rimettere ordine in relazione a tale problematica. Auspica

quindi che si proceda rapidamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto in materia, al fine di garantire un quadro normativo chiaro.

Si riserva inoltre di approfondire le ragioni della discrepanza tra i dati relativi ai nulla osta per l'esercizio degli apparecchi da gioco in essere al 31 luglio 2015 e quelli relativi al 31 dicembre 2015, ritenendo opportuno chiarire quali siano le motivazioni che hanno indotto gli operatori del settore a fare incetta di nulla osta, nonostante tale comportamento si rilevi sostanzialmente inutile, in quanto la riduzione dei predetti nulla osta prevista dalla legge di stabilità 2016 fa riferimento agli apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla considerazione da ultimo espressa dal deputato Paglia, sottolinea come anche il Governo si sia interrogato circa le ragioni che hanno indotto gli operatori del settore ad acquisire ulteriori nulla osta nell'ultima parte del 2015, condividendo la valutazione secondo cui tale comportamento si sia rivelato in realtà un « autogol » degli operatori stessi, probabilmente legata all'incertezza, in quella fase, circa il definitivo tenore delle norme della legge di stabilità su tali aspetti e al timore che le predette norme potessero risultare ancor più restrittive relativamente alla riduzione degli apparecchi da gioco.

Rileva infatti come l'acquisizione di un numero eccessivo di nulla osta risulti del tutto inutile, sia in quanto non è possibile gonfiare il mercato degli apparecchi da gioco, sia in quanto essa non appare congruente con il vigente quadro normativo in materia.

**5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche *in loco* e di contraddittorio con i contribuenti.**

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale

affronta il problema concernente il fatto che, in molti casi, l'Agenzia delle entrate ha proceduto, in relazione alla compravendita di numerosi immobili, senza alcun contraddittorio con i soggetti interessati e senza procedere ad alcuna verifica diretta sugli immobili, a ricalcolare autonomamente il valore di vendita dei medesimi immobili oggetto di compravendita, rideeterminando conseguentemente anche l'ammontare l'imposta di registro dovuta in relazione alle predette compravendite. Rileva, al riguardo, come la vicenda sia stata oggetto di numerosissime denunce, nonché di diversi servizi della trasmissione televisiva Striscia la Notizia.

Considera pertanto anomalo come solo a seguito di tali denunce l'Agenzia delle entrate abbia provveduto a emanare una specifica circolare in materia per correggere il comportamento distorto seguito in materia dai propri uffici. Ritiene inoltre fondamentale chiarire come ci si intenda regolare per quanto riguarda i casi precedenti all'emanazione della predetta circolare.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara soddisfatto per la completezza della risposta, ma non per le soluzioni ivi indicate. Sottolinea infatti come le proteste emerse in tale materia e la successiva decisione dell'Agenzia delle entrate di emanare una circolare in merito dimostrino la fondatezza della problematica evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo. In tale contesto considera positivamente il fatto che l'Agenzia abbia riconosciuto l'esigenza di apportare correttivi all'atteggiamento degli uffici rispetto alla rideterminazione del valore degli immobili oggetto di compravendita, invitando tuttavia tutti i deputati a considerare con attenzione l'esigenza di intervenire anche attraverso un atto legislativo, riservandosi al riguardo di presentare una specifica proposta di legge. Ritiene, infatti, che sia fondamentale assicurare, in questo come in altri

casi, un'adeguata interlocuzione tra il fisco e i contribuenti, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente e in armonia con le indicazioni della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

**5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie.**

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ringrazia per la risposta, rilevando tuttavia come la revisione della disciplina secondaria vigente in materia, avviata dalla Banca d'Italia, cui fa riferimento la risposta stessa, confermi l'esigenza di un intervento correttivo in merito alla raccolta di risparmio da parte di cooperative non bancarie. In tale quadro sottolinea come, anche nel caso specifico affrontato dall'interrogazione, sia stata operata un'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico di dimensioni molto rilevanti, determinando danni assai gravi nelle aree territoriali interessate. Segnala infatti come, sebbene si preveda la restituzione ai risparmiatori del 50 per cento delle somme raccolte presso i soggetti prestatori, nessun ristoro sia invece previsto in favore dei soci delle cooperative coinvolte. In tale contesto ritiene che la vicenda oggetto dall'atto di sindacato ispettivo evidenzia la sostanziale assenza di controlli in merito.

Prende quindi atto della risposta, ribadendo la gravità del problema, che ha determinato conseguenze dannose particolarmente significative per molti cittadini, ed evidenziando l'esigenza di individuare una soluzione efficace al riguardo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-08579 Ruocco:** Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carla RUOCCO (M5S) replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, la quale elude completamente il quesito posto della sua interrogazione, rendendo evidente come il Governo, anziché intervenire per ripristinare la legalità gravemente violata dai comportamenti posti in essere dal Presidente della CONSOB nella vicenda segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, giustifica tale condotta attraverso un'interpretazione distorta delle norme. In particolare critica aspramente la palese intenzione dell'Esecutivo di interpretare in maniera strumentale la disciplina in materia di incompatibilità tra incarichi e di conflitti di interessi per avallare tali comportamenti ed evitare di assumere idonei provvedimenti. Sottolinea quindi come occorra individuare un organo cui spetti la responsabilità di intervenire in casi, come quello evidenziato dall'interrogazione, di palese violazione delle norme vigenti, che risulta ancora più grave in quanto si tratta di una questione di poltrone.

Nel sottolineare come sia completamente diversa la sorte dei cittadini che non occupano posizioni di potere, i quali, qualora commettano infrazioni ben più lievi, vengono immediatamente perseguiti, si riserva di approfondire la grande mole di date ed elementi forniti in modo del tutto disorganico nella risposta, preannunciando fin d'ora l'intenzione di approfondire la questione posta dalla sua interrogazione.

In particolare, stigmatizzando il passaggio della risposta stessa, nel quale il Governo afferma che la CONSOB non avrebbe competenze ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e della dichiarazione di decadenza dall'incarico nei confronti di ex dipendenti, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di continuare a seguire la vicenda, senza alcuna incertezza o arretramento, anche attraverso la proposizione di ulteriori atti, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti e di giungere alla loro sanzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.**

**C. 3462 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3462, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

Sottolinea altresì come la predetta Analisi tecnico-normativa segnali che l'Accordo può rappresentare una delle basi per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia.

In tale ambito ricorda inoltre che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle

disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea, attraverso un elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria (cosiddetti Paesi *white list*), previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Al riguardo rammenta che il citato articolo 168-bis del TUIR è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, il quale ha sostanzialmente rifiuto tale disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale a sua volta, all'articolo 11, comma 4, lettera c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia stabilito l'elenco dei predetti Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, illustra l'articolo 1, il quale individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali e all'imposta sul patrimonio.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo, mentre l'articolo 5, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.

In particolare, illustra il paragrafo 1, il quale prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio.

Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di in-

formazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, « *Anstalten* ». Peraltro, ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.

Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio ovvero di interrogare persone o esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai

fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.

Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:

la richiesta non è conforme all'Accordo;

la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, illustrato in precedenza.

Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.

In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o

altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dagli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 12 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 13 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che esso entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.

Il paragrafo 2 specifica inoltre che l'Accordo avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari, e a partire dalla stessa data; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto sempre a partire dalla data di entrata in vigore, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8

per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In tale contesto la Relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che l'attuazione dell'Accordo può aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, ipotizzando al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione e la conseguente emersione di maggiore base imponibile comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e poi all'audizione informale dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

**Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinata C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### **RISOLUZIONI**

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

*7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.*

*7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.*

## ALLEGATO 1

**5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Pelillo ed altri chiedono quale sia la procedura per sanare gli obblighi formali non adempiuti, ovvero la presentazione della documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all'albo dei revisori legali, al fine di procedere all'iscrizione all'albo dei revisori medesimi.

Al riguardo, occorre premettere che il Decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2016, disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale da revisore legale, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Tale disposizione primaria prevede che il regolamento interministeriale di attuazione, recentemente adottato, definisca, in particolare:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

Pertanto, esula dall'applicazione del regolamento *de quo* – ed avrebbe inevitabilmente assunto profili di illegittimità – la disciplina concernente altre fattispecie, quali lo svolgimento del tirocinio triennale e gli adempimenti richiesti per l'accertamento del regolare tirocinio, già oggetto di precedente regolazione secondaria in attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010.

Quanto all'eventuale riconoscimento « a posteriori » di un periodo di tirocinio professionale occorre ribadire che l'attuale quadro normativo in materia di revisione legale osta allo svolgimento di periodi di pratica svolti in difetto della formale iscrizione nel relativo Registro, istituito per gli aspiranti revisori contabili (oggi legali) ininterrottamente fin dal 1997. L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce, infatti, che « Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro ».

Risulta conseguentemente abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva all'atto dell'iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, l'accertamento di un periodo di tirocinio svolto anteriormente all'iscrizione.

Tale assetto, volto a prevedere un percorso formativo *ad hoc* per coloro che aspirano ad esercitare la revisione legale, si giustifica sia in ragione della maggiore specificità e professionalità imposta dalle

norme comunitarie per la pratica della revisione – pratica che non è automaticamente sovrapponibile all'attività svolta dal dottore commercialista, come autorevoli organi giurisdizionali hanno avuto modo di riconoscere, sia soprattutto in ragione dell'ormai conclamato disallineamento tra i periodi di pratica professionale. Non pare, infatti, inopportuno evidenziare il diverso orizzonte temporale in cui si svolge il tirocinio da dottore commercialista (18 mesi, come introdotto a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012), rispetto al tirocinio da revisore legale, la cui durata minima è fissata in 36 mesi per espressa previsione della direttiva europea 2006/43/CE.

Eventuali eccezioni al quadro sopra delineato, oltre a non trovare alcun idoneo riferimento normativo, comporterebbero inevitabilmente una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno svolto un tirocinio da revisore secondo le modalità e le forme previste dall'Ordinamento, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti, e chi, invece, fonda il diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali sul presupposto di poter vedere riconosciuto un tirocinio anche a posteriori, mediante presentazione di una mera « autocertificazione », e al di fuori di ogni

potere di vigilanza *in itinere* da parte dell'Autorità pubblica in ordine al corretto svolgimento del tirocinio medesimo.

Premesso quanto sopra, si ritiene che nel caso prospettato nel quesito posto dall'interrogante, ossia nell'ipotesi in cui un aspirante revisore legale abbia svolto un periodo di pratica professionale opportunamente certificato quale dottore commercialista, si sia abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e intenda iscriversi presso il Registro dei revisori legali, ciò non può che avvenire nel rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente, ivi incluso lo svolgimento di un regolare tirocinio da revisore legale, documentabile attraverso specifico attestato di compiuto tirocinio rilasciato dall'Amministrazione competente.

Con riferimento, infine, alle procedure da osservare per la sanatoria di eventuali obblighi normativi non adempiuti in materia di tirocinio, non può che farsi rinvio alle ordinarie procedure previste dal decreto ministeriale n. 146 del 2012, le cui disposizioni disciplinano, senza apparenti lacune normative, tanto le modalità di iscrizione ed il contenuto proprio del tirocinio da revisore, quanto le modalità con le quali un soggetto, nel presupposto che risulti regolarmente iscritto, può sanare l'eventuale inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti ed i relativi limiti temporali.

## ALLEGATO 2

**5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al piano di riduzione del numero di apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

Al riguardo, va premesso che il comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia disciplinata « la riduzione proporzionale, in misura non inferiore » sottolineo non inferiore, « al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015 ».

Di conseguenza confermo che, essendo 378.109 le macchine attive al 31 luglio 2015, gli effetti della riduzione minima « non inferiore al 30 per cento » prevista dalla legge, saranno tali da portare progressivamente, « a partire dal 1° gennaio 2017 » e non oltre il 31 dicembre 2019, gli apparecchi a un numero non superiore a 265 mila.

La norma citata fa riferimento a una data certa (il 31 luglio 2015) e, quindi, anche a un numero certo di apparecchi (378.109); pertanto, numeri diversi, inferiori o superiori, che fossero stati raggiunti in data successiva, non potranno mai costituire un diverso e superiore punto di riferimento per applicare la riduzione prevista dalla legge.

L'Agenzia applicherà alla lettera tale disposizione normativa.

Relativamente alla considerazione degli Onorevoli interroganti: « per chiarire che la base di calcolo era costituita dagli apparecchi operanti non più dal 31 luglio 2015, ma al 31 dicembre 2015 », l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che nessuna « circolare » è stata mai emanata per disciplinare la riduzione prevista dal citato comma 943; ne poteva essere altrimenti considerato che lo stesso comma demanda tale compito a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Presumibilmente, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla nota n. 36179 del 12 aprile 2016, con la quale l'Agenzia delle dogane ha disciplinato le modalità applicative del comma 922 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015, secondo cui « a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per apparecchi... che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio ».

È opportuno a questo punto chiarire che per nullaosta rilasciati si intende il numero di apparecchi disponibili nel mercato non tutti operanti, per esigenze o del mercato o per esigenze di manutenzione.

La stima media degli apparecchi in manutenzione è intorno al 10 per cento del parco macchine, il che comporta che gli apparecchi effettivamente operativi, ovvero a disposizione dei giocatori, sono costantemente di numero inferiore a quello dei nullaosta rilasciati.

Dal 1° gennaio 2016 nessun nuovo nullaosta può essere ed è stato rilasciato,

l'amministrazione ha dovuto registrare il numero dei nulla osta richiesti entro il 31 dicembre 2015 ai fini della esclusiva sostituzione dei nulla osta (data quest'ultima, necessaria in quanto le nuove regole previste dalla legge di stabilità 2016 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016) ma non ai fini della riduzione che resta regolata come sopra descritto.

La procedura straordinaria prevista dalla circolare del 12 aprile 2016, è stata messa in atto al fine di garantire la piena operatività della norma contenuta nel comma 918, di adeguamento al nuovo *payout* (non inferiore al 70 per cento).

L'incremento del 10 per cento cui si fa riferimento nell'interrogazione risponde alle esigenze della fase di adeguamento dal vecchio al nuovo *payout* e non presuppone, comunque, la contemporanea operatività di tutti gli apparecchi dotati di nullaosta.

Quindi, il comma 943 della citata legge 208 del 2015 fa riferimento agli « appa-

recchi attivi alla data del 31 luglio 2015 » mentre il comma 922 prevede il blocco dei nuovi rilasci al 31 dicembre 2015.

In definitiva, in base alle norme di legge, l'Amministrazione segue due percorsi paralleli dettati dalla legge di stabilità: quello della riduzione delle macchine che sarà commisurata al numero delle stesse al 31 luglio 2015 (378.109 apparecchi) e avrà inizio a partire dal 2017 e quello del « tetto » al rilascio di nuovi nullaosta per l'anno 2016, che non permetterà più alcun incremento di nulla osta rispetto a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2015 registrati in 418.210. Possiamo parlare di un eccesso di precauzione degli operatori che si sono cautelati con un numero eccessivo di nulla osta che non saranno tutti utilizzati.

La conclusione è che se permangono i nulla osta richiesti dagli operatori al 31 dicembre (che si ridurranno a seguito delle variazioni di mercato e delle esigenze di manutenzione) la riduzione complessiva supererà sensibilmente il 30 per cento.

## ALLEGATO 3

**5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche *in loco* e di contraddittorio con i contribuenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai recenti servizi trasmessi dal programma televisivo « Striscia la Notizia » in cui si denuncia che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate hanno contestato ai contribuenti negli avvisi di rettifica i valori di vendita di alcuni immobili in maniera arbitraria ed in assenza di qualsiasi verifica *in loco* e contraddittorio con il contribuente.

Gli Onorevoli evidenziano altresì che con successiva circolare del 28 aprile 2016, anche sulla base del clamore suscitato dalla trasmissione, l'Agenzia delle entrate avrebbe fornito indicazioni agli uffici sul *modus operandi* in relazione a tali accertamenti immobiliari, improntato ad una effettiva ricognizione dell'immobile, corredata da documentazioni visive, nonché ad un confronto preventivo con il contribuente. Nel contempo, la stessa Agenzia avrebbe dichiarato di aver dato mandato all'Avvocatura dello Stato per citare in giudizio i responsabili della trasmissione televisiva.

Ciò posto, gli Onorevoli interroganti chiedono che siano annullati in autotutela gli avvisi di accertamento emanati in difformità alle predette linee guida, nonché siano adottate conseguenti sanzioni nei confronti dei dirigenti degli Uffici per le violazioni compiute.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

In merito alle ripetute affermazioni secondo cui la pretesa scarsa qualità degli accertamenti sarebbe diretta conseguenza dell'obiettivo monetario assegnato ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate, per ciò

stesso indotti all'emanazione indiscriminata di un gran numero di atti impositivi infondati, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno precisare che per il raggiungimento dell'obiettivo monetario rilevano solo le riscossioni a titolo definitivo, cioè le somme che non sono più in alcun modo *sub iudice*, o perché la legittimità del prelievo è stata accertata dai giudici tributari con sentenze passate in giudicato o perché essa è stata riconosciuta dallo stesso contribuente con la sua adesione all'accertamento (in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) o mediante conciliazione nell'eventuale giudizio tributario (ai sensi degli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) o, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, attraverso la mediazione tributaria (a norma dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Peraltro, giova sottolineare che l'obiettivo monetario in questione, è stato espunto tra quelli rilevanti ai fini del calcolo degli incentivi economici del personale a decorrere dell'anno 2015 per effetto di una scelta politica che ha determinato la conseguente modificazione della convenzione MEF-AGENZIA ENTRATE 2015/2017, rispetto all'impianto adottato sul punto nelle precedenti convenzioni ininterrottamente succedutesi fino al 2014.

Per quanto concerne, invece, l'autonomia iniziativa assunta dall'Agenzia delle Entrate di sottoporre al vaglio delle competenti Autorità giudiziarie, assunta con

l'autorevole parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia delle Entrate ha risposto allo scrivente Ministero che, lungi dal voler mortificare o comprimere il diritto di cronaca, scaturisce dalla necessità di tutelare l'immagine dell'Agenzia stessa e dei suoi 40.000 circa dipendenti, garantendo a questi ultimi di poter adempiere ai propri compiti istituzionali in un clima di sicurezza e di apprezzamento del proprio lavoro.

In ordine alla richiesta di adottare « misure per sanare gli abusi commessi in precedenza, tra cui l'annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica non conformi alle prescrizioni di cui alla circolare del 28 aprile 2016 », gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, in particolare, alle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 28 aprile 2016 con riguardo all'imprescindibilità del contraddittorio preventivo con il contribuente ed all'opportunità di effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto di compravendita.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo che disciplina l'attività di accertamento ai fini dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è generalmente costituita « dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ... ».

Il successivo articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al comma 2 precisa che per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari « ... si intende per valore il valore venale in comune commercio », mentre al comma 3 dispone che « ... l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe

caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni ».

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al comma 2 dispone che « l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso ».

Il successivo comma 2-bis prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma ».

Dalle richiamate disposizioni non emerge un obbligo per l'Ufficio di eseguire un sopralluogo presso l'immobile o redigere una perizia di stima, quali condizioni per la validità dell'atto impositivo.

Né tale obbligo si desume dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito concernente i presupposti per la rettifica del valore dichiarato o la motivazione indicata dell'avviso di rettifica e liquidazione.

Per quanto concerne il contraddittorio preventivo con il contribuente, la Corte di Cassazione, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 emessa a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: « Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei di-

ritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito ».

Ne consegue che le affermazioni contenute nella circolare non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli Uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non ad individuare precisi obblighi giuridici.

In altri termini, con la circolare n. 16 del 2016, l'Agenzia ha inteso chiamare gli Uffici, nello svolgimento dell'attività di accertamento in esame, ad uno sforzo motivazionale supplementare rispetto a quanto richiesto dalla normativa che — come evidenziato nella premessa dello stesso documento di prassi — valga a ridurre i margini di conflittualità con i contribuenti, nell'ottica di una positiva evoluzione del rapporto fisco-contribuente, sempre di più basato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione.

Infatti, da tempo l'Agenzia, in punto di prassi, manifesta un costante atteggiamento di favore per il contraddittorio con il contribuente, riconosciuto come valore da perseguire non solo a beneficio di quest'ultimo ma anche nell'interesse della proficuità e sostenibilità delle stesse risultanze del controllo. L'utilità e la generale opportunità del contraddittorio, allo scopo di realizzare una costruttiva e equilibrata dialettica con il contribuente, assume infatti, nella prassi dell'Agenzia, una indubbia valenza sotto il profilo degli stessi principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Anche la circolare di programma n. 25/E del 2013 evidenziava che « la qua-

lità e l'efficacia dell'attività di controllo dipendono, infatti, da una selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell'analisi del rischio, nonché da un'adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, sarà possibile realizzare in tempi più rapidi non solo la definizione della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute ».

Ed in senso conforme si è espressa anche la circolare di programma n. 25/E del 2014, chiarendo come « un adeguato confronto con il contribuente consente, da un lato, di rendere lo stesso partecipe, in modo tangibile e trasparente, dello sforzo che l'Agenzia quotidianamente persegue, di esercitare i compiti istituzionali ad essa affidati in un contesto di leale collaborazione e buona fede, dimostrando capacità di ascolto, professionalità e chiarezza nelle spiegazioni... ». Dall'altro, « la partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il contraddittorio,... permette all'ufficio di individuare con maggiore attendibilità la sussistenza dei presupposti dell'atto in corso di definizione, con effetti positivi diretti sull'affidabilità dei controlli ».

Tale apertura nei riguardi del contribuente è rafforzata nella circolare di programma del 2016, che spinge gli uffici ad adottare un approccio verso il cittadino, in linea con le disposizioni normative che inaugurano un nuovo corso di rapporti con il contribuente.

Ciò stante, non sono ravvisabili negli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela degli atti medesimi.

L'annullamento dell'atto, invero, potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente adottati dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.

## ALLEGATO 4

**5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Gebhard ed altri – in relazione alla crisi di due cooperative del Nord-Est (*Coop Ca e Coop Operaie Trieste*) che ha determinato ripercussioni sui soci dai quali dette cooperative avevano raccolto risparmio nella forma del « prestito sociale » – chiedono quali azioni si intendano intraprendere per dare sicurezza ai risparmiatori che affidano i propri soldi alle cooperative.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha precisato che la questione sollevata riguarda la materia della raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari, disciplinata dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario, dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005 (integrata dalla successiva delibera del 22 febbraio 2006) e dalle vigenti Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo 2; aggiornamento di marzo 2007).

Sulla materia l'Ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente competenze regolamentari di rango secondario (attuative delle delibere del CICR) e non anche poteri di verifica del rispetto delle disposizioni da parte di soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari vigilati, quali sono le citate cooperative. Tali poteri di verifica rientrano nell'ambito della vigilanza cooperativa disciplinata, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 220 del 2002 e, per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dalle rispettive leggi regionali.

Pertanto, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, ha posto in consultazione una revisione della disciplina secondaria contenuta nelle citate

Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

La consultazione si è conclusa lo scorso 18 gennaio; i commenti pervenuti sono al vaglio dell'istituto in vista dell'emanazione delle relative disposizioni.

L'intervento in questione ha l'obiettivo di rafforzare i presidi a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche e si colloca entro i margini di manovra consentiti dalle fonti normative di rango superiore (TUB e delibere del CICR).

Nell'ambito della disciplina sulla raccolta del risparmio effettuata da società cooperative nella forma di « prestito sociale », la revisione normativa ha introdotto alcune modifiche finalizzate a rafforzare la garanzia patrimoniale e ad accrescere la consapevolezza dei risparmiatori che prestano il proprio denaro a soggetti non bancari. A tali fini, le disposizioni poste in consultazione:

- 1) precisano le caratteristiche finanziarie e contrattuali delle garanzie prestate da soggetti vigilati e quelle degli schemi di garanzia costituiti in ambito cooperativo, necessarie affinché le cooperative con più di 50 soci possano raccogliere fondi presso i propri soci per un ammontare compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio. Inoltre, al fine di scongiurare comportamenti elusivi che potrebbero comportare un sostanziale superamento dei suddetti limiti e una conseguente riduzione della tutela patrimoniale dei soci-risparmiatori, tali disposizioni introducono un divieto per le cooperative di prestare a loro volta

contro-garanzie o altre forme di collaterizzazione a fronte delle garanzie ricevute;

2) stabiliscono – nell'intento di evitare aggiramenti della normativa resi possibili attraverso il compimento di operazioni con le altre società del gruppo che il valore del patrimonio della cooperative da assumere a riferimento ai fini del rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta presso i soci (da tre a cinque volte il patrimonio) è quello risultante dal bilancio consolidato o quello individuale rettificato degli effetti derivanti dalle operazioni intra-gruppo nel caso in cui la società non abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

3) introducono alcune misure di trasparenza come l'obbligo per le società cooperative di includere nella nota integrativa di bilancio e nelle relazioni semestrali informazioni concernenti l'ammontare della raccolta in essere, l'identità del garante e le caratteristiche della garanzia

nel caso in cui l'ammontare della raccolta superi il triplo del patrimonio, il valore aggiornato delle eventuali garanzie reali finanziarie e un indice di struttura finanziaria (dato dal rapporto tra capitale più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato) utile a evidenziare situazioni di squilibrio finanziario della società.

Inoltre, la revisione normativa si propone di chiarire il concetto di « raccolta a vista » rilevante ai fini del rispetto dell'articolo 11 TUB che vieta la raccolta a vista a tutti i soggetti diversi dalle banche e, dunque, anche alle società cooperative che effettuano il prestito sociale. In particolare, in base alle disposizioni poste in consultazione la raccolta di fondi è a vista anche quando, pur essendo previsto un obbligo per il prestatore di dare un preavviso di almeno 24 ore, alla società che raccoglie i fondi è attribuita la facoltà di restituirli al momento della richiesta o prima di 24 ore dal preavviso.

## ALLEGATO 5

**5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08579 l'onorevole Carla Ruocco ed altri chiedono quali iniziative la CONSOB abbia posto in essere al fine di accertare la presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di incompatibilità applicabili al personale della CONSOB, in relazione alla posizione del dottor Gaetano Caputi, sia nel corso del suo rapporto di lavoro presso la CONSOB, che successivamente, alla cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

Al riguardo, sentita la Consob, si fa presente quanto segue.

Il dottor Gaetano Caputi è stato Segretario Generale della CONSOB dal 7 aprile 2011<sup>1</sup> al 14 settembre 2011<sup>2</sup> e, successivamente, Direttore Generale della medesima Autorità dal 15 settembre 2011<sup>3</sup> al 12 gennaio 2015<sup>4</sup>. Egli è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione della *Difesa Servizi S.P.A.*, in ragione dell'attività all'epoca svolta presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 10 febbraio 2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 17 febbraio 2011). Con nota in data 21 marzo 2011, dopo

aver preso parte solo alla seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, egli ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla citata carica, prima che l'organo di amministrazione potesse mai concretamente operare assumendo qualsivoglia determinazione gestoria e strategica o anche solo prendendo cognizione di questioni di propria competenza di carattere gestorio o strategico.

Per il predetto incarico il dott. Caputi non ha percepito, né era previsto, alcun compenso. All'atto dell'assunzione in Consob anche questo incarico, cessato come detto, è stato portato a conoscenza della Commissione.

In relazione allo « status di socio delle società di consulenza GECO s.r.l., GE.CO.RE s.r.l. e GLM s.r.l. », si evidenzia quanto segue.

La società GLM s.r.l., non ha mai operato e già alla data del 27 maggio 2011, inattiva, è stata posta in liquidazione ed il dottor Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari al 10 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 1.000, come comunicato all'Amministrazione.

Quanto alla società *General Consulting s.r.l.* va rilevato che la citata società già da tempo inattiva, alla data del 27 maggio 2011 era in liquidazione ed il dottor Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari al 4,2 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 5.000, come comunicato all'Amministrazione.

<sup>1</sup> Delibera n. 17744 del 6 aprile 2011.

<sup>2</sup> Assicurando, dal 7 luglio del 2011 anche lo « svolgimento delle mansioni di Direttore Generale, senza assegno di reggenza, fermo restando l'incarico di Segretario Generale » (Delibera 17858 del 7 luglio 2011).

<sup>3</sup> Delibera 17930 del 15 settembre 2011.

<sup>4</sup> Delibera 19095 del 12 gennaio 2015.

Con riferimento alla società *GE.CO.RE. s.r.l.* si evidenzia che la citata società, da tempo inattiva, costituita al fine di costruire e gestire un immobile ad uso residenziale non per finalità di rivendita, locazione o affidamento ad altro titolo a terzi, già alla data del 27 maggio 2011 era posta in liquidazione ed il dott. Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari allo 0,84 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 1.000, come comunicato all'Amministrazione.

Con riguardo alla presunta incompatibilità in relazione all'incarico rivestito dal dottor Gaetano Caputi di componente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, si rileva che nessun profilo di incompatibilità è stato individuato tenuto conto dei seguenti elementi: *a)* il dottor Caputi era Componente della citata Commissione di garanzia già da data anteriore all'assunzione in Consob; *b)* non si tratta di impiego, né di attività professionale; *c)* non vi era alcun profilo di interferenza in atto o potenziale con il ruolo e l'attività della Consob; *d)* l'incarico era stato tempestivamente reso noto alla Commissione prima dell'assunzione (era, infatti, indicato nel *curriculum vitae* esaminato collegialmente); *e)* la prosecuzione dello svolgimento dell'attività per 2 anni circa non ha mai determinato disservizi, lacune o rimostranze con riferimento allo svolgimento dell'incarico presso la Consob; *f)* nessun onere finanziario era a carico della Consob; *g)* è stato acquisito un parere legale sulla compatibilità dell'incarico.

Tra l'altro va anche sottolineato che, con riguardo alla qualità di membro della Commissione di garanzia in esame, da cui si è dimesso in data 1° marzo 2013, il dottor Gaetano Caputi non ha percepito alcun compenso a far data dall'aprile 2012.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che in occasione dell'assunzione del dottor Gaetano Caputi presso la Consob, il Collegio aveva avuto piena cognizione del predetto incarico che lo stesso rivestiva

presso la citata Commissione di garanzia, incarico espressamente indicato ai fini della decisione da parte della Consob.

Successivamente, in data 25 gennaio 2012 è stata prodotta al Collegio, che ne ha preso atto, da parte del Direttore Generale un'articolata nota informativa, nell'ambito della quale sono stati forniti ulteriori elementi ai fini dei più opportuni approfondimenti sulla compatibilità tra i predetti incarichi.

Appare, altresì, opportuno evidenziare che le medesime questioni sono state oggetto, in data 17 ottobre 2012, anche di ricorso da parte della Federconsumatori. Con sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II, n. 4930/2013 in data 15 maggio 2013, il citato ricorso è stato dichiarato improcedibile. La sentenza è stata successivamente appellata ed il Consiglio di Stato, con sentenza in data 6 dicembre 2013, ha dichiarato irricevibile l'appello.

Peraltro, è opportuno rilevare che neanche la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha ritenuto sussistere alcuna forma di incompatibilità tra i citati incarichi.

In ogni caso il dottor Gaetano Caputi, in data 1° marzo 2013, si è dimesso dall'incarico rivestito presso la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, pur ribadendo la legittimità della propria posizione, tenuto conto, tra l'altro, che dagli elementi caratterizzanti le funzioni della predetta Autorità non vi erano motivi di interferenza e che non potesse, quindi, ipotizzarsi una violazione dei doveri d'ufficio, che le alte finalità di interesse pubblico, legate alle funzioni di vigilanza e controllo di entrambi i soggetti, non consentissero di rilevare ragioni di incompatibilità concrete. Inoltre, in data 28 febbraio 2012, il dottor Gaetano Caputi si è dimesso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

Con riguardo alla presunta incompatibilità derivante dall'incarico di professore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, si rileva che il dottor Caputi,

ai fini della sua assunzione presso la Consob era stato ritualmente posto fuori dal ruolo organico dalla citata Scuola. In virtù del predetto incarico, in costanza dell'attività prestata presso la Consob, non ha percepito alcun compenso dalla citata Scuola.

Per quanto concerne, infine, gli incarichi assunti dal dottor Caputi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in essere presso la CONSOB fino al 12 gennaio 2015, e più in particolare, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società quotata CONAFI PRESTITO S.p.A. e le conseguenti attività poste in essere dalla CONSOB, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la CONSOB, in generale, non ha competenze ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e della dichiarazione di de-

cadenza, che hanno natura puramente civilistica, nei confronti di ex dipendenti. Ciò posto, si rappresenta che a seguito del comunicato stampa dell'11 febbraio 2016, con il quale la Società ha reso noto di aver proceduto alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, del Prof. Gaetano Caputi, la CONSOB, in data 9 marzo 2016, ha avviato un'attività al riguardo, finalizzata al solo fine della piena trasparenza in vista della prossima assemblea della società.

Si rileva, infine, che per quanto concerne le disposizioni in materia di incompatibilità del personale della carriera direttiva della CONSOB è in corso di definizione, ai sensi della vigente normativa, il procedimento per l'adozione delle disposizioni attuative in coerenza con quelle già adottate per la Banca d'Italia e per l'IVASS.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156

##### INTERROGAZIONI:

5-06858 Chimienti: Sulla specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare .....	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-07636 Turco: Sulla sensibilizzazione e prevenzione del bullismo nelle scuole .....	158
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-08276 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione in medicina presso l'Università di Salerno .....	158
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-07966 Tripiedi: Sul ripristino della sede della soprintendenza archeologica nella città di Taranto .....	159
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-08118 Latronico: Sul rientro delle cosiddette tavole di Eraclea nel comune di Policoro .	159
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	159
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione della dott.ssa Cristina Loglio, presidente del tavolo tecnico del MIBACT « Programma Europa Creativa », e del dott. Giacomo D'Arrigo, direttore dell'Agenzia Nazionali Giovani .....	159
--	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	159
---	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA, indi della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2016.

Bruno MOLEA, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda che la collega Malisani, nella scorsa seduta, ha svolto un'integrazione della propria relazione già esposta il 27 aprile.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si duole che il seguito della discussione su un provvedimento così controverso non sia stato anticipato a ieri sera come pure il suo gruppo si era dichiarato disponibile ad accettare.

Bruno MOLEA, *presidente*, da atto al collega Vacca una simile possibilità era circolata tra i gruppi parlamentari ma che nessuno di essi l'ha formalmente esplicitata con una richiesta.

Luigi GALLO (M5S) insiste sulle considerazioni del collega Vacca.

Maria COSCIA (PD) ricorda che l'ipotesi di riunirsi ieri sera, dopo le votazioni

pomeridiane in Assemblea, era in effetti emersa anche nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, ma che poi si era convenuto di proseguire l'esame consultivo stamane. Crede opportuno – adesso – proseguire nel merito della discussione, onde consentire alla Commissione referente di prendere atto del parere che la Commissione cultura renderà e concludere il suo lavoro in vista dell'esame previsto in Assemblea.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, deve riepilogare che il proseguimento approvato in Senato portava modifiche al testo unico sull'edilizia del 2001 e presentava vistose sgrammaticature sul piano dei principi e su quello della tutela del paesaggio. Fosse rimasto quello il testo, non avrebbe esitato a proporre un parere del tutto contrario. Il testo attualmente sottoposto all'attenzione della Commissione cultura porta invece modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006 relativo all'organizzazione degli uffici della pubblica accusa. In tale quadro, si stabilisce che il Procuratore della Repubblica determini criteri per l'esecuzione delle sentenze che ordinano la demolizione dei manufatti abusivi. Il piano dunque si sposta dalla legislazione diretta inerente all'edilizia e alla tutela del territorio a quello meramente organizzativo degli uffici giudiziari. In tal senso, la griglia di criteri che è ora inserita nel testo approvato dalla Commissione giustizia può essere interpretata come un incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività di abbattimento, specie delle procure più esposte. Del resto, il testo della Commissione giustizia contiene anche disposizioni relative al binario amministrativo degli abbattimenti, nonché relative al potenziamento del monitoraggio e delle banche dati sull'abusivismo edilizio e un Fondo da destinare all'attività di demolizione. Ad evitare che i criteri operativi contemplati nel testo possano essere interpretati come attributivi di pretese dei proprietari degli immobili abusivi a che sia data precedenza ad altri immobili e quindi a scongiurare il rischio di contenziosi, la proposta di parere (*vedi allegato 1*) che ella avanza contiene precise condizioni di cui

auspica il recepimento da parte della Commissione giustizia.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA è d'accordo con la relatrice e condivide integralmente la necessità di evitare in tutti i modi che il testo di legge possa costituire motivo di ulteriori contenziosi e rallentamenti nell'esecuzione delle demolizioni.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ringrazia la relatrice per lo sforzo profuso su un testo di per sé indigeribile. Voterà convintamente contro la proposta di parere perché teme che le cautele sostanziate nelle condizioni proposte siano insufficienti a depotenziare il messaggio contraddittorio e incostituzionale che la legge contiene. Si tratta di un condono mascherato del tutto incompatibile con un sano governo del territorio.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, chiede che la votazione sulla proposta di parere sia rimandata, anche perché le altre Commissioni consultive non delibereranno al riguardo se non alla pausa successiva alle votazioni antimeridiane in Assemblea.

Bruno MOLEA, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.05, è ripresa alle 9.15.**

Bruno MOLEA, *presidente*, propone di esaurire in questo segmento di seduta gli eventuali interventi sul merito del provvedimento, rinviando il voto sulla proposta di parere al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, mentre seguirà immediatamente lo svolgimento delle interrogazioni.

La Commissione concorda.

Maria COSCIA (PD) si associa alla ricostruzione svolta dalla relatrice e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Luigi GALLO (M5S) rimarca ancora una volta la contrarietà del suo gruppo al provvedimento e quindi preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, replica sinteticamente ad alcuni rilievi che ha ascoltato e ribadisce che la proposta di parere ha predisposto è volta proprio a fugare i timori di una sanatoria surrettizia.

Carlo GALLI (SI-SEL) ringrazia la relatrice per il complesso tentativo di migliorare una proposta legislativa pessima, la quale si presenta inutile oppure dannosa. Non parteciperà comunque al voto.

**La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 13.45.**

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Luigi GALLO (M5S) ribadisce il voto contrario del suo gruppo, nonostante che siano stati approvati dalla Commissione di merito alcuni emendamenti apprezzabili.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.**

**C. 2800 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, illustra il disegno di legge, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007, che persegue l'obiettivo di

promuovere la conoscenza dei due Paesi attraverso i rispettivi patrimoni culturali, lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche, la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento al suo contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un breve preambolo e 19 articoli. L'articolo 1 indica la finalità dell'Accordo, che consiste nella volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità.

Con l'articolo 2 vengono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.

Gli articoli 3 e 4 riguardano rispettivamente l'istruzione universitaria e l'istruzione scolastica e impegnano i due Paesi a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze e forme di collaborazione attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.

L'articolo 5 riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che i due Paesi si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettori presso le rispettive istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle lingue tagika ed italiana.

L'articolo 6 prevede la possibilità che ciascun Paese assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altro Paese, anche per periodi di formazione professionale e artigianale in istituzioni scolastiche ed università.

L'articolo 7 è dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, attraverso progetti di ricerca e

di formazione, scambi, conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.

L'articolo 8 prevede la collaborazione dei due Paesi per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demotnoantropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo, nel rispetto delle convenzioni UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).

L'articolo 9 disciplina la collaborazione in ambito sportivo e in materia di scambi giovanili.

L'articolo 10 prevede che i due Paesi incoraggino la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive pubbliche, le quali potranno addivenire ad intese dirette.

L'articolo 11 specifica le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi, ovvero realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione, scambi, svolgimento di attività scientifiche presso istituti di ricerca, università, archivi, biblioteche e musei dell'altro Paese.

L'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale). Ai sensi dell'articolo 13 i Paesi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, si impegnano a favorire scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Dall'articolo 14 all'articolo 19 sono disciplinate alcune disposizioni attuative e finali.

In relazione poi al contenuto del disegno di legge di ratifica, questo si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – descritti nel dettaglio nella relazione tecnica annessa al provvedi-

mento – con una decorrenza degli stessi che andrà aggiornata in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge; conseguentemente, dovrà essere aggiornata anche la decorrenza della relativa copertura finanziaria. Con riferimento quindi alle spese di missione correlate agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo, valuta una spesa di 29.120 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 33.980 annui a decorrere dal 2016; le rimanenti spese, di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, sono valutate in euro 143.100 annui a decorrere dall'anno 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nello stato di previsione del MEF per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo 3 dispone poi la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009).

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e il turismo, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**5-06858 Chimienti:** Sulla specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), replicando, prende atto con soddisfazione che dal MIUR vengono smentite le notizie di stampa circa la presunta presentazione di istanze relative al riconoscimento di titoli professionali conseguiti in Romania da docenti italiani. Ricorda quindi che in Romania l'inclusione di studenti che necessitano di sostegno è qualitativamente e quantitativamente assai inferiore rispetto ai canoni italiani. Ritiene infine opportuno che il MIUR smentisca anche attraverso una dichiarazione ufficiale alla stampa le notizie.

**5-07636 Turco:** Sulla sensibilizzazione e prevenzione del bullismo nelle scuole.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-P), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto.

**5-08276 Tino Iannuzzi:** Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione in medicina presso l'Università di Salerno.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, dà atto che la risposta ricostruisce puntualmente la disciplina sull'assegnazione delle scuole di specializzazione e delle borse di studio alle facoltà di medicina nelle università italiane. Ricorda quindi che la Facoltà di Medicina di Salerno ha le capacità ricettive, il volume assistenziale per le strutture sanitarie e i requisiti « disciplinari » riferiti alla docenza necessari per il riconoscimento di un ben maggiore e congruo numero di Scuole e Borse di specializzazione nell'anno accademico 2015-2016. Afferma come già all'Ateneo salernitano sono state accreditate fino allo scorso anno accademico 23 Scuole di specializzazione, a

fronte, tuttavia, di sole 11 scuole in concreto attivate, fra scuole assegnate in autonomia oppure in aggregazione con l'Università Federico II o la Seconda Università di Napoli. Con il recentissimo decreto del Ministro della Salute, in via di perfezionamento, sono state accreditate altre 5 scuole, a riprova dell'elevato livello didattico, assistenziale, scientifico e di ricerca raggiunti da quella Facoltà. Sussistono, quindi, a maggior ragione, tutte le condizioni per il significativo incremento di scuole e borse all'Università di Salerno, tenuto conto anche che il numero complessivo di contratti di formazione specialistica quest'anno, con una importante scelta del Governo, viene aumentato fino a 6133 unità. Reputa quindi significativo il passaggio finale della risposta del sottosegretario, secondo cui le giuste e fondate esigenze avanzate dall'università di Salerno possono « essere soddisfatte nell'ambito di questa significativa assegnazione » per l'anno accademico 2015-2016. Continuerà a sostenere con determinazione il soddisfacimento delle motivate richieste della Facoltà di Medicina di Salerno.

**5-07966 Tripiedi: Sul ripristino della sede della soprintendenza archeologica nella città di Taranto.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, non è soddisfatto della risposta, la quale trascura l'importanza storico-culturale di Taranto. Sarebbe sommamente opportuno ripristinarvi la sede della Soprintendenza archeologica.

**5-08118 Latronico: Sul rientro delle cosiddette tavole di Eraclea nel comune di Policoro.**

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), replicando, non si può ritenere soddisfatto. Riportare le tavole di Eraclea nel museo di Policoro valorizzerebbe meglio un'area pregiata dal punto di vista storico e culturale e adiacente a Matera, capitale della cultura europea nel 2019.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione della dott.ssa Cristina Loglio, presidente del tavolo tecnico del MIBACT « Programma Europa Creativa », e del dott. Giacomo D'Arrigo, direttore dell'Agenzia Nazionali Giovani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.10.

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 27 aprile, 10 e 12 maggio 2016, il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, già approvata dal Senato (A.S. 580), recante disposizioni in materia di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

considerato che la demolizione e la conseguente riduzione in pristino dei luoghi sono l'unico rimedio per il grave ed endemico fenomeno italiano dell'abusivismo edilizio. Infatti, la minaccia della demolizione come sanzione sia amministrativa, sia penale, costituisce l'unico vero deterrente per le condotte abusive;

osservata la permanenza nel Paese del ricorso all'abusivismo edilizio, confermata dall'ultimo rapporto ISTAT del 2015, che riporta dati preoccupanti: le stime del 2015, infatti, confermano quelle del 2014 sulla tendenza all'abusivismo, che continua ad avere una diffusione senza paragoni fra le maggiori economie avanzate. Nel 2014, in un contesto fortemente recessivo per il comparto dell'edilizia residenziale, il numero delle nuove costruzioni abusive è salito, rispetto all'anno precedente, da 15,2 a 17,6 ogni 100 autorizzate. Questo aumento si deve all'impatto della crisi economica sulla componente legale e su quella illegale della produzione edilizia: a partire dal 2008 entrambe sono state costantemente in calo, ma il flusso annuo della produzione legale si è ridotto di oltre il 60 per cento, mentre quello della pro-

duzione illegale di meno del 30 per cento. L'indagine ISTAT sottolinea come una simile dinamica qualifica il fenomeno come forma di evasione fiscale, più che come necessità abitativa. La crisi dunque sostiene l'illegalità attraverso l'abusivismo che è una manifesta minaccia per l'ambiente, il paesaggio e per la società civile;

preso atto che il rapporto ISTAT riporta dati preoccupanti anche sugli abusi edilizi in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico ai sensi della legge Galasso del 1985. Prendendo a riferimento il decennio 2001- 2011 riferisce di una densità media di 29,8 edifici per kmq nel 2011 contro i 28,6 del 2001 ovvero la costruzione nel decennio considerato di circa 34.500 nuovi fabbricati ad uso abitativo;

ritenuto che questo quadro negativo trova riscontro nella percezione dei cittadini circa la qualità dei luoghi di vita. L'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita cresce di quasi 2 punti percentuali dal 2012 al 2014 (dal 18,3 al 20,1 per cento). Nel 2015, riferisce l'Istat, la preoccupazione per il « deterioramento del paesaggio » è considerata fra i cinque principali problemi ambientali del Paese. Ricordiamo che la preoccupazione per la qualità dei paesaggi di vita delle popolazioni è uno dei punti cardine della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dall'Italia nel 2000, documento posto a fondamento delle politiche europee in ambito di tutela e valorizzazione del paesaggio;

constatato che la Convenzione Europea del Paesaggio considera « paesaggio »

ogni luogo di vita delle popolazioni e come tale tutto il paesaggio vada adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e gestito, non più dunque una concezione estetica del paesaggio ma una reale identificazione fra paesaggio e territorio. Accanto al riconoscimento della mancata decrescita del fenomeno dell'abusivismo del Paese è da valutare il ritardo di tutte le Regioni nell'approvazione dei Piani Paesaggistici. Ad oggi sono solo quattro le Regioni che lo hanno approvato: la Puglia, la Toscana, la Sardegna in via di revisione con il MIBACT e, nel mese di marzo di quest'anno, il Lazio. Il ritardo nell'approvazione dei Piani paesaggistici da parte delle Regioni contribuisce all'incertezza dell'azione dello Stato nella tutela del paesaggio e alla mancanza della certezza nella attività edilizia;

ricordato che nella giurisprudenza costituzionale la tutela del paesaggio e il corretto uso del territorio sono valori di primario rilievo, come affermato — tra l'altro — nel seguente passaggio della sentenza n. 196 del 2004 (punto 24 del *Considerato in diritto*):

Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata la necessità di « chiudere un passato illegale » in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche « ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria » (tra le altre, *cf.* sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174 del 2002).

Ciò a giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e straordinario, che deve trovare la propria *ratio* sia nella « persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità », sia nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo « almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo del territorio da

parte degli enti locali e delle Regioni » (*cf.* sentenza n. 256 del 1996 e, analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996).

Su questo piano, non può negarsi che la legislazione statale negli ultimi anni sia profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi e repressivi adeguati, e che abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel recente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia adottato con d.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2 dello stesso articolo 32 impugnato si riferisce appunto — seppur con norma contestata dalle ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre — a questo testo unico come ad una fonte idonea a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad adottare un condono edilizio).

Al tempo stesso, non poche realtà comunali e regionali sembrano aver assunto linee di politica amministrativa e legislativa coerenti con un'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio, anche se certo non in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.

In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ogni condono edilizio, che incide — come si è ripetutamente sottolineato — sulla sanzionabilità penale e sulla stessa certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori essenziali come il paesaggio e l'equilibrato sviluppo del territorio, solo come un istituto « a carattere contingente e del tutto eccezionale » (in tale senso, ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995), ammissibile solo « negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale » (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza » (sentenza n. 427 del 1995).

Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione — tramite l'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 — del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le molte, *cf.* sentenze n. 427 del 1995 e

n. 416 del 1995, nonché ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del 2001 e n. 395 del 1996) ».

preso atto ancora che la proposta di legge appare ispirata a quattro obiettivi: *a)* offrire linee guida – meramente interne all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (quale autorità incaricata dell'esecuzione penale) – per l'attività di demolizione degli abusi edilizi; *b)* rafforzare i poteri sostitutivi del prefetto, per quel che concerne le demolizioni sul versante amministrativo; *c)* prevedere il potenziamento del monitoraggio sugli abusi edilizi; *d)* stanziare maggiori risorse per l'esecuzione delle demolizioni;

considerato dunque – con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1 – che:

*i)* in nessun caso la normativa in via d'introduzione può costituire motivo di pretese di terzi rispetto all'ordine temporale delle demolizioni;

*ii)* l'individuazione di tali criteri è meramente indicativa e a fini interni all'ufficio requirente;

*iii)* giammai essa potrà essere interpretata come fonte attributiva del diritto dei proprietari di immobili inseriti in una tipologia a pretendere l'esaurimento delle demolizioni di altre categorie;

valutato che solo a queste ultime condizioni possono essere fugati i dubbi sulla potenziale disparità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe altrimenti derivare dall'adozione dei criteri da parte dei procuratori della Repubblica nei diversi uffici giudiziari italiani;

osservato che solo a tali condizioni si eviterà un consistente contenzioso innanzi alle autorità sia giurisdizionali amministrative, sia dell'esecuzione penale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) *all'articolo 1, comma 1, lett. a) capoverso lett. d), siano soppresse le parole: di priorità;*

2) *all'articolo 1, comma 1, lett. a) capoverso lett. d), numero 1), siano aggiunte infine le parole: e storico-artistico;*

3) *all'articolo 1, comma 1, lett. b) capoverso comma 6-bis, le parole: fascia prioritaria siano sostituite dalla seguente: tipologia;*

4) *all'articolo 1-quater, comma 1, le parole: le priorità siano sostituite dalle seguenti: i criteri.*

## ALLEGATO 2

**5-06858 Chimienti: Sulla specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Stati membri dell'Unione europea è regolata dalla Direttiva 2005/36/CE e dal decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della medesima Direttiva.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per quanto di competenza, riconosce le formazioni professionali attenendosi rigorosamente alle disposizioni previste dagli atti citati, effettuando scrupolosamente tutti i dovuti controlli e verificando l'eventuale sussistenza di difformità sulla formazione ricevuta dai richiedenti.

In particolare, si rappresenta che tra la documentazione necessaria da allegare all'istanza di riconoscimento viene richiesta un'apposita attestazione, da parte dell'autorità competente del Paese che ha rilasciato il titolo professionale, sul valore legale della formazione. Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che tutti gli esami, nonché il tirocinio e la tesi finale, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante.

Per quanto riguarda la specifica materia delle specializzazioni per l'insegnamento sul sostegno, si comunica che alla competente Direzione generale del MIUR non risultano pervenute istanze relative al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania da docenti italiani e, conseguentemente, non è stato mai adottato alcun decreto di riconoscimento di siffatta formazione professionale.

Ciò posto, si precisa che il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente. Per quanto attiene all'insegnamento del sostegno, alla luce della vigente normativa, non esiste in Italia una classe autonoma di concorso, conseguentemente tale specializzazione è sempre successiva all'abilitazione in una disciplina, e potrà quindi essere riconosciuta solo qualora il richiedente sia già abilitato.

## ALLEGATO 3

**5-07636 Turco: Sulla sensibilizzazione e prevenzione del bullismo nelle scuole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo il MIUR dedica costante attenzione e numerose sono le iniziative di prevenzione attivate per contrastarne i possibili effetti.

Difatti, per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, è necessario attivare strategie di intervento volte a prevenire conseguenze gravi non solo sul piano psicologico ma anche sul piano penale.

Ne deriva che la formazione del personale scolastico tutto costituisce la leva strategica per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie per creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.

Per queste ragioni il MIUR da quasi un decennio ha avviato iniziative di prevenzione e di contrasto al fenomeno con l'emanazione della decreto ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 recante le « Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo ». Si è definita una serie di strumenti per le istituzioni scolastiche e le famiglie, tra i quali si ricordano:

gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, tesi a promuovere percorsi di educazione alla legalità all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari;

il sito internet [www.smontailbullo.it](http://www.smontailbullo.it), che fornisce utili strumenti e suggerimenti per fronteggiare il fenomeno da un punto di vista psico-sociologico e culturale;

il numero verde (800.66.96.96) riservato a genitori e studenti per la segnalazione di offese verbali, prepotenze fisiche e problemi di esclusione e di isolamento;

l'indirizzo mail [bullismoistruzione.it](mailto:bullismoistruzione.it) che offre consulenza alle segnalazioni di casi che pervengono.

Con le nuove « Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo », emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori regionali e ora attribuiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) – istituiti nell'ambito del Progetto « Nuove Tecnologie e Disabilità » dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati a livello provinciale presso scuole Polo – e alle loro ulteriori articolazioni territoriali.

In particolare, le Linee declinano una serie di azioni che forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. La formazione degli insegnanti prevede un modello innovativo coerente con la normativa vigente in materia di ordinamenti e rispondente all'esigenza di adottare adeguate strategie preventive mirate a proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati attraverso il web. I percorsi formativi sono finalizzati all'acquisizione di competenze di natura psicopedagogica per affrontare i casi di bullismo e di cyberbullismo e la gestione

dei conflitti e di competenze connesse con le tecnologie e i mezzi informatici più utilizzati dagli studenti. Tra i diversi laboratori formativi vi è quello centrato sulle problematiche connesse con l'integrazione scolastica dei disabili e con i bisogni educativi speciali.

Le Linee forniscono, inoltre, indicazioni riguardo all'istituzione di un « Nucleo operativo » costituito da uno/due dirigenti tecnici e due/tre docenti referenti, utilizzati presso gli Uffici scolastici regionali e gli Ambiti territoriali, formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, stalking e cyberstalking), in possesso delle competenze necessarie per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il nucleo operativo per il contrasto delle nuove forme di devianza giovanile, collabora con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture lavorative ed enti, quali: psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia Postale.

Per governarne al meglio la trasformazione necessaria e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle « Linee di orientamento », relativo in particolare agli ulteriori nuovi compiti e finzioni attribuiti ai CTS, il MIUR ha previsto per l'anno scolastico in corso l'erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000,00 euro, attribuite ai CTS attraverso la concessione dei fondi previsti dal decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 (articolo 14 commi 1 e 2).

Anche nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, ove si è verificato l'episodio ricordato dall'Onorevole interrogante, il fenomeno è costantemente seguito. A seguito dell'episodio verificatosi a Pordenone, difatti, la competente Direzione generale del MIUR, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e in collaborazione con Telefono Azzurro, con la Polizia Postale e con il Dipartimento di scienza della formazione e psicologia dell'Università di Firenze, ha predisposto un incontro formativo dedicato a tutti i docenti, studenti e genitori della scuola in questione.

Più in generale, nell'anno 2012 un gruppo di lavoro costituito con rappresentanti degli Uffici scolastici regionali per il Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, delle Università di Padova e di Udine e delle Consulte studentesche, ha curato la stesura delle « Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole », un manuale di orientamento e supporto alle scuole.

Sono inoltre a disposizione delle scuole e delle famiglie gli esiti di un importante e approfondito studio regionale effettuato sul campo (*Il bullismo: dalla teoria alla ricerca*, Vannini, 2012), frutto di una ricerca che ha interessato circa 2500 studenti ai quali sono state sottoposte domande sull'argomento.

È tuttora in fase di svolgimento una particolare esperienza di contrasto al bullismo omofobico, progetto promosso nel 2013 dall'Ufficio scolastico regionale e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Università, rivolto sia alla formazione di docenti e di operatori, sia all'intervento presso gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

## ALLEGATO 4

**5-08276 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione in medicina presso l'Università di Salerno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministro intenderà assumere affinché alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno sia assegnato un numero più elevato di scuole e di borse di specializzazione per l'a.a. 2015/2016.

Com'è noto, l'Università degli Studi di Salerno, fin dall'a.a. 2012/2013, ha avanzato numerose richieste di istituzione di nuove scuole di specializzazione mediche.

A tal proposito, giova premettere che, sul punto, l'organismo competente in materia è l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica che, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, è tenuto ad esaminare gli standard e i requisiti delle proposte di istituzione di nuove scuole di specializzazione; precisamente esso ha il « ... compito di determinare gli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea... ».

L'accREDITAMENTO delle singole strutture delle scuole di specializzazione è, quindi, disposto su proposta dell'Osservatorio, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MIUR.

Il MIUR provvede, successivamente, con suo apposito decreto, ad assegnare le borse di studio (*rectius* contratti di formazione medico-specialistica) alle scuole

di specializzazione che risultano accreditate ai sensi del citato articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole.

Occorre evidenziare che l'attivazione di una scuola di specializzazione avviene mediante l'attribuzione di tali contratti ad una scuola che risulta già accreditata ai sensi della citata disposizione normativa.

Per il prossimo anno accademico 2015/2016, il Ministero provvederà quindi ad assegnare i contratti di formazione medico-specialistica anche alle scuole dell'Ateneo salernitano che, tra le altre, risulteranno già accreditate.

L'assegnazione di tali contratti alle scuole di specializzazione salernitane già accreditate avverrà, oltre che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, tenendo conto « della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa », anche sulla base dei criteri che saranno definiti nel decreto col quale saranno ripartiti, per l'a.a. 2015/2016, i contratti di formazione medico-specialistica, coperti con fondi statali, tra le scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria.

Più precisamente, si terrà conto, a titolo esemplificativo, dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni.

Si precisa, inoltre, che la citata assegnazione di contratti alle scuole salernitane già accreditate dipenderà, inoltre, dal numero globale di contratti da ripartire tra le singole scuole di specializzazione che il MIUR avrà a disposizione e che sarà definito prima dell'emanazione del prossimo bando di concorso.

È opportuno evidenziare che questo Ministero si è adoperato per favorire l'ampliamento delle opportunità per i futuri specializzandi. È difatti recente il sostan-

zioso incremento di risorse rispetto agli anni passati che ha consentito l'aumento del numero dei contratti di formazione finanziati dallo Stato, che ha raggiunto il numero complessivo di 6.000 all'anno. Ciò nel tentativo di recuperare il *gap* fra il numero dei laureati e i posti nelle specializzazioni.

Pertanto, le esigenze evidenziate dell'Onorevole interrogante potrebbero essere soddisfatte nell'ambito di questa significativa assegnazione.

## ALLEGATO 5

**5-07966 Tripiedi: Sul ripristino della sede della  
soprintendenza archeologica nella città di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Tripiedi chiede di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per ricollocare a Taranto la Soprintendenza archeologica che la recente riforma del Ministero ha altrove allocato.

Vorrei a tale proposito riferire quanto già ribadito in altra sede, anche direttamente dal Ministro Franceschini.

Il nuovo assetto del Ministero non indebolirà minimamente l'azione di tutela.

A cambiare sarà infatti soltanto l'organizzazione territoriale del Ministero che è stata ridisegnata, in tutta Italia, tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale, della dimensione dei territori e della presenza di altri uffici dirigenziali su una stessa area.

Grazie a questo intervento si rafforzano, su tutto il territorio nazionale i presidi di tutela, soprattutto quelli archeologici, che passano da 17 a 39, e si semplifica il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Le nuove Soprintendenze che acquisiscono la denominazione di « Archeologia, Belle Arti e Paesaggio » rappresenteranno

il Ministero con una sola voce e verranno strutturate in aree funzionali per garantire una visione complessiva dell'esercizio della tutela e assicurare la presenza di tutte le professionalità dei beni culturali. Ciascuna Soprintendenza costituirà un riferimento univoco per la valutazione di tutti gli aspetti di ogni singolo progetto, dalla tutela dei beni archeologici fino all'impatto paesaggistico, passando per le valutazioni di carattere artistico e architettonico.

Un passo avanti che avrà effetti positivi anche per Taranto, su cui l'interesse del Governo permane altissimo e non viene certo ridotto dall'aver individuato la sede legale della nuova Soprintendenza unica a Lecce. Viene infatti mantenuto un presidio dirigenziale a Taranto presso il Museo Archeologico che ha una nuova Direttrice di alta professionalità sulla quale si ripone ampia e motivata fiducia per la valorizzazione del Museo e della città di Taranto.

La città peraltro, manterrà comunque una sede operativa della soprintendenza, i cui funzionari archeologi potranno lavorare in stretto dialogo appunto con il MarTa per rilanciare con forza la vocazione culturale e turistica di Taranto.

## ALLEGATO 6

**5-08118 Latronico: Sul rientro delle cosiddette tavole di Eraclea nel comune di Policoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Latronico mi chiede quali iniziative si intendano assumere per riportare a Policoro le Tavole di Eraclea, prezioso reperto archeologico rinvenuto nel febbraio del 1732 nel greto del fiume Cavone ed attualmente esposto nel Museo archeologico di Napoli, anche al fine di arricchire il patrimonio artistico di quella città e rafforzarne l'attrattività turistica.

Al riguardo, posso far presente quanto segue. Il caso delle Tavole di Eraclea è assimilabile a tantissimi altri casi – si pensi al mosaico d'Orfeo scoperto a Cagliari nel 1762 e da allora esposto nel Museo archeologico di Torino, oggetto da ultimo di altro atto di sindacato ispettivo – che hanno visto per ragioni diverse opere d'arte venire collocate in sedi museali anche distanti dal luogo d'origine, sedi peraltro che ne hanno consentito la conoscenza e la valorizzazione.

È questo il processo attraverso il quale si sono formate nella storia – per il confluire di filoni e percorsi diversi – le grandi collezioni museali di importanza internazionale, quale indubbiamente è il Museo archeologico di Napoli, uno dei più grandi, antichi e famosi Musei archeologici esistenti al mondo, assimilabile per la ricchezza e la varietà delle collezioni che lo hanno formato ad altri grandi musei europei quali il Louvre, British o i Vaticani.

Voluto dalla dinastia borbonica nel '700, esso, oltre ai materiali provenienti dagli scavi delle aree vesuviane, raccoglie sia reperti di diversa provenienza, frutto del collezionismo settecentesco – quali ad esempio la celeberrima collezione Farnese, pervenuta a Carlo di Borbone dalla madre Elisabetta Farnese e comprendente gruppi

statuari colossali di provenienza romana o eccelse raccolte di glittica a loro volta formate già nel '500 a Firenze dai Medici, o la collezione Borghi, o quella egizia – sia quelli provenienti da scavi e scoperte effettuati su tutto il territorio del Regno di Napoli e poi delle Due Sicilie, quali ad esempio la Tomba di Ruvo o, appunto, le tavole di Heraclea.

Detto documento opistografo, ovvero scritto anche sul suo rovescio, come correttamente ricorda l'Onorevole interrogante, oltre a contenere due decreti in greco della fine del IV secolo concernenti le ripartizioni amministrative di due templi posti nel territorio di Heraclea, reca al verso la c.d. *lex luna municipalis*, che dà notizie precise, oltre che di regolamenti inerenti la città di Roma, dell'organizzazione da questa assegnata all'amministrazione delle città del mondo romano.

I problemi giuridici ed esecutivi posti da quest'ultimo testo hanno alimentato una vastissima letteratura scientifica, nella quale il documento è stato da sempre associato col Museo di Napoli.

Le competenti Direzioni generali del Ministero, riflettendo un consolidato orientamento culturale e scientifico, hanno sempre ritenuto inopportuno rimettere in discussione l'integrità delle collezioni storizzate, sia pubbliche che private, i cui processi formativi rappresentano essi stessi un valore da tutelare, e pertanto si sono sempre espresse in difesa di una conservazione integrale delle stesse, opponendosi a richieste di sottrazione di parti o singoli oggetti appartenenti alle stesse.

Anche nel caso delle tavole di Heraclea, dunque, la Direzione generale Archeologia

ha espresso la raccomandazione di non sottrarre l'insigne opera alla collezione museale che lo ha sino ad ora egregiamente ospitato e di cui è vanto. Si tratta di una valutazione espressa al più alto livello tecnico scientifico, dalla quale non si può prescindere.

Tuttavia, tale indicazione può essere integrata dalla considerazione che la crescente sensibilità delle comunità locali verso il patrimonio culturale originato nei loro territori – sensibilità cui il presente danno testimonianza – rappresenta anch'essa un valore meritevole di attenzione e di risposta. A tal fine, desidero far presente all'Onorevole interrogante che già ora il Codice dei Beni Culturali e le stesse

buone prassi museali soccorrono, offrendo strumenti per conciliare le diverse istanze.

Si possono infatti mettere allo studio ipotesi di prestito temporaneo per progetti espositivi e didattici di qualità, fondate sulla collaborazione fra il Museo di Napoli, il Museo di Policoro e le altre istituzioni interessate, che vedano le Tavole collocate per periodi determinati a Policoro, ferma restando naturalmente la prioritaria esigenza di tutela delle opere stesse.

Le più moderne tecnologie, infine, rendono realistica e fortemente attrattiva anche l'ipotesi di una riproduzione fedele dell'opera che potrebbe fruttuosamente essere allocata – insieme a un adeguato supporto illustrativo multimediale – nel Museo di Policoro.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 174

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 174

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 177

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa del gruppo MoVimento 5 Stelle*) ..... 178

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08649 Matarrese: Iniziative urgenti volte a promuovere accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti nella zona « Valle dei fuochi » in Umbria ..... 175

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 180

5-08650 Pellegrino: Intendimenti del Governo in merito alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi ..... 175

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 182

5-08651 De Rosa: Iniziative urgenti finalizzate a verificare la correttezza dell'iter procedimentale di autorizzazione del progetto di acquisizione aree e di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta in Sicilia ..... 175

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 183

5-08652 Borghi: Intendimenti del Governo in merito alla richiesta di incontro, avanzata dal sindaco del comune di Pieve Vergone in provincia di Verbania, sulle problematiche inerenti allo stabilimento Hydrochem Italia Spa ..... 176

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 184

AVVERTENZA ..... 176

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994), approvata dal Senato e successivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia.

Rileva, anzitutto, che il provvedimento in esame, che si compone di 4 articoli, è finalizzato a razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi.

In particolare, l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca novelle all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, contenente disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

In primo luogo, alla lettera *a*) si prevede l'inserimento, tra le attribuzioni del procuratore della Repubblica, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 106 del 2006, del compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive, disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del Testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposti ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio). Si specifica, inoltre, che, in tale ambito, occorre dare adeguata considerazione a una serie di categorie di immobili: 1) gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; 2) gli immobili che, per qualunque motivo, costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3) gli immobili nella disponibilità di

soggetti condannati per i reati di associazione mafiosa (di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale) o per i delitti aggravati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

In secondo luogo, il medesimo articolo 1, lettera *b*), dispone l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 106 del 2006, ai sensi del quale, nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria per l'esecuzione degli ordini di demolizione, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica tenendo conto anche delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

Il successivo articolo 1-*bis* del provvedimento, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce integralmente l'articolo 41 del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). In particolare, tale articolo, dedicato alla demolizione di opere abusive, prevede che entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmetta al prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo. Entro il mese di dicem-

bre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

L'articolo 1-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Fondo di rotazione per le demolizioni degli abusi edilizi, di ammontare pari a 50 milioni di euro, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo di rotazione, sulla base delle richieste, adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da ese-

guire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. Il successivo comma 3 stabilisce che l'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

L'articolo 1-quater del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti, nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della « Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio » costituita presso il Ministero delle infrastrutture. Il successivo comma 2 prevede che l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale, mentre il comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale, inoltre, comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, nonché una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro per il dirigente o funzionario inadempiente.

Conclude evidenziando come il nuovo testo sia profondamente diverso dal testo trasmesso dal Senato che recava novelle al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Evidenzia come nel nuovo testo vi siano disposizioni indubbiamente positive, quali quella che prevede un coinvolgimento del prefetto nell'attività di demolizione o quella che istituisce il Fondo di rotazione per le demolizioni degli abusi edilizi o quella relativa alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare positivamente come il nuovo testo, che incide sul grave fenomeno dell'abusivismo edilizio che va combattuto con forza e determinazione, presenti un'impostazione completamente diversa da quella del testo approvato dal Senato. Invita la relattrice a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'osservazione finalizzata a inserire nel testo la previsione che il Governo, entro il mese di aprile di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato dell'abusivismo edilizio e sulle demolizioni attuate.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di apprezzare i miglioramenti apportati al testo approvato dal Senato la cui impostazione avrebbe comportato un insostenibile carico di lavoro per le Procure. Giudica positivamente le modifiche all'articolo 1 che riconoscono un particolare rilievo, tra l'altro, agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico, nonché agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati. Si riserva comunque di presentare, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa, ritenendo non condivisibile la scelta effettuata di novellare il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, contenente disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Con riferimento alla questione delle demolizioni, ritiene che occorra avere una visione più ampia che preveda il coinvolgimento di soggetti come le aziende per l'edilizia economica e popolare o la Corte dei conti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di

parere presentata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08649 Matarrese: Iniziative urgenti volte a promuovere accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti nella zona «Valle dei fuochi» in Umbria.**

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI), nel richiamare i preoccupanti dati dell'Arpa, dai quali emerge l'elevato livello di arsenico rinvenuto a seguito di prelievi effettuati sui terreni sottolinea la grande preoccupazione dimostrata dalla popolazione del

territorio in questione derivante anche dal carattere di segretezza dei dati, essendo tuttora in corso l'indagine. Auspica, pertanto, che la delicata vicenda oggetto dell'interrogazione sia monitorata e che sia con sollecitudine garantita la pubblicità degli esiti delle verifiche e delle ispezioni riguardanti i suddetti territori.

**5-08650 Pellegrino: Intendimenti del Governo in merito alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel manifestare la propria contrarietà in relazione alla circostanza che le modifiche alla legge quadro n. 394 del 1991, tuttora oggetto di esame in prima lettura al Senato, possano essere sufficienti a giustificare la mancata nomina del presidente dell'Ente richiamato nell'interrogazione, giudica indispensabile che, in tempi brevi, si proceda alla suddetta nomina, anche al fine di evitare inutili inadempienze.

**5-08651 De Rosa: Iniziative urgenti finalizzate a verificare la correttezza dell'iter procedimentale di autorizzazione del progetto di acquisizione aree e di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta in Sicilia.**

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel fare presente che il piano regolatore portuale, contenente il progetto di porto commerciale, risale al 1986 e non è mai stato aggiornato, né è mai stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, invita il

Governo, anche alla luce dell'impatto ambientale che il progetto determinerebbe, a effettuare una valutazione complessiva sull'effettiva necessità dell'investimento, eventualmente valutando anche la possibilità di effettuare una nuova progettazione dell'intervento.

**5-08652 Borghi: Intendimenti del Governo in merito alla richiesta di incontro, avanzata dal sindaco del comune di Pieve Vergone in provincia di Verbania, sulle problematiche inerenti allo stabilimento Hydrochem Italia Spa.**

Enrico BORGHI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Enrico BORGHI (PD), con riferimento alla necessità, prospettata dalla sottosegretaria, che la richiesta del sindaco del comune di Pieve Vergonte sia avanzata anche alla direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, rappresenta che tale Dicastero è stato già

coinvolto dall'amministrazione interessata, atteso che la problematica evidenziata attiene alle concessioni idroelettriche e alla produttività. Esprimendo, altresì, forte disappunto per il fatto che, a distanza di oltre un anno dalla richiesta di incontro, il Ministero dell'ambiente non abbia dato alcun riscontro positivo, auspica che tale incontro con la struttura tecnica del Ministero dell'ambiente avvenga nel più breve tempo possibile.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia.*

*C. 3452 Martella.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

apprezzate le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo approvato dal Senato;

sottolineata la gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza;

considerato che all'articolo 1-bis, comma 3, laddove si prevede che i lavori di demolizione delle opere abusive possano essere affidati anche a trattativa privata, andrebbe chiarito che la trattativa

privata si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

ritenuto che sarebbe opportuno prevedere annualmente una relazione del Governo alle Camere sullo stato dell'abusivismo edilizio e delle conseguenti demolizioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo che il Governo, entro il mese di aprile di ciascun anno, presenti alle Camere una relazione sullo stato dell'abusivismo edilizio e sulle demolizioni attuate.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO  
MOVIMENTO 5 STELLE**

*Premesso che,*

la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, originariamente recava disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, attraverso un articolo unico che interveniva sul testo unico dell'edilizia (d.P.R. 380/2001) inserendovi il nuovo articolo 44-*bis*. Quest'ultima disposizione individuava 11 criteri di priorità, in relazione all'esecuzione di sentenze penali disposte ai sensi dell'articolo 44 testo unico edilizia, cui doveva attenersi il pubblico ministero negli ordini di demolizione delle opere abusive disposti sulla base dell'articolo 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001;

dalla relazione si apprende che tali criteri sono ispirati al modello degli *standard* operativi adottati da alcune procure della Repubblica della regione Campania. In particolare, in caso di pluralità di demolizioni, il comma 1, nella sua prima formulazione, prevedeva un ordine di priorità nell'esecuzione delle demolizioni, che aveva ha inizio dagli immobili che costituivano pericolo già accertato per la pubblica o privata incolumità, per finire con il generico riferimento agli « immobili non compresi nelle categorie espressamente elencate » e agli immobili nella titolarità di soggetti che non disponessero di altra soluzione abitativa;

l'articolo 44-*bis* prevedeva, inoltre, che, in caso di pluralità di procedure di demolizione aventi ad oggetto una mede-

sima categoria di immobili, la priorità deve essere valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato (comma 2). L'ordine dei criteri di priorità era è peraltro derogabile dal pubblico ministero, ad eccezione degli ultimi tre, con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni (comma 3);

in base alla nuova formulazione dell'articolo 1, divenuto non più l'articolo unico costituente la proposta di legge in esame, si è disposta in primis una nuova collocazione normativa dei criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione che deve osservare il Pubblico Ministero, in caso di pluralità di procedure da attivare. I predetti criteri che peraltro vengono modificati e *ridotti* nel numero, sono stati collocati nel decreto legislativo di 106/2006 in tema di separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici di cui alla legge Castelli (legge 25 luglio 2005, n. 150) e non più nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*Premesso, inoltre, che*

la nuova formulazione dell'articolo 1 presenta una enumerazione dei criteri che può apparire preferibile nella misura in cui pone al vertice della lista gli immobili « di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeo-

logico o a vincolo archeologico » tra quelli considerati sostanzialmente prioritari rispetto alla demolizione e vengano, altresì, considerati gli « ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi » prima non previsti. La formulazione dell'articolo appare, tuttavia, più blanda e meno cogente, attraverso la previsione del concetto di « adeguata considerazione » della casistica riportata nell'articolo 1, lasciando, dunque, maggiore libertà d'azione alle direttive del Procuratore della repubblica su tale tema. Più generalmente, inoltre, la collocazione non sembra ancora *soddisfacente* in quanto si aggiunge l'osservanza dei criteri per la demolizione dei manufatti abusivi tra i poteri strutturali del Procuratore (Capo) della Repubblica, previsti dall'articolo 1, comma 6 del citato dlgs 106/2006, dopo la previsione di poteri eminentemente organizzativi e strutturali affidati al procuratore capo tra cui i criteri di « organizzazione dell'ufficio » e « i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti ». Si inserisce, dunque, una nuova disposizione non generale né organizzativa ma puntuale e orientata sulla specifica attività di demolizione dei manufatti abusivi. La disposizione come quella *de qua* vertente sui criteri da osservare per i magistrati nelle demolizioni appare, dunque, anche nella collocazione risultante dal testo dopo le modifiche intervenute in commissione, almeno *irrituale* rispetto agli ordinari compiti della magistratura. Sul merito, va inoltre posto in evidenza che anche con il presente provvedimento non viene chiarita *l'annosa questione* se la demolizione di un manufatto abusivo sia posta obbligatoriamente in capo alla figura del Pubblico ministero, essendo riscontrabile nella prassi che il PM stesso si limiti a notificare al Comune l'ordine di demolizione scaturente dalla sentenza di condanna di cui all'articolo 44 del dpr 380/2001 e non curi egli stesso la demolizione. A tale considerazione si lega la problematica sottesa agli ingenti oneri richiesti per procedere alla demolizione quando la demolizione è curata dalla procura ai sensi dell'articolo 61 del Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115). Tale articolo, come noto, consente al magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi di chiedere, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o di affidare l'incarico ad imprese private;

*Valutato che:*

vanno considerate favorevolmente le disposizioni approvate nella commissione di merito, rispettivamente per l'istituzione di un apposito Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, nonché della costituzione di Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Nel primo caso si tratta di un primo significativo passo nella direzione di provvedere alla carenza di risorse finanziarie e strutturali che consentano di provvedere alla concreta esecuzione degli ordini di demolizione. Nel secondo caso grazie ad una Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio», costituita presso il Ministero delle infrastrutture si vuole garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, al fine di quantificare gli interventi necessari, nonché l'efficienza dell'azione giudiziaria chiamata a determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni.

*Considerato, infine, che,*

la soluzione formalizzata nel provvedimento in esame appare eccessivamente riduttiva rispetto alla complessità del fenomeno connesso all'abusivismo edilizio, senza neanche prendere in considerazione i procedimenti di demolizione in corso

esprime

PARERE CONTRARIO

## ALLEGATO 3

**5-08649 Matarrese: Iniziative urgenti volte a promuovere accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti nella zona « Valle dei fuochi » in Umbria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla presunta presenza di ceneri e rifiuti nell'area della ex miniera di lignite di Pietrafitta, ricadente nei Comuni di Panicale e Piegato, facente parte del bacino idrografico del fiume Nestore, nei primi giorni dello scorso aprile, il personale del Corpo Forestale di Città della Pieve ha partecipato al sopralluogo effettuato da ARPA Umbria e dai Vigili del Fuoco di Piegato, volto alla individuazione di quanto esposto dai media, con lo scopo di effettuare una campagna di prelievi per analizzare le varie matrici ambientali quali suolo e acqua.

Il sopralluogo ha interessato tre siti ricadenti nell'area della ex miniera.

Il primo sito è un terreno collinare situato nelle immediate vicinanze della centrale elettrica e nei terreni della ex miniera di Pietrafitta.

Il secondo sito è un terreno sopraelevato attualmente coltivato a grano nella cui scarpata sono visibili buste di plastica e rifiuti e, in alcune parti di esso, cenere di colore grigio. In tale contesto è stato esteso il sopralluogo anche a un laghetto artificiale delle vicinanze poiché sulla sponda dello stesso sono ben visibili ceneri di colore grigio intervallate da strati di terreno vegetale e rifiuti urbani.

Infine, il terzo sito individuato, è un terreno seminativo nel quale è presente un fosso di scolo delle acque provenienti dai terreni circostanti che ha una colorazione tendente al rosso.

Occorre precisare che negli anni 70, prima dell'entrata in vigore del DPR 915/1982, in mancanza di norme specifiche, i comuni provvedevano autonomamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU)

presso aree individuate all'interno del territorio comunale stesso, senza autorizzazioni o atti particolari, pertanto, i siti sopra citati, sembrano essere riconducibili a tale pratica. Inoltre, in alcune zone della Valnestore negli anni '80 sono stati interrati ingenti quantità di ceneri provenienti dalle centrali elettriche di La Spezia e Savona che furono depositate sulla zona ed utilizzate come materiale da rilevato per zone industriali e strutture sportive dei Comuni limitrofi.

Per quanto concerne l'interramento nel territorio comunale di Panicale di « cenere di carbone » proveniente dalle centrali ENEL di Pietrafitta e di La Spezia, il suddetto Comune ha rappresentato che sono state individuate principalmente 2 aree interessate dalla vicenda.

Una prima area riguarda il « Centro Sportivo Intercomunale », situato in località La Colonna, facente parte anche del Comune di Piegato, per la cui realizzazione dei lavori era stato previsto l'utilizzo di uno strato di cenere proveniente dalla sopra citata centrale di Pietrafitta.

La seconda area riguarda, la zona industriale « La Potassa », situata in località Capanne, per la quale venne rilasciata in data 16 agosto 1986 la concessione per la « *Costruzione di Capannone Industriale, di tratto di strada di accesso al Lotto, formazione di rilevato in cenere ricoperto da terreno vegetale* ».

Tanto premesso, secondo le informazioni acquisite, ARPA Umbria ha ricevuto delega alle indagini dalle Procure di Perugia e Terni, sulle quale vige, allo stato, il segreto investigativo. Per la vicenda dell'inquinamento ambientale nella Val-

nestore e, in particolare, nella zona intorno alla vecchia centrale di Pietrafitta, risulta pendente presso la Procura di Perugia il Procedimento n. 4541/2016, con delega ad articolati accertamenti sulle matrici ambientali, nonché approfondite verifiche epidemiologiche, oltre ad accertamenti inerenti eventuali traffici illeciti di rifiuti, all'ARPA Umbria, alla

ASL competente, al Noe CC di Perugia ed al Corpo Forestale dello Stato di Città della Pieve.

Il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

## ALLEGATO 4

**5-08650 Pellegrino: Intendimenti del Governo in merito alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge n. 394 del 1991 prevede che i Presidenti dei Parchi nazionali siano nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. La giurisprudenza costituzionale ha inequivocabilmente chiarito come la menzionata previsione legislativa integri un caso di cosiddetta « intesa forte », nel cui ambito non è in alcun modo possibile prescindere dal consenso regionale. Lo « stallo » derivante dalla mancanza di un accordo non è dunque mai superabile in via unilaterale dal Ministro.

Il sopra richiamato quadro normativo, evidentemente, impone di attivarsi con solerzia, e animati da spirito di leale collaborazione, perché si possa tempestivamente giungere alla designazione dei Presidenti degli Enti Parco.

Al riguardo è necessario sottolineare come il Ministro dell'ambiente si sia senz'altro mosso in tal senso. Già in data 19 aprile 2015, infatti, ricordando al Presidente della Regione Veneto che il successivo 30 maggio sarebbe scaduto l'incarico di Presidente del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, faceva presente l'opportunità di incontrarsi per addivenire celermente alla individuazione di un nominativo idoneo.

L'importanza di procedere alla definizione dell'intesa istituzionale per la nomina del Presidente dell'Ente parco Nazionale è stata segnalata al Presidente della Regione ancora nel gennaio 2016. Si è successivamente proceduto a sviluppare una fattiva interlocuzione, che consente di confidare nel rapido raggiungimento dell'intesa.

Ad ogni modo, si evidenzia come le funzioni dell'Ente, successivamente alla cessazione del periodo di *prorogatio* del Presidente, ossia dal mese di luglio 2015, sono efficacemente assicurate dal Vicepresidente Franco Zaetta.

Merita infine di essere sottolineato come si condivide senz'altro l'auspicio fatto proprio dall'onorevole interrogante di addivenire a modifiche legislative che consentano di evitare situazioni di stallo di tal genere. Si segnala al riguardo come il disegno di legge di modifica della legge n. 394 del 1994, attualmente pendente in Senato, si muova precisamente in questa direzione, pur continuando a garantire il necessario rispetto del principio di leale collaborazione con le istituzioni regionali in particolare e territoriali in generale, sia nel procedimento di designazione del Presidente, sia nell'articolazione della *governance* degli Enti Parco.

## ALLEGATO 5

**5-08651 De Rosa: Iniziative urgenti finalizzate a verificare la correttezza dell'iter procedimentale di autorizzazione del progetto di acquisizione aree e di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta in Sicilia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine alle questioni sollevate dagli Onorevoli Interroganti si rappresenta quanto segue.

Con decreto VIA del 27 marzo 2007 è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto di « Realizzazione banchina containers nel Porto Commerciale di Augusta ». Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 « i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale », e che tuttavia tali termini « si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 », ossia successivamente al 13 febbraio 2008.

Ne consegue che il decreto VIA in questione non è caratterizzato dalla sopra menzionata scadenza temporale.

Attualmente sono in corso presso la Direzione competente alcuni procedimenti di valutazione ambientale riguardanti il Porto di Augusta.

Tali procedimenti riguardano: a) la verifica di assoggettabilità a procedura di VIA del progetto « *Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta – Progetto unificato di primo e secondo stralcio* »; b) la verifica di ottemperanza delle prescrizioni del decreto VIA

del 27 marzo 2007; c) la richiesta di parere in merito alla necessità di sottoporre a procedura di assoggettabilità a VIA del progetto « Lavori di rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta ».

Le relative istruttorie tecniche, avviate rispettivamente in data 19 febbraio 2016, in data 2 febbraio 2015 e in data 8 aprile 2016, sono al momento in corso presso la Commissione Tecnica VIA/VAS, la quale terrà in opportuna considerazione quanto rappresentato con l'atto in oggetto. In particolare, sarà il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a stabilire la necessità o meno di sottoporre a VIA il progetto in questione, tenuto conto che, come già accennato, la validità del decreto VIA del 27 marzo 2007, non ha termine temporale.

Nel medesimo procedimento, inoltre, saranno senz'altro tenute in considerazione le questioni della eventuale interferenza del progetto a carico delle aree sottoposte a tutela (Salina di Augusta), e della possibile incidenza del medesimo sul rischio idrogeologico, al fine di determinare se il progetto relativo alla « Terza fase Realizzazione banchine containers » dovrà essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## ALLEGATO 6

**5-08652 Borghi: Intendimenti del Governo in merito alla richiesta di incontro, avanzata dal sindaco del comune di Pieve Vergone in provincia di Verbania, sulle problematiche inerenti allo stabilimento Hydrochem Italia Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta proveniente dal Sindaco del comune di Pieve Vergonte e volta ad ottenere un incontro con il Ministero dell'ambiente al fine garantire l'attività produttiva dello stabilimento Hydrochem Italia spa presente all'interno dell'omonimo sito di interesse nazionale, pur comprendendo le ragioni che giustificano l'interesse manifestato dal primo cittadino in ordine alla prosecuzione dello svolgimento delle menzionate attività produttive, si osserva che tale richiesta debba essere avanzata quanto meno anche al Ministero dello Sviluppo Economico, visto che la problematica attiene alle concessioni idroelettriche e la produttività.

In ogni caso, le norme vigenti e le relative procedure applicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli atti di propria competenza garantiscono pienamente che la definizione delle condizioni ambientali di esercizio delle installazioni soggette ad AIA statale avvenga con la qualificata partecipazione delle amministrazioni competenti in materia di sviluppo, sia a livello istruttorio, sia nell'ambito delle previste

conferenze di servizi, alle quali partecipa peraltro anche il Ministero dello sviluppo economico. Tale sede è quindi quella nell'ambito della quale, con procedure trasparenti, tutte le amministrazioni – comprese, in primo luogo, quelle territoriali interessate – sono chiamate a fornire i propri contributi per comporre eventuali divergenze in relazione alle condizioni autorizzative, sempre al fine di salvaguardare i più elevati livelli di tutela ambientale.

Alla luce del quadro sopra richiamato, qualora la richiesta di incontro da parte del Sindaco del Comune di Pieve Vergonte dovesse intendersi rivolta direttamente alle strutture amministrative del Ministero (nello specifico, alla Direzione Generale competente), tale richiesta non potrebbe considerarsi accoglibile, non assistita dalle necessarie formalità garantite invece dalla disciplina che regola le sedi e i procedimenti amministrativi sopra accennati. Ovviamente ciò non vale ad escludere la consueta disponibilità del Ministro e dei Sottosegretari a conoscere le istanze del Sindaco interessato, anche mediante l'organizzazione di un apposito incontro.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	189
--	-----

##### RISOLUZIONI:

7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	189
7-00969 Bruno Franco: Misure per il rilancio e la valorizzazione dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194
---	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-05414 Segoni: Pianificazione, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie di collegamento fra l'aeroporto Galilei e la stazione ferroviaria centrale di Pisa ..	194
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	196
5-07555 De Rosa: Introduzione di un sistema di verifica delle emissioni generate dai veicoli a motore in condizioni reali .....	194
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	198
AVVERTENZA .....	195

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizza-**

**zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/53/UE per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Osserva che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla citata direttiva ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta all'articolo 1, comma 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) che include la direttiva stessa in allegato B. La direttiva 2014/53/UE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 maggio 2014, deve essere recepita entro il 12 giugno 2016 (articolo 49). Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 13 giugno 2016. L'articolo 48 consente peraltro, in via transitoria e fino al 13 giugno 2017, l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio conformi alla vecchia legislazione, applicabile quindi fino al 13 giugno 2016.

La direttiva 2014/53/UE (cosiddetta direttiva « R.E.D. » – Radio Equipment Directive) abroga la precedente direttiva 1999/5/CE (cosiddetta Direttiva « R&TTE »: Direttiva sulle Apparecchiature Radio e Terminali di Telecomunicazione, che riguardava le sole apparecchiature terminali a linea fissa) e fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione dei prodotti elettrotecnologici al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito principalmente dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla Decisione n. 768/2008/UE. La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza di tali prodotti, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi

passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi.

Passando ad una breve analisi del contenuto dello schema di decreto in esame, rileva che lesso si compone di 52 articoli e di 7 Allegati e all'articolo 50 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente nuovo decreto, il precedente decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3) che regola attualmente la materia, riscrivendo quindi integralmente le previgenti norme.

Con riferimento all'ambito di applicazione (articolo 1), lo schema di decreto disciplina le apparecchiature radio che trasmettono, emettono o ricevono intenzionalmente onde radio al fine di radiocomunicazione o radiodeterminazione, che quindi usano lo spettro radio e devono rispondere ai criteri definiti dalla direttiva al fine di assicurare un uso efficiente dello spettro ed evitare le interferenze dannose. A differenza di quanto previsto dalla precedente direttiva 1999/5/CE, rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva non solo le tradizionali radio audio riceventi, ma anche gli apparecchi TV solo riceventi, i telefoni cellulari, i *modem wi-fi*, le apparecchiature *bluetooth*, i telecomandi per l'apertura di cancelli e porte, etc. Sono invece escluse dal campo di applicazione le apparecchiature radio usate esclusivamente per la pubblica sicurezza, la difesa e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale, le radio utilizzate dai radioamatori e i relativi *kit*, salvo che non siano immessi sul mercato; l'equipaggiamento marittimo disciplinato dalle relative direttive, i prodotti per aerei e i *kit* di valutazione su misura per professionisti usati in strutture di ricerca nonché le apparecchiature che non usano lo spettro radio come i terminali di telecomunicazione a linea fissa, quali telefoni, *fax*, *modem*, a meno che non abbiano una componente radio.

Lo schema di decreto dopo le definizioni (articolo 2) tratta i requisiti essenziali delle apparecchiature radio (articolo 3) tra cui ricordo, in particolare, la protezione della salute e della sicurezza di persone e animali e un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica. Rammento, inoltre, l'obbligo per le apparecchiature radio di interagire con gli accessori, in particolare con caricabatterie standardizzati e con altre apparecchiature radio via rete, nonché di poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione. Riguardo a questi ultimi è necessario che la Commissione si esprima specificando a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano tali requisiti. Si prevede quindi l'obbligo dei fabbricanti di fornire informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e *software* (articolo 4) che sostanzialmente non devono compromettere i requisiti degli apparecchi e, pertanto, anche per la combinazione di queste apparecchiature, è chiesto al fabbricante di garantirne la conformità. È stabilito l'obbligo dei fabbricanti, dal 12 giugno 2018, di registrare, in un apposito sistema centrale, le apparecchiature radio che abbiano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali (articolo 5). Si prevede poi l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione sul mercato, nonché di mettere in servizio ed in uso solo le apparecchiature radio conformi (articoli 6 e 7) che devono, comunque, essere correttamente installate, utilizzate per gli scopi previsti e sottoposte a regolare manutenzione. Si stabilisce poi il principio della libera circolazione delle apparecchiature radio conformi (articolo 9).

Gli articoli da 10 a 15 (Capo II) disciplinano gli obblighi degli operatori economici, in particolare dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati (articolo 11), degli importatori (articolo 12), dei distributori (articoli 13 e 14), nonché in materia di identificazione degli operatori economici (articolo 15). Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono infatti adottare, secondo una ripartizione chiara

e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di prodotti conformi alla direttiva. In particolare, il fabbricante (articolo 10), possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità delle apparecchiature radio secondo i requisiti essenziali stabiliti nell'articolo 3, che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario inoltre garantire che i prodotti provenienti da Paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito. Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato (articolo 11). È previsto che gli importatori (articolo 12) si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo. Si prevede inoltre (comma 4 dell'articolo 12) che gli importatori garantiscano che l'apparecchiatura radio sia accompagnata, per quanto riguarda le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, da documenti in lingua italiana. La documentazione tecnica può essere redatta sia in lingua italiana che in lingua inglese. I distributori (articolo 13) devono agire con la dovuta diligenza, verificando che le apparecchiature rechino il marchio CE e la documentazione necessaria nonché le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Gli importatori o distributori che immettano sul mercato apparecchiature con il proprio nome o marchio commerciale oppure le modifichino in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva sono considerati fabbricanti e ne assumono pertanto i relativi obblighi (articolo 14). Gli operatori economici, vista la loro vicinanza al mercato, vengono quindi coinvolti nei compiti

di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente: i distributori fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui prodotti (articolo 13, comma 5) e la documentazione e tutti gli operatori economici indicando per 10 anni gli operatori a cui abbiano fornito o da cui abbiano ricevuto un'apparecchiatura radio (articolo 15).

Il Capo III (articoli da 16 a 21) disciplina le procedure per la conformità delle apparecchiature radio. Si presumono conformi (articolo 16) le apparecchiature conformi alle norme armonizzate. Per quanto riguarda invece le procedure di valutazione della conformità (articolo 17) rispetto ai requisiti essenziali, queste possono essere dimostrate, a scelta del fabbricante, con tre procedure alternative (controllo interno della produzione, esame UE del tipo e controllo interno, oppure garanzia di qualità totale) descritte nel dettaglio negli Allegati II, III e IV. È disciplinata quindi la marcatura di conformità CE, che deve essere soggetta ai principi generali previsti all'articolo 30 del Regolamento (CE) 765/2008 e deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, salvo che la natura dell'apparecchiatura non lo consenta e comunque in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. La documentazione tecnica (articolo 21), come previsto dalla direttiva, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e deve includere alcuni elementi essenziali, indicati nell'allegato V, nonché essere continuamente aggiornata.

Gli articoli da 22 a 38 (capo IV) disciplinano le procedure di notifica degli organismi di valutazione di conformità alla Commissione e agli altri Stati membri, in linea con quanto disposto dalla direttiva. In particolare, l'articolo 22 prevede che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi e notifici gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, i compiti di

valutazione della conformità. L'obbligo di designare un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, previsto dall'articolo 23 della direttiva, viene assolto dall'articolo 23 dello schema di decreto che designa il Ministero dello sviluppo economico quale responsabile. Si prevede poi il ricorso ad un organismo nazionale di accreditamento, che effettui la valutazione e il controllo degli organismi notificati (in Italia si tratta di Accredia). Il Ministero dello sviluppo economico (articolo 25) informa la Commissione UE delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati.

Il Capo V (articoli da 39 a 43), disciplina innanzitutto la sorveglianza del mercato e il controllo delle apparecchiature radio (articolo 39) da parte del Ministero dello sviluppo economico, rinviando alle procedure del Regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece rimesse all'Agenzia delle dogane. Si definisce quindi una procedura a livello nazionale per le apparecchiature che presentino rischi per la salute o per l'incolumità pubblica (articolo 40), nonché una procedura di salvaguardia esperibile da parte dell'Unione (articolo 41), in particolare dalla Commissione europea, nel caso ritenga non giustificate le misure provvisorie adottate dal Ministero: in questo caso la Commissione decide con propri atti di esecuzione a cui il Ministero è tenuto ad adeguarsi. L'articolo 42 definisce invece le procedure per gli apparecchi che seppur conformi, si ritiene che presentino rischi per la salute, la sicurezza delle persone o per altri aspetti di pubblico interesse, nonché le procedure nazionali per gli apparecchi non conformi (articolo 43) individuando le tipologie di violazioni, sia formali che relative ai requisiti essenziali.

Nel Capo VI (articoli 44 e 45) si prevede la costituzione di una Commissione consultiva ministeriale con il compito di for-

nire pareri sull'applicazione delle disposizioni del decreto e la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, con propri rappresentanti, alle attività del Comitato di valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato delle telecomunicazioni, che assiste la Commissione UE ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'articolo 46 definisce le sanzioni, che in base all'articolo 46 della direttiva devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono anche includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Il Capo VIII (articoli da 47 a 52) infine reca le disposizioni transitorie, relative alle apparecchiature conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016. Considerato che la direttiva 2014/53/UE è stata pressoché testualmente recepita dallo schema di decreto legislativo in esame, anticipo la proposta di parere favorevole sullo schema medesimo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Diego DE LORENZIS (M5S) riguardo alla costituzione di un comitato ristretto, di cui si era discusso in sede di Ufficio di presidenza, fa presente che il proprio Gruppo, anche dopo un confronto con il relatore, non ne ravvede l'opportunità, ritenendo invece preferibile che la Commissione prosegua con l'esame in sede referente.

Michele Pompeo META, *presidente*, pur non avendo difficoltà ad accogliere la richiesta del Gruppo MoVimento 5 Stelle, ritiene opportuno acquisire sul punto anche l'avviso del relatore. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere contrario sugli impegni contenuti nel dispositivo della risoluzione, sulla base di alcune valutazioni tecniche. In primo luogo fa presente che l'analisi costi-benefici predisposta nel 2004 da BBT SE, commissionata alla Società di consulenza Ernst&Young, ed aggiornata al luglio 2007, ha consentito l'approvazione del progetto definitivo nel 2009, con delibera CIPE n.71/2009. Evidenzia che, come previsto dai regolamenti dell'Unione Europea, ciascuna domanda di contributo Europeo (Programmi Quadro TEN-T 2007-2013 e CEF 2014-2020) necessita di una scheda dell'analisi costi-benefici. Sottolinea che la Commissione europea ha ritenuto che l'analisi costi-benefici, aggiornata al 2007, fosse adeguata. Le domande di contributo a favore del progetto hanno sempre ottenuto la percentuale massima di cofinanziamento Europeo, confermato anche in occasione dell'ultimo bando. Rispetto a quanto riportato nelle premesse della risoluzione, fa presente che recentemente, a luglio 2015, la Commissione Europea ha ufficializzato gli esiti del bando volto all'assegnazione dei co-finanziamenti Europei nel settore dei trasporti nell'ambito del nuovo programma quadro 2016-2019 « Connecting Europe Facility » (CEF). Come risulta dai Grant Agreement n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1032324 e n. INEA/CEF/TRAN/M2014/1032363, per la Galleria di base del Brennero di competenza italiana, per le attività tra il 2016 e il 2019, sono stati attribuiti cofinanziamenti europei pari a 590,745 milioni di euro. Pertanto, anche sulla base della programmazione effettuata e sull'analisi costi-benefici presentata, il progetto ha ottenuto la percentuale massima di cofinanziamento Europeo, pari al 40 per cento per i lavori ed al 50 per cento per gli studi.

In definitiva, tenuto conto del fatto che l'opera, è riportata come prioritaria nei principali strumenti di programmazione nazionali e comunitari, è oggetto di accordi internazionali, è in corso di esecuzione per lotti costruttivi, con un cronoprogramma sostanzialmente ad oggi rispettato, è finanziata per i lotti 1, 2, 3 e

4 (delibera CIPE del 1 maggio 2016), è cofinanziata dall'Europa per il massimo livello di contribuzione possibile ed è costituita, sostanzialmente, da un unico tunnel di oltre 56 km e non si ravvedono possibili alternative progettuali confrontabili in termini di efficacia, ritiene che l'analisi costi benefici sia stata esaminata a tempo debito, in occasione dell'approvazione del progetto definitivo e che, con l'opera in corso di realizzazione nel rispetto del cronoprogramma, un aggiornamento della stessa possa ritenersi superfluo.

In merito alla richiesta del Piano economico – finanziario, precisa che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), all'articolo 4, comma 134 e seguenti, dispone che « Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. » Ciò premesso, la Delibera CIPE 71/2009 (approvazione progetto Definitivo), nei « visto » cita, tra l'altro, la citata legge 350 del 2003 ed in particolare l'articolo 4, comma 134 e seguenti e « prende atto » che « lo schema di piano economico-finanziario evidenzia l'assenza di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione a motivo della scarsa significatività dei ricavi ». Pertanto, non ravvede specifiche responsabilità nella mancata predisposizione del documento.

In merito all'opportunità di redazione dello stesso, considerate le finalità e l'attuale fase di realizzazione dell'opera, richiama le considerazioni riportate in precedenza.

In merito alla richiesta di analisi costi benefici per i lotti delle linee di accesso Sud alla galleria di base del Brennero

precisa che la linea ferroviaria di accesso a sud al tunnel di base del Brennero è ubicata interamente in territorio italiano. Il progetto d'investimento per il quadruplicamento della linea Fortezza – Verona è pianificato per essere realizzato per fasi successive. Sono stati individuati quattro lotti principali: lotto 1: tratta Fortezza – Ponte Gardena; lotto 2: circonvallazione di Bolzano; lotto 3: circonvallazione di Trento; lotto 4: ingresso a Verona da nord e tre lotti di completamento. La società RFI ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare dei lotti 1, 2 e 4 nel giugno 2003 e quello del lotto 3 nell'aprile 2009. In considerazione della disponibilità di finanziamenti, il CIPE ha approvato con delibera del 18/11/2010 n. 82 (G.U. n. 62/2011) il progetto preliminare del solo lotto 1 «Fortezza – Ponte Gardena». Per lo stesso lotto è in fase di approvazione il progetto definitivo.

Fa presente che, con delibera n. 6 del 18/2/2013, il CIPE ha approvato, inoltre, il progetto definitivo di un «sub lotto funzionale del lotto 1», del costo di 43,6 M euro al netto di IVA, in corso di realizzazione.

Segnala, infine, che l'opera ha un particolare rilievo sia sotto il profilo del potenziamento della rete infrastrutturale del Paese e si inserisce in un sistema complessivo del trasporto merci su ferrovia dall'Italia oltre le Alpi e viceversa un corridoio transalpino che ha una particolare valenza economica.

Ricorda altresì che il 1° maggio scorso, nella riunione del CIPE sono state approvate diverse delibere relative ad infrastrutture, tra cui l'avvio della realizzazione del quarto lotto costruttivo della galleria di base del Brennero, del valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, assegnando a RFI per l'intervento circa 1 miliardo di euro, comprensivo delle risorse provenienti da finanziamenti dell'Unione europea.

Diego DE LORENZIS (M5S), in considerazione dei numerosi elementi forniti per motivare le valutazioni del Governo, di cui ritiene necessario un adeguato appro-

fondimento e una puntuale verifica, segnala l'opportunità di rinviare la discussione della risoluzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, alla luce dell'intervento del deputato De Lorenzis, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

**7-00969 Bruno Franco: Misure per il rilancio e la valorizzazione dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Vincenza LABRIOLA (Misto) fa presente che con l'atto di indirizzo in discussione intende chiedere un impegno forte da parte dell'esecutivo a favore dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Rispetto alle premesse contenute nella risoluzione, intende portare a conoscenza dei commissari e del Governo alcuni elementi di novità, anche alla luce dell'incontro avvenuto lo scorso 2 maggio, organizzato da alcune associazioni del territorio, al quale hanno partecipato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, alcune autorità politiche del territorio, nonché imprenditori e liberi cittadini. Fa presente che in quell'incontro il presidente Emiliano si è detto disponibile a finanziare per un breve periodo, uno o due anni al massimo, vettori interessati a volare sullo scalo di Grottaglie, precisando tuttavia di non poter destinare risorse ad un aeroporto privo di una adeguata domanda. In quella occasione il presidente della regione ha chiesto pertanto un aiuto ai partecipanti per poter scrivere un bando che sfidasse il mercato e riuscisse a convincere i vettori ad operare sullo scalo di Grottaglie. In ragione della apertura operata dal presidente Emiliano e non ritenendo corretto affidare alle associazioni la responsabilità di trovare modalità attraverso le quali coinvolgere le compagnie aeree, chiede al Governo di esprimere le proprie intenzioni al riguardo, per non perdere

una preziosa occasione di sviluppo per il territorio. Ricorda che in passato molte compagnie aeree si sono mostrate interessate all'apertura dell'aeroporto di Taranto, che offrirebbe un adeguato servizio di trasporto ad un vasto bacino di utenza, quale quello dell'arco jonico, che abbraccia Puglia, Basilicata Calabria. Osserva che la comunità jonica è ad oggi penalizzata dagli ingenti costi per trasferimenti, dal momento che Taranto dista 73 km dal porto di Brindisi e 110 da quello di Bari. Sottolinea che il rafforzamento dell'aeroporto di Taranto non si pone in contrapposizione con un efficiente utilizzo degli scali di Brindisi e di Bari e che si pone invece nell'ottica di un pieno diritto alla mobilità di tutti i cittadini della regione. Osserva peraltro che tale scalo è aperto e pienamente funzionante e costa allo Stato italiano circa 10 milioni di euro l'anno, risorse pubbliche versate dai cittadini che non possono usufruire, all'interno dello scalo, di alcun servizio. Fa presente che la provincia di Taranto è in una posizione di totale isolamento rispetto ad un qualunque mezzo di trasporto che consenta collegamenti rapidi e comodi, sia su ferro, sia su gomma sia via mare o via aerea. Ritiene inoltre inefficiente il mancato utilizzo per i voli passeggeri di linea di una pista lunga più di 3 km, che è l'unica nel Meridione in grado di ospitare gli aerei intercontinentali da 850 passeggeri in totale sicurezza. Rileva che l'apertura ai voli civili dello scalo Arlotta garantirebbe, secondo quanto stimato da alcune associazioni, un sensibile incremento occupazionale, sia per i posti di lavoro interno dell'aeroporto sia per gli occupati. Ricorda che l'Italia nel 2015 è stata la quinta destinazione turistica mondiale con oltre 53 milioni di arrivi e che nel medesimo periodo gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno totalizzato complessivamente un incremento del 6,5 per cento rispetto al 2014, incremento destinato a raddoppiarsi, secondo le stime nel giro di pochi anni. Osserva che, se si dovesse decidere di non provvedere all'apertura dello scalo tarantino ai voli civili, Taranto continuerebbe a rimanere al di fuori dei flussi turistici che coinvolgono

la regione Puglia e le regioni limitrofe, né potrebbe contribuire all'incremento dell'economia legata al turismo in vista dell'evento Matera Capitale europea della cultura 2019. Evidenzia che Taranto continua a soffrire le scelte di una politica miope che ha puntato esclusivamente sulla salvaguardia del polo siderurgico Ilva, a costo del sacrificio di molte vite umane, e sottolinea la necessità di un rilancio culturale che a suo giudizio passa anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture e in particolare di quella aeroportuale. Giudica necessario quindi che si attui una strategia che parta dalla valorizzazione della cultura, dell'arte, dalla riqualificazione del territorio e dalla riconversione, potenziamento e valorizzazione delle strutture in esso presenti e auspica pertanto un impegno del governo in tale direzione.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole sul primo impegno contenuto nel dispositivo della risoluzione, a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: « a valutare, in accordo con la Regione, eventuali iniziative volte a valorizzare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, in particolare in vista dell'evento Matera Capitale europea della cultura 2019 ».

Quanto al secondo impegno contenuto nel dispositivo, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato come segue: « a proseguire nelle iniziative già avviate, al fine di rilanciare la città e la provincia di Taranto attraverso il potenziamento delle infrastrutture connesse ai trasporti, che darebbero ossigeno ad una terra devastata da atavici problemi legati all'economia, disoccupazione, microcriminalità, immigrazione, inquinamento ed emergenza sanitaria ».

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di ritenere incomprensibile il parere formulato dal rappresentante del Governo. Segnala infatti che nelle premesse della proposta di risoluzione sono presenti errori e imprecisioni. In particolare osserva che non può ritenersi condivisibile la presentazione di Taranto come centro isolato

sotto il profilo infrastrutturale. Reputa altresì che iniziative volte a rilanciare l'aeroporto non possano non tener conto della collocazione e delle distanze rispetto agli altri aeroporti della regione. Osserva che non si può ritenere congruo neppure il riferimento a *Matera Capitale europea della cultura 2019*, dal momento che l'accessibilità a *Matera* mediante collegamenti aerei è garantita da un aeroporto che si trova a meno di un'ora di distanza. Per quanto concerne il complesso degli aeroporti pugliesi, giudica discutibile, anche sotto il profilo della trasparenza, la gestione di Aeroporti di Puglia, società concessionaria dei quattro aeroporti della regione. Segnala in proposito l'esigenza che la società di gestione presenti un bilancio riferito a ciascun scalo, piuttosto che un unico bilancio con i dati di gestione cumulati. Evidenzia che, se è vero che la pista dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie si caratterizza per la sua lunghezza, ciò non giustifica affermazioni come quella per cui vi potrebbero atterrare aerei da 850 posti, dal momento che aerei di tali dimensioni non raggiungono neppure aeroporti che già attualmente hanno un traffico di passeggeri di dimensioni rilevanti. In conclusione preannuncia l'intenzione del proprio Gruppo di presentare una risoluzione che, senza assumere atteggiamenti campanilistici, proponga soluzioni alternative, anche attraverso una specializzazione dei singoli aeroporti della regione, che ne assicuri la sostenibilità economica e finanziaria. In quest'ottica potrebbe anche essere considerata l'ipotesi di scorporare dalla concessione affidata ad Aeroporti di Puglia uno o più aeroporti della regione, in modo da verificare se possano avere prospettive diverse da quelle attuali.

Mirella LIUZZI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega De Lorenzis, sottolinea che la città di *Matera* dispone, a distanze relativamente brevi, di ben tre aeroporti, ma non ha collegamenti ferroviari né autostradali. Da questo punto di vista giudica particolarmente grave che il Patto per la Basilicata di recente firmato

dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione non preveda risorse per un adeguato potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, anche in considerazione del fatto che non possono ritenersi destinate a tale finalità le risorse assegnate alle Ferrovie appulo lucane. Ritiene pertanto da censurare la prospettiva, che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sembra accogliere, di destinare finanziamenti a infrastrutture di trasporto prive di utilità, quando non sono finanziate quelle assolutamente necessarie. Osserva infine che il riconoscimento di *Matera* come capitale europea della cultura 2019 e le iniziative che devono essere poste in essere per affrontare adeguatamente tale impegno sono temi che non possono essere richiamati in modo strumentale e superficiale.

Vincenza LABRIOLA (Misto), dopo aver dichiarato in via preliminare di accogliere la riformulazione del dispositivo proposta dal rappresentante del Governo, manifesta il proprio sconcerto per i due interventi che sono stati svolti e, in particolare, per le argomentazioni adottate dal deputato De Lorenzis. Sottolinea che tali argomentazioni risultano in contrasto con quanto affermato da esponenti del MoVimento 5 Stelle a livello territoriale. Osserva altresì che, mentre, quando si parla di *ILVA*, tutti dichiarano che *Taranto* è una città da difendere, quando invece si fanno precise proposte per sviluppare la dotazione di infrastrutture e le possibilità di crescita di quella stessa città, allora l'importanza di *Taranto* sembra non essere più riconosciuta. Ribadisce pertanto che, come richiesto dalla proposta di risoluzione in discussione, sono senz'altro da promuovere tutte le iniziative che possano portare ad attivare voli passeggeri nell'aeroporto di *Taranto-Grottaglie*, come peraltro è stato più volte proposto da diverse compagnie aeree. Sottolinea in proposito che l'aeroporto è attualmente funzionante e ha costi di gestione consistenti, senza peraltro che i *Tarantini* possano utilizzarlo. Ritiene pertanto significativo che, come è emerso dall'intervento del rappresentante del Go-

verno, vi sia una volontà condivisa a livello centrale e regionale per rilanciare l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e auspica che sia attivato un tavolo tecnico di confronto che possa individuare le iniziative più opportune ed efficaci rispetto a tale obiettivo.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione dell'andamento della discussione, ritiene opportuno rinviarne la prosecuzione ad altra seduta. Osserva che nel frattempo la Commissione può, ove lo si consideri utile, acquisire le valutazioni della Regione Puglia sul tema. In generale rileva peraltro che l'istruttoria in merito ad atti di sindacato ispettivo dovrebbe comunque tener conto del merito delle questioni e, proprio per questo, dei vincoli che derivano da atti predisposti e adottati in via definitiva dal Governo stesso, come nel caso specifico il Piano nazionale degli aeroporti, piuttosto che limitarsi, in modo formale e burocratico, a proposte di riformulazione mediante espressioni che vengono costantemente utilizzate per attenuare la portata degli impegni. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-05414 Segoni: Pianificazione, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie di collegamento fra l'aeroporto Galilei e la stazione ferroviaria centrale di Pisa.**

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per i puntuali dati forniti nella risposta, che si riserva di approfondire. Ribadisce che si tratta di un'opera finanziata attraverso risorse pubbliche, la cui lunghezza complessiva è di 1780 metri e che costa un terzo circa di tutto il trasporto pubblico locale toscano. Ritiene quindi in via generale preferibile efficientare i sistemi di trasporto già esistenti piuttosto che destinare ingenti risorse a nuove sperimentazioni la cui utilità e il cui ritorno economico sono incerti.

**5-07555 De Rosa: Introduzione di un sistema di verifica delle emissioni generate dai veicoli a motore in condizioni reali.**

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, osserva che la normativa europea e italiana hanno fissato limiti di inquinamento assai ampi. Fa presente che l'applicazione di dispositivi antinquinanti, potrebbe, peraltro con costi assai ridotti, far abbassare di molto il livello di inquinamento dell'aria mentre la scelta politica, è stata quella di consentire alle case automobilistiche di continuare a vendere veicoli inquinanti non tutelando l'interesse dei cittadini.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

5-07942 Marco Di Stefano: Ammodernamento, messa in sicurezza e affidamento del

*servizio di trasporto nelle tratte ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo.*

5-08179 Marco di Stefano: Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Roma-Lido e ipotesi di acquisizione da parte di RFI delle ferrovie concesse ai fini di una loro valorizzazione.

5-08187 Pagani: Applicazione da parte della compagnia aerea Alitalia di una tariffa per il trasporto in cabina di macchinari salvavita.

## ALLEGATO 1

**5-05414 Segni: Pianificazione, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie di collegamento fra l'aeroporto Galilei e la stazione ferroviaria centrale di Pisa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa occorre evidenziare che Rete Ferroviaria Italiana ha fatto presente che per il progetto *People Mover* di Pisa le società del Gruppo FS (RFI e Sistemi Urbani) hanno solo ceduto delle aree e che trattasi di iniziativa imprenditoriale privata.

Inoltre, la Direzione generale per il trasporto pubblico locale del MIT ha informato che le scelte relative alla programmazione e alla individuazione dei sistemi di trasporto in relazione a tale progetto risultano in carico agli enti locali non essendo il *People Mover* beneficiario di contributi statali e, di non essere, pertanto, in possesso di informazioni che consentono di fare valutazioni di natura economica e trasportistica.

Sono quindi stati chiesti elementi informativi al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto a trasmettere quanto pervenuto dagli uffici della Regione Toscana.

In particolare, il Presidente della Regione ha comunicato quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria di Pisa e l'Aeroporto Galileo Galilei attraverso l'impiego di una tecnologia innovativa (*People Mover*), nonché la realizzazione di due parcheggi scambiatori, posti ad una fermata intermedia tra stazione e aeroporto, e della relativa viabilità di connessione. Il progetto comporta un notevole potenziamento del collegamento e un sostanziale miglioramento dell'accessibilità cittadina attraverso la mo-

difica del sistema di mobilità locale, nonché una riduzione dei flussi veicolari verso il centro urbano. Il sistema automatico del *People Mover* sostituisce la linea ferroviaria di collegamento tra stazione e aeroporto: il servizio ferroviario non è più attivo ed è, per tutta la fase di cantiere, sostituito da un servizio bus.

In merito al costo complessivo dell'opera non risulta ci sia stato, in passato, alcun aumento. In riferimento, infatti, a quanto indicato nel progetto presentato dal Comune di Pisa all'Unione Europea, il costo totale è pari a 69 ml di euro oltre 9,8 ml di iva. La Commissione Europea ha approvato il *People Mover* come Grande Progetto con decisione CE 3778/2013 per un finanziamento massimo complessivo pari a euro 21,139.041,00 (di cui quota UE euro 7.037.187,00 e quota Stato euro 14.101.854,00). Trattandosi di concessione di progettazione, realizzazione e gestione, la quota rimanente è a carico del soggetto privato concessionario. Recentemente è stato approvato un nuovo Piano Economico Finanziario che prevede un lieve aumento del costo complessivo del progetto pari a circa 72,6 milioni di euro oltre iva, incremento dovuto a maggiori oneri di progettazione e costruzione per prescrizioni imposte dagli enti competenti in sede di Conferenza di Servizi. Tale incremento non comporterà un aumento del contributo da parte dello Stato.

In merito alle spese di gestione, gli stessi uffici della Regione fanno presente che il servizio ferroviario faceva parte del Contratto di Servizio tra Regione Toscana

e Trenitalia nell'ambito del trasporto pubblico su ferro con un corrispettivo pari a circa 900.000,00 euro/anno. Attualmente la Regione Toscana eroga ed erogherà al Comune di Pisa, titolare del TPL:

per il servizio sostitutivo nella fase di cantiere, risorse pari a euro 375.000,00/anno;

per il servizio definitivo, per i 32 anni di concessione, euro 819.682,00/anno.

Il progetto *People Mover*, opera di interesse strategico negli atti di programma-

zione regionale, è stato oggetto di sottoscrizione di Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, approvato con delibera di Giunta Regionale DGRT 254/2011. L'opera non solo garantirà un miglior servizio in termini di frequenza e di potenziamento per il collegamento tra stazione e aeroporto e una riduzione dell'impatto sul centro urbano, ma contribuirà al rafforzamento del sistema aeroportuale grazie al miglioramento dell'accessibilità agli scali.

## ALLEGATO 2

**5-07555 De Rosa: Introduzione di un sistema di verifica delle emissioni generate dai veicoli a motore in condizioni reali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quel che riguarda i *test* sulle emissioni reali dei veicoli (*Real Driving Emissions* – RDE), si premette che tale procedura di prova è stata introdotta nel sistema di omologazione europeo con la recente adozione a Bruxelles dei regolamenti Uen 427/2016 e 646/2016 della Commissione europea. L'obiettivo di tali prove su strada – che saranno obbligatorie dal 1° settembre 2017 – è quello di verificare che le emissioni inquinanti siano conformi a quelle registrate durante la prova in laboratorio, oggi effettuata seguendo un ciclo di prova denominato NEDC.

Si evidenzia che i veicoli sono omologati unicamente sulla base del predetto ciclo NEDC, il quale non si è dimostrato particolarmente aderente al comportamento di guida su strada. Per tale ragione, l'Unione europea intende adottare a breve un nuovo ciclo di prova di laboratorio concepito a livello internazionale (WLTP) e introdurre per la prima volta a livello mondiale la citata procedura di misurazione delle emissioni reali (RDE). Tale procedura costituisce una ulteriore misura per controllare le emissioni di taluni inquinanti (in particolare gli ossidi di azoto), che rappresentano un grave problema in termini di qualità dell'aria di diverse regioni dell'Unione. A differenza della predetta procedura di prova di laboratorio, la prova su strada prevede la guida del veicolo in presenza della variazione di alcuni parametri quali la temperatura, l'altitudine, la pendenza della strada e la velocità del veicolo, che incidono sul valore delle emissioni di inquinanti misurate

allo scarico e che non sono considerati durante la prova di laboratorio. Pertanto, considerato che per i veicoli di più recente omologazione che soddisfano a decorrere dal 1° settembre 2015 i limiti imposti dal Regolamento 715/2007, fase EURO 6, sarà necessario un adeguamento alla migliore tecnologia disponibile per soddisfare la prova su strada RDE, il Comitato veicoli a motore della Commissione europea si è espresso favorevolmente affinché in una prima fase, cioè a decorrere dal 1° settembre 2017, il fattore di conformità applicabile ai veicoli diesel EURO 6 sia pari a 2,1 mentre nella seconda fase, a decorrere dal 2020, tale valore si ridurrà in via prudenziale a 1,5; ciò per tener conto delle incertezze di misura dei sistemi di misurazione portatili dei gas di scarico (PEMS) che ad oggi richiedono ulteriori approfondimenti da parte della medesima Commissione.

Per quanto concerne la definizione del valore temporaneo del fattore di conformità di 2.1, si sottolinea come l'Italia abbia sostenuto l'adozione di tale valore nell'ambito di un pacchetto di compromesso che ha condotto all'adozione di un calendario di implementazione in due fasi, tale da permettere in tempi ragionevoli l'adeguamento del prodotto da parte delle case costruttrici di veicoli. Ciò ha permesso di rivedere la posizione assunta nelle fasi che hanno preceduto il negoziato che a fronte di un calendario di applicazione più ambizioso, avrebbe richiesto un fattore di conformità temporaneo più elevato al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati sui veicoli diesel di ultima

generazione (omologati EURO 6). A tal proposito, si evidenzia come nel testo del progetto di regolamento adottato dalla Commissione figuri una clausola di revisione del fattore di conformità finale con l'obiettivo di giungere a un valore prossimo a 1 nel più breve tempo possibile.

Sotto tale condizione gli Stati membri non hanno espresso opposizione all'adozione da parte della Commissione del testo in argomento, ritenendo che tale Regolamento, sin dal 2017, contribuirà all'immissione sul mercato europeo di veicoli diesel meno inquinanti nelle condizioni di guida

su strada, riducendo le emissioni di ossidi di azoto, i cui valori limite di omologazione – come dichiarato dalla Commissione europea – su taluni veicoli sono superati anche del 400 per cento, permettendo di compiere un passo importante per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Un ritardo nell'adozione di tali misure comporterebbe un peggioramento della qualità dell'aria e metterebbe a rischio la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE con un conseguente danno per l'ambiente e per la salute pubblica.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04805 Civati: Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia .....	200
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	202
5-05801 Mucci: Iniziative volte a favorire la diffusione in Italia di una rete di distribuzione di idrogeno .....	200
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	205
5-07340 Gribaudo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Italcementi Spa di Borgo San Dalmazzo .....	201
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	207
5-07477 Tripiedi: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni .....	201
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	208
5-07917 Berlinghieri: Completamento delle opere di realizzazione dell'elettrodotto di interconnessione Italia-Svizzera « San Fiorano Robbia » .....	201
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	210

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**5-04805 Civati: Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe CIVATI (Misto-AL-P), replicando, si dichiara soddisfatto della rispo-

sta che giudica, peraltro, tardiva rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua firma ed osserva come molti degli elementi conoscitivi forniti erano già noti. Sottolinea l'importanza della questione dei certificati bianchi che necessita certamente di un ulteriore approfondimento in quanto i beneficiari attuali di tali incentivi ritengono di essere ingiustamente penalizzati.

**5-05801 Mucci: Iniziative volte a favorire la diffusione in Italia di una rete di distribuzione di idrogeno.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e sottolinea l'importanza, al di là delle modifiche normative necessarie, che il Governo realizzi in concreto gli interventi di carattere infrastrutturale relativi alle stazioni di rifornimento al fine di consentire una nuova fase di sviluppo di una fonte alternativa di combustibile qual è l'idrogeno. Osserva altresì che si dovrebbe dedicare maggiore attenzione agli investimenti in tecnologia per non correre il rischio di non poter usufruire dei fondi europei entro il 2020. Auspica quindi una maggiore incentivazione del settore ricerca e sviluppo nell'ambito della produzione di energia da fonti alternative.

**5-07340 Gribaudo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Italcementi Spa di Borgo San Dalmazzo.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge che ci si trova di fronte a un caso eclatante di scorrettezza di comportamento della parte industriale nelle relazioni con il Governo.

Chiara GRIBAUDO (PD), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo e per il lavoro fin qui svolto dal Ministero. Prende atto con rammarico che si rischia la perdita di 13 posti di lavoro proprio nello stabilimento sito Borgo San Dalmazzo. Sottolinea che si tratta di personale qualificato difficilmente collocabile anche a motivo dell'età anagrafica. Sottolinea quindi l'urgenza di un confronto con l'azienda e le parti sociali al fine di individuare le soluzioni

più adeguate per salvaguardare le prospettive dei lavoratori coinvolti.

**5-07477 Tripiedi: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni.**

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che riguarda sia le tutele richieste in materia di ammortizzatori sociali che le prospettive di reinsediamento produttivo delle aree indicate.

**5-07917 Berlinghieri: Completamento delle opere di realizzazione dell'elettrodotto di interconnessione Italia-Svizzera « San Fiorano Robbia ».**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marina BERLINGHIERI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta e segnatamente per l'annunciato impegno del Governo a riunire il prima possibile il Comitato di Sorveglianza al fine di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-04805 Civati: Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, intendo fornire di seguito una puntuale risposta a ciascuno dei quesiti presentati.

a) Per quello che riguarda la predisposizione del programma d'interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, per approvare il relativo programma è necessario adottare il decreto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014.

Al fine di ridurre i tempi, anche nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, la Cabina di regia sull'efficienza energetica ha organizzato, con il gruppo di lavoro ENEA-GSE, l'istruttoria tecnica preliminare delle proposte di progetto presentate dalle pubbliche amministrazioni centrali, relativamente agli anni 2014 e 2015. Pertanto, dopo l'emanazione del decreto attuativo, si potrà procedere rapidamente ad approvare i programmi degli interventi per gli anni 2014 e 2015, mentre, entro il 15 luglio 2016, si attendono le nuove proposte progettuali riguardo al programma 2016;

b) Per quanto riguarda il decreto attuativo concernente la riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, lo schema di provvedimento è in lavorazione da vari mesi, in confronto con le altre Amministrazioni interessate. Di recente, sono stati svolti ulteriori approfondimenti richiesti dai Ministeri concertanti, con particolare riferimento alle procedure di erogazione dei finanziamenti, arrivando ad un'ulteriore versione dello schema di decreto.

Sullo stesso tema è, tra l'altro, intervenuta la legge n. 209 del 2015 prevedendo variazioni compensative, relative alle risorse stanziare, consentendo di poter razionalizzare i flussi procedurali e finanziari tra le Amministrazioni.

Il testo del decreto è stato inviato ai Ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell'Economia il 15 aprile u.s. e potrà essere emanato non appena ricevuto il concerto da parte delle Amministrazioni citate;

c) Per ciò che riguarda il decreto interministeriale relativo al fondo per il teleriscaldamento, mi preme evidenziare che, come espressamente previsto dalla legge, il decreto ha natura eventuale, essendo già stato disposto dal medesimo decreto legislativo lo stanziamento per gli anni 2014 e 2015. Dunque, si potrà eventualmente emanare tale decreto, se necessario, in relazione alle variazioni di fabbisogno per i programmi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale per gli anni successivi al 2015 e fino al 2020;

d) Per il decreto interministeriale di aggiornamento delle c.d. « Linee Guida sui certificati bianchi », segnalo che l'aggiornamento delle regole tecniche fa parte dello schema di decreto, da emanare nei prossimi mesi, che fissa i nuovi obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2017-2020. In questo ambito, si terrà conto delle osservazioni acquisite in occasione della consultazione pubblica aperta sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e

delle raccomandazioni formulate dalla Commissione Industria del Senato con la risoluzione del 14 ottobre 2015;

e) Per quanto riguarda il « Bando diagnosi energetiche », il 12 maggio 2015 è stato pubblicato sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico l'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI). Successivamente, in data 28 luglio 2015, è stato pubblicato il decreto direttoriale che, su richiesta delle Regioni, ha disposto la riapertura del termine per la presentazione delle domande, ponendo la nuova scadenza al 31 ottobre 2015. In seguito, completata l'istruttoria delle domande presentate, sono stati approvati 14 programmi regionali e sono state destinate le relative risorse poste a bando. Attualmente, è in corso l'interlocuzione con le Regioni beneficiarie del contributo statale, al fine di procedere alla stipula delle rispettive convenzioni;

f) Per l'approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia, comunico che l'approvazione è intervenuta con decreto interdirettoriale MiSE-MATTM del 12 maggio 2015, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, con contestuale notizia nella *Gazzetta Ufficiale*;

g) Per quello che concerne il decreto interministeriale recante l'approvazione delle linee guida per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di tecnologie per l'efficienza energetica e lo sfruttamento di fonti rinnovabili, segnalo che il decreto è pronto per la concertazione formale che sarà avviata a valle delle ultime interlocuzioni in corso con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

h) Per quanto concerne il decreto attuativo relativo all'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, posso

dire che oggi l'istruttoria tecnica è completata e che, al fine di massimizzare l'efficacia di utilizzo delle risorse di cui il Fondo dispone, è stato condotto anche un approfondimento sulla possibilità di prevedere delle sinergie tra il Fondo stesso e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (cd. Piano Juncker). I tempi sono legati alla fase di concertazione tra le Amministrazioni coinvolte e all'emanazione del provvedimento.

In relazione all'ulteriore richiesta riguardante il decreto recante le modalità attuative del c.d. « Fondo Kyoto scuole », rappresento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha solamente un ruolo di concertazione nel provvedimento citato.

Al riguardo, il decreto interministeriale concernente « *Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici* », emanato il 14 aprile 2015, ha individuato e disciplinato i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici scolastici.

Successivamente, il 25 giugno 2015, è stato pubblicato il « Comunicato di apertura dello sportello » per la presentazione delle domande di finanziamento. Il bando si è concluso il 22 settembre 2015 ed ha raccolto istanze per circa 103 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili pari a 350 milioni.

Con decreto del Ministro dell'Ambiente le risorse residue sono state riprogrammate per le medesime finalità di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Pertanto, a partire dal 21 aprile 2016, è nuovamente possibile presentare le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati.

Per la nuova programmazione lo sportello rimarrà aperto 180 giorni, ovvero fino al 18 ottobre 2016.

Per quanto attiene, infine, gli obblighi di adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'effi-

cientamento degli usi finali, posti in capo alle pubbliche amministrazioni, non si riscontrano adempimenti specifici a carico del Ministero dello Sviluppo economico, se non quelli di indirizzo messi in atto per mezzo delle misure previste dal decreto legislativo n. 102 del 2014 e sopra richiamate.

Infine, ad integrazione di quanto detto, comunico che, in tempi brevi, sarà pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico, e messo a disposizione delle pub-

bliche amministrazioni, un modello contrattuale EPC (*Energy Performance Contract*), predisposto da ENEA tenendo conto delle osservazioni formulate da Consip, il quale fornirà un utile strumento per favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla norma.

Il Governo si impegna a tenere quindi informato il Parlamento sugli ulteriori sviluppi dei decreti relativi ad un settore che viene considerato strategico come quello dell'efficienza energetica.

## ALLEGATO 2

**5-05801 Mucci: Iniziative volte a favorire la diffusione in Italia di una rete di distribuzione di idrogeno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla richiesta di chiarimenti, presentata dagli Onorevoli Interroganti in merito al tema dell'idrogeno nel settore dei trasporti in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi possa costituire un'opportunità da un punto di vista sia ambientale che industriale.

In tal senso, i Ministeri competenti stanno lavorando da tempo per assicurare che anche l'idrogeno, al pari di tutti gli altri combustibili alternativi definiti come tali dalla direttiva n. 94 del 2014, possa rientrare nel Quadro strategico nazionale che dovrà essere presentato alla Commissione europea entro il 18 novembre 2016. L'obiettivo è anche quello di permettere alle nostre aziende la partecipazione a progetti europei di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, quali il citato « Horizon 2020 ». Solo attraverso lo sviluppo di un mercato a livello nazionale, infatti, le nostre imprese potranno sviluppare l'esperienza indispensabile per poter competere sul mercato internazionale.

A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Interno hanno incontrato più volte delegazioni di industriali del settore della mobilità a idrogeno.

In tale contesto, un gruppo dei portatori di interesse composto da rappresentanti della grande, media e piccola impresa, nonché di enti di ricerca ed istituzioni locali, sta da tempo lavorando al progetto « Mobilità Idrogeno Italia », promosso dall'Associazione Italiana Idrogeno

e Celle a Combustibile (H2IT), con l'obiettivo di definire una proposta condivisa per lo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno per i trasporti entro il 2030.

Ad oggi, benché sia ancora presto per dire con certezza quale sarà lo sviluppo delle stazioni di rifornimento in Italia nel periodo che ci separa dal 2030, l'obiettivo è quello di puntare su uno sviluppo delle infrastrutture in alcune aree metropolitane campione, ove sia possibile dispiegare flotte in grado di garantire un uso costante delle stazioni di rifornimento, al fine di accelerare il recupero dei costi di investimento e di ridurre l'inquinamento atmosferico cittadino.

Ciò non toglie che in futuro potranno essere installate infrastrutture di rifornimento anche lungo i principali assi autostradali, specialmente lungo i corridoi identificati a livello europeo in materia di reti transeuropee di trasporto.

Per quanto concerne la pressione di erogazione dell'idrogeno nelle stazioni di rifornimento, i Ministeri competenti stanno già verificando le condizioni per operare un allineamento della normativa specifica agli standard internazionali, anche tramite un decreto di aggiornamento del Decreto Ministeriale 31 agosto 2006. Nel frattempo, con il decreto di recepimento della direttiva n. 94 del 2014, verrà trasposta nell'ordinamento interno la norma tecnica internazionale indicata nella suddetta direttiva.

In conclusione, colgo l'occasione di questa sede per assicurare gli Onorevoli Interroganti che il Ministero dello Sviluppo Economico sta seguendo attenta-

mente i lavori propedeutici relativi alla promozione dell'idrogeno nel settore del trasporto. Nelle prossime settimane, nell'ambito del recepimento della richiamata direttiva, se ne avrà evidenza nello schema

di decreto legislativo di recepimento, la cui predisposizione è in fase avanzata e la cui discussione in prima lettura in Consiglio dei Ministri è prevista nel prossimo mese di giugno.

## ALLEGATO 3

**5-07340 Gribaudo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Italcementi Spa di Borgo San Dalmazzo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'interrogante, nel piano industriale presentato lo scorso anno da Italcementi era già prevista la riduzione dell'unità di Borgo San Dalmazzo (CN) a centro di macinazione e di stoccaggio del prodotto finito.

Nel recente incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, avvenuto anche alla presenza dei rappresentanti della società tedesca Heidelberg Cement, azionista di maggioranza del Gruppo Italcementi, è stata confermato, almeno fino al 2020, l'attuale assetto produttivo delle aziende del Gruppo presenti in Italia.

Tuttavia, Italcementi, contrariamente a quanto convenuto presso il Ministero del Lavoro in occasione della procedura di

concessione della CIGS, ha attivato la procedura di mobilità *ex* legge n. 223 del 1991 per 13 dipendenti che operano presso il sito di Borgo San Dalmazzo.

Azienda e Organizzazioni Sindacali hanno attivato il confronto presso la Regione Piemonte senza purtroppo trovare un'intesa che salvaguardasse tutti i lavoratori, che sono stati licenziati a partire dal 3 maggio 2016.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stigmatizzato questa decisione aziendale e non mancherà, nel corso dei prossimi incontri programmati, di sollecitare sia Italcementi sia Heidelberg Cement a ricercare una soluzione positivamente condivisa.

## ALLEGATO 4

**5-07477 Tripiedi: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tavolo di confronto richiesto dagli On.li Interroganti è già attivo presso il Ministero dello sviluppo economico.

Lo scorso febbraio, nel corso della prima riunione, l'Azienda ha richiamato, come riferito degli interroganti, le ragioni della crisi. Ne è emerso che la multinazionale statunitense General Electric (da ora G.E.), dopo aver acquistato il settore dell'energia di Alstom nel novembre del 2015, ha predisposto un piano di riorganizzazione del settore termodinamico di Alstom Power, annunciato ai Comitati Aziendali Europei nel gennaio del 2016, che prevede il taglio di 6500 posti di lavoro per gli anni 2016 e 2017 in tutta Europa per far fronte alla sovraccapacità di produzione di energia elettrica in Europa.

La riorganizzazione avrebbe riguardato anche il sito di Sesto San Giovanni, dove si producono apparati per le centrali elettriche e si forniscono attività di assistenza e manutenzione.

Gli esuberi annunciati su Sesto sarebbero stati complessivamente 236 per gli anni 2016 e 2017, e più specificatamente 211 per il 2016 e 25 per il 2017.

Di questi, 78 sono tra gli addetti che si occupano di attività di service e 132 sono tra gli addetti alla produzione.

Successivamente, nel corso di una ulteriore riunione i rappresentanti di G. E. (ex Alstom) hanno aggiornato le parti istituzionali e sindacali in merito al processo di individuazione di un soggetto in grado di reindustrializzare il sito di Sesto San Giovanni.

Tuttavia, a fronte di una perdurante condizione di incertezza sui tempi e sulle prospettive positive di tale processo, l'a-

zienda ha comunicato la volontà di aprire una procedura di licenziamento collettivo per dar corso al piano presentato da General Electric a livello europeo.

Il Mise e le istituzioni allora presenti – Regione Lombardia e Comune di Sesto S Giovanni – ritenendo inaccettabile la proposta dell'azienda, hanno richiesto alla Alstom sia di recedere da questa iniziativa, sia di sollecitare nel successivo incontro la presenza di un rappresentante del board europeo o nazionale di General Electric.

Il 21 Aprile scorso si è riunito nuovamente il tavolo di confronto presso il MiSe e l'azienda, accettando le richieste precedentemente fatte dalle Istituzioni, ha comunicato di rinunciare all'avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Le Istituzioni hanno positivamente accolto la decisione dell'azienda ribadendo, tuttavia, la necessità di mantenere a Sesto la produzione, condizione necessaria per la prosecuzione del confronto tra le parti.

A questo proposito, la General Electric ha confermato la prosecuzione dell'interlocuzione con il possibile soggetto industriale interessato ad insediarsi nelle sedi produttive di Sesto San Giovanni.

Attualmente, considerato che la Direzione di General Electric/ex Alstom di Sesto S. Giovanni si è dichiarata disponibile a rivedere la procedura di mobilità nelle more attivata, nel caso ricorrano le condizioni per la concessione del trattamento di cassa integrativa per crisi.

Il Mise convocherà nuovamente le parti appena si avranno i chiarimenti richiesti in materia di ammortizzatori sociali e di

reinsediamento produttivo, con conseguente assorbimento dei lavoratori ritenuti in esubero da General Electric.

Si conferma, infine, che General Electric ha dichiarato la disponibilità a ricollocare nelle proprie sedi lavorative, diverse da Sesto S. Giovanni, una parte dei lavoratori.

Il Ministero dello sviluppo economico è pienamente impegnato a cercare soluzioni di ampio raggio, che mettano in campo tutti gli strumenti istituzionali nazionali e territoriali di sostegno agli investimenti, non soltanto per difendere l'occupazione, ma anche per offrire prospettive di stabilità produttiva e occupazionale nel lungo periodo.

## ALLEGATO 5

**5-07917 Berlinghieri: Completamento delle opere di realizzazione dell'elettrodotto di interconnessione Italia-Svizzera « San Fiorano Robbia ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'On. Berlinghieri, si rappresenta che, nel giugno 2003, è stato sottoscritto il citato Accordo di Programma, tra il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (allora GRTN), il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), la Regione Lombardia, le Province di Sondrio e Brescia, le Comunità Montane della Valtellina e della Val Camonica e i 15 Comuni interessati.

L'Accordo prevede, a valle della realizzazione dell'elettrodotto « San Fiorano – Robbia », un piano di razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in Alta Valtellina e in Val Camonica, principalmente tramite la trasformazione in cavo interrato delle linee aeree presenti in tali aree e in alcune varianti di tracciato.

Il programma cronologico della attività volte all'attuazione del suddetto progetto di razionalizzazione è riportato negli Allegati 4 (descrizione delle fasi temporali degli interventi e relative correlazioni di propedeuticità) e 5 (tabella degli interventi previsti e riferimenti temporali di realizzazione) del citato Accordo.

Nello specifico, nell'allegato 4 si sono individuate due fasi di interventi:

la Fase A, riguardante la realizzazione della linea San Fiorano – Robbia e la razionalizzazione della Valle Camonica e dell'Alta Valtellina;

la Fase B (a valle della Fase A), relativa alla realizzazione della linea Tirano – Verderio e delle Stazioni elettriche di Grosio, Tirano e Piateda con una serie

di interventi di collegamento di linee esistenti alle nuove Stazioni e di successiva dismissione di una serie di linee già esistenti.

Rispetto al citato cronoprogramma, ad oggi, al Ministero dello sviluppo economico risulta che, con l'entrata in esercizio della nuova linea « San Fiorano – Robbia », dal 2008 sono iniziate le attività di riordino e razionalizzazione previste nella cosiddetta « Fase A », la cui attuazione, per la Val Camonica, è quasi del tutto completata, avendo già eseguito il Gestore di rete le demolizioni di linee per circa 60 km ed interrimento di linee aeree per ulteriori 60 km.

Nel 2016, come peraltro noto anche all'Onorevole interrogante, è previsto il completamento, da parte di Terna S.p.A., degli interrimenti di ulteriori linee per circa 23 km, che renderà possibile, dopo la loro messa in esercizio, la demolizione entro l'anno di ulteriori 32 km di linee aeree.

Entro la fine del 2016, quindi, dei circa 100 Km di elettrodotti da interrare previsti complessivamente dall'Accordo, verrà completato l'interrimento di 83 km di linee, cui si aggiunge la dismissione di 92 km di linee, consentendo così il completamento delle attività previste nella Fase A dell'Accordo.

Per quanto riguarda invece gli interventi previsti nella Fase B dell'Accordo, tali interventi sono previsti, come si diceva, a valle del completamento della Fase A.

Infatti, la Fase B prevede interventi di razionalizzazione che interessano, preva-

lentamente, il territorio della Media Valtellina, e che consistono nella dismissione di tratti di linee a 220 e 132 kV della Rete di Trasmissione Nazionale, condizionati alla realizzazione di una nuova direttrice e di tre nuove stazioni elettriche.

Di conseguenza, secondo quanto concordato dagli enti coinvolti, il gestore si è impegnato ad attivare la Fase B a compimento della Fase A che, come riconosciuto anche dall'Onorevole interrogante,

ha subito notevoli ritardi realizzativi causati dalla complessità ambientale dei luoghi interessati da tali interventi e, pertanto, non risulta ancora completata.

Il Ministero dello sviluppo economico si impegna, comunque, a riunire, il prima possibile, il Comitato di Sorveglianza, così come previsto all'articolo 7 dell'Accordo di programma, in modo da verificare nuovamente lo stato dell'intesa e sollecitare la realizzazione della richiamata Fase B.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa .....	213
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-08217 Gnechchi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici .....	213
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa .....	214
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	230
5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione .....	214
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	232

#### RISOLUZIONI:

7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180</i> ) .....	214
<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i> .....	234

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	218
---	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	218
<i>ALLEGATO 6 (Documento finale approvato)</i> .....	236

#### SEDE REFERENTE:

Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	219
---	-----

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	224

### INTERROGAZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

**5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, osserva che essa conferma, in sostanza, le recenti notizie di stampa. Evidenza che, non essendoci la possibilità di concedere ulteriori ammortizzatori sociali, rimane irrisolto il problema dei 539 lavoratori licenziati rimasti senza stipendio. Auspica che corrisponda a verità la notizia, pubblicata da ultimo dalla stampa, di un prossimo incontro a livello governativo per trovare il modo di garantire comunque a tali lavoratori un sostegno nella fase di transizione, fino alla conclusione della procedura per il rilascio di concessioni sul molo polisettoriale in precedenza occupato da Taranto Container Terminal Spa, nella prospettiva di una loro riassunzione da parte dell'impresa aggiudicataria.

**5-08217 Gnechi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla**

**legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, si riserva di approfondire il contenuto delle tabelle depositate. Sottolinea, tuttavia, di non condividere affatto l'interpretazione del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, data dalla circolare dell'INPS n. 35 del 2012, in base alla quale, per accedere al pensionamento con i privilegi requisiti, sarebbe necessario l'ulteriore requisito, non previsto dalla legge, dell'occupazione alla data del 28 dicembre 2011. Richiamando i dati alla base della quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, forniti dalla relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto il comma 15-bis, dichiara di non comprendere l'articolazione temporale dei costi nel periodo 2012-2020, con particolare riferimento agli oneri gravanti sui primi anni di applicazione della disposizione. Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che il comma 15-bis si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai quali è stata effettuata la quantificazione degli oneri, essendo chiaro che la sua eventuale estensione ai lavoratori del settore pubblico e ai lavoratori autonomi necessiterà di un distinto intervento legislativo. Preannuncia, pertanto, la volontà del suo gruppo di perseguire fino in fondo l'obiettivo di ripristinare pienamente, mediante la modifica della circolare dell'INPS n. 35 del 2012, l'unica forma di gradualità prevista

dal decreto-legge « Salva Italia » per coloro che, in vista del prossimo accesso al pensionamento, avevano scelto di dimettersi o avevano dovuto lasciare il lavoro nel corso del 2011, non prevedendo il repentino innalzamento dei requisiti pensionistici. Fa, inoltre, presente, l'intenzione di accertare il numero esatto di coloro che, in base al comma 15-*bis*, hanno potuto accedere al pensionamento con i requisiti previgenti, allo scopo di verificare l'attendibilità della quantificazione fornita dalla relazione tecnica.

Tornando, quindi, alla documentazione fornita dal sottosegretario, osserva che i dati si riferiscono a una platea più ampia di quella oggetto della sua interrogazione, che riguarda esclusivamente coloro che abbiano maturato i sessanta anni alla data del 31 dicembre 2012 e non anche coloro che li abbiano compiuti successivamente.

**5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberta LOMBARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, auspica che l'attività di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli sviluppi della vicenda riguardante i lavoratori della società I.M. Intermetro Spa possa garantire sia la salvaguardia dei livelli occupazionali sia la continuità del servizio pubblico, che assume particolare importanza anche alla luce del Giubileo in corso.

**5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, non si dichiara

convinto del fatto che i dati alla base dell'articolo pubblicato nel sito *internet Lavoce.info*, richiamati nella sua interrogazione, fossero datati.

A suo avviso, non è il tasso di occupazione a essere cambiato, ma si sono evoluti il mercato del lavoro e le modalità con le quali i posti di lavoro sono rilevati dalle statistiche, con particolare riferimento alle tipologie di contratto. A suo parere, non possono considerarsi come nuova occupazione lavori precari di brevissima durata e non è provato il nesso causale tra l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e il *Jobs Act*. Richiama quanto sta accadendo in Francia, dove al Governo che intende introdurre norme simili a quelle recate dalla legge n. 183 del 2014 sta rispondendo una forte mobilitazione dei lavoratori che si oppongono all'aumento della precarizzazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, nella scorsa seduta del 4 maggio, i gruppi si sono pronunciati a favore della formulazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Nel corso della settimana sono state svolte interlocuzioni informali tra i sottoscrittori delle risoluzioni.

Al fine di verificare la possibilità di procedere a votazioni nella seduta odierna, chiede, quindi, se sia stato elaborato un testo unificato delle risoluzioni e se vi sia un accordo dei gruppi al riguardo.

Marco MICCOLI (PD), primo firmatario della risoluzione 7-00979, fa presente di aver predisposto una bozza di testo unificato (*vedi allegato 5*) e di averla sottoposta solo oggi ai sottoscrittori degli altri atti di indirizzo, scusandosi per il breve tempo che è stato possibile dedicare alle richiamate interlocuzioni tra i gruppi, stante la recentissima chiusura della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle manifestazioni di interesse nei confronti della società Alitalia Maintenance Systems (AMS).

Da notizie ufficiose si è appreso che la gara non sarebbe andata deserta e che, anzi, ad essa avrebbero partecipato aziende di rilievo nel settore della manutenzione degli aeromobili. Se ciò fosse vero, potrebbe essere imminente il subentro di una nuova proprietà e, quindi, appare ancora più necessario intervenire perché ai lavoratori sia concessa una prosecuzione degli ammortizzatori sociali, in una forma che sta al Governo definire, in modo che essi possano essere riassorbiti dalla nuova proprietà e riprendere a lavorare.

Roberta LOMBARDI (M5S), sottolineato preliminarmente che non c'è stata alcuna reale interlocuzione sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, osserva tuttavia che in tale proposta risultano essere stati recepite tutte le osservazioni fatte dai gruppi nel corso delle precedenti sedute. A differenza, però, di quanto affermato dal collega Miccoli, a lei risulta

che alla gara a evidenza pubblica abbia partecipato una sola società, con sede in California, che, dai dati raccolti, sembra avere già nel passato proceduto ad acquisizioni di aziende in difficoltà e, dopo avere lucrato sulla vendita dei macchinari da queste possedute, aver proceduto alla loro liquidazione, con il conseguente licenziamento dei dipendenti.

Se, pertanto, le notizie corrispondono al vero, è ancora più importante che il Governo si impegni a tutelare i livelli occupazionali e il livello di professionalità dei lavoratori, formati anche grazie all'impegno di risorse pubbliche.

Walter RIZZETTO, *presidente*, si dichiara d'accordo con quanto affermato dalla collega Lombardi e auspica anch'egli un impegno del Governo per la tutela dei lavoratori.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni proposto dal deputato Miccoli e rassicura la Commissione sull'impegno del Governo non solo a seguire gli sviluppi della vicenda ma a vigilare anche sulla tutela dei livelli occupazionali.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), apprezzando la convergenza delle diverse forze politiche sulla proposta di testo unificato predisposta dal collega Miccoli, che recepisce le istanze di tutti i gruppi, auspica una modifica del testo che sottolinei con maggiore chiarezza l'impegno del Governo nel senso della salvaguardia dei posti di lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che molto probabilmente una modifica della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni impedirebbe la votazione del testo già nella seduta odierna, in quanto il Governo dovrebbe avere la possibilità di valutarne la portata.

Osserva che, in ogni caso, il Sottosegretario Cassano ha assunto nel suo intervento dei precisi impegni, che rimangono agli atti della Commissione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, dopo avere ribadito il parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, conferma l'impegno ad un controllo attento e puntuale dell'evoluzione della vicenda, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio industriale e umano della società Alitalia Maintenance Systems.

Marco MICCOLI (PD), visto il parere favorevole espresso dal sottosegretario e considerati i tempi ristretti per la conclusione della vicenda, dichiara che sarebbe preferibile procedere alla votazione nella seduta odierna del testo unitario della risoluzione, da lui proposto, anche in considerazione delle impegnative dichiarazioni rese dal sottosegretario che, come detto, rimarranno agli atti della Commissione.

Rifacendosi, quindi, alle affermazioni della collega Lombardi, osserva che le informazioni da lei fornite non tengono conto delle manifestazioni di interesse che potranno pervenire a mezzo di posta raccomandata, così come previsto dal bando.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la decisione di votare nella seduta odierna esclude, in sostanza, la possibilità di introdurre modifiche alla proposta di testo unificato.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), prendendo atto degli impegni assunti nel corso della seduta dal sottosegretario, riconosce l'importanza di un voto tempestivo del testo unificato della risoluzione, anche se questa, a suo avviso, acquisterebbe maggiore forza con l'inserimento di una maggiore specificazione dell'impegno assunto dal Governo.

Roberto SIMONETTI (LNA) auspica che la Commissione proceda alla votazione del testo unificato delle risoluzioni nella seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto dei diversi orientamenti emersi, si associa all'auspicio che si voti nella seduta

odierna, senza introdurre modifiche al testo proposto.

Marco MICCOLI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), ricordando che il suo gruppo è stato il primo ad auspicare la votazione di un testo unitario delle risoluzioni, si dichiara favorevole a votare nella seduta odierna, anche se, a suo giudizio, l'introduzione di modifiche al testo non comporterebbe necessariamente lo slittamento del voto ad altra seduta.

Marco MICCOLI (PD), apprezzata la scelta di votare nella seduta odierna, ritiene che il testo unificato da lui predisposto dovrebbe portare, per prima, la sua firma.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricordando che, in occasione della discussione delle risoluzioni in materia di lavoro autonomo lo scorso dicembre, la collega Ciprini aveva posto con forza la questione del diritto delle opposizioni di mantenere la prima firma dell'eventuale testo unitario di più risoluzioni presentate, osserva che, a suo avviso, non dovrebbe diventare una prassi la pretesa dei deputati dei gruppi di maggioranza di essere primi firmatari dei testi unificati degli atti di indirizzo. A suo avviso, infatti, con la formulazione di un testo unitario, le risoluzioni non sono più riconducibili ad una parte politica piuttosto che ad un'altra, ma rispecchiano il lavoro condiviso dell'intera Commissione, avviato su impulso ora della maggioranza ora dell'opposizione. Al contrario, la sistematica attribuzione della prima firma alla maggioranza, a suo avviso, svuoterebbe di qualsiasi merito le iniziative delle opposizioni. Meglio sarebbe, quindi, ricorrere che i gruppi concordassero una volta per tutte un criterio per l'attribuzione dell'ordine delle firme, quale, ad esempio, il criterio dell'ordine di presentazione delle risoluzioni.

Marialuisa GNECCHI (PD), come già fatto in occasione della discussione sulle risoluzioni sul lavoro autonomo, ricorda la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'onorevole Cazzola, che allora faceva parte della maggioranza. Sul caso in discussione, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato formulato l'auspicio che la Commissione affrontasse in modo unitario la vicenda dei dipendenti di AMS.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda alla collega Gnechi di avere sollecitato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione l'avvio della discussione sulla risoluzione da lui presentata sui lavoratori di AMS e che, in tale sede, anche altri gruppi avevano preannunciato l'intenzione di presentare proprie risoluzioni sulla vicenda, auspicando, alla fine dell'*iter*, la votazione su un testo unitario.

Marco MICCOLI (PD) non concorda con la ricostruzione dei fatti fornita dal presidente Rizzetto, ribadendo che fin dall'inizio la Commissione si era proposta di giungere alla votazione di un testo unitario.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che il problema della prima firma non deve ostacolare l'approvazione del testo unitario della risoluzione.

Marialuisa GNECCHI (PD), alla luce della discussione in corso, auspica che la Commissione si dia regole chiare da utilizzare ogniqualvolta intenda giungere a risultati condivisi. Ricorda che anche sul problema dei lavoratori dell'edilizia la Commissione ha proceduto concordemente e che la maggioranza, in quel caso, non ha avuto problemi ad avviare la discussione su un testo proposto dal col-

lega Tripiedi, al quale è stata, poi, abbinata la proposta di legge presentata dal presidente Damiano.

Walter RIZZETTO, *presidente*, parlando in qualità di primo firmatario della prima risoluzione presentata, prende atto da quanto finora affermato dai colleghi e dichiara che non avrebbe avuto problemi a riconoscere il diritto della prima firma al testo unitario al collega che avesse presentato una risoluzione prima di lui.

Roberta LOMBARDI (M5S), osservando che, in relazione alle due risoluzioni sugli enti previdenziali privatizzati attualmente in discussione, non si proporranno, per fortuna, problemi analoghi, dal momento che il loro impianto diametralmente opposto impedisce l'adozione di un testo unitario, stigmatizza l'abitudine della maggioranza di mortificare sistematicamente le iniziative dell'opposizione. Si dichiara, pertanto, d'accordo con la proposta della collega Gnechi di convenire per il futuro sull'adozione di regole certe, che consentano anche all'opposizione di portare avanti le proprie iniziative, anche quando siano condivise dalla maggioranza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, allo scopo di superare l'attuale stallo, ma, soprattutto, per conferire maggiore peso alla risoluzione unitaria, propone di attribuire la prima firma al presidente Damiano. Auspica, inoltre, che il testo unificato, una volta approvato, sia messo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico, presso il quale è in atto il confronto tra le parti.

Marco MICCOLI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta del presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, presentato nel corso della seduta.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, che assume il numero 8-00180 (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).**

**Atto n. 296.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema scade il 28 maggio 2016 e che la V Commissione ha espresso in data 10 maggio 2016 una valutazione favorevole sul provvedimento.

Segnala, per completezza, che la XIV Commissione, alla quale lo schema di decreto legislativo era assegnato, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, ha espresso parere favorevole sul provvedimento nella giornata di ieri.

Dopo avere fatto presente che la relatrice ha rilevato l'opportunità di non

esprimere il parere nella seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di direttiva, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Avverte che la XIV Commissione, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sul provvedimento e che la relatrice, on. Incerti, ha elaborato una proposta di

documento finale (*vedi allegato 6*), il cui contenuto è stato anticipato ai componenti della Commissione, che sarà posta in votazione nella seduta odierna.

Chiede, pertanto, alla relatrice di illustrare la propria proposta.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di documento finale (*vedi allegato 6*), raccomandandone l'approvazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale della relatrice.

La Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Tutela dell'occupazione nelle attività di call center. C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2016, il relatore ha svolto la propria relazione introduttiva.

Fa presente che in data 28 aprile 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3739 Scotto, che verte su identica materia e, pertanto, il suo esame, secondo quanto già segnalato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, sarà abbinato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, a quello delle proposte già all'esame della Commissione.

Chiede al relatore, on. Miccoli, di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta C. 3739, testé abbinata.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge Atto Camera n. 3739, a prima firma del collega Scotto, si muove lungo direttrici di intervento analoghe a quelle delle proposte di legge già all'esame della Commissione. In particolare, l'articolo 1 prevede una riscrittura dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che si differenzia da quelle proposte dai progetti di legge già in discussione. In particolare, segnala che, analogamente alle proposte C. 2606 e C. 3068, si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 24-*bis*, estendendo l'applicazione della disciplina ivi prevista alle imprese con almeno quindici dipendenti. Si modifica, inoltre, la disciplina della comunicazione preventiva della delocalizzazione, stabilendo che essa abbia luogo centottanta giorni prima del trasferimento, anziché centoventi, come ora previsto, e che essa sia indirizzata anche al Ministero dello sviluppo economico e contenga una scansione delle fasi del trasferimento. In caso di delocalizzazione, si prevede che dal momento della richiamata comunicazione preventiva cessino di applicarsi i benefici di cui alla legge n. 407 del 1990, la cui erogazione è peraltro cessata con riferimento alle assunzioni successive al 1° gennaio 2015, e l'impresa sia tenuta alla restituzione di quanto percepito negli ultimi tre anni, maggiorato degli interessi legali. Qualora la delocalizzazione sia avvenuta senza comunicazione, l'impresa è tenuta alla restituzione di un

importo pari al doppio di quanto percepito negli ultimi cinque anni, maggiorato degli interessi legali. Con riferimento alle informazioni fornite nel corso delle chiamate, la proposta prevede che il destinatario debba essere informato anche di quale sia l'azienda di *call center* dalla quale è chiamato e abbia il diritto di richiedere, nel corso della chiamata, di essere escluso dalle liste in possesso dell'azienda responsabile della chiamata e di chiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Fermo quanto già indicato con riferimento alle sanzioni per le imprese beneficiarie delle misure di cui alla legge n. 407 del 1990, si prevede un inasprimento delle sanzioni, il cui importo minimo passa da 10.000 euro a giornata, come attualmente previsto, a 30.000 euro a giornata. Si prevede, inoltre, il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione. Si stabilisce, infine, che per le attività di vendita di beni e servizi realizzate attraverso *call center* sia consentito il ricorso a contratti di collaborazione a progetto esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base del corrispettivo, degli orari e delle modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La disposizione sembrerebbe meramente confermativa di quella già prevista dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 2 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 relative alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente. Le modifiche introdotte intendono garantire, in particolare, il mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche precedentemente godute, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, mentre il testo attualmente vigente garantisce la salvaguardia delle modalità e delle

condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datatoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'articolo 3 reca una disposizione superata dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, intervenendo sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuta nell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, la norma prevede che, nella valutazione delle offerte formulate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni pubbliche e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche devono applicare tale criterio, al netto delle spese relative al costo del personale e delle spese relative agli oneri da sostenere ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono, in ogni caso, essere analiticamente indicate con il numero di unità personale impiegato e con gli orari di lavoro e le ore di lavoro previsti per ciascuna unità di personale. Le disposizioni, sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 3 della proposta di legge Atto Camera n. 3068, riprendono, con alcune modifiche, i criteri previsti dai previgenti articoli 81, comma 3-bis, e 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 4 prevede, infine, l'estensione ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di *call center*, addetti in modo prevalente o continuativo a tale attività, del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria, nei casi di sospensione dal lavoro o di prestazione di lavoro con orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Conclusivamente, preso atto con favore della presentazione di questa proposta di legge, che contribuisce in modo positivo al dibattito già avviato, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di proseguire

l'istruttoria legislativa anche in vista della predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Osserva, inoltre, che un intervento legislativo consentirebbe di dare soluzione anche a complesse vertenze attualmente in atto, riguardanti, in particolare, le società Almaviva e Uptime. Nelle more di un intervento di carattere normativo, auspica che il Governo possa attivarsi per un prolungamento degli ammortizzatori sociali riconosciuti ai dipendenti delle due società, in luogo del dimezzamento dello stipendio proposto dalla parte datoriale, che porrebbe ai lavoratori seri problemi di sopravvivenza.

Rileva, infine, che la redazione di un testo unificato tra le diverse proposte dovrebbe essere agevolata dal fatto che le proposte di legge in esame presentano un impianto sostanzialmente omogeneo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, alla luce di quanto prospettato dal relatore, propone che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**C. 3651 Venittelli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, che, all'articolo 5-*bis*, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno. In particolare, l'articolo 1 del decreto interministeriale disciplina la misura dello sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese in relazione ai dipendenti occupati, mentre l'articolo 2 prevede lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate. La misura dello sgravio parziale è stata poi rideterminata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.

Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, sulla base di tale normativa sono stati concessi, nel periodo 1995-1997, sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di Stato incom-

patibili con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.

Come ha precisato, lo scorso 29 giugno 2015, la Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager, in risposta ad un'interrogazione presentata dal parlamentare europeo Flavio Zanonato, con tale decisione la Commissione ha accertato la conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato degli sgravi contributivi che avessero contribuito alla creazione di posti di lavoro. Al contrario, gli sgravi concessi per il mantenimento dei posti di lavoro esistenti sono stati considerati incompatibili con la disciplina europea e, in relazione ad essi, la Commissione ha imposto all'Italia il loro recupero. Le imprese interessate sono tenute non solo a restituire le somme che avrebbero dovuto versare a titolo di oneri sociali ma anche a corrispondere gli interessi maturati dalla data del ricevimento degli aiuti fino alla data del rimborso. Segnala che la Commissaria ha anche precisato che, dal momento che gli aiuti sono stati erogati dal 1995 al 1997 e, in diversi casi, non sono ancora stati restituiti allo Stato, « è effettivamente possibile che gli interessi rappresentino un multiplo degli aiuti inizialmente ricevuti dai beneficiari ».

La decisione della Commissione 2000/394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero.

A fronte di tale situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto

l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea.

In esecuzione di tale sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.

Segnala, tuttavia, che la relazione illustrativa della proposta di legge rileva che il richiamo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 in merito alle modalità del calcolo degli interessi non appare congruente, dal momento che, per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore del regolamento, quale quella in esame, sarebbe stato più opportuno richiamarsi alla disciplina del codice civile che, ai sensi degli articoli 1282 e 1284, dispone il calcolo dell'interesse semplice e solo per il periodo intercorrente tra l'avviso di addebito dell'INPS e la data del recupero effettivo.

Per completezza, ricorda che la legge di stabilità 2013 ha inoltre disposto l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e che, successivamente, l'articolo 49 della legge n. 234 del 2012 ha devoluto al giudice amministrativo la competenza esclusiva sul contenzioso in materia di aiuti di Stato. Tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti e la Commissione europea, alla quale risultava il mancato recupero

dell'81 per cento del dovuto, a fronte del 70 per cento registrato dall'Italia, il 25 luglio 2014, ha presentato alla Corte di giustizia europea un ricorso ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiedendo la condanna dell'Italia al pagamento di una penalità e di una somma forfetaria. La Corte, con sentenza del 17 settembre 2015, ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia e, andando oltre la proposta della Commissione europea, l'ha condannata, per non avere adottato le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011, al pagamento di una somma forfetaria di 30 milioni di euro e di una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo dal giorno del pronuncia della sentenza del 2011.

Al momento, le imprese sono chiamate, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, a restituire esclusivamente l'importo di capitale, essendo la determinazione degli interessi, semplici o composti, rinviata a successiva determinazione del Consiglio di Stato, che deve ancora intervenire. Quindi Equitalia ha potuto finora inviare solo cartelle per la parte capitale e circa i due terzi degli importi relativi al capitale sono stati recuperati. Per tali motivi, i presentatori della proposta di legge richiamano una recente sentenza della Corte di giustizia europea del 3 settembre 2015 (causa C-89/14) sui criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato unico, qualora la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004. Nella relazione si evidenzia, infatti, che tale sentenza rinvia al legislatore nazionale la determinazione dei criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

La sentenza della Corte riguarda il rinvio pregiudiziale nell'ambito della causa C-89/14 concernente il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, con applicazione di interessi composti, di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione del 5 giugno 2002. Per procedere

al recupero, lo Stato italiano ha emanato una serie di decreti-legge, a partire dal 2007. In particolare, avendo l'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposto il rinvio al regolamento (CE) n. 794/2004 per la determinazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'Agenzia delle entrate ha imposto il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi maggiorati degli interessi calcolati, conformemente a tale regolamento, su base composta. Nell'ambito della controversia, la Corte di giustizia europea è stata investita della questione della legittimità di applicare il regolamento (CE) n. 794/2004 a fattispecie verificatesi anteriormente alla sua data di entrata in vigore, laddove la normativa europea allora vigente, il regolamento n. 659/1999, rinviava alle disposizioni nazionali in merito al calcolo degli interessi. La parte ricorrente, a tale proposito, richiamava la necessità di applicazione del codice civile, sulla base del quale gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati su base semplice e non composta. La Corte di giustizia europea ha tuttavia dichiarato che né il regolamento n. 659/1999 né quello n. 794/2004 ostano a una normativa nazionale, quale quella recata dal decreto-legge n. 185 del 2008, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato tale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

L'eventuale modifica delle modalità di calcolo degli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato le imprese di Venezia e Chioggia, sulla base del principio indicato dalla sentenza, sarebbe comunque compatibile con la normativa e la giurisprudenza europea, dal momento che anche la decisione che ha dichiarato tale beneficio incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero è stata adottata e

notificata all'Italia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.

Venendo quindi al merito del provvedimento, osserva che esso consta di due articoli, di cui l'articolo 1, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), dispone, in primo luogo che gli interessi da applicare alle somme recuperate siano calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, espungendo il riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004. In secondo luogo, la norma riduce il periodo di tempo in relazione al quale calcolare gli interessi, non più considerando il periodo della fruizione dello sgravio fino alla data del recupero effettivo ma, piuttosto, riferendosi a quello dalla data di notifica dell'avviso di addebito fino alla data del recupero effettivo. La disposizione, inoltre, introduce la possibilità per le imprese interessate dal recupero di compensare le somme dovute e i relativi interessi con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'INPS. Con riferimento a tale ultima previsione potrà essere opportuno un confronto volto a valutare se dalle disposizioni derivino effetti finanziari anche al fine di individuare adeguate forme di compensazione.

L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei pagamenti effettuati per gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, attivi il procedimento di rivalsa a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

Segnala che la relazione introduttiva richiama il comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che lo Stato ha diritto di rivalersi, nei termini

riproposti dalla norma in esame, sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Nel caso in specie, lo Stato sembrerebbe doversi rivalere nei confronti dell'INPS e, pertanto, potrebbe essere utile approfondire gli aspetti applicativi della disposizione.

Conclusivamente, auspica che, con l'appoggio di tutti i gruppi e del Governo, l'esame della proposta di legge possa proseguire e concludersi speditamente, in quanto ciò consentirebbe di porre finalmente termine a una vicenda complessa che ha contrapposto lo Stato italiano e l'Unione europea, rideterminando con ragionevolezza ed equità gli interessi da erogare sulle somme da recuperare e consentendo, in questo modo, ai beneficiari di restituire quanto percepito in buona fede a suo tempo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo essersi dichiarato d'accordo sulla necessità di procedere celermente all'approvazione della proposta di legge, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Labriola – inerente alla situazione occupazionale dell'impresa Taranto Container Terminal Spa, avente sede legale in Livorno e unità produttiva in Taranto ed esercente attività di operatore terminal container – passo a illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che, il 16 giugno 2015, la Taranto Container Terminal Spa in liquidazione ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991- ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 539 unità lavorative pari all'intero organico aziendale.

La fase sindacale della predetta procedura si è conclusa, il successivo 3 agosto, con la stipula di un verbale di mancato accordo tra le parti e la conseguente apertura della successiva fase amministrativa presso la competente Provincia di Taranto.

In considerazione della complessità della vicenda e della necessità di apprestare tutele in favore dei lavoratori coinvolti, la fase amministrativa è proseguita, su richiesta delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'11 settembre 2015, infatti, presso il Ministero che rappresento, si è tenuto un incontro all'esito del quale le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo con cui hanno definito la procedura di licenziamento collettivo in precedenza avviata sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento. Le parti hanno altresì convenuto il ricorso da parte della Società al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.

Pertanto, su richiesta della società, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto – con decreto direttoriale del 5 novembre 2015 – all'approvazione del programma di CIGS presentato dalla società, finalizzato alla cessazione dell'attività, autorizzando, nel contempo, la corresponsione del trattamento di CIGS in favore di 533 lavoratori, per il periodo dal 12 settembre 2015 al 12 settembre 2016.

Al riguardo, occorre precisare che una proroga del trattamento di CIGS – così come richiesto dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori – non è ammissibile in considerazione della effettiva cessazione di ogni attività aziendale nella società.

Occorre peraltro considerare che la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali introdotta col decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'impossibilità di riconoscere il trattamento di CIGS nei casi di cessazione di attività.

Ciò posto, faccio presente che lo scorso 24 febbraio, la società ha dato avvio ad una nuova procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti di 524 lavoratori. Informo, in proposito, che, lo scorso 9 maggio, la fase amministrativa della predetta procedura – svoltasi presso la Provincia di Taranto – è stata definita in assenza di accordo tra le parti, a causa della mancata partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Informo, inoltre, che è attualmente in corso la procedura per il rilascio di concessioni sul molo polisettoriale in prece-

denza occupato da Taranto Container Terminal Spa e che nel bando di gara l'Autorità portuale di Taranto ha previsto una premialità per l'impresa aggiudicataria che avesse provveduto all'assunzione dei dipendenti della società medesima.

Da ultimo, posso assicurare che la situazione evidenziata dall'interrogante è

all'attenzione del Ministero che rappresento il quale – nell'ambito del Tavolo sull'area di crisi industriale complessa di Taranto coordinato dal Ministero dello sviluppo economico – continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

## ALLEGATO 2

**5-08217 Gnecci: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Gnecci, con il quale si chiede di conoscere la quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia»), rappresento quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito, l'Inps ha rappresentato di non aver effettuato valutazioni sulla platea di lavoratori e lavoratrici del settore privato nati nel 1952. Ad ogni modo, faccio presente che nella nota di lettura (n. 115 di dicembre 2011) del Servizio del bilancio del Senato concernente il disegno di legge di conversione in legge del 201 del 2011 si stimavano in 55.000 i soggetti interessati alla regole speciali per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa previgente, i requisiti nell'anno 2012, per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad una età non inferiore a 64 anni.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, la tabella n. 1 – che metto a disposizione della Commissione – mostra le stime previste nella relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto il comma 15-bis.

Per quanto concerne il secondo quesito, non risulta effettuata alcuna quantificazione. Ricordo, peraltro, che al fine di dettare le istruzioni applicative del decreto-legge n. 201 del 2011 e in considerazione del dettato letterale del comma 15-bis, l'INPS, con la circolare n. 35 del 2012,

ha condiviso dai Ministeri vigilanti, ha previsto l'applicazione di tale disposizione eccezionale esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgevano attività di lavoro dipendente al momento dell'entrata in vigore della norma, ovvero il 28 dicembre 2011. L'interpretazione letterale della disposizione riferisce, infatti, la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non anche al lavoratore che ha perso il posto di lavoro.

Per quanto concerne il terzo quesito, la tabella n. 2 – che metto a disposizione della Commissione – mostra una stima effettuata dall'Inps in merito ad una proposta di modifica normativa che prevede l'estensione dei requisiti del comma 15-bis ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi. La platea dei lavoratori autonomi è stata identificata con lo specifico requisito della quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva) prevista nell'anno 2012 dalla normativa previgente al cosiddetto decreto «Salva Italia», ovvero quota 97 con almeno 61 anni di età. Tale valutazione è riferibile quasi esclusivamente ai soggetti nati nel 1952.

In riferimento al quarto quesito, la tabella n. 3 – che metto a disposizione della Commissione – mostra una stima effettuata dall'Inps in merito ad una proposta di modifica normativa che prevede l'estensione dei requisiti del comma 15 bis ai lavoratori del settore pubblico, ipotizzando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

L'estensione del comma 15 bis anche alla gestione pubblica determinerebbe la possibilità:

per le donne che nel 2012 avevano almeno 60 anni di età e 20 anni di contribuzione di accedere alla pensione al compimento dei 64 anni;

per gli uomini che nel 2012 avevano raggiunto la quota 96 – con almeno 60 anni di età e 35 anni di contribuzione – di accedere alla pensione al compimento dei 64 anni.

L'INPS ha, inoltre, precisato che tale stima ricomprende anche i lavoratori nati dopo il 1952 che maturano il requisito

della quota 96 con almeno 60 anni di età.

La valutazione è stata effettuata su tutte le posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici (GDP) al netto dei pensionamenti fino a tutto settembre 2015, stimando le anzianità contributive e il comparto di appartenenza compreso il comparto scuola.

Il numero di lavoratori interessati, che maturano il requisito anagrafico di 64 anni nel periodo 2013-2017, è stimato in 44.300 unità (35.600 donne e 8.700 uomini) con importo medio annuo della pensione pari a 28.650 euro (27.800 euro per le donne e 32.000 euro per gli uomini).

**Tabella n. 1**

<b>Anno</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Maggiori spese correnti in milioni di Euro</i>	10	15	20	23	425	635	450	200	50

**Tabella n. 2**

<b>Anno</b>	<b>Maggiore numero di pensioni (migliaia di unità)</b>	<b>Onere (+) / Risparmio (–) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</b>
<b>2016</b>	19,1	+230,0
<b>2017</b>	33,1	+447,3
<b>2018</b>	20,3	+349,4
<b>2019</b>	2,5	+170,1
<b>2020</b>	–	–14,7
<b>2021</b>	–	–14,8
<b>2022</b>	–	–14,8
<b>2023</b>	–	–14,7
<b>2024</b>	–	–14,5
<b>2025</b>	–	–14,3

Tabella n. 3

<b>Anno</b>	<b>Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno</b> <i>(migliaia di unità)</i>	<b>Onere/(Risparmio) spesa pensionistica</b> <i>(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</i>	<b>Onere/(Risparmio) TFS/TFR</b> <i>(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</i>	<b>Onere/(Risparmio) totale (-)</b> <i>(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</i>
<b>2016</b>	43,9	601,4	–	601,4
<b>2017</b>	38,6	1.182,9	–	1.182,9
<b>2018</b>	19,5	843,7	–	843,7
<b>2019</b>	2,4	333,8	(0,2)	333,6
<b>2020</b>	–	(101,9)	(20,5)	(122,4)
<b>2021</b>	–	(101,1)	(119,3)	(220,4)
<b>2022</b>	–	(100,1)	(146,7)	(246,8)
<b>2023</b>	–	(99,1)	(26,2)	(125,3)
<b>2024</b>	–	(98,1)	–	(98,1)
<b>2025</b>	–	(97,1)	–	(97,1)

ALLEGATO 3

**5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Lombardi concernente la tutela del piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa, premetto che il problema sollevato dall'onorevole interrogante attiene ad ambiti di competenza e rilevanza locale.

La vicenda, infatti, trae origine dalla progressiva ultimazione di vari lavori appaltati dal Comune di Roma alla società IM Intermetro S.p.A. aventi ad oggetto la progettazione, realizzazione, ammodernamento, ricostruzione e manutenzione straordinaria delle linee metropolitane A e B e della ferrovia concessa Roma-Lido, cui avrebbero fatto seguito, secondo quanto riferito dall'onorevole interrogante, una serie di accordi sindacali che prevedevano la tutela dei livelli occupazionali mediante assorbimento degli ex dipendenti della Intermetro Spa (attualmente in liquidazione volontaria) da parte delle società partecipate del Comune di Roma operanti nel settore dei trasporti e della mobilità, tra cui ATAC Spa e Roma Metropolitane Srl.

Al riguardo, il Comune di Roma, espressamente interpellato, nel sottolineare che la società I.M. Intermetro Spa non è e non è mai stata partecipata da Roma Capitale, ha rappresentato che con lettera del 1° febbraio 2010 la società I.M. Intermetro Spa aveva comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria e alla Regione Lazio, di dover procedere al licenziamento collettivo di 30 lavoratori, pari all'intero organico dell'unità produttiva di Roma, a seguito della decisione di cessare le attività.

Inoltre il Comune di Roma ha riferito che in data 11 maggio 2010 risulta essere

stato siglato un Accordo presso la Regione Lazio tra l'Assessorato alla mobilità e trasporti del Comune di Roma, l'Assessorato al Lavoro del Comune di Roma, la Regione Lazio, Intermetro Spa e le rappresentanze sindacali per l'avvio della procedura per il ricorso al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per i dipendenti impiegati di Intermetro. L'Accordo, di natura politica, prevedeva l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale di ricollocare presso le Società Roma Metropolitane Srl e ATAC Spa i lavoratori oggetto della procedura, in possesso delle necessarie qualifiche.

Il 23 dicembre 2010 veniva emanata, dall'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, una direttiva in materia di nuove assunzioni con la quale, nel rappresentare l'imminente approvazione di un nuovo regolamento per il reclutamento del personale all'interno del Gruppo Roma Capitale, si disponeva con effetto immediato l'inammissibilità della « chiamata diretta », bloccando tutte le procedure di selezione e di assunzione in corso.

Il Comune di Roma ha ricordato la delibera n. 58 del 6 marzo 2015 che ha dettato, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di contenimento dei costi del personale, stabilendo che siano applicati i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale stabiliti dall'ordinamento per Roma Capitale. In particolare, la delibera dispone che venga assicurata, a decorrere dall'esercizio 2015, una graduale riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti, conseguendo entro il termine del 31 dicembre 2015, il rispetto di determinati parametri.

Secondo quanto riferito dal Comune di Roma, pertanto, fino al raggiungimento dei parametri predeterminati, è disposto un tassativo divieto di assunzione di personale ascrivibile al tempo indeterminato e a qualunque tipologia di forma flessibile.

Voglio chiarire, inoltre, che I.M. Intermetro Spa è un soggetto privato, già appaltatore di lavori pubblici per conto del Comune di Roma, in quanto tale chiaramente estraneo al perimetro delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, al personale dipendente di tale società non trova applicazione il decreto legislativo 165 del 2001 e, più in generale, la normativa in materia di pubblico impiego.

Ricordo, altresì, che l'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014 hanno poi previsto, come è noto, il divieto di procedere a nuove assunzioni a valere sui budget 2015 e 2016, fatta salva l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190 del 2014.

Sul punto preciso che le società partecipate del Comune di Roma – ad opera delle quali si ipotizza nell'interrogazione il riassorbimento del personale già dipendente della Intermetro Spa – non rien-

trano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, né tanto meno tra le amministrazioni destinarie delle previsioni di cui ai sopra richiamati articolo 1, commi 424 e 425, della legge n. 190 del 2014 e articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Faccio presente, inoltre, che il Dipartimento della funzione pubblica, espressamente interpellato ha reso noto che la richiesta menzionata nel testo dell'interrogazione indirizzata dalle organizzazioni sindacali al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai fini del superamento di un presunto blocco delle assunzioni applicabile al caso in esame non risulta agli atti dell'Ufficio.

Da ultimo, voglio evidenziare che il Ministero che rappresento è già intervenuto in favore dei lavoratori interessati dalla vicenda autorizzando il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2011.

Pertanto, sarà cura del Ministero che rappresento prestare attenzione alla vicenda in parola, continuando a monitorarne gli ulteriori sviluppi al fine di valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

## ALLEGATO 4

**5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli Tripiedi e altri fanno riferimento a un articolo, pubblicato su una testata giornalistica on-line, concernente gli esiti di una recente indagine avviata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ed avente ad oggetto la qualità del lavoro nei Paesi ad essa aderenti. L'indagine, in particolare, ha preso in considerazione – quali indicatori oggettivi della qualità del lavoro – l'adeguatezza delle retribuzioni, la sicurezza nel mercato di lavoro e la qualità degli ambienti di lavoro.

Al riguardo – fermo restando l'apprezzamento più volte mostrato dal Governo per le iniziative di organismi sovranazionali finalizzate a valutare le condizioni del mercato del lavoro in una prospettiva più ampia di quella meramente quantitativa – occorre evidenziare che il sistema di monitoraggio messo a punto dall'OCSE si basa – come peraltro riportato nello stesso articolo citato dagli interroganti – su dati raccolti da fonti statistiche non aggiornate alla data odierna.

In particolare, per quanto attiene agli indicatori sulle remunerazioni e sul livello di sicurezza del mercato del lavoro, gli ultimi dati disponibili per l'Italia si riferiscono rispettivamente al 2012 e al 2013, mentre, per quanto attiene alla qualità dell'ambiente di lavoro, nell'articolo viene estrapolato un solo dato relativo al 2015 e cioè la percentuale dei lavoratori che riferiscono di lavorare sotto pressione.

Una più completa conferma circa il grado e il livello di aggiornamento delle informazioni che stanno a base della ricerca dell'OCSE può aversi visitando

l'apposita sezione dedicata agli indicatori in oggetto sul sito *internet* dell'OCSE stessa.

È, quindi, del tutto evidente che il deterioramento della qualità del lavoro lamentato dai firmatari – e in parte ripreso dai dati OCSE – non può essere riconducibile all'azione di questo Governo e al *Jobs Act*.

A tal proposito, mi pare opportuno ricordare che – in base agli ultimi dati forniti dall'INPS lo scorso 19 aprile – nel corso del 2015 il numero dei nuovi contratti a tempo indeterminato nel settore privato, tra nuove assunzioni e trasformazioni di altre tipologie contrattuali, è stato pari a 2 milioni e 674 mila (un milione in più rispetto all'anno precedente). E ancora, sempre nel 2015, la variazione netta dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (e cioè il numero delle attivazioni meno quello delle cessazioni) è stata positiva per oltre 911 mila unità, a fronte di un calo di 50 mila posizioni nel 2014. Anche considerando l'anticipo di assunzioni avvenuto a dicembre e legato alla diminuzione della decontribuzione prevista per il 2016, il saldo resta comunque ampiamente positivo.

In termini percentuali, le misure adottate dal Governo hanno consentito di innalzare la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sul totale dei nuovi contratti, dal 15,6 per cento del 2014 al 22,8 per cento del 2015.

Se si escludono poi dal computo i contratti a tempo determinato di durata inferiore a un mese – che rispondono a esigenze di brevissima durata e non sono

evidentemente sostituibili con altre tipologie contrattuali – la quota di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato è cresciuta in un solo anno dal 20,4 per cento al 29,8 per cento.

Secondo i dati recentemente rilasciati dall'ISTAT, nel marzo 2016 si registrano 263 mila occupati in più, 274 mila disoccupati in meno e 125 mila inattivi in meno. E ancora nello stesso mese, il tasso di disoccupazione, pari all'11,4 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2015), è ai minimi dal 2012.

Positivo è anche il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato (36,7 per cento), diminuisce di 5,4 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

In conclusione, mi sembra, dunque, che i dati aggiornati suggeriscono una risposta positiva al quesito contenuto nell'articolo citato dagli interroganti, e riguardante la qualità dei posti di lavoro creati a seguito del *Jobs Act* come indicatore del funzionamento del complesso delle norme varate dal Governo in materia di lavoro.

## ALLEGATO 5

**7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia *Maintenance Systems*.**

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA  
COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

Alitalia Maintenance Systems (AMS) è una società nata nel luglio del 2003 da una costola di Alitalia – LAI, con sede in Fiumicino (Roma), e rappresenta un'eccellenza nazionale nel settore delle complesse attività di manutenzione, revisione e riparazione di motori, componenti aeronautici e aeroderivati, nonché di compravendita e *leasing* di APU (*auxiliary power unit*);

il 24 settembre 2015 è stata respinta la richiesta di concordato preventivo presentato dalla società;

in data 30 settembre 2015, con sentenza n. 839, il tribunale civile di Roma ha dichiarato il fallimento della società (fallimento n. 828 del 2015) con la conseguente nomina di un curatore fallimentare;

alla medesima data 240 lavoratori impiegati venivano sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, con scadenza il 14 aprile 2016;

al fine di individuare ogni strumento utile e necessario alla salvaguardia dei livelli occupazionali in costanza di rapporto di lavoro, i curatori fallimentari e le organizzazioni sindacali si sono incontrati presso la Regione Lazio il 13 e il 15 gennaio 2016;

nel corso dell'ultimo incontro si è giunti ad un accordo per la concessione di tre mesi di cassa integrazione in deroga per un numero massimo di 177 lavoratori fino al 14 aprile 2016;

in attesa di manifestazioni d'interesse da parte di eventuali acquirenti, in data 14 marzo 2016 AMS ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutta la forza lavoro, con conseguente collocazione in mobilità di 177 dipendenti, «strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali dell'unità produttiva di Fiumicino (Roma)»;

il 25 marzo 2016, la curatela fallimentare ha pubblicato un bando per una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la vendita del ramo d'azienda AMS fissando il termine per la presentazione delle offerte al 5 maggio 2016;

la prima fase della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, si è esaurita il 13 aprile 2016 con un verbale di mancato accordo tra le parti e le organizzazioni sindacali in causa hanno chiesto la prosecuzione del confronto in sede istituzionale;

nell'incontro svoltosi in data 14 aprile, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 223 del 1991, le organizzazioni sindacali hanno chiesto: «ulteriori forme di sostegno al reddito al fine di arrivare alla chiusura del bando pubblicato», nonché «la sospensione su base volontaria del rapporto di lavoro fino alla data di chiusura del bando»;

in merito a tale ultima richiesta, la curatela ha comunicato l'impossibilità di procedere alla sospensione per carenza di continuità aziendale;

la Regione Lazio, pur avendo evidenziato di essere impossibilitata dal quadro normativo vigente a « concedere o prorogare » altro ammortizzatore « conservativo », ha ribadito la disponibilità, anche in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, di monitorare gli eventuali sviluppi connessi alla vendita « anche al fine di favorire il riassorbimento dei lavoratori » e « a valutare l'attivazione di interventi volti a sostenere i lavoratori e le imprese che operano nel settore dell'aeromobile attraverso la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e attraverso il rifinanziamento dell'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 »;

il prolungato fermo produttivo rischia di determinare inevitabili ripercussioni negative sui macchinari e sulle competenze dei lavoratori e, di conseguenza, sulla competitività dell'azienda;

i lavoratori della società AMS possiedono notevoli competenze specialistiche che rischiano di andare disperse qualora le attività di manutenzione per conto di Alitalia fossero affidate a operatori con stabilimenti all'estero;

nel passato anche gli enti territoriali hanno effettuato consistenti investimenti su AMS in termini di formazione e sviluppo di nuovi processi, con l'importante risultato di formare lavoratori altamente specializzati e con notevoli competenze in campo aeronautico, in grado di poter svolgere attività anche in altri campi, come quello militare, in cui già in passato hanno operato, e in quello delle turbine a gas;

è opportuno assumere tutte le iniziative necessarie, allo scopo di garantire la tutela occupazionale dei lavoratori di AMS e il rilancio di una realtà produttiva strategica, che rappresenta l'unica eccellenza motoristica nel campo della revisione aeronautica nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa per assicurare il sostegno dei lavoratori della società Alitalia Maintenance Systems (AMS) nelle more del completamento della gara a evidenza pubblica;

a sostenere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze e specializzazioni dei lavoratori della società Alitalia Maintenance Systems (AMS), con particolare riferimento al mantenimento delle attività nel territorio italiano e alla continuità dei rapporti di lavoro di tutti i lavoratori con la società acquirente e, in assenza di offerte nell'ambito della gara ad evidenza pubblica, a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa utile a promuovere la ricollocazione occupazionale dei lavoratori della società.

**(8-00180)** « Damiano, Rizzetto, Miccoli, Lombardi, Polverini, Simonetti, Albanella, Casellato, Chimienti, Ciprini, Cirielli, Cominardi, Dall'Osso, Gnecchi, Gribaudo, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rampelli, Saltamartini, Tagliatela, Tripedi, Totaro ».

ALLEGATO 6

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);

considerato che la proposta mira a modificare la vigente normativa europea, contenuta nella direttiva 96/71/CE, al fine di superare le criticità che si sono evidenziate, in sede di attuazione della medesima direttiva, con riferimento alla possibilità che, tra lavoratori distaccati e lavoratori locali, si creino differenze retributive che comportino vantaggi a favore delle imprese distaccanti, nonché alla necessità di introdurre norme più stringenti per quanto attiene alla somministrazione transnazionale di lavoro interinale;

constatato che sulle modalità di superamento delle richiamate criticità e sull'opportunità dell'adozione di uno specifico provvedimento non si è raggiunto un pieno accordo tra gli Stati membri, in quanto ai Paesi che ritengono necessario un tempestivo intervento, al fine di garantire ai lavoratori distaccati parità di trattamento con i lavoratori del Paese ospitante, si contrappongono quelli che auspicano il rinvio di un intervento in materia, reputando utile continuare a verificare gli effetti dell'applicazione della disciplina vigente;

apprezzata la posizione assunta dal Governo italiano che, nella Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), ha espresso il suo impegno nel processo di revisione della direttiva 96/71/CE con la finalità di scongiurare il *dumping* sociale;

considerato che anche nella relazione trasmessa alle Camere dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di direttiva, pur rappresentandosi talune osservazioni circa la formulazione del testo normativo, e si evidenzia come la proposta abbia la finalità di rafforzare il contrasto delle pratiche sleali e di promuovere il principio di parità di trattamento dei lavoratori;

osservato che nel 2014 è stata approvata la direttiva 2014/67/UE, la cosiddetta « direttiva di applicazione », con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle regole relative al distacco dei lavoratori attraverso il contrasto delle frodi e dell'elusione delle norme e il miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;

rilevato che è all'esame di questa Commissione lo schema di decreto legislativo per il recepimento di tale direttiva (Atto n. 296), adottato in attuazione della delega di cui alla legge 9 luglio 2015, n. 114, e che il relativo decreto legislativo dovrà essere emanato entro il 18 giugno 2016;

ritenuto che il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/67/UE e l'adozione della proposta di direttiva in esame possano contribuire, in modo sinergico, al rafforzamento del contrasto di fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;

evidenziato che i dati forniti dalla Commissione europea nella valutazione di impatto allegata alla proposta di direttiva in esame evidenziano come il fenomeno del distacco dei lavoratori sia in continua crescita;

osservato che una ridotta tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, oltre a determinare un indebolimento delle protezioni riconosciute nel territorio di uno Stato membro, attribuisce un ingiustificato vantaggio competitivo alle imprese distaccanti, con effetti distorsivi sul mercato unico europeo;

considerato che l'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva introduce nella direttiva 96/71/CE un articolo 2-bis, il quale, per evitare il ricorso da parte delle imprese all'utilizzo strumentale del distacco dei lavoratori con finalità di concorrenza sleale, prevede che, qualora il distacco abbia durata superiore ai ventiquattro mesi, lo Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore sia considerato quello di abituale svolgimento del lavoro e, al fine di evitare elusioni di tale previsione, precisa che, in caso di sostituzione di lavoratori distaccati, che espletano le stesse mansioni nello stesso posto, viene presa in considerazione la durata complessiva dei periodi di distacco dei lavoratori interessati, per quanto riguarda i lavoratori che sono distaccati per una durata effettiva di almeno sei mesi;

rilevato che tale ultimo termine temporale risulta superiore alla durata media dei distacchi, che, come evidenziato anche nella documentazione allegata alla proposta di direttiva, è di circa quattro mesi;

apprezzato che la lettera a) del punto 2 dell'articolo 1 della proposta di direttiva

dispone l'estensione dell'applicabilità ai lavoratori distaccati dei contratti collettivi relativi a tutti i settori dell'economia, attualmente, di fatto, limitata al solo settore dell'edilizia, nonché delle disposizioni sulla retribuzione applicabili ai lavoratori locali sulla base di previsioni legislative, regolamentari o contrattuali;

considerato che, per effetto di tale norma, si passa dal riconoscimento ai lavoratori distaccati delle tariffe minime salariali alla garanzia delle condizioni di lavoro relative alla retribuzione, includendo anche elementi ulteriori, quali i *bonus* o le indennità, ove spettanti;

rilevato che, come evidenziato anche dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tale riferimento alla retribuzione potrebbe comportare difficoltà di applicazione, in quanto, nell'ordinamento italiano, non esiste una definizione univoca di retribuzione alla quale rifarsi per l'equiparazione piena ed effettiva in tutti gli elementi richiamati dalla proposta di direttiva, ma solo salari determinati dalla contrattazione collettiva;

osservata, peraltro, anche l'esistenza di difficoltà nella definizione della misura delle tariffe minime salariali, individuate, in assenza di contratti collettivi validi *erga omnes*, attraverso un'interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata alla luce delle previsioni dell'articolo 36 della Costituzione;

rilevato che la lettera b) del punto 2 dell'articolo 1 della proposta di direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese, su base non discriminatoria e proporzionata, di subappaltare solo alle imprese che garantiscono ai lavoratori distaccati nel proprio territorio determinate condizioni di lavoro e di occupazione, comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale, purché gli stessi obblighi siano imposti a tutti i subcontraenti nazionali;

osservato che, come risulta anche dalla relazione trasmessa dal Governo ai

sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'ordinamento interno mancano disposizioni che limitino il subappalto in relazione al riconoscimento di determinate condizioni di lavoro o di occupazione;

preso atto che le lettere c) e d) del punto 2 dell'articolo 1 introducono l'obbligo per gli Stati membri, in luogo dell'attuale previsione di una mera facoltà, di disporre che le imprese transfrontaliere di lavoro temporaneo garantiscano ai lavoratori distaccati le medesime condizioni applicate dalle agenzie nazionali di lavoro interinale ai propri lavoratori impiegati nel territorio nazionale;

considerato che il principio della parità di trattamento è già recepito pienamente nel nostro ordinamento, nell'ambito della disciplina del distacco e della somministrazione, sia nazionale che internazionale, dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

constatata l'assenza nel testo della proposta di direttiva di norme di dettaglio riguardanti la disciplina della prestazione di servizi transfrontalieri nel settore del trasporto su strada, che è segnalato come uno degli aspetti su cui la normativa vigente si è dimostrata carente;

considerato il parere dalla XIV Commissione sulla proposta di direttiva, espresso in data 11 maggio 2016, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle Istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

#### VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) in ambito europeo:

1) si esprima apprezzamento per l'espressa affermazione, contenuta nella relazione allegata alla proposta di direttiva, del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito

allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per contrastare le pratiche sleali;

2) si segnali l'esigenza di prevedere una più ridotta durata temporale per i distacchi cui applicare la disciplina di cui all'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva, in quanto la fissazione di un limite di ventiquattro mesi non appare idonea ad arginare fenomeni elusivi della normativa dell'Unione europea;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, si segnali, in ogni caso, l'opportunità di precisare che, anche al di sotto del limite previsto dal nuovo articolo 2-*bis* della direttiva 96/71/CE, sia possibile verificare la genuinità della temporaneità del distacco sulla base degli indici indicati dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE;

4) anche in relazione alla prospettata riduzione del limite di ventiquattro mesi previsto dal nuovo articolo 2-*bis* della direttiva 96/71/CE, si valuti l'esigenza di ridurre il termine di sei mesi indicato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 2-*bis*, al fine di assicurare l'efficacia di tale norma antielusiva;

5) si segnali l'esigenza di individuare un percorso che porti, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, all'adozione di disposizioni specifiche per il settore dell'autotrasporto;

b) sul piano nazionale:

1) si rileva che il richiamo, introdotto dall'articolo 1, punto 2, della proposta di direttiva, a tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali impone l'individuazione, in ambito nazionale, delle voci retributive da considerare obbligatorie, assumendo come riferimento i contratti collettivi come individuati dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2) si ravvisa l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili ad assicurare il

corretto ricorso all'istituto del distacco, rafforzando l'efficacia delle disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno attraverso opportune previsioni di carattere amministrativo tese a favorire i controlli di carattere ispettivo, anche mediante la predisposizione di una copia in lingua italiana delle buste paga dei lavoratori stranieri distaccati in Italia;

3) si invita a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni di

rango primario volte, in particolare a rivedere le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative al regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro, al fine di richiedere che, in caso di somministrazione transnazionale di lavoro da parte di agenzie autorizzate allo svolgimento di tale attività in altri Stati membri dell'Unione europea, vi sia una preventiva comunicazione dell'avvio della somministrazione alle autorità competenti.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	240
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	244
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	243
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti .....	243

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

##### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617-B, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda, altresì, che alle ore 16 di lunedì 9 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti; sono state presentate circa 190 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riferimento alle proposte emendative presentate, segnala che, essendo il provvedimento esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti presentati sono valutati dalla presidenza anzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera

delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché ai sensi dell'articolo 89 dello stesso Regolamento.

Specifica che gli emendamenti devono essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore.

Avverte che, sulla base dei suddetti criteri, gli emendamenti non conformi ai suddetti criteri, in quanto irricevibili, non saranno pubblicati.

Comunica, altresì, che in data odierna il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere.

Chiede, quindi, se ci sono interventi per illustrazione degli emendamenti.

Giulia GRILLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo intende svolgere un esame più approfondito delle proposte emendative, avendo avuto la disponibilità del fascicolo degli emendamenti solo nella seduta odierna, prima di procedere alla fase delle votazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pur evidenziando che la gran parte degli emendamenti pubblicati vede come presentatori deputati appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle, ritiene che la richiesta avanzata dalla deputata Grillo, di non procedere alla votazione degli emendamenti nella seduta odierna, possa comunque essere accolta. Fa presente che, in ogni caso, i deputati che intendano farlo potrebbero pur sempre intervenire per illustrare gli emendamenti presentati.

Massimo Enrico BARONI (M5S) replica alla sollecitazione del presidente Marazziti evidenziando che, al fine di procedere all'illustrazione degli emendamenti, è necessario che i deputati esaminino preventivamente il fascicolo per verificare se e quali di essi non siano stati eventualmente pubblicati.

Giulia GRILLO (M5S) chiede al presidente se si aprirà nella seduta odierna una discussione sull'articolato parere del Comitato per la legislazione, pervenuto nella seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che i pareri del Comitato per la legislazione, al pari dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, non costituiscono oggetto di una specifica discussione. Peraltro la relatrice, come accade sempre nel corso dell'esame di provvedimenti in sede referente, ha la facoltà di proporre il recepimento delle eventuali condizioni ed osservazioni contenute nei pareri del predetto Comitato e delle Commissioni, una volta che saranno pervenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Paola BINETTI (AP) rileva che il proficuo ciclo di audizioni ha mostrato l'interesse della Commissione per il tema oggetto dei numerosi provvedimenti in esame e fornito interessanti spunti di riflessione. Su questa base, ritiene utile per lo sviluppo del dibattito fare chiarezza su quali sono gli punti critici rispetto ai quali il testo da elaborare dovrà fornire risposte. In primo luogo, si pone la questione di quale può essere il contenuto proprio delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), se relativo alla sola fase di fine vita o con una portata più

ampia. Appare inoltre essenziale considerare la loro validità sul piano temporale, anche alla luce di un cambio di prospettiva sulla base del proprio vissuto, e al peso da assegnare in termini di vincolatività. Ritiene utile una riflessione anche sulla natura delle DAT nel contesto della relazione tra paziente e medico e tenendo conto della libertà di coscienza di quest'ultimo. Richiama, quindi, il tema dei trattamenti salvavita, ricordando che nella passata legislatura il nodo rappresentato dalle pratiche di nutrizione ed idratazione ha rappresentato un ostacolo che non ha permesso di raggiungere un traguardo che appariva a portata di mano.

Ritiene utile un confronto sui temi sopra esposti per porre in evidenza eventuali posizioni divergenti tenendo fermo il punto che non rientra tra i punti in discussione nessuna forma di eutanasia.

Filippo FOSSATI (PD) concorda con il rilievo espresso dalla collega Binetti circa l'opportunità di trovare una risposta agli interrogativi relativi alle diverse opzioni sul terreno prima di procedere all'elaborazione di un testo, sottolineando l'importanza di un'attenta valutazione delle fonti giuridiche che sono già a disposizione. Nel richiamare l'opportunità in questo contesto di un diritto mite, invita a non enfatizzare l'aspetto del possibile conflitto tra la volontà presente e quanto espresso in un momento passato all'interno delle DAT, ricordando che tale strumento non può essere considerato obbligatorio ed è necessariamente revocabile e modificabile. Occorre assicurare il rispetto della volontà del paziente espressa in condizioni di coscienza e competenza.

In relazione alla nutrizione e all'idratazione artificiale invita a superare i tecnicismi, riconoscendo che si tratta in ogni caso di pratiche invasive per le quali è necessario il consenso. Quanto alla vincolatività delle DAT, essa appare indispensabile, tenendo eventualmente conto nelle forme dovute di eventuali progressi nelle terapie.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile una interlocuzione con quanto affer-

mato dalla collega Binetti, precisando però che il testo approvato dalla Commissione nella precedente legislatura non può essere considerato come «vicino al traguardo», in quanto rappresenterebbe in realtà un deciso allontanamento dagli obiettivi alla base di molti dei testi in esame, rendendo di fatto impossibile l'espressione anticipata di una volontà in ordine ai trattamenti sanitari che si intendono accettare.

Ricorda che gli emendamenti proposti in quella sede dal Partito Democratico seguivano un approccio più costruttivo, tenendo conto anche della possibile convergenza di opinioni all'interno della comunità scientifica e dei profili di carattere costituzionale.

Rispetto alle considerazioni svolte dalla collega Binetti, osserva che andrebbe chiarita preliminarmente la possibilità di rifiutare determinate cure anche in previsione di eventi futuri, in analogia con quanto accade nel presente per i pazienti in grado di manifestare la propria volontà, osservando che il dilatarsi del periodo trascorso tra la redazione delle DAT ed un eventuale evento critico potrebbe avere conseguenze sul grado di vincolatività. Nel ribadire l'inopportunità di previsioni legislative troppo dettagliate, sottolinea l'esigenza di rispettare le decisioni dei singoli al verificarsi dei determinate circostanze, pur senza relegare i medici al ruolo di puri esecutori. In conclusione, invita a non riaprire un dibattito potenzialmente divisivo in tema di interventi salvavita, da equiparare alle altre prestazioni, senza escludere dai trattamenti sanitari le pratiche relative alla nutrizione e idratazione artificiale.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) segnala l'esigenza di introdurre un diritto non necessariamente mite ma che possa offrire risposte chiare e non equivoche rispetto a temi delicati, partendo dalla considerazione che qualunque forma di eutanasia è estranea all'oggetto del dibattito e che le DAT, da esprimersi all'interno di un consenso informato ef-

fettivo, non sono obbligatorie e sono sempre revocabili.

Invita ad un approccio cauto rispetto al possibile impatto sul valore delle DAT di future innovazioni tecnologiche in ambito sanitario, insistendo invece sull'importanza della relazione medico paziente. Esprime il timore che vi possa essere ancora una contrapposizione sulle questioni relative alla nutrizione e idratazione artificiale, osservando che tali pratiche non possono in ogni caso non essere considerate atto medico, anche in considerazioni del fatto che prevedono la somministrazione di prodotti farmaceutici.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, si riserva di intervenire a conclusione del dibattito, quando si saranno svolti tutti gli interventi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricordando che si celebra in questi giorni la giornata nazionale del malato oncologico, coglie l'occasione per evidenziare i dati positivi relativi al nostro Paese circa le guarigioni e le sopravvivenze rispetto alle forme tumorali. Rispetto al dibattito in corso, auspica il raggiungimento di un punto di equilibrio tra il rispetto della volontà del paziente e l'esigenza di non rendere il medico un mero esecutore e

ricorda che per superare la contrapposizione sul valore da dare alle volontà anticipate, espressa in parte nell'uso dei termini « dichiarazione » e « direttiva », può esser utile introdurre il concetto di condivisione del trattamento sanitario.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

**Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.**

**C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

## ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: riforma con le seguenti: disciplina organica degli enti senza scopo di lucro e che non svolgono in via prevalente attività commerciale, ovvero enti.*

- 1. 1.** Di Vita, Grillo, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di azione volontaria e gratuita con le seguenti: la cui attività non sia prevalentemente commerciale ovvero di azione volontaria e gratuita.*

- 1. 2.** Grillo, Di Vita, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: . Alle fondazioni bancarie fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché le fondazioni e gli organismi che, in qualsiasi forma giuridica costituita, siano da essi costituiti o ad essi riconducibili, e le fondazioni bancarie.*

- 1. 4.** Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: . Alle fondazioni bancarie fino*

*alla fine del comma con le seguenti: , nonché le fondazioni bancarie e le fondazioni politiche.*

- 1. 3.** Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non fanno altresì parte del Terzo settore le imprese sociali, le fondazioni bancarie, le fondazioni e le associazioni in cui la composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali.*

- 1. 6.** Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono altresì escluse le fondazioni bancarie.*

- 1. 8.** Di Vita, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Sono altresì escluse le fondazioni politiche.

- 1. 9.** Di Vita, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere le parole:* in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge;

*b) aggiungere, in fine, le parole:* in quanto non facenti parte del Terzo settore.

- 1. 7.** Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il mancato rispetto, da parte del Governo, del termine previsto al primo periodo per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere, per l'espressione obbligatoria dei pareri e delle osservazioni da parte delle Commissioni competenti, comporta la decadenza dall'esercizio della delega.

- 1. 10.** Baroni, Grillo, Di Vita, Loreface, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatte salve le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinarsi prioritariamente ai programmi e progetti di valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato operanti all'interno del Terzo settore nonché per la costituzione degli organismi regionali e sovraregionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le*

*parole da:* con l'eccezione *fino alla fine della lettera f).*

- 1. 11.** Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola:* favorire.

- 2. 1.** Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:* , favorire *con le seguenti:* il valore sociale dell'associazionismo solidale.

- 2. 2.** Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) riconoscere l'iniziativa privata, basata sulla gratuità e comunque svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, totale o parziale, ancorché finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali.*

- 2. 6.** Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola:* svolgimento, *aggiungere le seguenti:* senza finalità di lucro, diretto e indiretto, ed ispirata a principi solidaristici.

- 2. 5.** Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le finalità aggiungere le seguenti: solidaristiche, di utilità sociale e prive di scopo di lucro, diretto e indiretto.*

- 2. 7.** Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può concorrere con la seguente: concorre.*

- 2. 4.** Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: concorrere inserire le seguenti: , nel rispetto dei valori fondanti espressi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Carta sociale europea.,*

- 2. 3.** Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

### ART. 3.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire inserire le seguenti: , fermo restando quanto già previsto dal codice civile e dalle leggi in materia e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

- 3. 1.** Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: definire le inserire la seguente: ulteriori.*

- 3. 2.** Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: atti costitutivi inserire le seguenti: tra le quali prevedere l'assenza dello scopo di lucro diretto e indiretto, le finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale, la sovranità delle assemblee dei soci cui compete sempre il diritto alla approvazione dei rendiconti o bilanci e all'elezione degli organi di governo e controllo secondo il principio del voto singolo, l'obbligo di pubblicità dei rendiconti o bilanci nonché degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'indicazione delle ipotesi di conflitto di interesse e delle cause d'inconfiribilità e di incompatibilità in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva o per coloro che ricoprono altre cariche o incarichi, anche in enti di natura commerciale, le cui attività si pongano in conflitto d'interesse con le finalità dell'ente, l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi d'esercizio, riserve di capitale comunque denominate, nel perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali di carattere socialmente utile, l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.*

- 3. 3.** Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere la parola: anche;*

*dopo la parola: istituzionale aggiungere le seguenti: e sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).*

- 3. 5.** Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Tra le informazioni obbligatorie di cui alla presente lettera devono essere previste la pubblicità dei bilanci e degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva.

- 3. 6.** Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Gli obblighi di cui alla presente lettera devono essere commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati.

- 3. 7.** Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e in coerenza fino alla fine della lettera.*

- 3. 9.** Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e fatte salve in ogni caso le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali.

- 3. 18.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e tenendo conto delle finalità e delle dimensioni dell'ente.

- 3. 19.** Gregori, Nicchi, Marcon.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- 3. 13.** Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, i casi in cui tali discipline non siano applicabili alle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.*

- 3. 12.** Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: associazioni e fondazioni inserire le seguenti: che abbiano finalità e scopi simili e le cui risorse o il cui patrimonio non siano stati costituiti esclusivamente attraverso contributi pubblici,.*

- 3. 15.** Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: associazioni e fondazioni inserire le seguenti: , fatto salvo l'obbligo di acquisire l'assenso da parte di tutti gli associati e i soci fondatori e di tutti i creditori e fatto salvo l'obbligo di affrancare il patrimonio risultante alla data della trasformazione o della fusione attraverso l'istituzione di una specifica imposta sostitutiva di tutte le altre imposte la cui aliquota non può in alcun caso essere inferiore al 20 per cento.*

- 3. 16.** Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: associazioni e fondazioni inserire le seguenti: , che siano entrambe senza scopo di lucro diretto e indiretto.*

- 3. 17.** Di Vita, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: gennaio 2003, n. 6 aggiungere le seguenti: , salvaguardando la continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione ed escludendo dalla fusione e dalla trasformazione quegli enti le cui risorse o il cui patrimonio siano stati costituiti attraverso contributi pubblici oppure liberalità e donazioni del pubblico nonché quelli che hanno goduto di benefici fiscali. La fusione e la trasformazione non sono in ogni caso possibili nell'ipotesi in cui le finalità o gli scopi degli enti non siano senza scopi di lucro.*

- 3. 14.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Dall'Osso.

#### ART. 4.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: individuare le attività, inserire le seguenti: solidaristiche, di utilità e promozione sociale e.*

- 4. 2.** Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, alle parole: , in coerenza premettere le seguenti: senza scopo di lucro diretto e indiretto.*

- 4. 1.** Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , ogni anno.*

- 4. 3.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e del Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).*

- 4. 4.** Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , d'intesa con il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).*

- 4. 5.** Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere anche fiscalmente la gestione istituzionale da quella commerciale.*

- 4. 6.** Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: individuare con le seguenti: prevedere che gli enti di terzo settore individuino.*

- 4. 34.** Gregori, Nicchi, Marcon.

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: individuare inserire le seguenti: , in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei costi burocratici,*

- 4. 8.** Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e non stabile.*

- 4. 7.** Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera h), alle parole: negli appalti pubblici premettere la seguente: anche.*

- 4. 9.** Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: negli appalti pubblici, inserire le seguenti: il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nonché.*

- 4. 10.** Di Vita, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché garantire un coordinamento tra la nuova disciplina relativa alle forme contrattuali atipiche in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di tutelare le peculiarità dei contratti proprie delle ONG e delle altre organizzazioni che operano nella cooperazione allo sviluppo.*

- 4. 35.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere il divieto di proroghe e rinnovi di rapporti*

contrattuali in essere, ove tale possibilità non sia stata prevista nel bando di gara.

- 4. 11.** Di Vita, Mantero, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera i), alle parole: nel rispetto delle previsioni statutarie premettere le seguenti: anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale, in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSI anche in via sperimentale.*

- 4. 14.** Mantero, Grillo, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera i), alle parole: nel rispetto delle previsioni statutarie premettere le seguenti: anche tramite indicatori di performance che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti e che prevedano la partecipazione degli utenti finali.*

- 4. 15.** Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì il coinvolgimento degli utenti finali e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

- 4. 12.** Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva*

coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti che prevedano la partecipazione degli utenti finali.

- 4. 13.** Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: al fine di garantire inserire le seguenti:* per il complesso degli enti privati del Terzo settore, le finalità di coesione e inclusione sociale e.

- 4. 19.** Loreface, Di Vita, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, inserire le seguenti:* nel rispetto dei criteri previsti all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 460 del 1997.

- 4. 24.** Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Loreface, Di Vita, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, inserire le seguenti:* individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, capitale o avanzi di gestione negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché.

- 4. 23.** Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Loreface, Di Vita, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: l'assenza degli scopi lucrativi, inserire le seguenti:* prevedere che gli enti del Terzo settore che per oltre un anno svolgono attività esclusivamente e interamente per conto della pubblica amministrazione, siano soggetti all'applicazione della normativa anticorruzione e più in generale

della normativa applicata alla pubblica amministrazione in materia di inconfirmità e incompatibilità, nonché.

- 4. 22.** Colonnese, Grillo, Loreface, Di Vita, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: , tra i diversi trattamenti economici e aggiungere le seguenti:* prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a quattro volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa, nonché.

- 4. 37.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: affidamento dei servizi di interesse generale, inserire le seguenti:* di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

- 4. 29.** Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: affidamento dei servizi di interesse generale inserire le seguenti:* improntati al rispetto della massima partecipazione, efficiente impiego delle risorse nonché criteri e modalità per la valutazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti.

- 4. 28.** Loreface, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando altresì che, qualora i servizi di interesse generale affidati agli enti del Terzo settore rientrino nella categoria dei servizi pubblici, il livello di qualità del servizio erogato sia pari o superiore a quello che la pubblica amministrazione erogherebbe a parità di risorse economiche.*

- 4. 30.** Baroni, Loreface, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì strumenti di verifica e monitoraggio annuale di eventuali fenomeni, anche locali, di transizione del servizio pubblico al privato che possano compromettere la fiducia del cittadino nell'erogazione di servizi pubblici.

**4. 31.** Mantero, Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: che associano enti del Terzo settore, inserire le seguenti: regolando altresì tali processi aggregativi in modo da garantire adeguata rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché equo accesso alle opportunità di iniziativa, anche agli enti del Terzo settore di piccole dimensioni e comunque non inclusi nelle associazioni di enti, nonché strumenti, anche telematici, e spazi di incontro periodici per accrescere la partecipazione di ogni ente, anche a livello singolo, alle fasi di confronto e contrattazione con gli organi istituzionali di qualsiasi livello.

**4. 32.** Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Dall'Osso.

#### ART. 5.

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acqui-

sendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;

3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in caso di insufficienza con appositi stanziamenti previsti annualmente nella legge di stabilità, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata.

**5. 1.** Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo la parola: stabile, inserire le seguenti: per le attività di volontariato.

**5. 2.** Di Vita, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: programmazione e con le seguenti: programmazione, monitoraggio, valutazione e.

**5. 3.** Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: svolta mediante organismi regionali o sovrare-

gionali, *inserire le seguenti*: ovvero appositi uffici delle regioni e dei Dicasteri competenti;

*b) al numero 1), sostituire la parola: organismi, con la seguente: uffici;*

*c) al numero 2), sostituire le parole: che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: che alla costituzione di tali uffici si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di trasparenza e.*

**5. 4.** Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: nazionale, inserire le seguenti: dall'Agenzia indipendente del Terzo settore di cui all'articolo 10 della presente legge.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

#### ART. 10.

*(Agenzia indipendente per il Terzo settore).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni:

di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle

attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 5. Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: delle politiche sociali, inserire le seguenti: secondo criteri di trasparenza nonché.*

5. 6. Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole da: da porre a carico fino alla fine del numero con le seguenti: cui si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5. 7. Di Vita, Mantero, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole da: con l'eccezione fino alla fine del numero con le seguenti: non sono previsti emolumenti per gli amministratori e i dirigenti.*

5. 8. Baroni, Di Vita, Mantero, Loreface, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: superamento con le seguenti: revisione nel rispetto dei principi di traspa-*

renza efficacia ed economicità e *sopprimere le parole da: attraverso l'istituzione fino alla fine della lettera.*

5. 10. Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: del Consiglio fino alla fine della lettera con le seguenti dell'Agenzia indipendente del Terzo settore di cui all'articolo 10 della presente legge cui competono anche funzioni di consultazione degli enti del Terzo settore.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

ART. 10.

*(Agenzia indipendente per il Terzo settore).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni:

di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di

collaborazione con l’Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l’individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all’accreditamento degli enti richiedenti l’iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un’azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

3. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5. 13.** Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: la cui composizione fino alla fine della lettera.*

**5. 11.** Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera g), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: ; tale organismo potrà provvedere alla raccolta dei dati attraverso l’ausilio dei servizi sociali di ciascun comune.*

**5. 9.** Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: lettera p), aggiungere le seguenti: ed il ruolo degli enti di piccole dimensioni.*

**5. 12.** Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: finalizzati alla valorizzazione degli enti che perseguono effettivamente scopi solidaristici e di utilità sociale.*

**5. 14.** Colonnese, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa verifica della assenza dei motivi di esclusione come previsti all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell'iscrizione ai registri, di cui alla presente lettera, la cui permanenza è sottoposta a verifica annuale anche in riferimento ai risultati conseguiti.

- 5. 15.** Di Vita, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

#### ART. 6

*Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole da:* organizzazione fino a: lettera d) *con le seguenti:* operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale, priva di scopi di profitto per i suoi proprietari, azionisti o terzi. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali, inoltre;

*sopprimere le seguenti parole:* e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.

- 6. 2.** Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola:* prioritariamente.

- \*6. 17.** Gregori, Nicchi, Marcon.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola:* prioritariamente.

- \*6. 3.** Di Vita, Grillo, Mantero, Loreface, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola:* prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

- 6. 4.** Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire la parola:* prioritariamente con la seguente: prevalentemente;

*alla lettera d), dopo le parole:* da assoggettare *inserire le seguenti:* , al pari di forme di ripartizione degli utili,

- 6. 1.** Squeri, Nizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* e quindi, *fino alla fine della lettera con le seguenti:* prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo valore nominale delle quote di capitale sociale versato.

- 6. 5.** Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, la seguente:*

*a-bis)* attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, della verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e dell'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali.

- 6. 6.** Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori pre-

visti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del micro credito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale.

**6. 7.** Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole:* e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale.

**6. 8.** Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole:* e comunque funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, salvaguardando la non lucratività dell'impresa sociale.

**6. 18.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**6. 19.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:* la prevalente destinazione degli utili *fino a:* mutualità prevalente, *con le seguenti:* la destinazione degli utili esclusivamente.

**6. 10.** Loreface, Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* oggetto sociale, *inserire le seguenti:* nel rispetto delle condizioni previste all'arti-

colo 143, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,.

**6. 11.** Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* oggetto sociale, *aggiungere le seguenti:* in misura in ogni caso non inferiore al 95 per cento.

**6. 9.** Mantero, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da:* per gli enti per i quali *fino alla fine della lettera.*

**6. 20.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* confermando per gli enti per i quali tale possibilità non è esclusa per legge, di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della loro attività.

**6. 21.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* in quanto compatibili *con le seguenti:* , nonché previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali.

**6. 12.** Baroni, Grillo, Di Vita, Loreface, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* in quanto compatibili *con le seguenti:* , nonché previsione dell'obbligo di tracciabilità di tutte le transazioni superiori a 500 euro.

**6. 13.** Loreface, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti: nonché previsione di forme di controllo contabile da parte di revisori dei conti regolarmente abilitati all'esercizio della professione.*

- 6. 14.** Silvia Giordano, Loreface, Baroni, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: a favorire le categorie maggiormente svantaggiate con le seguenti: a sostenere e favorire l'inserimento lavorativo, e quindi sociale, delle categorie di lavoratori maggiormente svantaggiate in funzione dell'auto realizzazione e auto sostentamento, con particolare riferimento all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ai principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (articolo 27) e alla legge 12 marzo 1999, n.68.*

- 6. 16.** Di Vita, Baroni, Grillo, Mantero, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera g) dopo le parole: favorire le categorie aggiungere le seguenti: di lavoratori.*

- 6. 15.** Mantero, Baroni, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

#### ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: avvalendosi degli assessorati competenti regionali e comunali che predispongono apposite relazioni e,.*

- 7. 1.** Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: e con il Dipartimento delle pari opportunità,*

- 7. 3.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: comma 1, lettera g) aggiungere le seguenti: e informa delle attività svolte i soggetti interessati.*

- 7. 4.** Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 2, dopo le parole: di apposito accreditamento inserire le seguenti: soggetto a revisione annuale.*

- 7. 9.** Colonnese, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle relative attività, di cui al comma 1 del presente articolo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni.*

- 7. 10.** Loreface, Grillo, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; a tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla*

base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di Finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione e alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimen-

sioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali collaborazioni internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7. 11.** Di Vita, Loreface, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso.

#### ART. 8.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**8. 12.** Rondini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: alla difesa non armata della patria e.*

**8. 2.** Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: difesa non armata della patria con le seguenti: promozione di esperienze di*

cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale.

**8. 3.** Mantero, Loreface, Grillo, Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

**8. 15.** Rondini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché istituzione e stabilizzazione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A contributo delle risorse necessarie al finanziamento delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dal 2017, e nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8. 19.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* e stranieri regolarmente soggiornanti.

**8. 16.** Rondini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* stranieri regolarmente soggiornanti *con le seguenti:* cittadini stranieri residenti in Italia, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,.

**8. 20.** Marcon, Nicchi, Gregori.

*Sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale, distinto dal servizio civile nazionale, e della delega alle stesse della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile secondo i criteri generali indicati dalla normativa statale, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile universale sui territori.*

**8. 17.** Rondini.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* attribuzione allo Stato *con le seguenti:* ripartizione tra lo Stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro diretto e indiretto.

**8. 4.** Baroni, Mantero, Loreface, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola:* accreditamento *aggiungere le seguenti:* sulla base di principi egualitari, di pari opportunità, efficienza, economicità, trasparenza, dell'evidenza pubblica e sulla base di requisiti e criteri predefiniti come desunti dai requisiti di ordine generale

previsti dal codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili, ivi inclusa la certificazione antimafia.

- 8. 5.** Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: delle regioni inserire le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e dopo le parole: per le regioni inserire le seguenti: e le province autonome di Trento e Bolzano,.*

- 8. 11.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: con risorse proprie.*

- 8. 13.** Rondini.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: progetti di servizio civile inserire le seguenti: , garantendo procedure ad evidenza pubblica e sulla base di requisiti e criteri predefiniti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di valutazione comparativa degli enti richiedenti e dei progetti o programmi di servizio civile da realizzare e nel rispetto del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili, ivi inclusa la certificazione antimafia.*

- 8. 6.** Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Dall’Osso.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

- 8. 14.** Rondini.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo il divieto per i componenti della Consulta stessa di percepire compensi, gettoni di*

presenza o rimborsi di spese, nonché altro tipo di emolumento o indennità in relazione a tale incarico.

- 8. 7.** Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che tale organismo, in collaborazione con l’Istat, assicuri periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione dei beneficiari dei progetti di servizio civile e renda pubbliche apposite relazioni annuali, anche al fine di garantire una efficace copertura dei progetti sull’intero territorio nazionale.*

- 8. 8.** Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei volontari.*

- 8. 9.** Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Mantero, Lorefice, Dall’Osso.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; i componenti della Consulta sono scelti in base a procedure trasparenti e ad evidenza pubblica e previa verifica di assenza di conflitti d’interesse, di cause d’inconferibilità e incompatibilità come desumibili dal Codice di comportamento dei funzionari pubblici e dalle norme sulla prevenzione della corruzione vigenti.*

- 8. 10.** Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Mantero, Dall’Osso.

#### ART. 9.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: in relazione a parametri*

oggettivi da individuarsi nei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

- 9. 1.** Silvia Giordano, Baroni, Loreface, Grillo, Di Vita, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* a condizione che sia garantita l'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le transazioni di ammontare superiore ad un importo da stabilire con apposito decreto, anche in riferimento agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali e agli affidamenti alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

- 9. 2.** Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché la previsione del principio di cassa, quale regime naturale per la tenuta delle scritture contabili e per la liquidazione delle imposte, a condizione che sia garantita l'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutte le transazioni di ammontare superiore a 500 euro.

- 9. 3.** Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole:* Consiglio nazionale del Terzo settore *inserire le seguenti:* del Dipartimento per la protezione civile, del Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai settori d'intervento dei progetti e delle iniziative.

- 9. 4.** Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il fondo è sottoposto a controllo e monitoraggio oltre che nelle forme indicate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 anche nelle forme e modalità indicate all'articolo 7 della presente legge.

- 9. 5.** Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

#### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

- \* **10. 1.** Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimerlo.*

- \* **10. 24.** Rondini.

*Sopprimerlo.*

- \* **10. 37.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 10.

*(Agenzia indipendente per il Terzo settore).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Agenzia indipendente per il Terzo settore. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto da undici consiglieri di cui tre nominati dai Ministeri interessati e otto individuati sulla base di criteri e requisiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite una procedura ad evidenza pubblica che assicuri un'adeguata professionalità e una democratica rappresentanza di tutte le organizzazioni del Terzo settore. I consiglieri nominati eleggono il Presidente, du-

rano in carica cinque anni e non possono essere rinominati.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni: di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti del Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare. A tal fine l'Agenzia stipula appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, con la Guardia di finanza e con l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC); di promozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi e attraverso l'individuazione di meccanismi di segnalazione interna che, adeguatamente pubblicizzati attraverso campagne di sensibilizzazione, consentano, anche in anonimato, a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti; di diffusione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore; di tenuta del Registro unico nazionale, con il compito di procedere all'accreditamento degli enti richiedenti l'iscrizione, alla verifica periodica dei requisiti per la permanenza nel Registro; di promozione culturale per favorire la conoscenza del Terzo settore, la diffusione di buone pratiche e sostenere un'azione di educazione alla cittadinanza attiva; di promozione di spazi di dibattito che prevedano il diretto coinvolgimento anche degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni; di rappresentanza anche a livello internazionale per confronti con esperienze estere ed eventuali *partnership* internazionali su progetti condivisi; di indirizzo e coordinamento, per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente

legge, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte in base alle funzioni attribuite e sui risultati conseguiti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in sei milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10. 2.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **10. 40.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **10. 25.** Rondini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale, *con le seguenti:* da finalità civiche e solidaristiche, dall'assenza di scopo di lucro, dalla produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

**10. 3.** Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* prevalenza dell'impiego, *con le seguenti:* esclusivo impiego di.

*Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:* pubbliche e.

**10. 4.** Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: conservazione del patrimonio inserire le seguenti: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2486 del codice civile.*

**10. 5.** Loreface, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 26.** Rondini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 41.** Gregori, Nicchi, Marcon.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*10. 42.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*10. 27.** Rondini.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**10. 33.** Rondini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: crowdfunding, con le seguenti: ricerca fondi.*

**10. 39.** Rondini.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*10. 6.** Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*10. 34.** Rondini.

*Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole da: alla diffusione fino a: pubblico e.*

**10. 7.** Mantero, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Dall'Osso.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**10. 35.** Rondini.

*Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) la nomina, in tutti gli organi della Fondazione e in una percentuale non inferiore ai due terzi del totale, di soggetti individuati paritariamente dai Ministeri interessati.*

**10. 10.** Baroni, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di soggetti in numero non superiore a dieci di cui sei individuati paritariamente dai Ministeri interessati, due in rappresentanza delle associazioni per la tutela dei consumatori maggiormente rappresentative e due in rappresentanza dei singoli finanziatori e donatori.*

**10. 11.** Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) la nomina in tutti gli organi, in una percentuale non inferiore ad un terzo del totale di esponenti del Terzo settore espressi dalle loro organizzazioni di rappresentanza.*

**10. 43.** Nicchi, Gregori, Marcon.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

*c-bis*) un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nonché la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento;

*c-ter*) che non possano ricoprire cariche negli organi della Fondazione: 1) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 2) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione; 4) chiunque sia stato condannato per danno erariale.

*c-quater*) che i componenti gli organi della Fondazione non possano essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o di consulenza e collaborazione a qualunque titolo ricoperti, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina.

**10. 8.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis*) un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento.

**10. 9.** Colonnese, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Sopprimere il comma 4.

**\*10. 28.** Rondini.

Sopprimere il comma 4.

**\*10. 44.** Gregori, Nicchi, Marcon.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i pareri inserire la seguente: vincolanti.

**10. 13.** Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

**10. 14.** Colonnese, Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Sopprimere il comma 5.

**10. 29.** Rondini.

Al comma 5, dopo la parola: trasparenza aggiungere la seguente: , pubblicità.

**10. 45.** Nicchi, Gregori, Marcon.

Al comma 5, dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: , assenza di conflitti di interesse.

**10. 46.** Nicchi, Gregori, Marcon.

Al comma 5, dopo la parola: conseguito aggiungere le seguenti: che prevedano la massima partecipazione degli utenti finali.

**10. 16.** Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'operato della Fondazione è in ogni caso sottoposto alla vigi-

lanza dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1.

**10. 15.** Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*10. 17.** Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Baroni, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*10. 30.** Rondini.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*10. 47.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.*

**10. 18.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*10. 31.** Rondini.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*10. 48.** Gregori, Nicchi, Marcon.

*Al comma 7, sostituire le parole: di un milione di con le seguenti: di ventimila.*

**10. 36.** Rondini.

*Al comma 7, sostituire le parole: di un milione di con le seguenti: di centomila.*

**10. 37.** Rondini.

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 49.** Nicchi, Gregori, Marcon.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono consentiti ulteriori conferimenti, devoluzioni o assegni, a carico della finanza pubblica.*

**10. 19.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Sopprimere il comma 8.*

**10. 32.** Rondini.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al presente comma deve essere resa pubblica sul sito internet della Fondazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

**10. 20.** Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi 4, 7 e 8, la Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

**10. 21.** Loreface, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. La Fondazione è sciolta e il patrimonio è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui

alla presente legge, qualora dalla relazione di cui al comma 8 o da altre informazioni o atti emergano gravi insufficienze o irregolarità nella gestione, anche di carattere penale, o qualora il bilancio della Fondazione risulti in disavanzo per due anni consecutivi. Lo scioglimento della Fondazione non preclude la responsabilità, anche patrimoniale, degli amministratori.

**10. 22.** Loreface, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dall'Osso.

ART. 11.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: utilizzo fino a: n. 134 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**11. 2.** Grillo, Di Vita, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Dall'Osso.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-08653 Fedriga: Utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento delle multe nel settore del latte ..	268
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	270
5-08654 Schullian: Iniziative per superare la disparità di trattamento tra produzioni agricole italiane e estere .....	268
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	271
5-08655 Cova: Iniziative per tutelare il settore lattiero nazionale .....	268
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	272
5-08656 Zaccagnini: Sulle conseguenze derivanti dall'adozione del TTIP per il mercato agricolo .....	268
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	273
5-08657 Benedetti: Sulla situazione di crisi idrica delle aziende agricole venete .....	269
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	274
5-08658 Russo: Su iniziative in materia di erogazioni ai produttori agricoli da parte dell'AGEA .....	269
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	275

**COMITATO RISTRETTO:**

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	269
--	-----

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	269
--	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di dematerializzazione dei registri del vino .....	269
---	-----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 14.**

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08653 Fedriga: Utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento delle multe nel settore del latte.**

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario, nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che agli allevatori viene richiesta una somma esorbitante, pari al trecento per cento della somma effettivamente dovuta e pertanto che gli stessi allevatori dovrebbero essere per lo meno ristorati dal prelievo in eccesso destinato al fondo lattiero-caseario per le operazioni di ristrutturazione del debito.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, nel manifestare la sua insoddisfazione per la risposta del Governo, riferita polemicamente a norme vigenti introdotte in momenti congiunturali non comparabili, fa presente che il Governo dovrebbe piuttosto porsi il problema di risolvere l'attuale difficile momento congiunturale del settore zootecnico italiano, che si manifesta preoccupante.

**5-08654 Schullian: Iniziative per superare la disparità di trattamento tra produzioni agricole italiane e estere.**

Trifone ALTIERI (Misto-CR), in qualità di cofirmatario, nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che negli scorsi giorni la grande distribuzione ha bloccato il ritiro di prodotti di stagione, come le ciliegie, da aziende prive dell'iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità, resa operativa solo nel settembre scorso, ancora in fase di sperimentazione e particolarmente difficile per problemi informatici. Fa inoltre presente che per i prodotti provenienti dall'estero non vi è questo obbligo. Chiede pertanto di conoscere come il Governo intenda rimuovere questo meccanismo discriminatorio per le aziende italiane nei confronti di quelle estere.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Trifone ALTIERI (Misto-CR), replicando, si dichiara insoddisfatto, in quanto il Governo non ha chiarito come intende risolvere la questione della discriminazione delle aziende italiane rispetto a quelle straniere con riferimento al carico dei maggiori oneri burocratici che devono essere sostenuti da quelle nazionali, in particolare con riguardo all'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, costituendo una situazione di concorrenza imperfetta a tutto vantaggio dei produttori esteri.

**5-08655 Cova: Iniziative per tutelare il settore lattiero nazionale.**

Paolo COVA (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo COVA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che ringrazia anche per l'azione intrapresa per verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disciplina delle relazioni commerciali di prodotti agricoli – norma fortemente voluta dal Parlamento –, oltre che per l'impegno manifestato dal Governo a proseguire nella sua azione anche a livello europeo per valorizzare l'origine dei prodotti alimentari.

**5-08656 Zaccagnini: Sulle conseguenze derivanti dall'adozione del TTIP per il mercato agricolo.**

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo che, specie nell'ultima parte, sembra orientarsi a intraprendere una trattazione di merito dei contenuti del TTIP che non può prescindere dalla salvaguardia degli attuali *standard* europei relativamente alla tutela dei consumatori. Ritiene però che, oltre a ciò, si dovrebbero porre domande circa la effettiva convenienza alla stipula del trattato, in particolare con riferimento alla possibile trasformazione delle DOP in marchi o alla possibile acquisizione da parte di soggetti esteri delle stesse, soluzioni che non gioverebbero agli interessi nazionali o europei.

**5-08657 Benedetti: Sulla situazione di crisi idrica delle aziende agricole venete.**

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia BENEDETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, che non offre agli agricoltori, vittime della persistente contaminazione ambientale delle acque di irrigazione, alcuna soluzione che possa alleviare i pesanti costi aggiuntivi per l'analisi e la depurazione delle acque. Ritiene inoltre che la risposta del Governo evidenzia una mancanza di idee del Governo su come affrontare l'emergenza causata dall'inquinamento della falda freatica di Almisano, la seconda d'Europa, al fine di dare ristoro agli operatori agricoli delle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo.

**5-08658 Russo: Su iniziative in materia di erogazioni ai produttori agricoli da parte dell'AGEA.**

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel replicare, pur confermando le criticità espresse nella corrispondenza intrattenuta con l'Unione Europea, osserva che il Governo si manifesta consapevole delle stesse criticità e appare attento a evitare che tale disagio si scarichi sulle aziende agricole e sugli agricoltori. Tuttavia, nel permanere di un sistema di pagamento incapace di migliorare le proprie *performance* non può che dichiararsi moderatamente soddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30**

**COMITATO RISTRETTO**

**Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**

**C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di dematerializzazione dei registri del vino.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.16.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-08653 Fedriga: Utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento delle multe nel settore del latte.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si precisa anzitutto che il Fondo per gli interventi nel settore lattiero è stato istituito con la legge n. 33 del 2009, meglio nota come legge Zaia, e in esso dovevano confluire le somme residue versate dai produttori a seguito del superamento della quota individuale di riferimento, una volta effettuate le previste compensazioni. È bene quindi chiarire subito che il meccanismo di pagamento delle somme dovute a seguito degli esuberi produttivi individuali definito « folle ed intollerabile » nell'interrogazione è stato ideato e messo in legge proprio dal partito degli onorevoli interroganti.

L'attivazione del Fondo Zaia infatti, si è resa necessaria solo alla fine della campagna 2014/2015, in quanto nelle precedenti campagne la quota nazionale non è mai stata superata.

Grazie al decreto legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è stata estesa la possibilità di effettuare le compensazioni del 6

per cento a 1260 allevatori in più rispetto a quelli interessati dalla norma originaria del 2009, con una somma di oltre 19 milioni di euro restituita alle imprese.

Grazie al lavoro fatto in Europa, è stato inoltre possibile rateizzare in tre anni senza interessi la multa per l'eccesso di produzione relativo all'ultima campagna di applicazione delle quote latte.

In merito alla destinazione delle risorse che confluiranno nel predetto Fondo è l'articolo 8-*septies* della citata legge Zaia che prevede di destinarle ad interventi nel settore lattiero-caseario per le operazioni di ristrutturazione del debito, per l'accesso al credito e per le misure di accompagnamento per il settore. In base a queste disposizioni è stato predisposto uno schema di provvedimento, con l'obiettivo di mantenere sul territorio di competenza le eventuali somme incamerate, affinché le Regioni le potessero utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed europea.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-08654 Schullian: Iniziative per superare la disparità di trattamento tra produzioni agricole italiane e estere.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la costituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità per la prima volta in Italia si è creato un meccanismo premiale per le tante imprese agricole che si contraddistinguono per regolarità nella loro attività, con l'obiettivo anche di contrastare il fenomeno intollerabile del lavoro nero e del caporalato in agricoltura. Siamo consapevoli di alcune criticità riscontrate nel suo avvio, ma assicuro che tutte le istituzioni competenti sono impegnate nella ulteriore semplificazione per la presentazione delle domande, compatibilmente con le esigenze di un rigoroso controllo delle stesse. In particolare nelle ultime settimane sono stati risolti alcuni passaggi che consentono un più rapido esame dei requisiti di legge.

Informo gli interroganti, inoltre, che stiamo perfezionando con l'INPS l'inoltro di domande trattate in modo massivo, sulla base di deleghe degli agricoltori agli

«intermediari autorizzati», quali le strutture di servizio agli agricoltori (CAA e Patronati) insieme al mondo dell'associazionismo e della cooperazione.

Mi preme poi ricordare la necessità che si arrivi a una rapida approvazione del DDL del Governo, recante importanti disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. La Rete del lavoro agricolo di qualità si rafforzerà con la previsione di dare alla Cabina di regia un forte radicamento territoriale, fino a costituire vere e proprie *task-force*, grazie alla previsione che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-08655 Cova: Iniziative per tutelare il settore lattiero nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero ha sempre ribadito la fondamentale importanza di valorizzare l'origine dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'etichetta. In particolare per un prodotto come quello lattiero caseario dove l'Italia è deficitaria. Per questo motivo stiamo portando avanti un confronto serrato con gli altri Stati membri e con la Commissione europea per un avanzamento concreto su questo fronte. In questo senso il Ministero conta di poter dare concreti segnali già a partire dalle prossime settimane. La crisi del latte è europea e c'è bisogno di risposte straordinarie che valgano in tutta l'Unione. Servono risposte utili a superare le difficoltà dei nostri allevatori. Il governo è impegnato da mesi con tutte le leve a disposizione, tra le quali il taglio del 25 per cento della pressione tributaria, l'aumento della compensazione Iva per le vendite di latte alla stalla, la moratoria di almeno 30 mesi sui debiti bancari delle aziende produttrici di latte.

Non è ancora sufficiente e per questo lavoriamo ancora ogni giorno. Il Ministero è in campo da mesi per costruire una

strategia unitaria dove produttori e trasformatori possano attivare insieme alcune innovazioni, unendo le forze e provando a determinare alcuni passi in ambito nazionale.

Allo stesso tempo siamo impegnati con il nostro Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari (ICQRF) nel controllo della corretta applicazione dell'articolo 62 citato dall'interrogante, per verificare il rispetto di corrette relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario. Sono state fatte verifiche sui primi acquirenti che movimentano circa 500mila tonnellate di latte all'anno e in alcuni limitati casi sono state comminate sanzioni per mancanza del rispetto della norma sulla durata annuale dei contratti e della sua forma scritta, o per il mancato pagamento entro i 30 giorni.

In conclusione ribadisco il totale impegno del Ministero, che l'interrogante ben conosce, per contribuire al rilancio del comparto lattiero nazionale tutelando e promuovendo le produzioni *Made in Italy*.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-08656 Zaccagnini: Sulle conseguenze derivanti dall'adozione del TTIP per il mercato agricolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attenzione del Ministero sul TTIP è sempre stata al massimo livello, sin dalle fasi iniziali, chiedendo sempre massima trasparenza. A questo proposito vorrei ricordare che è stata proprio l'Italia nel semestre di Presidenza dell'Unione europea ad aver reso pubblico il mandato negoziale della Commissione Ue e a impostare le comunicazioni dopo i singoli *round* negoziali.

Il mandato negoziale che il Consiglio UE ha conferito alla Commissione europea indica quali sono gli obiettivi dell'accordo TTIP con gli USA, tenendo ben presente le priorità e le sensibilità degli Stati membri.

Mi preme sottolineare in ogni caso che nessun accordo commerciale può modificare la normativa europea, come ad esempio quella sulle indicazioni geografiche citate dall'interrogante. L'Italia non rinuncerà mai ai suoi *standard* di sicurezza alimentare.

Siamo però interessati a tutelare meglio il nostro modello agroalimentare che trova negli Stati Uniti uno sbocco commerciale fondamentale. Non va dimenticato che nel corso del 2015 l'*export* agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti ha superato i 3,6 miliardi di euro, mentre l'*import* ha toccato 1,1 miliardi. Questo a dimostrazione

che il *Made in Italy* gode di un grande interesse da parte del consumatore americano, un interesse che vogliamo possa essere colto dalle nostre aziende con l'autentico prodotto italiano. Per poter combattere efficacemente *l'Italian sounding* dobbiamo costruire politiche di tutela vera dei nostri prodotti, che passano anche attraverso precisi accordi come il TTIP. Su questo punto ad esempio c'è già un elenco provvisorio di oltre 200 DOP e IGP europee, di cui 42 italiane, potenzialmente tutelate con l'intesa tra Usa e Ue. Sotto questo profilo quindi il TTIP può essere un'occasione utile, ma solo a patto che le nostre specificità vengano salvaguardate e anzi possano uscirne più forti.

Il rispetto delle norme in materia ambientale e di lavoro, così come il mantenimento degli elevati livelli di tutela dei consumatori, in coerenza con la legislazione europea e degli Stati membri, non possono essere messi assolutamente in discussione.

In questa direzione, pur attendendo gli esiti del negoziato in corso, non intendiamo discordarci dalla posizione espressa dalla Francia di massimo rigore nella difesa della nostra specificità.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-08657 Benedetti: Sulla situazione di crisi idrica delle aziende agricole venete.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle politiche agricole segue con particolare attenzione le misure adottate, in coerenza alla Direttiva Quadro Acque e alla Direttiva Nitrati, per il monitoraggio della qualità delle acque sia superficiali che sotterranee.

Infatti, in accordo con l'ISPRA abbiamo attivato un programma nel periodo 2012-2015, estendendolo su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento alla contaminazione ambientale segnalata dall'interrogante, preciso che il Ministero dell'ambiente, ha prontamente coinvolto gli Enti territoriali competenti per l'esecuzione degli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze perfluoro-alchiliche e l'attivazione delle misure di tutela dei corpi idrici.

Il citato Dicastero si è riservato di attivare tutte le procedure di riparazione del danno ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di accertamento di responsabilità per il peggioramento dello stato di qualità delle acque.

In particolare, è stato richiesto agli Enti territoriali (regione, province, comuni) il monitoraggio di indagine per gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

È stato istituito un gruppo tecnico di lavoro, costituito dagli esperti degli istituti scientifici nazionali (CNR IRSA, Istituto Superiore di Sanità e ISPRA) per la fissazione di *standard* di qualità ambientale (SQA), per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e di valori soglia (VS), per la valutazione dello

stato chimico delle acque sotterranee al fine di effettuare i relativi adeguamenti della normativa tecnica vigente.

Il suddetto gruppo ha concluso l'attività e ha inviato al Ministero dell'ambiente la proposta tecnica relativa alla definizione dei suddetti *standard* di qualità ambientale e dei valori soglia.

Pertanto, gli *standard* di qualità ambientale sono stati inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva europea n. 39 del 2013, sui limiti alla presenza di sostanze chimiche prioritarie nelle acque superficiali. Nel citato decreto è stato altresì inserito l'obbligo per le regioni e le province autonome, nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli *standard* di qualità ambientale, di elaborare uno specifico programma di monitoraggio e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, da inserire nel piano di gestione distrettuale. Il citato piano del distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato lo scorso 3 marzo, contiene sia il piano di monitoraggio, sia il piano preliminare di misure finalizzato a contrastare il fenomeno di inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche.

Infine, i valori soglia per tali sostanze nelle acque sotterranee sono stati inseriti nello schema di decreto ministeriale di recepimento della Direttiva n. 80 del 2014, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, allo stato in fase di acquisizione del parere dei Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, il cui *iter* dovrà concludersi entro luglio prossimo.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione 5-08658 Russo: Su iniziative in materia di erogazioni ai produttori agricoli da parte dell'AGEA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa si vuole ribadire l'impegno quotidiano del Ministero nel rendere sempre più efficace e trasparente l'azione amministrativa, anche quella di Agea, per garantire alle imprese agricole il supporto necessario nelle loro attività. Anche in quest'ottica l'AGEA ha elaborato e concordato con i Servizi della Commissione europea un apposito piano d'azione, teso a superare le criticità riscontrate nel corso di *audit* negli anni passati.

Relativamente al citato piano, il Ministero sta monitorando le fasi di attuazione e, da ultimo, con lettera dello scorso 10 maggio, ha richiamato l'attenzione della Direzione dell'AGEA sulla scrupolosa osservanza delle richieste formulate dalla Commissione europea nella lettera del 16 marzo scorso.

Evidenzio che l'Agea, da circa un anno, ha istituito per la prima volta un Servizio Tecnico alle dirette dipendenze del suo Direttore, per monitorare tutte le operazioni quotidiane ivi comprese le attività dei suoi Organi tecnici (SIN e Agecontrol).

Per quanto riguarda i debiti, al fine di superare le criticità del passato è stata completata la ricognizione del registro dei debiti europei in maniera puntuale e trasparente, rispondendo anche alle esigenze della Commissione Ue.

Questa attività è stata accompagnata anche dall'approvazione del piano strategico biennale già operativo che permetterà all'Italia di recuperare più celermente le relative somme europee. Sono in corso le attività previste dal piano, con l'obiettivo di concluderle entro la data del 15 ottobre 2016.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .	276
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	279
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	278

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato.**  
(Parere alla II Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge C. 1994, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi », già approvata dal Senato.

La proposta di legge n. 1994, approvato dal Senato il 22 gennaio 2014 e concernente un intervento sul testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) finalizzato a razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia presso la Camera.

La proposta di legge conferma, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema a doppio binario, che vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di

priorità per l'esecuzione: degli ordini di demolizione delle opere abusive, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio (articolo 31, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) quando la demolizione non è stata ancora eseguita; degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in presenza di condanna definitiva del giudice penale per l'esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza o in difformità all'autorizzazione (articolo 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, c.d. Codice del paesaggio). Nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione (articolo 1, comma 6, lett. d), del d.lgs. 106/2006): 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; 2) agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; 3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p.) o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

L'articolo 1-*bis*, che sostituisce l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TU edilizia), prevede che annualmente, entro dicembre, il responsabile dell'ufficio comunale deve trasmettere non solo al prefetto ma anche alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili. Nel precisare che deve trattarsi delle opere per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto alla demolizione e al ripristino, la novella aggiunge che deve essere anche scaduto il termine di 270 giorni entro il quale il comune è tenuto a concludere la demolizione. Il nuovo articolo 41 conferma poi la normativa vigente per quanto riguarda gli adempimenti prefettizi e le modalità della demolizione, estendendo la possibilità,

prevista per il prefetto, di avvalersi di imprese private o di strutture operative del Ministero della difesa per eseguire la demolizione anche ai casi in cui sia il comune a procedere alla demolizione.

L'articolo 1-*ter* istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, dotato di 50 milioni di euro per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione dei comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali, previo parere della Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti. L'erogazione delle risorse finanziarie deve essere garantita da una convenzione che preveda la restituzione delle somme entro 10 anni.

L'articolo 1-*quater*, infine, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali. Tutte le autorità e gli uffici competenti devono condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati, la cui gestione è attribuita all'Agenzia per l'Italia digitale.

Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta il raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del TU edilizia, ossia delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva, e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, invita la relatrice a valutare la possibilità di riformulare come condizione la prima osservazione, relativa al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi.

Francesco RIBAUDO (PD) si associa all'invito del presidente.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, in considerazione del contenuto del decreto ministeriale di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, accoglie le sollecitazioni emerse nel dibattito e riformula conseguentemente il parere, trasformando la prima osservazione in condizione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformu-

lata nel corso della discussione (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 8.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di « governo del territorio » le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-*quater*, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

rilevato che l'articolo 1-*ter*, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, destinato ad integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive da parte dei comuni, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella sola forma del parere da parte della Conferenza unificata, laddove appare opportuno un coinvolgimento più incisivo nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

considerato altresì che l'articolo 1-*quater*, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edi-

lizio delle informazioni relative all'illecito e che tale raddoppio della sanzione non risulta coerente con il principio di ragionevolezza e con il principio di personalità della responsabilità amministrativa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1-*ter*, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del pa-

rere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi;

*b)* l'articolo 1-*quater*, comma 3, sia valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, in quanto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un soggetto diverso da quello che compie l'illecito.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di « governo del territorio » le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-*quater*, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la

competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

rilevato che l'articolo 1-*ter*, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, destinato ad integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive da parte dei comuni, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella sola forma del parere da parte della Conferenza unificata, laddove appare necessario un coinvolgimento più incisivo nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

considerato altresì che l'articolo 1-*quater*, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito e che tale raddoppio della sanzione non risulta coerente con il principio di ragionevolezza e con il principio di personalità della responsabilità amministrativa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1-ter, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi;

*e con la seguente osservazione:*

l'articolo 1-quater, comma 3, sia valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, in quanto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un soggetto diverso da quello che compie l'illecito.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Atto n. 291.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).*

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività, è il terzo atto del Governo sottoposto all'esame della Commissione in base alle previsioni della legge n. 124 del 2015, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi il 12 aprile, nella seduta di oggi il relatore, on. Lavagno, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola all'on. Lavagno.

Il deputato Fabio LAVAGNO (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La disposizione di delega individua i principi e criteri direttivi *per relationem*, richiamando: i principi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; i principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi; i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Con specifico riguardo all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dà conto delle frequenti modifiche e riscritture intervenute nel corso degli ultimi anni, fino alla legge n. 124 del 2015, che ha modificato i

commi 3 e 4. La relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) evidenzia che l'attuale regime della SCIA ha evidenziato molteplici criticità, « riconducibili a vari elementi, tra i quali i costi eccessivi, le incertezze applicative, la scarsa trasparenza, comportamenti arbitrari da parte delle amministrazioni, ambiti di rischio corruttivo nell'esercizio delle potestà pubbliche ».

Sintetizza quindi il contenuto dei 4 articoli di cui si compone lo schema. L'articolo 1 individua, al comma 1, l'oggetto dello schema nella definizione della « disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa » e nella delimitazione degli « ambiti dei relativi regimi amministrativi », che in realtà il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi, ai quali spetterà l'individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; autorizzazione espressa. Le attività private che non saranno espressamente individuate in tali decreti legislativi « o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale ».

L'articolo 2 disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione.

L'articolo 3 introduce una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi (cosiddetta SCIA unica).

L'articolo 4 delimita l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del decreto, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, anticipandone fin da ora l'impianto: potrebbe essere un parere favorevole con osservazioni che dovrebbero riguardare, in

particolare, l'opportunità di: assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990; introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali. In più, il parere terrà conto dei rilievi presenti nel parere espresso dal Consiglio di Stato e nell'intesa della Conferenza unificata, con specifico riguardo ai rapporti con la disposizione di delega, invitando il Governo a completarne quanto prima l'attuazione, con la precisa individuazione dei diversi tipi di procedimento.

Il Sottosegretario di Stato Angelo RUGHETTI dichiara la disponibilità del Governo a recepire eventuali suggerimenti per una migliore redazione del testo, illustrando le ragioni che lo hanno indotto a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015 con due distinti decreti legislativi: il primo, oggi all'esame della Commissione, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione attraverso un complesso lavoro di catalogazione dei procedimenti amministrativi, svolto insieme a regioni ed autonomie locali, che costituirà una sorta di codice delle procedure amministrative (dovrebbe trattarsi di un migliaio di procedimenti: al momento ne sono stati individuati circa 800) per dare certezza e uniformità nei comportamenti richiesti a cittadini ed imprese.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il relatore ed il Sottosegretario Rughetti per le loro considerazioni, rinviando il seguito dell'esame, con la votazione del parere, alla seduta di martedì 17 maggio, alle ore 14.

**La seduta termina alle 8.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 285

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 15.10 alle 15.35.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri .....	286
---	-----

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.**

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei cara-

binieri, generale Tullio DEL SETTE, accompagnato dal generale di divisione Enzo Bernardini e dal generale di brigata Giuseppe Governale, i quali svolgono una relazione e successivamente rispondono alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai deputati FERRARA (SISEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD) e dal senatore MARTON (M5S).

**La seduta termina alle 13.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	287
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	287
AVVERTENZA .....	288

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza della vicepresidente Titti DI SALVO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

La deputata Titti DI SALVO, *presidente*, avverte che sono presenti la presidente della Sezione controllo sugli enti della Corte dei conti, Enrica Laterza, accompagnata dai presidenti di Sezione della Corte dei conti, Gemma Tramonte e Luigi Gallucci, dai con-

siglieri della Corte dei Conti, Natale Maria Alfonso D'Amico e Stefano Siracusa, e dal funzionario dell'ufficio stampa della Corte dei conti, Roberto Marletta.

Svolgono una relazione Enrica LATERZA, *presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti*, e Gemma TRAMONTE, *presidente di sezione della Corte dei conti*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Giorgio SANTINI (PD), la senatrice Erica D'ADDA (PD), la deputata Colomba MONGIELLO (PD) e la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*.

Rispondono ai quesiti posti Enrica LATERZA, *presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti*, Natale Maria Alfonso D'AMICO, *consigliere della Corte dei conti*, e Gemma TRAMONTE, *presidente di sezione della Corte dei conti*.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare la presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, dichiara conclusa l'audizione e

dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	289
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	289

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. – Intervengono, per il Ministero della Salute, il Sottosegretario, Vito De Filippo, il direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Massimo Casciello, il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, Lidia Di Minco e il dirigente amministrativo dell'Ufficio legale, Giovanna Romeo; per la Ragioneria generale dello Stato, il Ragioniere generale, Daniele Franco, la dirigente generale, Angela Adduce, e la dirigente IGES-SPES, Antonietta Cavallo; per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il direttore generale, Antonio Samaritani, e la responsabile dell'area pubblica amministrazione, Maria Pia Giovannini.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione del Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario alla Salute*, e Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Michele PELILLO (PD) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario alla Salute*, Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, Massimo CASCIELLO, *direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute*, e Angela ADDUCE, *dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente .....	291
Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti » ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	291
Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Veneto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	292
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, Antonino Cappelleri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	292

*Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

#### Comunicazioni del presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha stabilito che le due missioni in Friuli, previste dal 15 al 17 maggio e dal 23 al 25 maggio prossimi, avranno luogo in un'unica soluzione dal 26 giugno al 1° luglio 2016. Nel corso di questa missione, il giorno 29 giugno, si svolgerà una visita presso il porto di Capodistria, in Slovenia.

Comunica, inoltre, che nella stessa riunione è stato stabilito che la Commissione svolga un approfondimento sulla regione Toscana.

**Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti ».**

(*Esame e rinvio*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti ».

Comunica di aver presentato, nelle vesti di relatore, una proposta di relazione. Avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 di giovedì 19 maggio 2016.

Intervengono, per formulare alcune osservazioni, i senatori Mario MORGONI (PD) e Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Alessandro BRATTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame della proposta di relazione territoriale  
sulla regione Veneto.**

*(Esame e rinvio).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulla regione Veneto. Comunica che i relatori hanno presentato una proposta di relazione. Avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 di giovedì 26 maggio 2016. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa  
alle 14.05.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il  
tribunale di Vicenza, Antonino Cappelleri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, Antonino Cappelleri, che ringrazia per la presenza.

Antonio CAPPELLERI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonio CAPPELLERI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.05.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	293
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.30 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del signor Stefano Vigneri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 294

#### AUDIZIONI

*Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Audizione del signor Stefano Vigneri.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione*) . 3

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE ..... 6

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI ..... 6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

RISOLUZIONI:

7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00178*) ..... 7

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo proposto dal deputato Rizzo*) ..... 10

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata*) ..... 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 9

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 15

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	24
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	26
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	28
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione. C. 3564 Tentori ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni</b>	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisticchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3709, 3788 e 3811</i> ) .....	36
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	50
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica</i> ) .....	37
Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	93
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
AVVERTENZA .....	45
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
Sull'ordine dei lavori .....	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	100
Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio</i> ) ...	102
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	103
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	111
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	105
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	105

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul seguito del Simposio svolto a Istanbul, il 20 e 21 aprile 2016, sul tema «Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica» .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.	
Audizione di Nathalie Tocci, <i>Special Adviser</i> dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea sulla nuova Strategia Globale dell'Unione europea sulla Politica Estera e di Sicurezza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

**IV Difesa**

## RISOLUZIONI:

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00179</i> ) .....	113
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	115

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	120
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .	121
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	121

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili .....	135
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	142
5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016 .....	135
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche <i>in loco</i> e di contraddittorio con i contribuenti .....	135
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146

5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie .....	136
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	149
INTERROGAZIONI:	
5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto .....	137
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	151
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti .....	141
AVVERTENZA .....	141
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
INTERROGAZIONI:	
5-06858 Chimienti: Sulla specializzazione per le attività didattiche di sostegno mediante l'abilitazione disciplinare .....	158
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	163
5-07636 Turco: Sulla sensibilizzazione e prevenzione del bullismo nelle scuole .....	158
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	164
5-08276 Tino Iannuzzi: Sull'attribuzione di scuole e di borse di specializzazione in medicina presso l'Università di Salerno .....	158
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	166
5-07966 Tripiedi: Sul ripristino della sede della soprintendenza archeologica nella città di Taranto .....	159
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	168
5-08118 Latronico: Sul rientro delle cosiddette tavole di Eraclea nel comune di Policoro .	159
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	159
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione della dott.ssa Cristina Loglio, presidente del tavolo tecnico del MIBACT « Programma Europa Creativa », e del dott. Giacomo D'Arrigo, direttore dell'Agenzia Nazionali Giovani .....	159

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni .....	159
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	171
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	177
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	178

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08649 Matarrese: Iniziative urgenti volte a promuovere accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti nella zona « Valle dei fuochi » in Umbria .....	175
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	180
5-08650 Pellegrino: Intendimenti del Governo in merito alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi .....	175
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	182
5-08651 De Rosa: Iniziative urgenti finalizzate a verificare la correttezza dell'iter procedimentale di autorizzazione del progetto di acquisizione aree e di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta in Sicilia .....	175
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	183
5-08652 Borghi: Intendimenti del Governo in merito alla richiesta di incontro, avanzata dal sindaco del comune di Pieve Vergone in provincia di Verbania, sulle problematiche inerenti allo stabilimento Hydrochem Italia Spa .....	176
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	184
AVVERTENZA .....	176

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	189
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	189
7-00969 Bruno Franco: Misure per il rilancio e la valorizzazione dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	194

## INTERROGAZIONI:

5-05414 Segoni: Pianificazione, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie di collegamento fra l'aeroporto Galilei e la stazione ferroviaria centrale di Pisa ..	194
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	196
5-07555 De Rosa: Introduzione di un sistema di verifica delle emissioni generate dai veicoli a motore in condizioni reali .....	194
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	198
AVVERTENZA .....	195

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-04805 Civati: Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia .....	200
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	202
5-05801 Mucci: Iniziative volte a favorire la diffusione in Italia di una rete di distribuzione di idrogeno .....	200
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	205
5-07340 Gribaudo: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Italcementi Spa di Borgo San Dalmazzo .....	201
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	207
5-07477 Tripiedi: Continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Alstom di Sesto San Giovanni .....	201
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	208
5-07917 Berlinghieri: Completamento delle opere di realizzazione dell'elettrodotto di interconnessione Italia-Svizzera « San Fiorano Robbia » .....	201
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	210

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa .....	213
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-08217 Gnechi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici .....	213
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa .....	214
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	230
5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione .....	214
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	232

## RISOLUZIONI:

7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180</i> ) .....	214
<i>ALLEGATO 5 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i> .....	234

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una	
--	--

prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	218
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	218
<b>ALLEGATO 6 (Documento finale approvato)</b> .....	236
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Tutela dell'occupazione nelle attività di <i>call center</i> . C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	219
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	221
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	224
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	240
<b>ALLEGATO (Emendamenti)</b> .....	244
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano e C. 3730 Marazziti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	241
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	243
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti .....	243
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-08653 Fedriga: Utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento delle multe nel settore del latte ..	268
<b>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</b> .....	270
5-08654 Schullian: Iniziative per superare la disparità di trattamento tra produzioni agricole italiane e estere .....	268
<b>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</b> .....	271
5-08655 Cova: Iniziative per tutelare il settore lattiero nazionale .....	268
<b>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</b> .....	272
5-08656 Zaccagnini: Sulle conseguenze derivanti dall'adozione del TTIP per il mercato agricolo .....	268
<b>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</b> .....	273
5-08657 Benedetti: Sulla situazione di crisi idrica delle aziende agricole venete .....	269
<b>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</b> .....	274

5-08658 Russo: Su iniziative in materia di erogazioni ai produttori agricoli da parte dell'AGEA .....	269
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	275
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	269
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di dematerializzazione dei registri del vino .....	269
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .	276
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) .....	279
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	281
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	278
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	284
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	285
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri .....	286
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	287
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	287
AVVERTENZA .....	288
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	289

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	289
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Comunicazioni del presidente .....	291
Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti » ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	291
Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Veneto ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	292
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, Antonino Cappelleri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	292
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	292
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	293
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del signor Stefano Vigneri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	294

PAGINA BIANCA



\*17SMC0006540\*